



**Complemento per lo Sviluppo Rurale della
Regione Piemonte in attuazione del
Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027
approvato con decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2022)8645 del 2.12.2022**

**Rev.0 – Bozza
Schede Intervento**

NB

le schede intervento contengono alcuni elementi condizionati all'approvazione di modifiche dell'attuale versione del Piano nazionale; tali proposte di modifica verranno trasmesse al Mipaaf non appena a livello nazionale si aprirà la prima modifica ufficiale al PSP.

Indice

Codice Intervento	Descrizione intervento	Pagina
SRA01	ACA1 – Produzione integrata	3
SRA03	ACA3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	13
SRA04	ACA4 – Apporto di sostanza organica nei suoli	19
SRA05	ACA5 – Inerbimento colture arboree	26
SRA06	ACA6 – Cover crops	32
SRA08	ACA8 – Gestione pascoli permanenti	37
SRA10	ACA10 – Supporto alla gestione di investimenti non produttivi	44
SRA12	ACA12 – Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche	54
SRA13	ACA13 – Impegni specifici gestione effluenti zootecnici	61
SRA14	ACA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	68
SRA15	ACA15 – Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	73
SRA16	ACA16 – Conservazione agrobiodiversità – Banche del germoplasma	79
SRA17	ACA17 – Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica	87
SRA18	ACA18 – Impegni per l'apicoltura	92
SRA22	ACA22 – Impegni specifici risaie	99
SRA24	ACA24 – Pratiche agricoltura di precisione	106
SRA27	Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	113
SRA28	Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	126
SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	135
SRA30	Benessere animale (Classyfarm)	143
SRA31	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali	151
SRB01	Sostegno zone con svantaggi naturali - montagna	158
SRC02	Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000	164
SRD01	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	172
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	179
SRD03	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	196
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	201
SRD05	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	216
SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	225
SRD07	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	231
SRD08	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	246
SRD09	Investimenti non produttivi nelle aree rurali (Alpeggi)	259
SRD12	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	263
SRD13	Investimenti per la trasformazione e	272

	commercializzazione dei prodotti agricoli	
SRD15	Investimenti produttivi forestali	279
SRE01	Insediamiento giovani agricoltori	290
SRE04	Start up non agricole	295
SRG01	Sostegno gruppi operativi PEI AGRICOLI	299
SRG03	Partecipazione a regimi di qualità	306
SRG06	Attuazione strategie di sviluppo locale	312
SRG07	Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	324
SRG08	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione	331
SRG09	Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	337
SRG10	Promozione dei prodotti di qualità	343
SRH01	Erogazione servizi di consulenza	350
SRH02	Formazione dei consulenti	356
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti	361
SRH04	Azioni di informazione	366
SRH05	Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali	372
SRH06	Servizi di back office per l'AKIS	378

SRA01 - ACA 1 - PRODUZIONE INTEGRATA

Sezione 1 SRA01 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore/i di risultato	R.12 - Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.14 - Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.19 - Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.21 - Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici
	R.22 - Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
	R.24 - Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell'acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 agli indicatori di

	risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA01 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	Obiettivo specifico	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	5	Strategico	Qualificante
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
<p>L'intervento, nel perseguimento dell'<i>Obiettivo specifico 5</i>, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento; 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento</p> <p>L'intervento inoltre, nel contribuire all'<i>Obiettivo specifico 4</i>, soddisfa l'Esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e l'Esigenza 2.4 Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione dei servizi ecosistemici.</p> <p>Più nel dettaglio, le pratiche di gestione del suolo (lavorazione minima o non lavorazione, avvicendamento nelle colture erbacee e inerbimento nelle colture arboree) soddisfano le esigenze E2.1 e E2.12 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l'erosione e conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica nel suolo determinando anche la mancata emissione di CO₂ che si avrebbe per mineralizzazione (ossidazione) della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno. Anche l'inerbimento dell'interfilare nelle colture arboree, per le stesse motivazioni, soddisfa le esigenze E2.1 ed E2.12. Le pratiche di fertilizzazione soddisfano l'esigenza E2.14 (<i>come sopra</i>), mentre le pratiche di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e disposizioni sulla regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari soddisfano l'esigenza E2.10. L'inerbimento e l'avvicendamento concorrono a soddisfare l'esigenza E2.4.</p>				

Sezione 3

SRA01 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).

La gestione dell'intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante l'adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma consente un riscontro più puntuale all'esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa.

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

Relativamente alla gestione del suolo, le linee guida nazionali prevedono per le colture erbacee la pratica dell'avvicendamento colturale, nonché, in funzione della pendenza degli appezzamenti, limitazioni nella profondità e nel tipo di lavorazione del terreno. Inoltre, le linee guida nazionali stabiliscono per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila. Le limitazioni nella lavorazione del terreno riducono il rischio di erosione del suolo perché evitano la formazione di strati compatti sotto-superficiali, potenziali superfici di scivolamento, su cui si innestano, soprattutto in terreni declivi, movimenti e cedimenti del terreno soprastante; inoltre, diminuendo l'esposizione degli strati di terreno agli agenti atmosferici, riducono i processi di mineralizzazione della sostanza organica (ossidazione) e quindi la trasformazione del carbonio organico nel suolo in anidride carbonica. L'inerbimento dell'interfila nelle coltivazioni arboree favorisce un maggior apporto di sostanza organica stabile al suolo e riduce il rischio di erosione perché diminuisce l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrasta i fenomeni di ruscellamento superficiale dell'acqua, con ciò migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di CO₂ che si avrebbe per mineralizzazione della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno. La successione colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli e la biodiversità e per ridurre lo sviluppo di infestanti e l'insorgenza dei patogeni, salvaguardando/migliorando la qualità delle produzioni. Inoltre, l'aumento della diversità colturale migliora la resilienza delle aziende agricole agli eventi climatici come la siccità.

Le disposizioni sulla fertilizzazione delle colture prevedono la definizione, all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente, per coltura o ciclo colturale, in base anche ai risultati di analisi chimico-fisiche del terreno. La conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri indicati nei DPI,

unitamente alla gestione delle successioni colturali, consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input di fertilizzanti, riducendone il potenziale inquinante delle acque superficiali e sotterranee.

Le disposizioni sull'irrigazione prevedono la registrazione dei dati pluviometrici, degli interventi irrigui e dei volumi di adacquamento al fine di consentire il monitoraggio e l'uso razionale della risorsa idrica.

Le disposizioni su difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti stabiliscono le modalità di effettuazione dei monitoraggi delle fitopatie e di applicazione delle strategie di difesa e controllo delle infestanti, in relazione a ogni coltura, fase fenologica e avversità, in una logica di riduzione del rischio, insito nell'eventuale uso dei prodotti fitosanitari, a carico della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

La regolazione strumentale delle macchine irroratrici oltre a garantire una maggiore efficienza delle stesse, crea la premessa necessaria per adottare tecniche di precisione, volte a ridurre le quantità di prodotti fitosanitari (PF) impiegate, in linea con lo spirito dell'articolo 43, comma 7 quater della legge 120/2020, che con circostanziata deroga per il SQNPI, consente di rendere lecito il risparmio delle quantità di PF impiegati, che si consegue mediante l'impiego di macchine a recupero o di dispositivi tarati per la localizzazione del trattamento sulla reale superficie fogliare, anche quando la quantità di PF per unità di superficie dovesse scendere sotto al limite minimo previsto dall'etichetta.

La produzione integrata prevede anche disposizioni relative alla scelta del materiale di moltiplicazione, che assicurano la riduzione del rischio fitosanitario e maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.

L'adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE e della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE (es. PAF regionali).

La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell'interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull'adattamento sono riconducibili all'inerbimento e alla diversificazione delle colture. L'intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le pratiche connesse all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA01 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA01 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022
- Legge 3 febbraio 2011, n. 4 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI) e Decreto del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014
- Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata e atti regionali di approvazione (Determinazioni Dirigenziali del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici)

Sezione 5

SRA01 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

CR02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Sezione 6

SRA01 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA01 - Criteri di ammissibilità

CR04 – Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata;

CR05 – Assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali per almeno uno dei seguenti tipi di coltura:

- colture erbacee;
- fruttiferi e viti;

I terreni non assoggettati all'impegno devono:

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno;
- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

Inoltre, possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto.

L'impegno ad aderire con l'intera SAU aziendale investita a colture erbacee e/o arboree agevola la verifica sugli impieghi dei mezzi chimici nelle superfici oggetto di impegno; l'eventuale esclusione dall'impegno di unità aziendali separate non pregiudica l'affidabilità dei controlli.

Non sono ammissibili i boschi di noce e castagno, ma castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m.

Non sono ammissibili gli orti familiari, destinati all'autoconsumo;

CR06 – La superficie minima oggetto dell'impegno deve essere pari ad almeno 1 ettaro.

SRA01 - Impegni

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

101 - Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.

In particolare:

Lavorazioni del terreno:

Seminativi

a) Lavorazioni. Su seminativi con pendenza media tra 10% e 30% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità, a eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione.

b) Solchi acquai temporanei. Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30% è richiesta la realizzazione di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri di distanza l'uno dall'altro;

Colture arboree

Su superfici con pendenza media tra 10% e 30% è richiesto l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, a esclusione di alcune aree a bassa piovosità, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti.

Maggiori limitazioni sono previste per superfici con pendenze superiori al 30%.

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio per coltura. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei

DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.
Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura (con particolare riferimento alla riduzione per l'impiego delle sostanze candidate alla sostituzione e quelle Pericolose e Pericolose prioritarie per le acque).

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

- colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;
- colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria "Qualità CE" e presenza di "passaporto delle piante" per le sementi categoria certificata CE;
- nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; presenza di "passaporto delle piante".

I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni regionali

102 - Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le seguenti modalità:

- le fertilizzazioni e i trattamenti fitosanitari devono essere registrati entro 15 giorni dalla loro effettuazione;
- le registrazioni devono essere conservate per tutto il periodo di impegno insieme con la documentazione di acquisto di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

103 - Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria, secondo le disposizioni regionali riguardanti l'erogazione del servizio.

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 "Produzione biologica", di SRA 12 (Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche) e di SDR04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali).

SRA01 - Altri obblighi e specifiche

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA01 – Principi di selezione

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01- Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

- *aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;*
- *aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");*
- *altre aree comprese nella rete ecologica regionale (a seguito della loro eventuale definizione).*

P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali:

- *zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE;*
- *aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari;*
- *aree rurali ad agricoltura intensiva;*
- *la zona altimetrica di pianura.*

P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI): *con il crescere della SOI rispetto alla SAU migliora la preferenza nell'ordinamento.*

P04 - Imprese che, con il sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali.

P05 - Imprenditori agricoli che, in virtù della preparazione professionale (IAP o coltivatori diretti) e/o dell'esperienza acquisita con l'adesione al corrispondente intervento del PSR 2014-2022, forniscono maggiori garanzie di un'adeguata conoscenza e di una corretta applicazione delle norme tecniche di produzione integrata.

P06 - Eventuali altri criteri: a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA01 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per gruppo colturale, ossia per raggruppamento di

colture omogenee.

Gruppi colturali	Importi unitari per ettaro (€)
Altri seminativi	115,00
Foraggere	60,00
Fruttiferi principali	350,00
Noce e castagno	120,00
Ortive estensive	200,00
Ortive intensive	350,00
Riso	130,00
Vite e fruttiferi minori	300,00

Non è prevista degressività degli importi.

Sezione 9

SRA01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel par. seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. SRA01 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA04, SRA05, SRA06, SRA13, SRA15, SRA22, SRA24.

Tra i principi di selezione sono previste priorità collegate alla destinazione non produttiva di terreni aziendali e alla realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati all'ambiente o al loro mantenimento.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

DA VERIFICARE

L'intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate). Pertanto, le Regioni e Province autonome possono valutare l'applicazione di premi determinati in funzione del livello crescente di impegno per l'ambiente e la sostenibilità, tenuto anche conto delle particolarità del sistema OCM.

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l'intervento SRA01 dello sviluppo rurale, qualora consentito dalla Regione/PA, a condizione che la Regione/PA e l'Organismo pagatore competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarità e la loro non sovrapposizione, scongiurando il rischio di doppio finanziamento, nelle fasi di istruttoria, di pagamento e di controllo ex-post.

SRA03 - ACA3 - TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

Sezione 1 SRA03 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	INDICATORI COMUNI TUTTE LE AZIONI PREVISTE
	R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca
	R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 contribuisce agli indicatori di risultato R.19 Miglioramento e protezione del suolo, R.20 Migliorare la qualità dell'aria e R.21 Tutelare la qualità dell'acqua
Trascinamenti	NO

Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA03 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante

Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5, l'intervento risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo e nell'esigenza 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 risponde invece all'esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio e all'esigenza 2.4 Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Più nel dettaglio gli impegni relativi alle tecniche di lavorazione volti a minimizzare il disturbo (semina diretta su sodo, minima lavorazione, divieto di arature, ripuntature e ogni altra lavorazione), il divieto di ristoppio e la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali soddisfano le esigenze E2.1, E2.4 ed E2.12 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l'erosione, conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica nel suolo, aumentano la capacità di assorbire e di trattenere l'acqua e determinano una mancata emissione di CO2 rispetto all'ordinaria lavorazione del terreno. Il limite all'uso di fertilizzanti e il divieto di utilizzo dei fanghi e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni di spandimento sul suolo (operazioni R10 di cui alla parte IV del D.Lgs.152/06), nonché il soddisfacimento dell'esigenza 2.14 perché riducono il rischio di lisciviazione o percolazione dei nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.

Sezione 3
SRA03 - Finalità e descrizione generale
L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:
<ul style="list-style-type: none"> • Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)

- **Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum Tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / Strip Tillage.**

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica. In tal modo l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).

L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

Sezione 4

SRA03 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA03 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Sezione 5

SRA03 - Tipologia di beneficiari

CR01 Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

Sezione 6

SRA03 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA03 - Criteri di ammissibilità, validi per entrambe le azioni

CR04 L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo.

CR05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 1 ettaro.

CR06 Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali. Sono ammissibili all'aiuto anche i prati avvicendati nell'anno di semina, mentre restano escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

CR07 Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia.

SRA03 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

I3.1.1 Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina;

I3.1.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

I3.1.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno;

I3.1.4 Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) si applica ai cereali autunno-vernini anche se di genere botanico diverso, consentendo invece la successione fra cereali autunno-vernini e cereali a semina primaverile. *Si ritiene opportuno applicare il divieto di ristoppio ai cereali autunno-vernini, al fine di non scoraggiare l'adesione all'intervento, già piuttosto modesta in assenza di vincoli di avvicendamento;*

I3.1.5 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

I3.1.6 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno;

I3.1.7 Impegno ulteriore Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).

Per l'azione 3.1 l'impegno è ad appezzamenti fissi. E' previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo .

Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / Strip tillage

I3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza;

I3.2.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

I3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno;

I3.2.4. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

I.3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno;

I3.2.6 Impegno ulteriore Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).

Per l'**Azione 3.2**, a differenza dell'Azione 3.1, l'impegno è a particelle variabili. Ciò consente ai beneficiari di adottare la tecnica della minima lavorazione o lavorazione a bande su tutti i terreni in conduzione, tenuto anche conto di eventuali variazioni di conduzione dei terreni.

SRA03 - Altri obblighi e specifiche

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7 SRA03 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di

selezione:

P01 Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione, per ridurre i danni arrecati dall'erosione in termini di perdita di suolo, di fertilità, di biodiversità e di modificazione del paesaggio.

P02 Terreni ricadenti in aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa per migliorarne la fertilità.

P03 Domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi, con l'obiettivo di incentivare i beneficiari ad adottare le tecniche di lavorazione ridotta del suolo sulla totalità della superficie aziendale.

P04 Imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti.

P05 Eventuali altri criteri: a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA03 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, come segue:

- adesione all'Azione 3.1: 300,00 euro/ettaro/anno
- adesione all'Azione 3.2: 180,00 euro/ettaro/anno

Sezione 9

SRA03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA01, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

SRA03-Azione 1 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA06, SRA12-Azione 1, SRA15, SRA22 e SRA24.

SRA03-Azione 2 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA04; SRA06, SRA12-Azione 1, SRA13, SRA15, SRA22 e SRA24.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA03-Azione 1 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-4 (solo per aziende zootecniche) e ECO-5, mentre SRA-Azione 2 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-4 e ECO-5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

SRA04 – ACA4 - APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI

Sezione 1	
SRA04 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	SO5: Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.19 Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.20 Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca
	R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli e R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring	SI

fencing ambientale	
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA04 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento. L'intervento inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa l'esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose del suolo ed attraverso la gestione sostenibile delle foreste e dei pascoli, e l'Esigenza 2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale.

Più nel dettaglio l'intervento soddisfa l'esigenza E.2.12 perché favorisce l'impiego di fertilizzanti e/o ammendanti organici quali fonti principali di apporto di elementi nutritivi, rispetto ai fertilizzanti di sintesi, migliora la struttura e la qualità del suolo, oltre alla fertilità, riducendo i rischi di degrado ed erosione del suolo. Inoltre, l'intervento soddisfa le esigenze E.2.1 ed E.2.4 contrastando i cambiamenti climatici con una duplice azione, da un lato aumentando il contenuto di sostanza organica e la capacità di sequestro del carbonio nei terreni agricoli (mitigazione), dall'altro aumentando la resilienza del suolo all'erosione e alla siccità (adattamento).

Sezione 3
SRA04 - Finalità e descrizione generale
<p>L'intervento prevede un pagamento per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica: fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili, ammendante compostato verde (ACV) e ammendante compostato misto (ACM). I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici, dovranno essere conteggiati per il bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture.</p>

Dall'analisi di contesto è emerso che nei suoli italiani la sostanza organica risulta frequentemente compromessa da pratiche che, nel corso del tempo, ne hanno determinato una significativa riduzione. Tali tendenze vanno pertanto contrastate mediante azioni di ottimizzazione e promozione di pratiche volte al suo incremento e mantenimento.

L'apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, in sostituzione di altri fertilizzanti nei terreni a basso contenuto di sostanza organica, migliora la struttura del suolo e le sue caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, con conseguenti benefici ambientali: riduzione dei fenomeni erosivi superficiali, aumento della ritenzione idrica dei suoli e riduzione delle perdite per lisciviazione e percolazione, contribuendo pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, per la protezione del suolo.

Il miglioramento della struttura e della fertilità nel suolo aumenta inoltre sia la resistenza al ruscellamento superficiale delle acque sia la capacità di ritenzione idrica e cessione graduale di acqua e nutrienti per le colture, riducendo così i processi di erosione e inaridimento dei terreni agricoli indotti dagli eventi meteorologici estremi (soprattutto brevi piogge intense e lunghi periodi di siccità), che rappresentano una delle principali minacce per l'agricoltura italiana. In tal modo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di adattamento ai cambiamenti climatici.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di mitigazione, migliorando il sequestro del carbonio organico nella sostanza organica stabile presente nel suolo sottoforma di composti umici.

L'intervento, pertanto, individua nella conservazione e nell'incremento della sostanza organica nei suoli la risorsa cardine, in conformità con le indicazioni proposte dall'European Climate Change Programme (ECCP) per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA04 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA04 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- **RM Fert** "Impegno: rispetto degli/dei: a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi al rispetto dei quantitativi massimi previsti; c) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti".
- **Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV** Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- **D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75** Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e s.m.i
- **DM 25 febbraio 2016, n. 5046** Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.

Sezione 5
SRA04 - Tipologia di beneficiari

CR01 Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)
CR02 Enti pubblici gestori di aziende agricole;

Sezione 6
SRA04 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA04 – Criteri di ammissibilità

CR04 Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 1 ettaro.

CR05 Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio). Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

CR06 Sono ammissibili all'aiuto le aziende che non risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

SRA04 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi:

- letame e assimilati palabili (come definiti dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche, ad eccezione dei materiali assimilati ai letami di cui ai punti 1) e 2) della lettera e), comma 1, art. 3, del DM 25 febbraio 2016, che non sono ammissibili;

- letame (come definito nell'allegato 2 D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e s.m.i.);

- ammendante compostato verde (ACV) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri

materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale;

- ammendante compostato misto (ACM) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione.

I02 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

I03 Fermo restando i limiti previsti dalle normative regionali, nel rispetto delle dosi massime di unità fertilizzanti previste dai fabbisogni colturali nel Maximum Application Standard-MAS (Allegato X del DM 5046/2016 del 25 febbraio 2016) e delle dotazioni del terreno, distribuire e incorporare annualmente un quantitativo minimo di sostanza organica - delle classi di cui all'impegno I01 - espresso in termini di sostanza secca pari a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.

I04 Modalità di registrazione delle operazioni di apporto della sostanza organica sulla superficie oggetto d'impegno: per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di distribuzione delle matrici palabili, anche qualora siano effettuati da contoterzisti.

I05 Obbligo di conservare per tutto il periodo d'impegno le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d'analisi del terreno (ove previste) o i dati ricavabili da supporti informativi regionali.

I06 Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale, previsionale, basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.

Per letame e assimilati palabili i contenuti di azoto al campo sono definiti nell'allegato I del DM 5046/2016 e per gli ammendanti di cui al D.Lgs 75/2010 i contenuti di azoto totale e di sostanza organica sono riportati nell'etichetta.

Per letame e assimilati palabili, in caso di mancata determinazione del contenuto di azoto al campo ai sensi dell'allegato I del DM 5046/2016, è possibile fare riferimento ai valori tabellari riportati nelle Linee Guida nazionali o regionali di Produzione Integrata.

I terreni a impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale considerato che l'applicazione annuale di matrici organiche palabili su superfici fisse non è compatibile con l'obbligo di rotazione delle colture, tenuto conto degli ordinamenti colturali più frequenti.

SRA04 - Altri obblighi e specifiche

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA04 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

- P01** Terreni ricadenti nelle aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa;
- P02** Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione;
- P03** Imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali;
- P04** Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato): a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA04 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola per ettaro, sottoposta a impegno.
Il pagamento è differenziato per tipologia colturale e per tipologia di ammendante.

Classe premio		Importi unitari per ettaro (€)
COLTURE ARBOREE	Letame ed assimilati	200
	Ammendante compostato vegetale (ACV)	180
	Ammendante compostato misto (ACM)	100
COLTURE ERBACEE	Letame ed assimilati	320
	Ammendante compostato vegetale (ACV)	260
	Ammendante compostato misto (ACM)	150

Sezione 9

SRA04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel par. seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

SRA04 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01, SRA03-Azione 2, SRA05-Azione 2, SRA06-Azione 1, SRA12-Azione 1, SRA13-Azione 2, SRA15, SRA22 e SRA24.

L'AdG del Piemonte attiva la cumulabilità con tutte le azioni che consentano di aumentare il

contenuto di carbonio nel suolo allo scopo di migliorarne la qualità e favorire altresì la biodiversità, riducendo nel contempo l'uso di fertilizzanti chimici e l'emissione di ammoniaca in atmosfera.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA04 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-3, ECO-4 e ECO-5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

SRA05 – ACA5 - INERBIMENTO COLTURE ARBOREE

Sezione 1	
SRA05 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	SO5: Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.19 Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.21 Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici
	R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell'acqua, R.23 Uso sostenibile delle risorse idriche e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa..
Trascinamenti	NO

Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA05 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	5	Strategico	Qualificante
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento ed E2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la riduzione degli impieghi e dei rischi connessi al loro uso. Inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa l'esigenza E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli ed E2.4, Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale.

Più nel dettaglio, la pratica dell'inerbimento e il divieto di lavorazioni, sull'intera superficie (Azione 5.1) o solo nell'interfila (Azione 5.2) soddisfano le esigenze E2.1 ed E2.12 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l'erosione e conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica. Parallelamente soddisfano l'esigenza E2.4. Il divieto di diserbo chimico soddisfa invece l'esigenza E 2.10.

L'intervento assume, altresì, un rilievo complementare rispetto ad altri interventi ACA previsti dal PSN Italia 2023-2027, contribuendo al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Sezione 3
SRA05 - Finalità e descrizione generale
<p>L'intervento di inerimento continuativo delle colture arboree prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del cotico erboso utili a consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale. L'intervento si compone di due azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azione 5.1: Inerimento totale • Azione 5.2: Inerimento parziale <p>Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 5.2 all'azione</p>

5.1.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

La pratica dell'inerbimento continuativo delle colture permanenti contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, favorendo una migliore gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, e dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e favorendo l'adattamento ai cambiamenti climatici. La presenza di una copertura vegetale durante l'intero anno riduce l'erosione dei suoli in quanto attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale, aumenta la rugosità superficiale del terreno e lo stabilizza con le reti di radici, con ciò migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, rispetto al terreno lavorato, l'inerbimento riduce la lisciviazione (leaching) dei nutrienti, in particolare dell'azoto, somministrati alle colture arboree attraverso le fertilizzazioni, contribuendo a ridurre il potenziale inquinamento delle acque sotterranee. L'inerbimento ha un effetto mitigativo dei cambiamenti climatici in quanto determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di CO₂ che si avrebbe per mineralizzazione (ossidazione) della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno.

Inoltre, il divieto di diserbo chimico riduce il rischio di inquinamento delle principali matrici ambientali.

L'effetto dell'intervento sarà proporzionalmente maggiore nell'Azione 5.1, che prevede l'inerbimento totale, rispetto all'Azione 5.2, che prevede l'inerbimento parziale, nell'interfila.

La pratica dell'inerbimento e il divieto di uso di diserbanti chimici contribuiscono agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione delle perdite dei nutrienti e dell'uso dei pesticidi. L'intervento concorre inoltre agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA05 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA05 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRA05 - Tipologia di beneficiari

CR01- Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

CR02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole

Sezione 6

SRA05 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA05 - Criteri di ammissibilità, validi per entrambe le azioni

CR05 - L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture arboree permanenti, tranne le colture arboree dove l'inerbimento costituisce la pratica ordinaria (piccoli frutti) o quelle il cui sviluppo e forma di allevamento, in una situazione media, non consente la crescita di un'adeguata copertura vegetale del suolo (nocciolo). Per il nocciolo, infatti, sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno non superano il dodicesimo anno dall'impianto.

CR06 -La superficie minima oggetto di impegno deve rappresentare almeno il 20% della superficie assoggettabile all' impegno e, comunque, almeno 1 ettaro, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

SRA05 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

Azione 5.1 Inerbimento Totale

101.2 Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, sull'intera superficie oggetto d'impegno (SOI), con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo.

101.2 Durante tutto l'anno, sull'intera SOI, divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti e divieto di lavorazioni del terreno.

101.3 Sull'intera SOI, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali.

101.4 Prevedere periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate come misura per la salvaguardia dell'entomofauna.

Azione 5.2 Inerbimento Parziale

102.1 Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, nell'interfila della SOI, con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo.

102.2 Durante tutto l'anno, sull'intera SOI, divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti. Durante tutto l'anno divieto di lavorazioni del terreno nell'interfila (sono consentite lavorazioni solo sulla fila).

102.3 Nell'interfila, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali.

102.4 Prevedere periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate come misura per la salvaguardia dell'entomofauna.

Disposizioni attuative e modalità di applicazione dell'intervento in caso di nuovi impianti, reimpianti o modifica dell'uso del suolo:

Nuovi impianti

Rientrano nella percentuale di aumento massimo ammissibile della superficie a premio

Reimpianti – Modifica dell'uso del suolo

Se sulle superfici oggetto di impegno – a seguito di un estirpo - non è possibile applicare gli impegni stessi (non rispondenza al criterio di ammissibilità CR05), la fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno, sempreché – nel quinquennio di impegno – il beneficiario, nel caso di reimpianto di una coltura arborea ammissibile a premio, ripristini l'inerbimento.

Il beneficiario non percepirà il premio per le annualità in cui l'impegno non può essere attuato.

SRA05 - Altri obblighi, validi per entrambe le azioni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA05 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

- *aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;*
- *aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");*
- *eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite) .*

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali:

- *zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (per gli interventi che mitigano i problemi relativi alla lisciviazione dei nitrati);*
- *aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari (per interventi riguardanti l'impiego dei fitofarmaci);*
- *le aree rurali ad agricoltura intensiva.*

P03 Zone di collina e di montagna.

P04 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU potenzialmente assoggettabile ad impegno: *con il crescere della SOI rispetto alla SAU potenzialmente*

assoggettabile *migliora la preferenza nell'ordinamento*.

P05 Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato): a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA05 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, come segue:

Azione 5.1 Inerbimento totale 300 Euro/ettaro/anno

Azione 5.2 Inerbimento parziale 300 Euro/ettaro/anno

Sezione 9

SRA05 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento SRA05-Azione 1 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01, SRA13, SRA15, SRA24 e SRA29

L'intervento SRA05-Azione 2 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01 (solo per terreni con pendenza inferiore al 30%), SRA04, SRA13, SRA15, SRA24, SRA29

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA05-Azione 1 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3 e ECO-5, mentre l'intervento SRA05-Azione 2 è cumulabile con l'eco-schemia ECO-3, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

SRA06 – ACA6 - INTRODUZIONE DELLE COLTURE DI COPERTURA

Sezione 1	
SRA 06 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	SO5: Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.19 Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
	R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti, R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 per il raggiungimento dei risultati R12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa.

Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRA06 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle esigenze E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo ed E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. L'intervento, inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa le esigenze E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale, ed E2.4 di Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale.

L'impiego di colture di copertura soddisfano le esigenze E2.1 ed E2.12 perché aumentano il contenuto di sostanza organica nel suolo, migliorano la fertilità del suolo e mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone anche l'erosione. Inoltre, la riduzione della lisciviazione dei nitrati soddisfa l'esigenza E2.14 concorrendo a tutelare la qualità delle acque.

Sezione 3
SRA06 - Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura delle superfici a seminativo.

I principali benefici climatici e ambientali delle azioni previste dall'intervento comprendono la riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque e il miglioramento della struttura e fertilità del suolo (Obiettivo specifico 5) nonché l'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, la riduzione delle emissioni di gas serra e una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4).

La semina di colture di copertura diminuendo il periodo in cui il terreno è lasciato nudo, riduce il rischio di erosione del suolo e con ciò contribuisce sia all'OS5, per la protezione del suolo, sia all'OS4 in termini di adattamento, in quanto attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge,

favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale. Inoltre, le colture di copertura, utilizzando per la loro crescita l'azoto e altri elementi nutritivi lasciati dalla fertilizzazione della coltura precedente, riducono i fenomeni di emissione di gas serra (protossido di azoto) in atmosfera (OS4) e la lisciviazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee (OS5). Il sovescio delle colture di copertura o il loro utilizzo come pacciamatura apporta sostanza organica nel terreno, favorendo lo sviluppo dell'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico del suolo (OS4) e miglioramento della struttura e fertilità del suolo (OS5). Il divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, diserbanti e altri presidi fitosanitari sulle colture di copertura autunno-vernine e/o estive contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione delle perdite dei nutrienti e dell'uso dei pesticidi.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA06 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA06 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Requisiti Minimi Fertilizzanti

Sezione 5

SRA06 - Tipologia di beneficiari

CR01 - Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

CR02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole;

Sezione 6

SRA06 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA06 – Criteri di ammissibilità

CR04 - Superficie oggetto di impegno (SOI) condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo).

CR05 - Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 2 ettari.

SRA06 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

101.1 Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura: le tipologie di colture di copertura sono definite nelle disposizioni attuative.

101.2 Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di

vegetazione spontanea.

I01.3 Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno: la quantità di semente da utilizzare è definita nelle disposizioni attuative.

I01.4 Tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non deve intercorrere più di un certo numero di giorni: l'intervallo temporale è definito nelle disposizioni attuative e può tenere conto anche di condizioni meteorologiche avverse.

I01.5 È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con eventuale possibilità di deroga in caso di abbinamento con l'intervento SRA03. L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura.

I01.6 Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura; il presente divieto non compromette la deroga di cui al punto I01.5.

I01.7 Divieto di pascolamento.

La superficie richiesta a premio non è vincolata ad appezzamenti fissi.

SRA06 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7 SRA06 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");
- eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite).

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali:

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE);
- aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari;
- aree rurali ad agricoltura intensiva.

P03 Entità della superficie oggetto di impegno (SOI): *con il crescere della SOI rispetto alla SAU*

migliora la preferenza nell'ordinamento.

P04 Pendenza delle superfici: con il crescere della pendenza, migliora la preferenza nell'ordinamento.

P05 Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato): a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA06 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, per un importo pari a 230,00 euro/ettaro/anno.

Sezione 9

SRA06 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA01, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

SRA06 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01, SRA03, SRA04, SRA12-Azione 1, SRA13, SRA15, SRA22 e SRA24.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA06 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-4 e ECO-5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

SRA08 – ACA08 – GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI

Sezione 1	
SRA08 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatori di risultato	R.12 - Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.14 - Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.19 - Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.20 - Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca
	R.21 - Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici
	R.22 - Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
	R.24 - Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi

	per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi.
	R.31 - Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell'acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4, agli indicatori di risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. Fornisce inoltre contributi nell'ambito dell'Obiettivo specifico 6 a R.31 Preservare habitat e specie e R.33 Migliorare la gestione di Natura 2000.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA08 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.9	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali	6	Qualificante	Qualificante
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	5	Strategico	Qualificante
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, risponde ai fabbisogni delineati nelle esigenze E 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale, E 2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale, E 2.9 Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali. L'intervento, inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze E 2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; E 2.12 Favorire la conservazione ed il				

ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile; E 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. Fornisce, infine, un contributo all'Obiettivo specifico 4, soddisfacendo le esigenze E 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale ed E 2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale.

Più nel dettaglio, l'intervento soddisfa le esigenze E 2.7, E 2.8 ed E 2.9 in quanto i prati e pascoli sono caratterizzati da una elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo sono considerati aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favorendo la biodiversità e la presenza di specie e habitat, nonché la tutela del paesaggio rurale e sostenendo l'agricoltura nelle aree con vincoli naturali. L'utilizzo esclusivo di fertilizzanti organici e il non uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari diversi da quelli dell'agricoltura biologica soddisfano le esigenze E 2.10, 2.12, 2.14. L'esigenza E 2.1 è soddisfatta in quanto i pascoli sono un uso del suolo contrassegnato da un maggiore contenuto di sostanza organica rispetto alle terre coltivate, contribuendo quindi positivamente a generare assorbimenti netti nel settore LULUCF, inoltre la proporzione di prati permanenti può migliorare l'adattamento, contribuendo quindi all'esigenza E 2.4, poiché la copertura erbosa permanente limita l'erosione del suolo e migliora la resilienza agli eventi estremi ed aiuta anche a mantenere un livello di diversità nei sistemi agricoli identificato come cruciale per l'adattamento.

Sezione 3

SRA08 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Gestione prati e pascoli permanenti" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento per un periodo di cinque anni.

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi ecosistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua, inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

L'intervento nazionale si divide in tre azioni distinte che agiscono rispettivamente su prati, prati – pascoli e pascoli permanenti. Il Piemonte attiva la terza azione:

Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali, concentrando il sostegno sulle superfici a pascolo, in quanto sono quelle che più favoriscono il mantenimento della biodiversità ed il pascolo è la pratica più sostenibile per l'utilizzo delle aree aperte.

I pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche, quindi, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5. Sul versante climatico, i prati e i pascoli oggetto di pratiche di mantenimento contribuiscono nell'ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni gas serra nella categoria Grazing land management, che strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro. La copertura erbosa permanente,

quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi. Anche il mantenimento delle pratiche locali tradizionali, come il pascolo arborato, rappresenta una pratica di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzata ad una gestione più sostenibile del territorio, come esplicitamente indicato nella Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC), in quanto riduce il rischio di stress da caldo degli animali al pascolo durante il periodo estivo (effetto diretto). Per questo l'intervento contribuisce all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di mitigazione che di adattamento.

Gli impegni sopra elencati contribuiscono anche agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

Le finalità ambientali dell'intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a livello nazionale e regionale in attuazione alla legislazione ambientale dell'Unione (PAN e Direttiva uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, PAF e Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, Direttiva Nitrati).

Sezione 4

SRA08 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA08 del PSP2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- DGR n. 14-5285 3 luglio 2017
- D.D. n. 638 1 giugno 2018

Sezione 5

SRA08 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Imprenditori agricoli, singoli o associati;

CR02 – Enti pubblici gestori di aziende agricole;

CR03 – Altri gestori del territorio;

CR04 – Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri C01, C02, C03.

Sezione 6

SRA08 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

SRA08 - Criteri di ammissibilità

CR05 - Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 3 ettari.

SRA08 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I03.1 Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo, superiore comunque a quello minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021), e/o massimo, inferiore comunque a quello stabilito nel rispetto dell'apporto massimo di azoto (ai sensi della norma di trasposizione nazionale e regionale della Direttiva Nitrati).

Nello specifico, mantenere il seguente carico zootecnico:

- Pianura: 1-2 UBA/ha/anno
- Collina: 0,5 – 1 UBA/ha/anno
- Montagna: 0,2 – 0,5 UBA/ha/anno

Oltre al carico zootecnico è stabilito anche un periodo minimo di pascolamento di 80 giorni se il pascolamento è effettuato solo in montagna, oppure almeno 180 giorni/anno in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere.

I03.2 Assicurare il contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000 ove pertinenti.

I03.3 Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale nelle seguenti modalità:

A) Per accedere al premio base (60 euro/ha) attuare pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso.

B) Per accedere al premio rafforzato (100 euro/ha): Applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 Approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF)).

I03.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.

I03.5 Non è consentito l'uso di diserbanti e prodotti fitosanitari.

I03.6 È vietata l'aratura nelle aree di collina e montagna (categorie ISTAT).

I03.7 Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti.

L'intervento può essere applicato su appezzamenti non fissi in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame di cui all'impegno I03.1, possono essere considerate, senza remunerarle, eventuali superfici situate in territori nazionali o internazionali limitrofi.

SRA08 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA08 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione prioritari:

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

- *aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;*

- *aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");*

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali

- *terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione;*

P03 Aziende con caseificazione in alpeggio;

P04 Aziende che allevano razze autoctone;

P05 Zona altimetrica della SOI: priorità alle zone di montagna e collina.

Sezione 8

SRA08 - Forma e importi o tassi di sostegno

Premio base: 60 euro/ha: Attuazione pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso.

Premio rafforzato: 100 euro/ha: Applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285).

Sezione 9

SRA08 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi

Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24.

Sinergie

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in

altri interventi agro-climatico-ambientali. SRA08 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA17.

Tra i principi di selezione sono previste priorità collegate all'allevamento di razze autoctone, che possono essere oggetto dell'intervento SRA14.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

DA VERIFICARE

SRA10 – ACA10 – GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

Sezione 1	
SRA10 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.21 Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici
	R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
	R.31 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico
	R.34 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi le siepi e gli alberi
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 all'indicatore R.14. Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa, e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.21 Tutelare la qualità dell'acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti. Fornisce inoltre contributi nell'ambito dell'Obiettivo specifico 6 agli indicatori di risultato R.31 Preservare habitat e specie ed R.34 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio.

	In Particolare: all'indicatore R.14 le Azioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.4; all'indicatore R.21 le Azioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.8; all'indicatore R.22 le Azioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.8; all'indicatore R.31 le Azioni 10.1, 10.3, 10.4, 10.8; all'indicatore R.34 le Azioni 10.1, 10.3 10.4, 10.8.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA10 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	O S	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	5	Strategico	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
E2.16	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici	5	Complementare	Complementare
<p>L'intervento, nel perseguimento dell'<i>Obiettivo specifico 5</i>, risponde alle esigenze E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento, E2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, E2.16 Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici; inoltre nell'ambito dell'<i>Obiettivo specifico 6</i>, soddisfa le esigenze E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale ed E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale.</p> <p>Nel contribuire all'<i>Obiettivo specifico 4</i>, l'intervento risponde poi all'esigenza E2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale.</p>				

Sezione 3
SRA10 - Finalità e descrizione generale
L'intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono

volontariamente impegni di gestione di infrastrutture ecologiche le cui caratteristiche sono definite nelle azioni e nelle sottoazioni in cui si articola l'intervento.

La Regione Piemonte attiva le seguenti azioni e sottoazioni, tra quelle previste dalla scheda di intervento inserita nel Piano Strategico Nazionale della PAC:

AZIONE 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive

Sottoazione 10.1.1 - Fasce Tampone

Sottoazione 10.1.2 - Siepi o Filari

Sottoazione 10.1.4 - Alberi isolati

AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee

Sottoazione 10.2.1 - Fasce erbacee

AZIONE 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura

Sottoazione 10.3.1 - Boschetti Naturalistici

AZIONE 10.4 - Prati umidi e Zone umide

Sottoazione 10.4.2 - Zone umide

AZIONE 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua

Sottoazione 10.8.1 - Stagni e Laghetti

Sottoazione 10.8.2 - Maceri

Sottoazione 10.8.3 - Risorgive e fontanili

La numerazione delle azioni e delle sottoazioni segue quella del Piano Strategico Nazionale della PAC.

I beneficiari possono aderire a una o più azioni fra quelle sopra indicate.

La durata del periodo di impegno è diversificata come specificato nella tabella seguente.

ZIONE / SOTTOAZIONI	DURATA PERIODO D'IMPEGNO
AZIONE 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive Sottoazione 10.1.1 - Fasce Tampone Sottoazione 10.1.2 - Siepi o Filari Sottoazione 10.1.4 - Alberi isolati	10 anni
AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee Sottoazione 10.2.1 - Fasce erbacee	5 anni
AZIONE 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura Sottoazione 10.3.1 - Boschetti Naturalistici	10 anni
AZIONE 10.4 - Prati umidi e Zone umide Sottoazione 10.4.2 - Zone umide	10 anni
AZIONE 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua	10 anni

Sottoazione 10.8.1 - Stagni e Laghetti	
Sottoazione 10.8.2 - Maceri	
Sottoazione 10.8.3 - Risorgive e fontanili	

Le singole annualità dell'impegno sono riferite all'anno solare (01/01-31/12)

Sezione 4

SRA10 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA10 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022

Sezione 5

SRA10 - Tipologia di beneficiari

Per tutte le Azioni e Sottoazioni comprese nel presente intervento:

CR01 - Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

CR02 - Altri gestori del territorio;

CR03 - Enti pubblici gestori di aziende agricole;

CR04 - Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri CR01, CR02, CR03.

Sezione 6

SRA10 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

Per tutte le Azioni e Sottoazioni comprese nel presente intervento:

CR05 - Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della SAT (superficie agricola totale) aziendale all'atto della presentazione della domanda di sostegno.

CR06 – La superficie minima di impegno deve essere pari ad almeno 0,2 ettari. Non si pone limite alla superficie massima.

Di seguito sono elencati i criteri di ammissibilità specifici per ciascuna Azione/Sottoazione

10.1. Formazioni arboreo/ arbustive	
10.1.1 Fasce Tampone	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti
10.1.2 Siepi o Filari	

10.1.4 Alberi isolati	PSR
10.2. Formazioni lineari erbacee	
10.2.1 Fasce erbacee	Fasce lineari costantemente inerbite con specie prative, interposte tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici coltivate o associate a una formazione lineare arboreo/arbustiva di cui all'Azione 10.1.
10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura	
10.3.1 Boschetti Naturalistici	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR
10.4. Prati umidi e Zone umide	
10.4.2 Zone umide	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR
10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua	
10.8.1 Stagni e Laghetti	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR
10.8.2 Maceri	
10.8.3 Risorgive e fontanili	

SRA10 – Impegni

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5-10 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Per tutte le Azioni dell'intervento, durante il periodo di impegno le superfici oggetto di impegno non possono essere diverse rispetto a quelle inizialmente ammesse.

AZIONE 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive

L'azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture:

Sottoazione 10.1.1 - Fasce Tampone:

Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, in monofilare o plurifilare, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica o di scolo aziendale e/o interaziendale o il reticolo idrografico.

Sottoazione 10.1.2 - Siepi o Filari:

Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei

bordi delle superfici coltivate.

Sottoazione 10.1.4 - Alberi isolati:

Elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale.

Per tutte le formazioni arboreo/arbustive di cui all'Azione 10.1, ove non diversamente specificato:

I01.1 – Mantenere le formazioni arboreo-arbustive;

I01.2 – Eseguire, secondo le specifiche regionali, i seguenti interventi di manutenzione attiva:

- nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.1, 10.1.2, mantenimento della densità della formazione lineare con reintegrazione delle fallanze;
- contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti;
- potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura secondo i criteri definiti nelle disposizioni di attuazione dell'intervento;

Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate nelle disposizioni attuative regionali, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte;

I01.3 – divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);

I01.4 – divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

I01.5 – divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive;

I01.6 – controllare le infestanti mediante lavorazioni del terreno e/o mediante pacciamatura alla base delle piante. Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Per tutte le formazioni arboreo/arbustive è richiesta una fascia erbacea di rispetto, inclusa nella superficie oggetto di impegno, in cui sono consentiti sfalci e trinciature evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Le superfici interessate devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee

Sottoazione 10.2.1 - Fasce erbacee:

Formazioni lineari costantemente inerbite con specie prative interposte tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici coltivate o associate a una formazione lineare arboreo/arbustiva di cui all'Azione 10.1. Tali fasce erbacee devono essere ben distinguibili da eventuali superfici prative contigue coltivate. Per le fasce erbacee associate alle formazioni lineari arboreo/arbustive di cui all'Azione 10.1 è richiesto un impegno di durata decennale e il mantenimento dell'ampiezza prevista nel progetto approvato.

I02.1 – Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea laddove non presente o disomogenea, secondo quanto previsto nelle disposizioni attuative dell'intervento;

I02.2 – Mantenimento della formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri;

I02.3 – Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.

I02.4 – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);

I02.5 – Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE)

2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

I02.6 – Obbligo di eliminazione di eventuali specie invasive;

I02.7 – Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame;

I02.8 – Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.

AZIONE 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura

Sottoazione 10.3.1 - Boschetti Naturalistici:

Formazioni a prevalente finalità naturalistica, formate da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, non classificate nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla. L'estensione di queste formazioni deve essere inferiore ai 2.000 mq e/o di larghezza media inferiore a 20 metri.

I03.1 Mantenimento della densità vegetazionale dei soggetti arboreo/arbustivi che compongono i boschetti oggetto di impegno, secondo i criteri previsti nel progetto approvato:

Densità (piante/ettaro)	Sesto di impianto indicativo (m)
750-900	3,5x3,5 se 750-900 di densità piante per ettaro
901-1.300	3x3 se 901-1300 di densità piante per ettaro
1.301-2.000	3x2 se 1301-2000 di densità piante per ettaro

I03.2 – In caso di infoltimento, impiegare le specie indicate nel progetto approvato per la realizzazione dei boschetti oggetto dell'intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da cartellino del Produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte;

I03.3 – Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive;

I03.4 – Controllo meccanico o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicaione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali

I03.5 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);

I03.6 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

I03.7 – Nella fascia erbacea di rispetto sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica;

I03.8 – Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.

AZIONE 10.4 - Prati umidi e Zone umide

Sottoazione 10.4.2 - Zone umide:

Superfici in zone umide, compresi gli elementi naturali o semi-naturali che le delimitano.

I04.1 – Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato. La sommersione deve interessare almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento, per almeno 6 mesi all'anno secondo il calendario indicato nel progetto.

I04.2 – Asportare l'erba sfalciata;

I04.3 – Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti, secondo le modalità indicate nelle disposizioni di attuazione dell'intervento

I04.4 – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);

I04.5 – Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016,

dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del DLgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

104.7 – Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere

AZIONE 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua

Sottoazione 10.8.1 - Stagni e Laghetti:

superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante

Sottoazione 10.8.2 - Maceri:

superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della canapa;

Sottoazione 10.8.3 - Risorgive e fontanili:

superfici occupate da sorgenti di acque dolci affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante

108.1 – Mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo e/o seminato con specie prative;

108.2 – Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica;

108.3 – Assicurare il mantenimento di un livello idrico minimo durante tutto l'anno: la sommersione deve interessare per tutto l'anno almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento (ad esclusione di Risorgive e Fontanili). In stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la sommersione dovrà essere garantita almeno dall'inizio di febbraio alla fine di luglio per consentire lo svolgimento della fase riproduttiva;

108.4 – Eliminazione meccanica o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali;

108.5 – Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame o animali domestici;

108.6 – Divieto di esercizio dell'acquacoltura e della pesca sportiva;

108.7 – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);

108.8 – Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del DLgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

108.9 – Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.

SRA10 - Altri obblighi

I pagamenti sono condizionati anche al rispetto dei seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA10 - Principi di selezione

Al fine di ottenere maggiori benefici ambientali, per tutte le Azioni e Sottoazioni del presente intervento è prevista l'applicazione dei seguenti principi di selezione:

P01 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");
- eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite) ;

P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali:

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (per gli interventi che mitigano i problemi relativi alla lisciviazione dei nitrati)
- aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari
- le aree rurali ad agricoltura intensiva;
- la zona altimetrica di pianura
- aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R

P03 - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI);

P04 - Enti gestori di aree protette, IAP e coltivatori diretti;

A parità di punteggio, nell'ordine: richiedenti più giovani, sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA10 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il sostegno è costituito da pagamenti annuali per ettaro oggetto di impegno:

Infrastrutture ecologiche	Euro/Ettaro Anno
10.1. Formazioni arboreo/ arbustive	1.500
10.2. Formazioni lineari erbacee	1.400
10.3. Boschetti nei campi	1.600
10.4. Zone umide	1.700
10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua	1.400

Sezione 9

SRA10 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi

Pacchetto

L'intervento può essere attivato, nell'ambito di uno stesso bando, contestualmente agli altri interventi agro-climatico-ambientali della Regione Piemonte: SRA01, SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

L'intervento non può essere cumulato sulla stessa superficie con altri interventi agro-climatico-ambientali.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento non è cumulabile su una stessa superficie con eco-schemi.

SRA12 – ACA12 – COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE

Sezione 1	
SRA12 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatori di risultato	R.19 - Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.21 - Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici
	R.22 - Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
	R.24 - Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi.
	R.31 - Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell'acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 6 all'indicatore di risultato R.31 Preservare gli habitat e le specie.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI

Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA12 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	5	Strategico	Qualificante
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento, nel perseguimento dell'*Obiettivo specifico 6*, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della biodiversità naturale ed E2.8 Sostenere la tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali.

Inoltre, nel contribuire all'*Obiettivo specifico 5*, l'intervento, attraverso il divieto di utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari, soddisfa le esigenze E2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo ed E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. Mentre attraverso il mantenimento delle aree inerbite, l'intervento contribuisce specificamente a soddisfare l'esigenza E2.12.

Sezione 3
SRA12 - Finalità e descrizione generale
<p>L'intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente a destinare una quota della superficie aziendale alla semina di colture a perdere o alla costituzione di corridoi ecologici. Esso si articola nelle seguenti azioni:</p> <p>Azione 12.1: Colture a perdere</p> <p>Azione 12.2: Corridoi e fasce ecologiche</p> <p>L'intervento contribuisce al perseguimento dell'<i>Obiettivo specifico 6</i>, promuovendo pratiche agricole che esplicano un benefico effetto sulla biodiversità e mirano in particolare a creare o ripristinare condizioni favorevoli per la sussistenza, lo sviluppo e l'attività riproduttiva della fauna selvatica, incrementando il grado di connettività tra gli elementi naturali del territorio e limitando le azioni di disturbo derivanti dalle attività agricole, così da creare un ambiente più idoneo anche</p>

per specie di interesse conservazionistico.

L'intervento contribuisce anche all'*Obiettivo specifico 5*, in quanto il mantenimento di aree inerbite preserva la fertilità dei suoli favorendo l'apporto di sostanza organica stabile e riduce il rischio di erosione diminuendo l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrastando i fenomeni di ruscellamento superficiale. Inoltre, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti contribuisce a una migliore gestione dei nutrienti e a un uso sostenibile dei pesticidi, favorendo la tutela della qualità delle acque.

Rispetto all'azione 12.2, va rilevato che la Regione Piemonte identifica i corridoi ecologici sulla base della Rete ecologica regionale, già definita dalla L.R. 19/2009 e successivamente implementata dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Attraverso l'integrazione delle Reti ecologiche negli strumenti di pianificazione regionali, il Piemonte recepisce la Strategia dell'UE per le infrastrutture verdi (COM (2013) 249 final).

L'intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità 2030, la quale, per garantire la connessione ecologico-funzionale delle aree protette a scala locale, nazionale e sovranazionale, ha previsto la definizione di una Rete ecologica nazionale (Azione A3.1.) che, tenendo conto delle Reti ecologiche regionali esistenti, mira all'identificazione di corridoi ecologici ed altri elementi di connessione anche indiretta tra aree protette, rete Natura 2000 e OECM (Other effective area-based conservation measures), con lo scopo di garantire il loro collegamento ecologico-funzionale armonizzando, a tal fine, anche gli interventi di rinaturalizzazione dei corridoi naturali costituiti dai corsi d'acqua.

L'intervento contribuisce inoltre anche al raggiungimento degli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), attraverso la riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

Le azioni in cui è articolato l'intervento sono tra loro alternative, vale a dire che non sono applicabili sulle stesse superfici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

Le singole annualità dell'impegno sono riferite all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA12 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA12 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Sezione 5

SRA12 - Tipologia di beneficiari

Criteri validi per entrambe le azioni

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

CR02 – Altri gestori del territorio;

CR03 – Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Sezione 6

SRA12 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

SRA12 - Criteri di ammissibilità

Azione 12.1 - Colture a perdere

CR04 – Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica;

CR06 – le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009), le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

CR05 – Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.

SRA12 – Impegni

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 12.1 - Colture a perdere

I01.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativo indicata nella domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica;

I01.2 Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1°

marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile. Nelle disposizioni attuative Nelle disposizioni attuative è indicato l'elenco di specie utilizzabili come coltivazioni a perdere. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) deve essere curato il buon esito delle colture a perdere, affinché possano determinare un effettivo beneficio ambientale.

101.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).

101.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;

101.5 Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della coltura anche per reimpiego aziendale.

Per l'azione 12.1 i terreni oggetto di impegno possono variare negli anni durante il periodo vincolativo in funzione della rotazione colturale, rispettando però l'entità della superficie a impegno indicata nella domanda nella prima annualità.

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

102.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della SAU aziendale indicata nella domanda iniziale a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche);

102.2 Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. Nelle disposizioni attuative è indicato l'elenco di specie utilizzabili. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi;

102.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, ad esclusione degli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2);

102.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;

102.5 Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze; mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti;

102.6 Al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate, effettuare uno sfalcio all'anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data dello sfalcio, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio per non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";

I02.7 Mantenere un registro delle operazioni colturali.

L’Azione 12.2 si applica a particelle fisse; pertanto devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno le medesime superfici dichiarate nella domanda di sostegno. E’ fatta salva la possibilità di estendere l’impegno (anche al fine di non ridurre la sua incidenza sulla SAU); gli eventuali aumenti, tuttavia, potranno essere finanziate fino al limite indicato nelle disposizioni comuni.

SRA12 - Altri obblighi

I pagamenti sono condizionati anche al rispetto dei seguenti altri obblighi:

O01 – Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 – Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Sezione 7

SRA12 - Principi di selezione

Al fine di ottenere maggiori benefici ambientali, è prevista l’applicazione dei seguenti principi di selezione:

P01 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”);
- eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite);

P02 – Aree caratterizzate da criticità ambientali.

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (per gli interventi che mitigano i problemi relativi alla lisciviazione dei nitrati)
- aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari (per interventi riguardanti l’impiego dei fitofarmaci)
- le aree rurali ad agricoltura intensiva;
- la zona altimetrica di pianura
- aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R

P03 – Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)

P04 – Imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi

P05 – Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato) a parità di

punteggio priorità al beneficiario più giovane e, secondariamente, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA12 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il sostegno è costituito da pagamenti annuali per ettaro oggetto di impegno:

Azione	Importi unitari (euro/ettaro anno)
12.1	1200
12.2	1200

Sezione 9

SRA12 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi

Pacchetto

L'intervento può essere attivato, nell'ambito di uno stesso bando, contestualmente agli altri interventi agro-climatico-ambientali della Regione Piemonte: SRA1, SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24.

Il cumulo di premi sulla medesima superficie, tuttavia, si può verificare soltanto fra l'azione 12.1 e gli interventi agro-climatico-ambientali indicati nel paragrafo seguente

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

L'azione 12.1 (colture a perdere) è cumulabile sulla stessa superficie con gli interventi SRA03, SRA04, SRA06, SRA 13 az. 2, al fine di favorire la conservazione della fertilità, struttura e qualità del suolo e la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera.

Nei principi di selezione è prevista una priorità per le imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento non è cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi (incluso l'Ecoschema 5)

SRA 13 - ACA13 – IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA

Sezione 1 SRA13 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	INDICATORI COMUNI TUTTE LE AZIONI PREVISTE
	R.20 Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca
	R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 all'indicatore di risultato R.20 Migliorare la qualità dell'aria. Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 contribuisce all'indicatore di risultato R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA13 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	4	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
E2.15	Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze E2.15 Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria (metano e protossido di azoto) da agricoltura e zootecnia lungo tutto il processo produttivo ed E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. L'intervento, inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa le esigenze E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso il miglioramento della gestione e dell'estensivizzazione degli allevamenti e la riduzione degli input produttivi. L'intervento è strategico dove c'è la maggiore intensificazione colturale e la più alta concentrazione di allevamenti zootecnici.

Sezione 3
SRA13 - Finalità e descrizione generale
<p>L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.</p> <p>La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria da agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell'agricoltura dell'Unione. Nella pratica agricola ordinaria, la distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati provoca l'emissione in atmosfera di una quota significativa di ammoniaca.</p> <p>La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento e dei digestati attraverso l'adozione di tecniche a bassa emissività contribuisce in modo significativo: al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva n. 2016/2284 (Direttiva NEC) di riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera (riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 2020 al 2029 e del 16% a partire dal 2030, rispetto al 2005); all'innovazione tecnologica delle aziende per il ricorso a nuove macchine ed attrezzature per interrimento reflui; al miglioramento della qualità delle acque, minimizzando le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento; alle limitazioni all'uso dei fertilizzanti, contribuendo quindi al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica. Inoltre, l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4 Contribuire alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.</p>

L'intervento si applica a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di origine agricola e zootecnica e si compone di due azioni:

• **Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido)**, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;

• **Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido)**, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

Le disposizioni del DM 5046/2016, che regola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati, sono conformi alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Qualora nella produzione delle tipologie di digestato rientri anche la miscela con gli effluenti zootecnici, il suo utilizzo al suolo è regolato, ai sensi della stessa direttiva Nitrati e della legge nazionale di recepimento, dall'articolo 92 e dall'Allegato 7, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto dei limiti di azoto da effluenti zootecnici ammissibili pari a 170 kg/ha/anno in Zona vulnerabile ai Nitrati (ZVN). Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agrozootecnico è prodotto con i seguenti materiali e sostanze:

- paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie,
- effluenti di allevamento, definiti come le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce,
- materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 Luglio 2012.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agroindustriale è prodotto con i seguenti materiali:

- acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da: imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura; imprese dedite all'allevamento del bestiame; imprese dedite alle attività descritte in precedenza che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; piccole aziende agro-alimentari (aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno),
- residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) 1907/2006,
- acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla Legge 11 novembre 1996, n.574,
- i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo Governo, Regioni e Province Autonome, eventualmente anche in miscela

con materiali con cui si produce il digestato agrozootecnico.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno. L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA13 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA13 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
 - Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
 - Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991
- Regolamento regionale n. 9 del 18 ottobre 2002 "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione

Sezione 5

SRA13 - Tipologia di beneficiari

CR01 Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

Sezione 6

SRA13 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA13 - Criteri di ammissibilità

CR03 Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale;

CR04 Per l'Azione 13.1: Distribuire in campo gli effluenti di allevamento non palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, con tecniche basso-emissive;

CR05 Per l'Azione 13.2: Distribuire in campo gli effluenti di allevamento palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 con tecniche basso-emissive;

CR06 La superficie minima necessaria per l'adesione a questo intervento è pari a 1 ettaro;

CR05 La superficie massima oggetto di impegno è commisurata alla disponibilità di matrici organiche;

CR06 Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno;

CR07 Il beneficiario deve Rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento.

SRA13 - Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

11.01 Effettuare tutte le distribuzioni in campo esclusivamente come segue:

- a) in presemina: con iniezione diretta o incorporazione immediata;
- b) quando il terreno è inerbito: con interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande;
- c) in caso di coltura in atto: con iniezione diretta, interrimento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;
- d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT): con distribuzione rasoterra in bande;
- e) tramite fertirrigazione: con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca;

11.02 Dare comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di distribuzione;

11.03 Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006. Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

11.04 Non utilizzare macchine con sistemi di distribuzione tramite piatto deviatore.

Azione 13.2 Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016

12.01 Effettuare tutte le distribuzioni in campo esclusivamente con incorporazione immediata.

12.02 Dare comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di distribuzione;

12.03 Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006. Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

Per entrambe le azioni (13.1 e 13.2), l'impegno quinquennale si applica su appezzamenti variabili.

SRA01 - Altri obblighi e specifiche

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).
Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.
Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA13 - Principi di selezione

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione che sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P03 - Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria: *Priorità ai Comuni classificati IT0118, IT0119 o IT0120 (All. 1 alla DGR 30 Dicembre 2019, n. 24-903).*

P05 - Dimensioni dell'allevamento – *Priorità agli allevamenti di minore dimensione.*

P06 - Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale: *Priorità alle Imprese che aderiscono alla SRD02 – Azione A per realizzare investimenti produttivi per la mitigazione dei cambiamenti climatici.*

P07 - Sinergie con altri interventi agro-climatico-ambientali: *Priorità alle Imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali.*

P08 - Incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale: *Priorità alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto d'impegno sulla SAU aziendale.*

P09 – Eventuali altri criteri: a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA13 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, come segue:

- adesione all'Azione 1: **150 €/ha**
- adesione all'Azione 2: **75 €/ha.**

Sezione 9

SRA13 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA01, SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione

sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel par. seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

SRA13-Azione 1 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01, SRA03-Azione 2, SRA05, SRA06- Azione 1, SRA15, SRA22, SRA24, SRA29

SRA13-Azione 2 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01, SRA03-Azione 2, SRA04, SRA05, SRA06- Azione 1, SRA12-Azione 1, SRA15, SRA22, SRA24, SRA29

Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi di contrasto al cambiamento climatico, viene data priorità ai beneficiari che aderiscono anche alla **SRD02 – Azione A** per realizzare investimenti produttivi per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA13 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

SRA14 – ACA14 – ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI AUTOCTONE NAZIONALI A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA

Sezione 1 SRA14 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.19 - Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche
Indicatori di risultato	R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) soggette all'impegno sovvenzionato di migliorare la sostenibilità ambientale
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico, pertanto concorre alla loro valorizzazione
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA14 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
<p>L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7, poiché è rivolto a incentivare l'allevamento di razze locali, al fine di ovviare al fenomeno di estinzione/erosione delle risorse genetiche animali autoctone.</p> <p>L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM (2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.</p> <p>L'intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse risorse genetiche animali diffuse nei diversi ambienti territoriali.</p>				

Sezione 3

SRA14 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica", prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con il PSR 2014-2022, che ha visto la Regione Piemonte programmare un'operazione analoga per preservare le razze animali a rischio di estinzione/erosione, ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che i territori italiani esprimono a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si impegnano nell'opera di conservazione.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

La Regione Piemonte, considerando che per la conservazione delle razze è necessario detenere gli animali per almeno 1 o più cicli riproduttivi, prevede un periodo di impegno di durata di 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA14 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA14 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

- Regolamento (UE) 2022/126
- Legge 194/2015

Sezione 5

SRA14 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Agricoltori singoli o associati;

CR02 – Altri soggetti pubblici o privati;

Sezione 6

SRA14 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

SRA14 - Criteri di ammissibilità

CR03 – Iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015;

CR04 – Sono ammissibili le razze iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015. I capi delle suddette razze sono ammissibili se allevati sul territorio regionale e iscritti nei rispettivi libri genealogici;

CR05 – La soglia minima di UBA per l'ammissibilità è pari a 1 UBA per razza allevata.

SRA14 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01 – allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;

I02 – fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 10% rispetto al numero dei capi iniziale. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.

SRA14 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA14 - Principi di selezione

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale, l'intervento prevede i seguenti principi di selezione prioritari:

P01 – Consistenza numerica delle fattrici: allevamenti con un maggior numero di capi per ogni razza;

P05 – Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali (in base alla **Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone ex art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013** (allegata al presente CSR):

Aree rurali con problemi di sviluppo (D)

Aree rurali intermedie con vincoli naturali (C2)

Aree rurali intermedie ordinarie (C1)

P07 – Razze autoctone originarie del Piemonte

SPECIE RAZZE BOVINA Pezzata rossa d'Oropa BOVINA Varzese o Tortonese BOVINA Valdostana Pezzata nera BOVINA Barà - Pustertaler BOVINA Bruna Linea Carne o Bruna originaria OVINA Sambucana OVINA Garessina OVINA Frabosana OVINA Saltasassi OVINA Tacola OVINA Delle Langhe OVINA Savoiarda CAPRINA Sempione CAPRINA Vallesana CAPRINA Roccaverano CAPRINA Grigia delle Valli di Lanzo SUINA Suino nero Piemontese;

P08 – Razze ovine e caprine originarie del Piemonte

Sezione 8

SRA14 - Forma e importi o tassi di sostegno

400 euro/UBA/anno per tutte le razze

Sezione 9

SRA14 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi

Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel par. seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. SRA14 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA30.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA14 è cumulabile con l'eco-schema ECO-1, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

SRA15 – ACA15 – AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'

Sezione 1 SRA 15 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.19 - Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche
Indicatori di risultato	R.31 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.31 Preservare gli habitat e le specie, pertanto concorre alla loro valorizzazione
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA15 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
<p>L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7 "Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-silvo-pastorali", poiché è rivolto al mantenimento e la diffusione delle risorse vegetali a rischio di erosione genetica e quindi della biodiversità agraria.</p>				

L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.

Sezione 3

SRA15 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica" prevede un sostegno a superficie a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce agli agricoltori custodi un adeguato livello di reddito e il mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile.

La conservazione di queste varietà rappresenta un elemento essenziale anche in virtù della difficoltà di reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in termini di superfici nelle singole aziende agricole e dall'altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato. Per questi motivi le superfici coltivate, risultano spesso, molto limitate all'interno delle stesse. L'obiettivo è pertanto quello di favorire la conservazione di queste varietà consentendo, laddove opportuno, l'accesso all'intervento a tutti i beneficiari anche per superfici minime che sottoporranno ad impegno.

Per le sole colture arboree, considerata la natura delle varietà da preservare e le criticità già espresse, possono essere assoggettate a premio anche esemplari che insistono su superfici risultanti come tare aziendali.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità agricola vegetale nelle aziende agricole, sostenendo la coltivazione di specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica, iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di perdita del patrimonio genetico.

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica vegetale al fine di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili, quali quelle genetiche di specie vegetali, dovuta in larga parte all'introduzione da tempo di diverse modalità di conduzione dell'azienda agricola nonché a caratteristiche di limitata produttività e difficile inserimento nel mercato.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e alle risorse genetiche vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA15 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA15 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2022/126
- Legge n. 194 del 01/12/2015
- D.Lgs 20 del 02/02/2021
- D.Lgs 18 del 02/02/2021
- D.Lgs 16 del 02/02/2021

Sezione 5

SRA15 - Tipologia di beneficiari

Criteri validi per entrambe le azioni

CR01 – Agricoltori singoli o associati;

CR02 – Altri soggetti pubblici o privati;

Sezione 6

SRA15 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

SRA15 - Criteri di ammissibilità

CR03 – Risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte all'Anagrafe Nazionale e iscritte al Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021.

CR04 – Risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte all'Anagrafe Nazionale e iscritte nel Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, e di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021.

CR05 – Le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale;

CR06 – Le superfici minime necessarie per l'ammissibilità sono stabilite in:

Seminativi 0,5 ha

Ortive 0,2 ha

Arboree da frutto 0,13 ha

Vite 0,13 ha

Inoltre, si specifica che per le arboree da frutto la densità dovrà essere almeno 100 piante/ha ovvero 100 mq/pianta. Nei bandi la densità ad ettaro potrà variare a seconda della specie arborea da frutto.

CR07 – Le specie erbacee devono essere anche iscritte nel Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021; L'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione garantisce la conformità e l'identità varietale rispetto alla vigente normativa sementiera;

CR08 – Le specie arboree da frutto (escluso vite) devono essere anche iscritte al Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021. L'iscrizione al Registro per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto garantisce la conformità e l'identità varietale rispetto alla normativa vigente.

SRA15 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 – coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno;

I02 – mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni, del numero di piante ammesse in domanda di sostegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano;

I03 – mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano;

I06 – Documentazione attestante l'identità varietale.

SRA15 - Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 – Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 – Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Sezione 7 SRA15 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione prioritari:

P01 – Aree di origine delle cultivar, zona tipica di produzione:

Sarà attribuito un punteggio nel caso in cui la cultivar sia prodotta nell'area di origine

P02 – Aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007):

Sarà attribuito un punteggio nel caso in cui la cultivar sia coltivata con metodo di produzione biologica

P03 – Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

Sarà attribuito un punteggio nel caso in cui la cultivar sia prodotta in un'area avente particolari pregi ambientali

P05 – Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc):

Sarà attribuito un punteggio nel caso in cui la cultivar sia prodotta da fattorie sociali o fattorie didattiche o agriturismi

P06 – Aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.77 "Cooperazione" del Regolamento (UE) 2021/2115, per favorire lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali tradizionalmente riconosciute:

Sarà attribuito un punteggio nel caso in cui l'azienda attivi forme di cooperazione ai sensi dell'art.77 "Cooperazione" del Regolamento (UE) 2021/2115, per favorire lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali tradizionalmente riconosciute

P07 – Grado di erosione genetica:

Sarà attribuito un punteggio in modo proporzionale al rischio di erosione genetica: maggior punteggio per la coltivazione di cultivar ad alto rischio di erosione genetica, minore per cultivar a medio rischio.

P09 – Età del titolare dell'azienda o del rappresentante legale. Tale criterio sarà utilizzato solo a parità di punteggio.

A parità di punteggio, la minore età del titolare/rappresentante legale dell'azienda rappresenta motivo di priorità in graduatoria.

Sezione 8

SRA15 - Forma e importi o tassi di sostegno

Categorie	Premio (euro/ettaro/anno)
Arboree da frutto	1500
Seminativi	400
Ortive	1000
Vite	1500



Sezione 9

SRA15 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

La presente misura è cumulabile con: SRA 1, SRA 3, SRA 4, SRA 5, SRA 6, SRA 13, SRA 22, SRA 24, SRA 29.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

DA APPROFONDIRE

SRA16 – ACA16 – SOSTEGNO AD ATTIVITÀ RIGUARDANTI LA CONSERVAZIONE, L'USO SOSTENIBILE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA A TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGROBIODIVERSITÀ E AL FINE DI INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI RESILIENZA DEGLI ECOSISTEMI AGRICOLI

Sezione 1 SRA16 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche
Indicatore di risultato	R.27 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali: Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali
Collegamento con i risultati	Tutte le azioni previste forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.27 e, pertanto, concorreranno alla sua valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA16 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
Le azioni previste rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nella esigenza 2.7 "Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la				

gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-silvo-pastorali”. Al riguardo, infatti, la possibilità di attuare l'intervento per la produzione del materiale di moltiplicazione/riproduzione delle risorse genetiche anche tramite metodi di selezione partecipativa volti a valorizzare la biodiversità che meglio si evolve e si adatta all'agroecosistema locale, è strumentale al perseguimento dell'Esigenza 2.7 soprattutto in attuazione del principio specifico di cui alla lettera e) dell'Articolo 6 del Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica che prevede di “utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità”.

Sezione 3

SRA16 - Finalità e descrizione generale

La finalità dell'intervento, in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera b), è di sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità, attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica e non, allo scopo di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali.

L'intervento prevede un pagamento volto al riconoscimento delle spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per realizzare le azioni necessarie ritenute di interesse allo scopo.

Per risorse genetiche minacciate di erosione genetica si intendono quelle per le quali vengono fornite prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone o primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale, così come previsto dal Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45, paragrafo 4 e 5. In particolare, per la loro identificazione si utilizza la metodologia indicata dalle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario di cui al Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012. In Italia, nella passata programmazione dello sviluppo rurale, le risorse genetiche locali a rischio di estinzione così individuate, sono state iscritte sia nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui alla Legge italiana n.194/2015 sia nella sezione varietà da conservazione del Registro nazionale delle specie ortive e agrarie (DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 20).

]
La diversità di razze animali, varietà vegetali o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica (Regolamento (UE) 2018/848) costituisce fondamento biologico della stabilità degli ecosistemi agricoli.

Infatti gli agroecosistemi complessi in cui sono presenti molte specie e varietà a bassa densità sono stabili, al contrario dei sistemi agricoli industriali con pochissime specie e varietà ad alta densità che sono molto instabili.

La strada per rendere resilienti gli ecosistemi agricoli è quella di incrementare la diversità coltivata allargandone la base genetica e facendola evolvere in specifici contesti.

Le attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione, nonché varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, stanno alla base della tutela della biodiversità intesa come la diversità genetica nell'ambito delle specie e tra le specie, di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione.

Le attività di recupero, caratterizzazione, conservazione ("in situ/on farm" ed "ex situ") e valorizzazione delle razze animali, delle varietà o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica e delle comunità microbiche, locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica, sono azioni necessarie a sostenere le funzioni chiave degli agroecosistemi, la loro struttura e i processi necessari ad incrementarne la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

Le risorse genetiche locali, le varietà e il materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica di interesse agricolo e alimentare, rappresentano un valore enorme sul piano della resilienza, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, delle caratteristiche chimico-nutrizionali che possono conferire qualità funzionali agli alimenti che derivano dal loro germoplasma.

La conservazione della biodiversità dipende fortemente dalla disponibilità di materiale di moltiplicazione idoneo. Il sostegno è quindi volto a sostenere la disponibilità e qualità genetica di materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e per differenti fini.

Per contrastare sia l'abbandono di razze animali e varietà vegetali locali, con particolare attenzione a quelle a rischio di estinzione o di erosione genetica, sia la scomparsa della biodiversità delle comunità microbiche che caratterizza l'agroecosistema della filiera agroalimentare, devono essere sostenute azioni per il recupero di know-how in materia di selezione e riproduzione e altre pratiche agronomiche tradizionali e di trasformazione delle materie prime. E' importante quindi indirizzare gli agricoltori, gli allevatori e i trasformatori verso nuove opportunità economiche e coinvolgerli in maniera diretta sia nel recupero delle conoscenze e delle pratiche tradizionali che nei relativi programmi di selezione e gestione delle risorse genetiche locali (selezione partecipativa).

La conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche locali ivi comprese le varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, necessitano possibilmente di un'attività scientifica sistematica diretta alla genotipizzazione e alla fenotipizzazione delle risorse genetiche, anche allo scopo di individuare caratteristiche specifiche di adattamento alle diverse e mutate condizioni pedoclimatiche, e/o per particolari impieghi.

Le attività oggetto del sostegno per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura sono dettagliate nelle seguenti azioni:

a) azioni mirate:

a.1) individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione delle risorse genetiche locali, del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, ed iscrizione di quelle a rischio di estinzione nei repertori/registri regionali istituiti da norme regionali e/o nella banca dati dell'Anagrafe nazionale prevista dalla legge italiana 1° dicembre 2015, n. 194 (L. 194/2015) "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" e dal Decreto Ministeriale di attuazione n. 1862 del 18 gennaio 2018;

a.2) conservazione "in situ/on farm" ed "ex situ" delle risorse genetiche locali ivi compreso il materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica;

a.3) tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche conservate nelle collezioni “ex situ”;

a.4) costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 o comunque di varietà a larga base genetica;

a.5) valorizzazione delle risorse genetiche locali e del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, tramite:

i. qualificazione dei processi e delle produzioni;

ii. certificazione di filiera; percorsi di valorizzazione delle varie filiere di produzione;

iii. percorsi del cibo e dell’agrobiodiversità;

iv. ottimizzazione delle tecniche colturali per le specifiche varietà vegetali o materiale eterogeneo (Regolamento (UE) 2018/848) e dei sistemi di allevamento di particolari razze animali, nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale;

v. individuazione e valorizzazione delle caratteristiche organolettiche, chimico-nutrizionali, microbiologiche e sensoriali delle produzioni; reintroduzione in coltivazione/allevamento/produzione; produzione del materiale genetico per la moltiplicazione e riproduzione (qualità, aspetti sanitari e fitosanitari, reintroduzione in commercio);

vi. sviluppo e introduzione di metodi di gestione e selezione anche partecipativa, delle risorse genetiche volte a valorizzare la biodiversità vegetale, animale e microbica che meglio si evolve e si adatta all’agroecosistema locale incrementandone la capacità di resilienza;

a.6) sviluppo, tenuta, implementazione e pubblicazione su Internet di repertori/registri/banche dati regionali delle risorse genetiche locali, possibilmente in modalità interoperabile con l’Anagrafe nazionale della L. 194/2015 e/o con altre banche dati già esistenti inerenti le risorse genetiche;

a.7) mantenimento dei repertori/registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di conservazione e sicurezza previsti dalle leggi regionali di settore;

b) azioni concertate:

b.1) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico;

b.2) attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell’agro biodiversità di un territorio, alla diffusione della cultura rurale ad essa legata e ai temi dell’agro-ecologia e dell’economia circolare;

b.3) networking (creazioni di reti e animazione delle stesse) a livello regionale e/o nazionale e/o transnazionale, tra tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati al recupero, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche - coinvolgendo organizzazioni non governative e altri soggetti interessati.

c) azioni di accompagnamento:

c.1) comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale degli operatori e dei tecnici a supporto degli Agricoltori e Allevatori ed in particolare degli Agricoltori e Allevatori Custodi ai sensi della L. 194/2015, che attraverso l’incremento della biodiversità di

razze, varietà o materiale eterogeneo vegetale e comunità microbiche, mirano ad incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

Si prevede di attivare due tipologie di bandi con finalità diversificate: una tipologia (“banche del germoplasma”) volta a incentivare progettualità relative a individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione e conservazione delle risorse genetiche locali, finalizzate quindi alle azioni a.1, a.2, a.3, a.4, a.6, a.7 più eventuali azioni di accompagnamento ed una seconda tipologia (“rete dell’agrobiodiversità”) volta a incentivare progettualità finalizzate alla valorizzazione delle risorse genetiche locali con approccio collettivo, finalizzate quindi alle azioni a.2, a.5, b.1, b.2, b.3. più eventuali azioni di accompagnamento.

Sezione 4

SRA16 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA16 del PSP2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Legge 1 dicembre 2015, n. 194 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 20

Sezione 5

SRA16 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
CR02 – Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) ai sensi della Legge italiana 194/2015;
CR03 – Soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di comprovata esperienza nelle azioni da finanziare;
CR04 – Altri soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata;
CR05 – Centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG) ai sensi della L. 194/2015
CR06 – Regione Piemonte;
CR07 - Enti/Agenzie regionali eventualmente individuati dalla Regione Piemonte per competenze specifiche, tecniche e/o scientifiche in materia di risorse genetiche e agrobiodiversità.

I beneficiari sopra richiamati da C01 a C07 possono aderire all’intervento anche in forma associata.

Sezione 6

SRA16 - Criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi

SRA16 – Impegni

IM01 - realizzare le attività previste dall’intervento conformemente a quanto definito con atto di concessione dell’Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

SRA16 - Altri obblighi

O01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal regolamento (UE)

n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

O02 - Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Principi generali di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;

- congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;

- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Si specifica che l'intervento può coprire i costi di funzionamento. Gli investimenti e le relative spese generali, possono essere sovvenzionati solo pro-quota, sulla base dell'utilizzo effettivo ai fini dell'intervento (anche in termini di tempo).

Vigenza temporale delle spese

SP01 Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Sono ammissibili le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno.

Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

SP02 – Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per i beneficiari è fissato nelle disposizioni attuative emesse dall'Autorità di Gestione competente, fatte salve eventuali proroghe dalla stessa accordate.

Categorie di spese ammissibili

- In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale (**inserire in capitolo generale CRS**)

Spese ammissibili

SP04 - Costruzione, acquisizione, [incluso il leasing], miglioramento di beni immobili esclusivamente funzionali al raggiungimento dell'obiettivo del presente intervento;

SP05 – Spese per collezioni di risorse genetiche vegetali e microbiche, locali e in particolare di quelle a rischio di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali e per adeguamento infrastrutture dedicate alla conservazione in situ e l'utilizzo delle comunità microbiche che colonizzano gli agroecosistemi;

SP06 - Spese per conservazione "in vivo" di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di erosione genetica;

SP07 - Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature esclusivamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente intervento;

SP08 – Spese per acquisto di beni e servizi e/o rimborsi spesa forfettari, funzionali alla

realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento e pertinenti all'azione finanziata comprese quelle per l'affidamento agli agricoltori/coltivatori custodi di attività di moltiplicazione/conservazione in situ/on farm di risorse genetiche vegetali e agli allevatori custodi di attività di conservazione di razze animali a rischio di estinzione diverse da quelle previste dall'Intervento SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica" entrambe realizzate in collaborazione con le Banche del germoplasma vegetale o animale;

SP09 – Spese di gestione (anche in forma forfettaria come percentuale di altre spese): spese di funzionamento, di personale, di formazione, spese finanziarie, spese di rete;

SP10 – Spese per incarichi professionali per la realizzazione di attività specialistiche;

SP11 – Spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi informatici, licenze, marchi commerciali, ecc.

SP12 - Spese per il personale (comprese missioni e trasferte) dipendente, a tempo indeterminato o determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività dell'Intervento, compreso assegni di ricerca, borse di studio, entro i limiti previsti dall'Autorità di gestione;

SP13 – Spese per studi specifici su temi inerenti la conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare solo se correlati al raggiungimento dell'obiettivo specifico OS6;

SP14 – Spese per il monitoraggio sanitario/fitosanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse genetiche animali e vegetali compresi i materiali eterogenei appropriati con un grado elevato di diversità genetica - conservate in situ/on farm e nelle collezioni ex situ;

SP15 - Spese generali collegate alle spese SP04, SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti previsti;

SP016 - Spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc. calcolate come tasso forfettario entro i limiti previsti dalle Autorità di Gestione.

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Non pertinente in attuazione dell'art. 12 e seguenti del reg. UE 2021/2115 che prevede l'applicazione della condizionalità ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

Non pertinente in attuazione dell'art. 12 e seguenti del reg. UE 2021/2115 che prevede l'applicazione della condizionalità ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Sezione 7 **SRA16 - Principi di selezione**

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 Priorità relative alle finalità specifiche dell'intervento. Si intende dare priorità alle progettualità riguardanti le risorse genetiche vegetali. Sarà considerata la qualità della proposta progettuale e la coerenza tra protocolli tecnico-scientifici e gli obiettivi da raggiungere.

P04 Priorità legate a determinate qualità del soggetto richiedente (soggetto scientifico, esperienza professionale necessaria, esperienza di gestione di reti di conservazione dell'agrobiodiversità, ecc.) Si intende dare priorità ai soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di

comprovata esperienza nelle azioni da finanziare.

P06 Priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi di cooperazione del piano (SRG01, SRG06, SRG07)

P07 Priorità legate al rischio di estinzione e di erosione genetica delle risorse genetiche animali, vegetali e microbiche; per le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe Nazionale di interesse agricolo e alimentare, in funzione del grado di rischio di erosione genetica specifico, per le altre si farà riferimento al grado di rischio così come definibile dalle Linee Guida della Biodiversità di interesse agricolo-alimentare.

P08 Priorità relative a varietà e razze iscritte o da iscrivere all' Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della L. 194/2015; per la tipologia di bando "Banche del germoplasma" sarà data priorità alle progettualità rivolte a risorse non ancora iscritte all'Anagrafe Nazionale della Biodiversità.

P10 Priorità legata a progetti collettivi realizzati da 2 o più beneficiari compresi nelle categorie previste da CR01 a CR07. La priorità per progetti collettivi si applica solo alle azioni mirate, concertate e di accompagnamento per le quali l'allargamento del partenariato rappresenti un valore aggiunto essenzialmente quindi per la tipologia di bando "Rete dell'agrobiodiversità".

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRA16 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione (MISURA NON SIGC)
Tipo di sostegno:	<ul style="list-style-type: none">- Rimborso di spese effettivamente sostenute, compresi i costi di transazione (aliquota 100%)- Costi semplificati - costi standard unitari: spese di personale (in corso di definizione).- Flat rate financing: spese generali pari ad una percentuale massima del 15% dei costi diretti del personale.

Sezione 9

SRA16 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

L'intervento si applica per azioni diverse da quelle sostenute dagli interventi SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica".

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, si prevede la possibilità di promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Non si rilevano potenziali sovrapposizioni con altri fondi.

SRA17 – ACA17 – IMPEGNI SPECIFICI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI

Sezione 1 SRA17 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.31 - Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.31 Preservare gli habitat e le specie, e pertanto concorre alla loro valorizzazione..
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA17 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E. 2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale.				

Sezione 3

SRA17 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori" prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza dell'attività zootecnica con quella di grandi carnivori (es. lupo, orso, sciacallo, ecc.). Tale presenza è fonte di preoccupazione soprattutto per le problematiche legate ai danni da predazione. Pertanto è necessario continuare a rafforzare le misure di prevenzione, onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a carico degli allevatori e **favorire una maggiore accettazione sociale della presenza dei grandi carnivori nelle zone rurali.**

L'intervento prevede l'utilizzo di strumenti di prevenzione degli attacchi quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni fisse semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica per il pascolamento, il ricovero notturno degli animali e l'impiego di cani da difesa del bestiame aiutando gli allevatori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi e allo stesso tempo, **contrastando il progressivo abbandono dei pascoli**, soprattutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture.

L'abbandono dei pascoli provoca la ricolonizzazione da parte di arbusti ed alberi, con conseguente contrazione degli spazi pascolivi aperti, scomparsa degli habitat di pregio e delle specie selvatiche ad essi legate, perdita di biodiversità e riduzione dell'eterogeneità del paesaggio. La corretta gestione dei pascoli salvaguarda il territorio stesso e le sottostanti pianure dai rischi derivanti dall'abbandono e dal conseguente dissesto idrogeologico. Attraverso il pascolamento viene assicurata la conservazione delle biodiversità floristica e con essa il tipico paesaggio. Inoltre, molte specie animali sono danneggiate dalla ricolonizzazione forestale, sia a causa della minor disponibilità di cibo solitamente associata ai terreni abbandonati rispetto a quelli coltivati in modo estensivo, sia a causa della contrazione dei loro habitat, qualora questi siano costituiti da praterie aperte. Molte popolazioni ornitiche, in particolare, sono minacciate dalla riduzione di spazi aperti rurali e dall'avanzamento del bosco.

Allevare al pascolo, in condizioni di sicurezza che limitano l'interferenza dei grandi carnivori sulle specie allevate, garantisce inoltre il manifestarsi delle corrette dinamiche etologiche della mandria allevata essenziali per il benessere la salute e la fertilità degli animali allevati.

Si ritiene pertanto, di promuovere azioni atte a tutelare i grandi carnivori limitandone l'impatto sul settore zootecnico, **garantendo la tutela dell'agricoltura tradizionale nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità.**

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.
La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA17 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA17 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg (UE) 126 del 7 dicembre 2021

Sezione 5
SRA17 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Allevatori, singoli o associati di Bovini, Equidi, Ovini o Caprini che esercitano il pascolo sul territorio regionale.

Sezione 6
SRA17 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

CR02 – possedere un codice allevamento attivo in BDN;

CR03 – possedere nel proprio fascicolo aziendale superfici oggetto di pascolamento;

CR04 – la superficie minima oggetto di pascolamento è pari a 1 ettaro;

CR05 – i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze specifiche per la guardiania: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei;

CR06 – disponibilità di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali;

CR07 – effettuare un periodo di pascolamento/ di utilizzo recinzioni minimo di almeno 60 giorni/anno;

SRA17 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01 – Utilizzo di specifiche protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali;

I02 – Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale attraverso la presenza continua vicino al luogo di pascolo degli animali;

I03 – Assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolamento. Nel caso di utilizzo di recinzioni mobili antilupo per il ricovero notturno degli animali, provvedere al loro periodico spostamento tra settori di pascolo ogni 10 giorni per garantirne una migliore gestione;

I04 – Assicurare la presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo (Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei), in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente. Qualora siano presenti più di 800 capi è ammessa la presenza di un numero minimo di 8 cani.

I05 – Assicurazione per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania.

SRA17 - Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 – Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 – Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115);

O03 – Requisito minimo in materia di benessere animale.

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA17 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 – Allevamenti in aree con pregresse predazioni da grandi carnivori;

P02 – Principi di priorità in funzione della specie/razza allevata: priorità agli allevamenti di ovicaprini;

P03 – Allevamenti montani, considerato il fatto che in alpe le predazioni avvengono con maggiore frequenza;

P04 – Presenza di cani da guardiania dal momento che la loro presenza riduce in modo significativo l'attacco dei predatori.

Sezione 8

SRA17 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni previsti.

Il pagamento annuale si riferisce agli ettari di pascolo gestiti secondo gli impegni dell'intervento. Gli importi dei pagamenti potranno essere diversificati in base alla tipologia di allevamento: pascolo in alpeggio, pascolo stanziale e misto tra i due. Il livello dei pagamenti dipende pertanto da questi fattori e dall'applicazione dell'impegno facoltativo (I04).

Pascolamento stanziale: 50 euro/ha

Pascolamento misto: 60 euro/ ha

Pascolamento alpeggio: 80 euro/ha

Si applica la degressività:

- fino a 100 ettari: 100%,

- da 101 a 200 ettari: 70%,

- oltre 200 ettari: 40%.

Al fine di non sovracompensare i maggiori costi, può essere pagato al massimo 1 ettaro per UBA al pascolo.

Sezione 9

SRA17 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. SRA17 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA08.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

DA APPROFONDIRE

SRA18 – ACA18 – IMPEGNI PER L'APICOLTURA

Sezione 1 SRA18 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di beneficiari interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.35 - Preservare gli alveari: Percentuale di alveari sostenuti dalla PAC
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.35 Prestazioni ambientali nel settore dell'allevamento, pertanto, concorre alla loro valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA18 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
<p>L'intervento è collegato direttamente con l'esigenza 2.7 per la salvaguardia della biodiversità in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari.</p> <p>L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.</p>				

Sezione 3

SRA18 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Impegni per l'apicoltura" prevede un pagamento annuale espresso in €/anno/beneficiario (di tipo forfettario determinato in base al range nel numero di alveari messi ad impegno) a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico.

Va precisato che l'intervento si rivolge ad allevatori che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli eco-sistemi, non sono agganciati direttamente, tramite contratti di fitto o titolo di proprietà, ai terreni sui quali svolgono l'attività. Tali allevatori, in genere, non sono percettori di aiuto diretto. Inoltre, l'intervento non è indirizzato al servizio di impollinazione per le aree ad agricoltura intensiva quali agrumeti e altri frutteti in genere per i quali i proprietari pagano il servizio. La Regione Piemonte ha individuato come eligibili le aree che possano riguardare l'intero territorio regionale ad **esclusione delle aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane**, in quanto l'attività svolta dalle api, insieme a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un'agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico. Tali aree eligibili sono state individuate utilizzando la cartografia delle aree ad alto valore naturale (HNV) per il PSR 2014-2020, riclassificata per rispondere alle peculiarità della misura.

Numerose specie impollinatrici sono a rischio di estinzione, l'abbondanza delle popolazioni e lo stato di salute delle api e di moltissime altre specie sono sottoposti a rischi di varia natura. Il declino degli impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni. L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la sopravvivenza umana e la tutela dell'integrità e della diversità biologica degli ecosistemi terrestri.

L'intervento, mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, per l'attività effettuata nelle aree sopra descritte.

Tali aree, pur presentando diversità di specie floricole agrarie e naturali, risultano di minore valore nettario perché non interessate da forme di agricoltura intensiva (es. frutteti specializzati) e vengono normalmente escluse dalla pratica del nomadismo apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese nettario. Tuttavia, in tali aree, l'apicoltura rappresenta un'attività molto importante per il mantenimento sia dell'agro-biodiversità sia per la conservazione della flora spontanea, grazie all'importante opera d'impollinazione realizzata dalle api, laddove l'equilibrio tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri etc), non pesa a svantaggio della popolazione degli impollinatori in termini di biodiversità. Per tali motivi l'intervento prevede un numero massimo di alveari per postazione di modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici.

Vi è comunque una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione, durante il bottinamento, delle api operaie.

In ragione delle premesse fatte si deve considerare una superficie utilizzabile, da una famiglia di api, quella ricadente nel raggio teorico di 3 chilometri che per effetto di barriere naturali o per ricchezza di pabulum vengono rideterminati in circa km 2,2. Questa è la distanza minima che deve esistere tra apiari appartenenti alla medesima azienda, e quindi con lo stesso codice

allevamento, ammessi all'impegno dell'intervento. Benché il raggio di azione sia così vasto, in realtà le api si spostano in uno spazio più limitato in ragione della ricchezza del pabulum e della necessità di risparmiare energia.

Alla luce di tali premesse, l'obiettivo consiste sia nell'incrementare il numero di apiari presenti nelle aree indicate, migliorando l'attività di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici; sia nel promuovere l'allevamento stanziale degli apiari già presenti in tali aree, garantendo l'azione delle api anche per le fioriture di minore interesse mellifero, ma di forte e determinante importanza di carattere ambientale e coprendo periodi più lunghi di fioritura di interesse mellifero (che il nomadismo non è in grado di assicurare).

L'intervento pertanto si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che **lo stesso apiario** non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno:

Azione 1 "Apicoltura stanziale"

Azione 2 "Apicoltura nomade"

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificata dalla tipologia di apiari registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica.

Le aree regionali eligibili, interessate dalle suddette azioni, sono individuate nella "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18" che comprende le aree naturali e agricole a bassa e media intensità. L'intervento contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo specifico 6 in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari favorendone la tutela della biodiversità naturale.

I beneficiari si impegnano a mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di alveari dichiarati con la domanda di sostegno e ammissibili a premio.

Il numero di alveari oggetto di sostegno, tuttavia, può ridursi nell'arco del periodo d'impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano Strategico Nazionale della PAC e riportati anche nei capitoli generali del CSR.

La definizione di una percentuale massima di riduzione degli alveari garantisce che, nel tempo, non venga ridotta l'efficacia della misura.

Il pagamento annuale sarà corrisposto solo per gli alveari effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA18 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA18 del PSP2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- L. 313/2004 "Disciplina dell'apicoltura"
- Decreto interministeriale 4/12/2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"

Sezione 5

SRA18 - Tipologia di beneficiari

CR01 - Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica;

CR0X1 - Aziende apistiche professionali, registrate come tali nella Banca Dati Apistica;

Sezione 6

SRA18 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

CR03 - Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale, alla data del 31/12 dell'anno precedente alla domanda di sostegno;

CR04 - censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente;

CR05 - adesione con un numero minimo di alveari stabilito in **52**, utilizzando come base dati il numero di alveari presenti nella BDA per effetto dell'ultimo censimento annuale disponibile;

CR06 - praticare l'attività apistica nelle aree elegibili individuate dall'ultima versione della "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18", con esclusione delle aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane.

SRA18 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01 - Praticare l'attività apistica nelle aree come individuate secondo il criterio CR06;

I02 - non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km;

I03 - tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario;

I04 - mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche;

I05 - mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1;

I06 - redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04;

I07 - esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

SRA18 - Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115);

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA18 - Principi di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

P01 - localizzazione delle aree di pascolamento: priorità alle aree esterne a Rete Natura 2000.

P02 – allevamenti biologici

Eventuali altri criteri: a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA18 - Forma e importi o tassi di sostegno

I pagamenti sono concessi annualmente in maniera forfettaria, espressi in €/anno/beneficiario e diversificati in base alle classi di alveari messe ad impegno dai beneficiari.

Gli importi dei pagamenti sono i medesimi per Azione 1 e Azione 2.

Azione 1 (apicoltura stanziale) e Azione 2 (apicoltura nomade)	Per il valore dei premi (euro/anno/beneficiario) si rinvia alla tabella sottostante
Degressività	NO

N. alveari		Premio (euro/anno/beneficiario)
da	a	
52	80	2.000
81	120	2.800
121	200	3.600
201	360	5.000
361	600	7.200
601	920	10.200
921	oltre	13.800

Sezione 9

SRA18 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

SRA 18 non è cumulabile con altre ACA

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

- **Intervento settoriale per l'apicoltura**

La demarcazione con l'azione B4 Misure Settoriali "Razionalizzazione della transumanza", con particolare riferimento all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo, è assicurata nel modo seguente: il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto. Si assicura pertanto che i servizi di trasporto non sono oggetto di doppio pagamento.

- **Ecoschema 5**

I beneficiari di Ecoschema 5 saranno gli agricoltori che semineranno e manterranno piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), per cui non vi è potenziale sovrapposizione con SRA 18.

SRA22 – ACA22 – IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

Sezione 1 SRA22 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.31 - Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.31 Preservare gli habitat e le specie, pertanto concorre alla loro valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA22 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
<p>L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale.</p> <p>Considerate le sue finalità, l'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.</p>				

Sezione 3

SRA22 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Impegni specifici risaie" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che aderiscono volontariamente agli impegni previsti mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi sostenuti.

La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, in particolare per la presenza di significative popolazioni di uccelli quali ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi, che lo frequentano per la sosta e l'alimentazione. Il Piemonte ospita circa il 50% della superficie a riso nazionale e tale coltivazione svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, allagate prevalentemente fra l'autunno e la primavera, posizionandosi lungo le rotte migratorie. L'evoluzione delle tecniche colturali verificatesi nel corso dei decenni, tuttavia, ha condizionato i popolamenti animali e vegetali delle risaie. Infatti, dalla sommersione delle camere di risaia effettuata poco prima del trapianto manuale, con una profondità di alcune decine di centimetri mantenuta fino al prosciugamento poco prima della raccolta, si è passati all'adozione di profondità inferiori rese possibili dalla precisione del livellamento, con riduzione delle esigenze idriche della coltura. Inoltre, il differimento della prima sommersione e le ripetute fasi di asciutta, hanno determinato sia la conseguente "competizione" sull'uso dell'acqua con altre colture dello stesso periodo, sia la minaccia di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici impossibilitati a completare, fra un'asciutta e l'altra, le fasi del ciclo biologico condizionate all'ambiente sommerso.

L'intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie e ha l'obiettivo di mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia e favorire la dotazione ecologica delle risaie per soddisfare le necessità biologiche delle specie faunistiche tipiche di questi ambienti. A tale scopo mira a garantire un periodo di sommersione più lungo durante il ciclo colturale del riso favorevole alla biodiversità dell'avifauna e a consentire una utilizzazione dell'acqua più razionale tra le principali colture (Azione 1); inoltre, promuove la realizzazione, nell'ambito delle camere di risaia, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte (Sotto-Azione 2.1: e Sotto-Azione 2.2).

Azione 1) Semina in acqua.

Azione 2) Riserva d'acqua per la biodiversità degli organismi acquatici

sotto-azione 2.1: Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;
sotto-azione 2.2: In alternativa alla realizzazione del fosso, è possibile destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, ad un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata.

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione (IA.2) durante i mesi invernali e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della biodiversità degli organismi acquatici degli ambienti risicoli.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni (con possibilità di prolungamento della durata al termine del primo periodo di impegno).

Durante il periodo di impegno le superfici richieste a premio possono cambiare, in conseguenza della rotazione del riso.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA22 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA22 del PSP2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022

Sezione 5

SRA22 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

Sezione 6

SRA22 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

CR02 – Superficie minima coltivata a riso.

Azione 1: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.1: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.2: sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente l'assunzione dell'impegno, per un'estensione non superiore all'1% della superficie aziendale investita a risaia e non meno di 1.000 m².

SRA22 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

AZIONE 1

11.1 – Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.

SOTTO AZIONE 2.1

12.1.1 – Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:

- 1) almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità
- 2) almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità
- 3) almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

12.1.2 – Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.

Altre specifiche caratteristiche e condizioni potranno essere definite con le disposizioni attuative.

In alternativa alla sotto-azione 2.1 i beneficiari possono decidere di aderire agli impegni della sotto-azione 2.2

SOTTO AZIONE 2.2

12.2.1 – Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.

12.2.2 – La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di pre-raccolta).

12.2.3 – Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque.

Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.

Altre specifiche caratteristiche e condizioni potranno essere definite con le disposizioni attuative.

Sull'intera superficie oggetto di tali azioni o su parte di questa possono essere assunti, laddove compatibili, i seguenti impegni aggiuntivi.

IA.1 – Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale: Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:

1. taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;
2. "sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria.

IA.2 – Sommersione invernale delle risaie: Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua

profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.

IA.3 – Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici: Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici

L’Azione 1 e la Sotto azione 2.1 sono abbinabili a tutti gli impegni aggiuntivi; la Sotto azione 2.2 è abbinabile soltanto all’impegno aggiuntivo IA.2

Gli impegni aggiuntivi IA.1 e IA.2 non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie.

Gli impegni aggiuntivi devono essere realizzati almeno in due anni del periodo di impegno.

SRA22 - Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

001 – Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

002 – Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115);

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA22 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 – aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat); altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione;

P02 – entità della superficie soggetta a impegno (SOI): con il crescere della SOI ammissibile ad impegno rispetto alla SAU, migliora la preferenza nell'ordinamento;

P03 – adesione ad altri interventi/azioni del PSP o di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali: ad es. gli investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale del PSR 07-13 e del PSP e la gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema (PSR 07-13 e 14-22)/gestione attiva infrastrutture ecologiche de PSP.

P04 – azienda Biologica;

P05 – azienda che aderisce al SQNPI.

A parità di punteggio verrà data priorità nell'ordine agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti, agli imprenditori più giovani, al sesso meno rappresentato in graduatoria.

Sezione 8

SRA22 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni previsti dal presente l'intervento

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno ed è espresso in €/ha/anno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le diverse azioni e per gli impegni aggiuntivi. Inoltre, nell'ambito dell'Azione 2 sono calcolati importi differenti in ragione delle dimensioni del fosso realizzato o della camera marginale improduttiva allagata.

Importo dei pagamenti	€/ha/anno
SRA22 - Impegni specifici risaie - Azione 1 Semina in acqua_ IMPEGNO BASE	100
SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Sottoazione 2.1 Scavo del fosso 60X40 o Sottoazione 2.2 CAMERA ALLAGATA_ IMPEGNO BASE	150
SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Sottoazione 2.1 Scavo del fosso 60X60_ IMPEGNO BASE	200
SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Sottoazione 2.1 Scavo del fosso 80X100_ IMPEGNO BASE	350
SRA22 - Impegni specifici risaie - IMPEGNO AGG. Stoppie	50
SRA22 - Impegni specifici risaie - IMPEGNO AGG. Sommersione invernale	220

Sezione 9

SRA22 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi

Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA01, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance gli impegni previsti dal presente intervento potranno essere rafforzati da quelli stabiliti nei seguenti interventi climatico ambientali: SRA01, SRA03, SRA04, SRA06, SRA13, SRA15, SRA24, SRA29.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA22 è cumulabile con l'eco-schema ECO-4.

SRA24 – ACA24 - PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Sezione 1	
SRA24 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore/i di risultato	R.12 - Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.21 - Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici
	R.22 - Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
	R.23 - Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'equilibrio idrico
	R.24 - Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di nutrienti
Collegamento con i risultati	L'intervento concorre al raggiungimento di 8 indicatori di risultato. L'indicatore principale è certamente l'R29 attraverso cui si possono verificare gli incrementi della superficie biologica sulla SAU regionale complessiva. Essendo il metodo di produzione biologica, in molti casi, meno impattante per le matrici ambientali, l'intervento concorre al raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di risultato: 14, 19, 21, 24, 31, 43 e 44 questi ultimi due relativi al comparto zootecnico.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring	NO

Sezione 2
SRA24 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	5	Strategico	Qualificante
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa l'esigenza E2.4 Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, da ricondurre alla riduzione di uso di risorsa acqua che ne deriva dall'utilizzo di pratiche di irrigazione di precisione.

L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, attraverso le tre pratiche di precisione promosse (fertilizzazione, irrigazione e trattamenti fitosanitari) risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la riduzione degli impieghi e dei rischi connessi al loro uso; 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento; 2.13 Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche nel comparto agricolo ed agroalimentare, valorizzando i sistemi irrigui a livello aziendale e consortile, promuovendo lo stoccaggio e il riuso della risorsa anche attraverso pratiche agronomiche; 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

Sezione 3
SRA24 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione" prevede un sostegno annuale per ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare almeno una pratica di agricoltura di precisione.

La finalità dell'intervento è di ridurre quantitativamente gli input chimici e idrici utilizzati per le produzioni agricole attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione, sistema di produzione sostenibile (applicazione variabile di input in termini di precisione: quando, quanto e dove) che consente agli imprenditori un maggior rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali così come anche indicato nelle "Linee Guida Nazionali per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia", approvate con D.M. del 22 dicembre 2017, perseguendo la protezione ambientale e l'azione per il clima, le quali sono aggiornate da uno specifico Gruppo di lavoro con cadenza biennale (articolo 3).

L'intervento è mirato quindi a migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse per la sostenibilità della produzione agricola, riducendo pertanto il rischio di inquinamento e degrado delle matrici

ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e promuovere l'uso razionale dell'acqua per l'irrigazione, nonché indurre effetti positivi sulla gestione sostenibile del suolo. L'intervento inoltre fornisce un contributo positivo all'attuale criticità del reperimento dei mezzi tecnici per l'agricoltura (fertilizzanti e prodotti fitosanitari) in un contesto internazionale di innalzamento progressivo dei prezzi.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarità con due degli obiettivi della strategia Farm to Fork (riduzione del 50% dell'uso complessivo dei pesticidi chimici e del 50% delle perdite di nutrienti) e con il PAN approvato in applicazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in sinergia anche con la Direttiva Quadro Acque, nonché con la Direttiva Nitrati.

Attraverso la raccolta, gestione e integrazione di dati satellitari, meteorologici, da droni, da sensori in campo con i dati relativi alle operazioni colturali si riduce il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere l'uso razionale dell'acqua per l'irrigazione.

La disponibilità e condivisione di dati rappresenta infatti un fattore limitante per la digitalizzazione dell'agricoltura in quanto una scarsa disponibilità impedisce l'assunzione di scelte razionali ed accurate, e frena quindi gli investimenti in tecnologie digitali.

La digitalizzazione dell'agricoltura e il ricorso a Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) mirano infatti a sostenere un corretto uso delle risorse e la gestione di situazioni che cambiano velocemente come accade in un contesto di fluttuazioni portate dai cambiamenti climatici. Nonostante l'utilizzo di DSS e modelli previsionali sia fortemente incoraggiato dai piani di azione nazionali ed il settore delle tecnologie applicate all'agricoltura sia in continua crescita, la quota di suolo coltivato interessata da queste innovazioni è molto bassa (circa 3-4%), come emerso dai dati della ricerca dell'Osservatorio *Internet of Things* della School of Management del Politecnico di Milano per l'anno 2020 (osservatori.net).

L'intervento è coerente con la strategia prevista per promuovere la digitalizzazione dell'agricoltura nelle aree rurali (Art. 107 punto b del Regolamento (UE) 2021/2115).

L'intervento si compone di 3 azioni che possono essere assunte anche contemporaneamente sulla stessa superficie:

Azione.1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni

Azione.2 - Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari

Azione.3 - Adozione di tecniche di precisione – Irrigazione

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, in quanto il miglioramento dell'uso della risorsa irrigua, con ricadute positive in termini di riduzione dei suoi apporti grazie all'utilizzo di pratiche di irrigazione di precisione, promuove un ruolo attivo nell'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. Analogamente una migliore gestione nell'uso di fertilizzanti, indirizzata alla loro riduzione, che ne deriva anch'essa dall'utilizzo della tecnica di precisione, contribuisce positivamente all'effetto mitigativo. L'intervento inoltre contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, oltre alla riduzione del rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti.

L'intervento è applicabile su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali per le quali sono disponibili servizi digitali di supporto e DSS e secondo le scelte regionali/provinciali.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA24 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA24 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- RM Fit
- RMFert
- Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Sezione 5

SRA24 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

CR02 -- Enti pubblici gestori di aziende agricole;

Sezione 6

SRA24 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA24 - Criteri di ammissibilità

CR04 – Per tutte le azioni del presente intervento sono ammissibili i seguenti gruppi colturali:
Colture erbacee – Colture arboree – Colture protette.

CR05 – La superficie minima oggetto d'impegno varia in base al gruppo colturale secondo la tabella seguente:

Gruppo colturale	Superficie minima ammissibile (Ha)
Colture erbacee	Seminativi: 5 ha Ortive da pieno campo: 1 ha
Colture arboree	2 ha
Colture protette	0,5 ha

CR06 -Altri criteri: la superficie massima ammissibile al sostegno è pari a 20 ettari.

SRA24 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del

Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 - In funzione dell'impegno assunto, raccolta e digitalizzazione dei dati aziendali, nonché digitalizzazione del registro dei trattamenti, delle fertilizzazioni e degli apporti irrigui, mediante l'adesione a piattaforme di servizi digitali e DSS in agricoltura, aperte ed interoperabili verso la pubblica amministrazione sulla base delle specifiche che saranno definite nei bandi attuativi della Regione. I DSS supporteranno gli agricoltori nelle scelte strategiche per quanto riguarda la fertilizzazione, la difesa dalle principali avversità fitosanitarie e per l'irrigazione.

I02 - Utilizzare apposite macchine/attrezzature di precisione per l'azione specifica:

I02 a) Azione.1 – fertilizzazioni sulla base del principio del bilancio fra la resa produttiva e gli apporti da effettuarsi con apposite macchine di precisione in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile (VRI) attraverso la lettura di mappe di prescrizione;

I02b) Azione.2 - trattamenti fungicidi e insetticidi sulla base di modelli previsionali che stimano la probabilità delle infezioni e delle infestazioni permettendo di intervenire tempestivamente anche con attrezzature di precisione in grado di massimizzare l'efficacia e l'efficienza della distribuzione dei prodotti fitosanitari. Interventi erbicidi con attrezzature di precisione sulla base di mappature aziendali che permettono di controllare la flora infestante con interventi localizzati; le attrezzature devono essere inoltre sottoposte a regolazione strumentale presso i centri prova autorizzati. Tale impegno deve essere assolto almeno entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. La suddetta regolazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio;

I02c) Azione.3 - irrigazioni sulla base del principio del bilancio idrico del suolo (ad es. quaderno FAO n. 56) con apposite attrezzature di precisione in grado di variare gli apporti irrigui in funzione delle caratteristiche pedologiche dei suoli e/o impiego di sensoristica IOT per la misurazione dell'umidità del suolo.

I03 - La superficie richiesta con la domanda di sostegno deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano Strategico Nazionale della PAC.

I04 - Utilizzo di materiali di consumo per antideriva e per regolazione irroratrici.

I05 - Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con l'intervento.

SRA24 - Altri obblighi e specifiche

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).
Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA24 – Principi di selezione

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

L'intervento prevede l'utilizzo dei seguenti principi di selezione:

P01 – aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");
- eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite).

P02 – aree caratterizzate da criticità ambientali:

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (per gli interventi che mitigano i problemi relativi alla lisciviazione dei nitrati)
-
- aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari (per interventi riguardanti l'impiego dei fitofarmaci)
-
- le aree rurali ad agricoltura intensiva.

P03 – entità della superficie soggetta a impegno (SOI): con il crescere della SOI rispetto alla SAU migliora la preferenza nell'ordinamento.

P04 – Aderenti alla produzione integrata certificata (SRA01) o alla produzione biologica (SRA29).

Sezione 8

SRA24 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Il premio complessivo spettante al beneficiario è determinato dalla sommatoria degli impegni presi.

Azione	Importo €/ha
SRA024-Pratiche agricoltura precisione - Azione.1 – Fertilizzazioni_ARBOREE	180,00
SRA024-Pratiche agricoltura precisione - Azione.1 – Fertilizzazioni_ERBACEE	150,00
SRA024-Pratiche agricoltura precisione - Azione.1 – Fertilizzazioni_ORTIVE	260,00
SRA024Pratiche agricoltura precisione - - Azione.2 - Trattamenti fitosanitari_ARBOREE	370,00
SRA024Pratiche agricoltura precisione - - Azione.2 - Trattamenti fitosanitari_ERBACEE	150,00
SRA024Pratiche agricoltura precisione - - Azione.2 - Trattamenti fitosanitari_ORTIVE	300,00
SRA024 – Pratiche agricoltura precisione - - Azione.3 -	190,00

Irrigazione_ARBOREE	
SRA024 – Pratiche agricoltura precisione - - Azione.3 - Irrigazione_ERBACEE	300,00
SRA024 – Pratiche agricoltura precisione - - Azione.3 - Irrigazione_ORTIVE	410,00

Sezione 9

SRA24 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Pacchetto

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel par. seguente.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

Le azioni previste per il presente intervento sono cumulabili con altri interventi SRA come riportato nella tabella seguente:

AZIONE 1 Esecuzione di fertilizzazioni	AZIONE 2 Esecuzione di trattamenti fitosanitari	AZIONE 3 Esecuzione di irrigazioni
SRA01, SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA13, SRA15, SRA22, SRA29	SRA01, SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA13, SRA15 SRA22, SRA29	SRA01, SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA13, SRA15 SRA22, SRA29

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA24 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

SRA27 – ACA27 – PAGAMENTO PER IMPEGNI SILVOAMBIENTALI E IMPEGNI IN MATERIA DI CLIMA

Sezione 1	
SRA27 – Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
Indicatore di prodotto	O.15 - Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale
	R.30 - Sostenere una gestione forestale sostenibile: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.30 – Sostenere una gestione forestale sostenibile: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici, nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5. Contribuisce al raggiungimento del risultato R.18 - investimenti totali finalizzati al miglioramento delle prestazioni del settore forestale nell'ambito dell'Obiettivo specifico 6.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI

Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRA27 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.9	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali	6	Qualificante	Qualificante
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	5	Qualificante	Qualificante
E2.16	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici	5	Complementare	Complementare

L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 e 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, nell'Esigenza 2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e nell'Esigenza 2.9: Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali, nell'Esigenza 2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste e nell'Esigenza 2.16 Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici.

Sezione 3
SRA27 - Finalità e descrizione generale

La finalità dell'intervento è enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) in materia di tutela ambientale e conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali.

Il sostegno contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6 ed è volto a favorire il perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Piano Forestale Regionale 2021 - 2027, ecc).

L'intervento prevede il riconoscimento di un **pagamento annuale ad ettaro**, compresi i costi di transazione, **finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dall'assunzione volontaria di uno o**

più impegni silvo-climatico-ambientali che vanno al di là delle ordinarie pratiche di gestione del bosco, definite:

- dai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa forestale nazionale (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e regionale di settore (Regolamento forestale regionale),
- per le Aree della Rete Natura 2000, dalle limitazioni previste dai Quadri di azioni prioritarie per Natura 2000 (Prioritised action framework for N2000 PAF), dai Piani di gestione Natura 2000, dalle Misure di conservazione sito specifiche o da altri strumenti di pianificazione e regolamentazione delle superfici sottoposte a vincoli ambientali (Parchi e Riserve), finalizzate al mantenimento di habitat o habitat di specie di interesse comunitario:

Regolamento forestale regionale individua e definisce per contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, per le ordinarie pratiche di gestione del bosco, le prescrizioni di gestione obbligatorie per tutta la superficie forestale regionale.

Le Misure di conservazione sito specifiche individuano e definiscono le prescrizioni obbligatorie, e aggiuntivi alle disposizioni del Regolamento forestale regionale, per la conservazione di Habitat forestali, riconosciuti ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e ricadenti nei siti della Rete Natura 2000.

Il Regolamento forestale regionale e le Misure di conservazione sito specifiche, assumono riferimento di "base line" per il riconoscimento degli impegni silvoambientali assunti volontariamente dai proprietari e titolari delle superfici forestali. Inoltre, laddove presenti i Piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle Aree protette, costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

Gli impegni silvo-climatico-ambientali potenzialmente attivabili sono raccolti nel Piano Strategico Nazionale della PAC in "Tipologie nazionali di impegno". Considerando le caratteristiche del territorio forestale piemontese le "Tipologie di impegno" selezionate sono le seguenti:

SRA.27.1 - Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni);

SRA.27.2 - Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche;

SRA.27.3 - Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali;

SRA.27.4 - Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto.

Gli impegni riferiti a SRA.27.1, SRA.27.2, parte di SRA.27.3 e SRA.27.4 possono essere attivati esclusivamente in abbinamento con uno degli impegni SRA.27.3 obbligatori (interventi di diversificazione strutturale e di lotta alle esotiche invasive)

SRA.27.1 - Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni)

Nell'ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni per la realizzazione di interventi di ripulitura, anche ripetuta nel corso del periodo di impegno, finalizzati a rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco degli spazi aperti e di ecotono, al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva, all'eliminazione delle specie arboree e arbustive alloctone e invasive indicate dalla normativa forestale regionale.

Le pratiche di ripulitura e gli sfalci sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che prevedono esclusivamente le modalità di esecuzione e/o di divieto dei lavori di taglio

della vegetazione erbacea ed arbustiva per ripuliture a fini protettivi (antincendio e idrogeologico) e per motivi culturali. Le norme, invece, non prevedono nulla in merito all'esecuzione di altri interventi per la tutela della biodiversità vegetale e animale e degli habitat forestali. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale in materia. L'impegno aggiuntivo, **attivabile solo se abbinato ad uno degli impegni obbligatori dell'intervento SRA21.3**, riguarda:

- Ripuliture e sfalcio di vegetazione in radure, aree aperte e di ecotono, margini ripariali, bordi strade e imposti forestali, piste tagliafuoco, etc., da attuare anche mediante l'esercizio del pascolo controllato;
- Creazione e tutela di radure per soddisfare esigenze paesaggistiche ed ecologiche con particolare riferimento alla fauna selvatica in generale;

Il periodo di impegno per questa tipologia è stabilito in 5 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRA.27.1 - Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni)	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Descrizione sintetica specificità regionale sul metodo del calcolo del sostegno
Radure: 274,6 euro	Radure: costo da prezzo Regione Piemonte, sez. 23

SRA.27.2 - Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche

1) Nell'ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni aggiuntivi volti alla Identificazione e tutela di piante morte /o piante con microhabitat o per finalità ecologiche ad ettaro di superficie (in piedi o a terra). Gli obblighi relativi all'asportazione o rilascio delle piante morte sono definite, quando presenti, dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali che possono definire i limiti ad ettaro di presenze di piante rare o sporadiche o di piante arboree morte, mentre non prevedono limiti in merito a quelle con microhabitat o per finalità ecologiche. L'AdG regionale definisce quindi il grado di impegno aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento al fine di mantenere un elevato livello di biodiversità. L'impegno aggiuntivo, **attivabile solo se abbinato ad uno degli impegni dell'intervento SRA21.3**, riguarda:

- Rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche;

Le categorie degli Arbusteti e degli Alneti di ontano verde non sono eligibili in quanto non soggette a gestione attiva.

Il periodo di impegno per questa tipologia è stabilito in 5 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRA.27.2 - Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Descrizione sintetica specificità regionale sul metodo del calcolo del sostegno
Da 3 a 17 euro in funzione della	Per ciascuna categoria forestale, il volume dei grandi

categoria forestale

alberi è stato assunto pari al doppio del volume dell'albero medio (dati dell'inventario regionale attualizzato). Il valore monetario deriva dalla media del prezzo di aggiudicazione dei lotti boschivi.

SRA.27.3 - Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali

Nell'ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni aggiuntivi in relazione alle caratteristiche della stazione, quali fertilità, usi anche tradizionali o locali per forma di governo, tipologie di specie, popolamento forestale, volti a favorire la conservazione, difesa e miglioramento del suolo, e consentire di ridurre, la superficie delle singole tagliate, garantendo positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio.

L'AdG regionale definisce il grado degli impegni aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle proprie Base line di riferimento, prevedendo e quantificando impegni nei 3 diversi ambiti sotto descritti (boschi di neoformazione, boschi cedui, boschi di alto fusto).

Le 5 diverse tipologie di premio relative ai 5 diversi possibili impegni per il mantenimento della continuità della copertura dei soprassuoli forestali sono applicabili a tutti e tre gli ambiti / forme di governo.

1) PER BOSCHI DI NEOFORMAZIONE

Formazioni boschive (secondo le normative vigenti), di origine naturale che si sono recentemente insediate a seguito della contrazione delle attività agricole e abbandono delle aree pascolive; sono spesso anche caratterizzati da una notevole uniformità fitosociologica. Spesso la gestione è assente o sporadica è allo stato attuale non è soggetta a norme diverse da quelle previste per gli altri tipi di bosco e le norme regionali non prevedono tecniche di gestione obbligatorie per tali formazioni che favoriscano la loro evoluzione verso forme più stabili.

Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

- Interventi colturali rivolti alla lotta alle specie alloctone invasive e alla valorizzazione delle specie autoctone di pregio;
- Messa a dimora e tutela di specie autoctone di pregio (naturalistico, colturale, etc.) al fine di aumentare la complessità fitosociologica e la biodiversità e la resistenza agli incendi;
- Favorire l'indirizzo verso l'evoluzione naturale con forme di gestione più consone alle caratteristiche stazionali.

2) PER GESTIONE DEI BOSCHI CEDUI

Formazioni boschive di origine agamica (moltiplicazione vegetativa), costituite essenzialmente da polloni, la cui gestione riguarda solamente la parte epigea. Le forme di trattamento si differenziano per specie e a seconda che si abbiano formazioni di ceduo coetaneo (semplice o matricinato) o di ceduo disetaneo (o a sterzo).

Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

2.4) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione - I termini e le specie soggette a utilizzazione sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono i

critéri minimi per le principali specie di interesse locale. In generale le norme regionali impongono (peraltro con notevoli differenze tra le regioni) per alcune specie ecologicamente significative dei limiti minimi di rilascio, obbligano pertanto nelle utilizzazioni di fine turno a rilasciare alcuni polloni di specie pregiate per mantenere un sufficiente livello di diversità specifica. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale, vale a dire dei livelli minimi di rilascio per ciascuna specie prevista nella normativa. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Lotta alle specie alloctone inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità;
- Valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale;
- Rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito.

3) PER GESTIONE DI BOSCHI AD ALTO FUSTO

Formazioni boschive di origine gamica soggette a rinnovazione naturale o artificiale. Le forme di trattamento si differenziano per specie e a seconda che si abbiano formazioni coetanee o disetanee. Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

3.3) Interventi intercalari - Le modalità di esecuzione degli interventi intercalari sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di migliorare le caratteristiche colturali ed economiche del soprassuolo è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di specie e formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.

L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Diversificazione della struttura forestale;
- Interventi indirizzati e specifici aventi fini fitosanitari, AIB, di allevamento di specie di pregio, di protezione diretta, di mantenimento, di investimenti non produttivi e di ripristino e protezione.

3.4) Selezione delle specie soggette ad utilizzo - I termini e le specie soggette a utilizzazione sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono i criteri minimi per le principali specie di interesse locale, permettendo scelte basate sulla redditività dell'intervento a discapito della salvaguardia di specie più rare, pregiate e/o meno rappresentate. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.

L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Valorizzazione delle specie forestali autoctone e lotta alle specie alloctone;
- Valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale;
- Rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito;

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare.

Gli impegni per i quali non viene indicato l'obbligo di abbinamento ad altro impegno sono da considerarsi obbligatori, tra i quali è necessario prevederne almeno uno.

SRA.27.3 – Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Descrizione sintetica specificità regionale sul metodo del calcolo del sostegno

<p>Valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale: riduzione della % di prelievo rispetto al Regolamento forestale per interventi da ceduo a governo misto, da ceduo a fustaia, taglio a scelta colturale per gruppi in fustaia monoplana o irregolare.</p> <p>In funzione della categoria forestale: - da a ceduo a governo misto: da 35 a 142 euro, - da ceduo a fustaia: da 28 a 400 euro - taglio a scelta colturale: da 30 a 143 euro</p>	<p>Per ciascuna categoria forestale potenzialmente interessate, la perdita di reddito è stata valutata quantificando la riduzione di prelievo rispetto al Regolamento; i mc/ha medi per categoria forestale sono derivati dall'inventario regionale atualizzato; il prezzo di macchiatico deriva dalla media del prezzo di aggiudicazione dei lotti boschivi.</p>
<p>Lotta alle specie alloctone inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità. 231,40 euro</p>	<p>Prezzario Regione Piemonte, sez. 23</p>
<p>Messa a dimora e tutela di specie autoctone di pregio (naturalistico, colturale, etc.) al fine di aumentare la complessità fitosociologica e la biodiversità e la resistenza agli incendi; [solo se abbinato ad altro impegno SRA27.3]</p> <p>140 euro (comprese le cure colturali)</p>	<p>Prezzario Regione Piemonte, sez. 23</p>
<p>Interventi indirizzati e specifici (aventi fini fitosanitari, AIB, di allevamento di specie di pregio, di protezione diretta, di mantenimento di investimenti non produttivi e di ripristino o prevenzione, etc) [solo se abbinato ad altro impegno SRA27.3 – interventi in protezione diretta; spese per professionista: compilazione scheda di stabilità, valutazione intervento; assegno al taglio]</p> <p>75 euro</p>	<p>DM 17/06/2016, art. 6</p>
<p>Rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento per almeno un turno: 10% della superficie di intervento lasciata intatta [solo se abbinato ad altro impegno SRA27.3]</p>	<p>Per ciascuna categoria forestale, la perdita di reddito è stata quantificata rispetto al valore di macchiatico calcolato per tagli di maturità/rinnovazione (mc/ha medi per categoria forestale derivati dall'inventario regionale atualizzato; prezzo di macchiatico derivante dalla media del prezzo di aggiudicazione dei lotti boschivi)</p>

da 12 a 80 euro in funzione della categoria forestale	
-------------------------------------------------------	--

SRA.27.4 - Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto

4.1) **Le tecniche e gli accorgimenti adottati nell'organizzazione ed esecuzione degli interventi** nei cantieri di utilizzazione forestale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella determinazione degli impatti sul suolo, sulla vegetazione arbustiva e sulla rinnovazione. Generalmente nelle utilizzazioni forestali si possono distinguere differenti tecniche per l'allestimento. Le normali pratiche di esbosco, regolamentate dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali, riguardano strascico, semistrascico a terra con mezzi meccanici, etc. Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

- Utilizzo di tutte le tecniche che permettano di abbassare l'impatto delle operazioni connesse alle utilizzazioni nelle fasi di esbosco e concentramento (gru a cavo, risine, esbosco con animali da soma, etc.);
- Limitazione temporale delle utilizzazioni forestali al fine di ridurre gli impatti sul suolo, gli effetti negativi alla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione;

4.2) **Nelle utilizzazioni forestali** sono utilizzati diversi mezzi a motore che generalmente sono alimentati con carburanti (benzine verdi o gasolio) o lubrificanti tradizionali. Questo comporta problemi, anche notevoli, di inquinamento e di salute degli operatori (principalmente motoseghisti e addetti all'uso di altre macchine con motori a scoppio di piccole dimensioni). Negli ultimi anni si sta diffondendo l'uso di carburanti cosiddetti "ecologici" (carburanti alchilati) che non contengono benzene ed altri composti aromatici e contribuiscono in misura minore alla formazione di ozono a livello del suolo; a seguito della combustione non emettono (se non in bassa quantità) fumi contenenti composti cancerogeni. Gli oli adoperati per la lubrificazione delle catene delle motoseghe nel caso di dispersione accidentale nell'ambiente durante l'uso provano danno e pertanto la biodegradabilità e la bassa tossicità per gli operatori di questi prodotti appaiono particolarmente importanti. In generale non esiste una normativa, se non quella generale, che definisce i carburanti utilizzabili in campo forestale e impone o prescrive l'uso di quelli alchilati. Non esiste nelle norme regionali o nelle PMPF alcun riferimento al tipo di carburanti da utilizzare. La pratica normale è di utilizzare carburanti e lubrificanti standard. Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

·Utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale, benzine alchilate (benzine ecologiche specifiche per motori a due tempi), oli vegetali per il diesel, lubrificanti ecologici per mezzi meccanici in particolare motoseghe.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare.

SRA.27.4 – Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Descrizione sintetica specificità regionale sul metodo del calcolo del sostegno
Utilizzo di tutte le tecniche che permettano di abbassare l'impatto delle operazioni connesse alle utilizzazioni nelle fasi di esbosco e	Cantieri che prevedono un esbosco ridotto, espresso in m3/m linea, rispetto all'ottimale per utilizzo linea di gru a cavo . Costo esbosco con gru a cavo da analisi costi cantieri

<p>concentramento (gru a cavo, risine, etc.); [solo per gru a cavo e se abbinato ad altro impegno SRA27.3]</p> <p>4,20 euro/m3</p>	<p>monitorati; esbosco ottimale: 350 m3/linea; esboschi inferiori a 250 m3/linea non sono più ammissibili: impegno per m3/linea esboscati in meno tra 350 e 250.</p>
<p>Limitazione temporale delle utilizzazioni forestali al fine di ridurre gli impatti sul suolo, gli effetti negativi alla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione; limitazioni alle attività in aree di riproduzione di specie importanti (es. uccelli rapaci o Tetraonidi). Impegno a rispettare, fuori dalle aree ricadenti in Rete Natura 2000, i periodi di sospensione previsti dalle Misure di Conservazione regionali. [solo se abbinato ad altro impegno SRA27.3]</p> <p>da 7 a 58 euro in funzione della categoria forestale.</p>	<p>Valutazione dei maggiori oneri condotta in base alla riduzione % dei giorni utili di stagione silvana (cedui e governo misto), delle consuetudini legate alla fascia altimetrica (fustaie), delle limitazioni ai periodi di esbosco. Le perdite di reddito vengono assunte pari al 10% per le fustaie, al 5% per i cedui e 2,5% per saliceti e pioppeti ripari</p>
<p>Utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale, benzine alchilate (benzine ecologiche specifiche per motori a due tempi), oli vegetali per il diesel, lubrificanti ecologici per mezzi meccanici in particolare motoseghe. [solo se abbinato ad altro impegno SRA27.3]</p> <p>11,4 euro</p>	<p>Differenza costi/ha tra miscela alchilata per motosega rispetto a carburante ordinario; intervento selvicolturale media intensità: consumo carburante circa 15 l/ha; costo benzina alchilata: 2,5 volte carburante ordinario.</p>

Sezione 4

SRA27 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA27 del PSN 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- D. Lgs 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".
- Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5."
- "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" approvate, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e ss.mm.ii..
- Misure di conservazione sito-specifiche approvate per le ZSP del territorio piemontese con DD.GG.RR. Diverse
- D.G.R., n. 4-2559 del 18 dicembre 2020 "Approvazione del "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte. Programmazione 2021-2027".

Sezione 5

SRA27 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della gestione di superfici forestali;

C02 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Sezione 6

SRA27 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRA27 - Criteri di ammissibilità

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di intervento" dettagliato, redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, il pagamento annuale ad ettaro è riconosciuto, per tutte le superfici forestali e assimilate a bosco, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2, della L.r. 4/2009 e s.m.i.(Gestione e promozione economica delle foreste);

CR03 – Ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico, il pagamento annuale ad ettaro viene riconosciuto e commisurato in diretta relazione ai costi aggiuntivi sostenuti e al mancato guadagno derivante dall'assunzione di impegni aggiuntivi che vanno al di là delle "baseline" di riferimento rappresentate dal Decreto legislativo n.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), dai Regolamenti forestali regionali e delle "Misure di conservazione sito specifiche", che garantiscono la conformità ai criteri di GFS (Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle

foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993);

CR04 – Al fine di consentire l'accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello regionale un limite massimo di contributo pubblico annuale, per singolo beneficiario pari a 400 euro/ettaro;

CR05 – A causa dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili domande di sostegno per superfici boscate (compreso le aree assimilate), di dimensione inferiore a 10 ettari. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di superfici al di sotto di quelle minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato. Inoltre, al fine di non concentrare le risorse disponibili in favore di pochi beneficiari non sono ammissibili domande che coinvolgano una superficie superiore a 100 ettari;

CR06 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dal Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

CR07 – in casi di domande interessanti superfici superiori a 50 ha, è necessaria l'esistenza di un piano di gestione forestale o, in mancanza, impegno a redigerlo entro il quinquennio;

CR08 – non sono ammissibili superfici per le quali viene percepito il pagamento compensativo di cui alla scheda SRC02.

SRA27 - Impegni

Il beneficiario si impegna:

IM01 - a realizzare gli impegni sottoscritti conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" e definito con atto di concessione dall'AdG Regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – a non cambiarne la destinazione d'uso delle superfici oggetto di impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG Regionale. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

SRA27 - Altri obblighi

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato;

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7 SRA27 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

Priorità a impegni finalizzati a mantenere o migliorare la funzione di protezione diretta dei popolamenti forestali, alla preservazione e arricchimento del suolo e alla lotta alle specie alloctone invasive

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

Priorità a soggetti giovani e a soggetti associati che gestiscono attivamente e con continuità le superfici in domanda, pubbliche e/o private

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8 SRA27 - Forma e importi o tassi di sostegno

SRa27 - Forma e tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Premio annuale erogato ad ettaro di superficie impegnata
Tipo di sostegno:	Euro/ha/anno

	SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali				SRA.27.1.) Conservazione e mantenimento di radure in bosco	SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi, ecc.	SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali			SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto;		
	Da ceduo a governo misto	Da ceduo a fustaia/diradamenti non uniformi	Taglio a scelta colturale	Lotta alle esotiche	creazione/mantenimento radure	Rilascio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche	Conservazione delle isole di biodiversità	Messa a dimora e tutela di specie autoctone	Protezione diretta	Silenzio selvicolturale	Utilizzo gru a cavo	Utilizzo benzine "verdi"
	euro/ha/anno	euro/ha/anno	euro/ha/anno	euro/ha/anno	euro/ha/anno	euro/ha/anno	euro/ha/anno	euro/ha/anno	euro/ha/anno	euro/ha/anno	euro/m3/anno	euro/ha/anno
Pinete di pino marittimo	---	---	30									
Boscaglie	35	74	---			3	12			7		
Formazioni riparie	---	28	---									
Pinete di pino uncinato	---	---	30									
Querceti di roverella	65	143	---			3	27			13		
Ostrieti												
Alneti pianiziali e montani	64	---	---			3	27			27		
Rimboschimenti	---	---	72									
Pinete di pino silvestre						3						
Abetine	---	---	120	231,40	274,60	8	48	140	75	48	4,20	11,40
Lariceti						17						
Faggete	---	114	143			3	57			58		
Peccete		---				17						
Castagneti	66	---	---			3	27			19		
Querceti di rovere	98	216	---				41					
Cerrete	132	292	---			3	57			27		
Robinieti	142	---	---							40		
Acero-tiglio-frassineti	106	86	106			8	41			40		
Quercio-carpineti	---	400	---			17	80			40		

Sezione 9
SRA27 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Attuazione a bando

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

E' prevista incompatibilità con

- SRC02

- obblighi di manutenzione di cui alle Operazioni 8.3-8.4-8.5 del PSR 2014-2022, laddove si tratti dei medesimi interventi selvicolture sulle stesse superfici

DA VALUTARE
(vedere anche cap. 4.5 PSP)

**SRA28 – ACA28 – SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE /
IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI**

Sezione 1	
SRA28 – Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
Indicatore di prodotto	O.16 - Numero di ettari o numero di altre unità soggetti a impegni in materia di mantenimento per imboschimento e agroforestazione
Indicatore di risultato	R.17 - Terreni oggetto di imboschimento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agroforestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.17 - Terreni oggetto di imboschimento.
Trascinamenti	SI
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA28 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare capacità	4	Qualificante	Complementare

	di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale			
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	5	Qualificante	Qualificante
E2.16	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici	5	Complementare	Complementare

L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 4 risponde alle esigenze 2.1 e 2.4 che rispettivamente evidenziano la necessità di conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni, in particolare forestali. Rispetto all'obiettivo specifico 5 si risponde alle esigenze di promozione della gestione attiva e sostenibile delle foreste (E 2.11) e di diffusione dei sistemi di mercato volontario del carbonio (E2.16). Infine, nel contesto dell'obiettivo specifico 6 sono affrontate le esigenze relative alla conservazione della biodiversità (E2.7) e di conservazione e ripristino del paesaggio rurale (E2.8).

Sezione 3

SRA28 - Finalità e descrizione generale

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4, 5 e 6, ed è volto a garantirne lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboscamento e di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole e non agricole con gli interventi di impianto della scheda di investimento SRD05 del presente piano e, per casi particolari, anche con analoghi interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione.

Il sostegno contribuisce, inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Piano Forestale Regionale 2021 - 2027, ecc).

Nello specifico l'intervento promuove il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

L'intervento, applicato in Regione Piemonte persegue, quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

a) garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboscamento e dei sistemi agroforestali

eseguiti con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono stati realizzati;

b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;

c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;

d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;

e) migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

f) fornire prodotti legnosi e non legnosi;

g) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;

h) diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un premio annuale a ettaro per un periodo non inferiore ai 5 anni e con le modalità specificate nei paragrafi successivi, per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure colturali) necessari a mantenere l'impianto, comprese le spese di transazione ai titolari di superfici agricole, e/o di superfici forestali che si impegnano a realizzare una o più delle seguenti Azioni di interesse nazionale attivate dalla Regione Piemonte:

SRA.28.1 - Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole;

SRA.28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;

SRA.28.3 - Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole;

SRA.28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.

SRA.28.1 - Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.1 - Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione.

Per questa azione il periodo di erogazione premi è stabilito in 10 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRA.28.1 - Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Giustificazione regionale
Mancato reddito agricolo: 1.000,00 euro	Per gli imboscamenti naturaliformi le spese per la manutenzione si ritengono in media inferiori ai 1.500 euro/ha/anno e nel complesso inferiori a quelle degli impianti di arboricoltura
manutenzione (cure colturali): 1.000,00 euro	

SRA.28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro, che, oltre alle spese di transazione, comprende:

- a) impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali);
- b) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito agricolo.

Per questa azione il periodo di erogazione dei premi di manutenzione è stabilito in 5 anni, sia per gli impianti a ciclo breve sia per gli impianti a ciclo medio-lungo, mentre i premi di mancato reddito sono erogati solo per gli impianti a ciclo medio-lungo, per un periodo di 10 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRD28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;				
a) impianti a ciclo breve		b) impianti a ciclo medio-lungo		
manutenzion e (cure colturali) (euro/ha/ anno)*	Giustificazioni regionali	costi di mancato reddito agricolo (euro/ha/anno)*	manutenzion e (cure colturali) (euro/ha/ anno)*	Giustificazione regionale
€ 1.000,00	l'arboricoltura a ciclo breve va considerata la densità (200-300 piante/ha), nettamente inferiore a quella degli impianti a ciclo medio-lungo	€ 1.000,00 per l'arboricoltura da legno,	€ 1.500,00	1: durata dei premi per la manutenzione: limitata ai primi 5 anni poiché la parte più rilevante delle spese per le cure colturali viene sostenuta in tale periodo
		€ 500,00 per gli impianti con specie micorrizate		2: entità del premio di mancato reddito per l'arboricoltura con specie micorrizate: ridotto a 500 euro/ha/anno in considerazione del probabile reddito ritraibile da funghi o tartufi

SRA.28.3 - Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole;

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.3.1 Sistemi silvoarabili su superfici agricole e SRD05.3.2 - Sistemi silvopastorali su superfici agricole e pascoliva, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione, al fine di garantirne la vitalità e la permanenza.

Per questa azione il periodo di erogazione premi è stabilito in 5 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRA.28.3 - Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Giustificazione regionale
manutenzione (cure colturali): 1.500,00 euro	i costi per le cure colturali si ritengono assimilabili a quelli per l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo in pieno campo

SRA.28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale e secondo quanto disposto dall'AdG, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il Regolamento CEE n. 2080/92 o il sostegno previsto dai PSR regionali nelle precedenti programmazioni (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221;) ma per i quali è terminato il periodo di impegno e di erogazione dei premi previsto dall'AdG. A partire dall'erogazione del primo premio, tali popolamenti andranno a costituire formazioni forestali ai sensi dell'artt. 3-4 del D.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Su queste superfici viene garantita la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando l'assorbimento di CO2 e garantendo la fornitura di servizi ecosistemici, secondo quanto disposto nell'atto di concessione inerente la presente scheda SRA28 dall'AdG Regionale.

Per questa azione il periodo di erogazione premi è stabilito in 10 anni, rimodulati in due tranches di erogazione.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRA.28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Giustificazione regionale
manutenzione (cure colturali): € 1000,00 -€ 1500,00 a seconda delle caratteristiche della piantagione da trasformare	Per la trasformazione a bosco, si ritiene opportuno cumulare i 10 anni di premi per la manutenzione in due tranches:
	1) la prima a seguito di esito positivo della domanda di sostegno e pagamento dei premi per la trasformazione a bosco, e della sottoscrizione del piano di gestione del popolamento;
	2) la seconda a seguito di successiva domanda di pagamento e conferma degli impegni, da presentare a 5 anni dalla prima domanda, previa verifica degli interventi selvicolturali di rinaturalizzazione indicati nel piano.
	L'accorpamento dei premi è giustificato dal fatto che l'impegno prevalente è dato dall'apposizione del vincolo di destinazione, già dalla conclusione dell'istruttoria sulla domanda iniziale.

Informazioni aggiuntive generali

L'importo dei premi è giustificato sia dalla trasformazione dell'impegno (vincolo di destinazione) sia

dalle cure colturali (diradamenti, rinfoltimenti, ecc.) necessarie per accompagnare l'evoluzione del popolamento verso un assetto più naturale come composizione e struttura. L'accorpamento dei premi è giustificato dal fatto che l'impegno prevalente è dato dall'apposizione del vincolo di destinazione, già dalla conclusione dell'istruttoria sulla domanda iniziale.

Sezione 4

SRA28 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA28 del PSN 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRA28 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

I seguenti criteri sono validi per tutte le azioni

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di:

- imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05);
- imboschimento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento CEE n. 2080/92 e PSR Regionali (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221, PSR 2014-2022 Sotto misura 8.1.), limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni;

C02 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti;

C03 – I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Sezione 6

SRA28 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRA28 - Criteri di ammissibilità

CR01 – **Tutte le azioni** - Ai fini dell'ammissione a finanziamento è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di intervento o Piano di coltura" dettagliato, redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla

normativa vigente;

CR02 – Tutte le azioni - L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000-06 – Misura H).

CR03 – Azioni SRA28.1 – SRA28.2 – SRA28.3 - La superficie ammissibile non può essere inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni ad investimento di riferimento e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento;

CR04 – Azione 28.7 – A causa dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili domande di sostegno per superfici di dimensione complessiva inferiore a 1 ettaro. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato. Per **tutte le azioni (28.1 – 28.2 – 28.3 – 28.7)** non è prevista una superficie massima di intervento; Per ciascuna delle **azioni (28.1 – 28.2 – 28.3 – 28.7)** le Norme di attuazione dei bandi potranno fissare superfici minime per domanda superiori all'ettaro, superfici minime per il singolo appezzamento.

CR05 – Azioni SRA28.1 – SRA28.7 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte della Regione sono garantiti per il mantenimento degli impianti di imboscamento naturaliforme (**Azione SRA28.1**) e di trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura (**Azione SRA28.7**), oltre che dalla presentazione del "Piano di mantenimento", dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e P.A. Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia;

CR06 – Azione SRA28.7 – gli interventi devono localizzarsi in aree di pianura, come definita dalle Norme di attuazione dei bandi, in continuità con quanto realizzato nell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020.

CR07 – Azione SRA28.7 – gli impianti misti (almeno due specie arboree) devono essere composti per almeno il 50% da piante arboree di specie forestali autoctone o naturalizzate della fascia planiziale della vegetazione piemontese.

SRA28 - Impegni

Il beneficiario si impegna:

IM01 - Tutte le azioni - a realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" con le modalità e le tempistiche definite con atto di concessione dall'AdG Regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – Tutte le azioni - a non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo di erogazione dei premi previsto dall'atto di concessione dell'AdG regionale, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG regionale stessa. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – Azione SRA28.7 – a mantenere le superfici a tempo indefinito come **bosco permanente**, fatte salve le autorizzazioni alla trasformazione del bosco previste dalle norme vigenti in materia di foreste e paesaggio.

IM04 – Tutte le azioni - a ripristinare le fallanze con le modalità e le tempistiche previste con atto di concessione dall'AdG competente;

IM05 – Tutte le azioni - a non effettuare attività di pascolamento se non per i sistemi agroforestali, nei casi ammissibili e autorizzati con atto di concessione dall'AdG competente;

IM06 – Tutte le azioni - a non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto;

IM07 – Azione SRA28.7 – gli impegni previsti dal Piano di cui IM01, vanno oltre gli obblighi giuridici/di base e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione (articolo 70.3b);

SRA28 - Altri obblighi

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato;

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA28 - Principi di selezione

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

La Regione al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento prevede criteri di selezione unicamente per la trasformazione a bosco di impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (ADL) già finanziati con le precedenti programmazioni e giunti oltre il termine di impegno. I principi dai quali declinare i criteri di selezione sono i seguenti:

P06 – Localizzazione delle aziende beneficiarie

Saranno considerati preferenziali gli interventi localizzati in aree sensibili o di pregio dal punto di vista ambientale, quali le Aree protette e le aree Natura 2000, le zone vulnerabili da nitrati, le fasce fluviali A e B del PAI.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SA28 - Forma e importi o tassi di sostegno

Inseriti nella parte descrittiva generale in coda a ciascuna azione.

Sezione 9

SRA28 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sinergie : con gli interventi della scheda SRD05
Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Non saranno ammessi interventi che fruiscono di altri strumenti di finanziamento, quali PNRR

DA VALUTARE
(vedere anche cap. 4.5 PSP)

SRA29 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Sezione 1	
SRA29 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	<p>OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile</p> <p>OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche</p> <p>OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio</p> <p>OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche</p>
Indicatore di prodotto	O.17 - Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all'agricoltura biologica
Indicatore/i di risultato	<p style="text-align: center;">INDICATORI PER TUTTE LE SUPERFICI A PREMIO</p> <p>R.14 - Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)</p> <p>R.19 - Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)</p> <p>R.21 - Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici</p> <p>R.24 - Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi</p> <p>R.29 - Sviluppo dell'agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l'agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento o adozione</p>

	R.31- Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico
	INDICATORI PER LE SUPERFICI DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE
	R.43 - Limitare l'uso degli antimicrobici: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione)
	R.44 - Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali
Collegamento con i risultati	L'intervento concorre al raggiungimento di 8 indicatori di risultato. L'indicatore principale è certamente l'R29 attraverso cui si possono verificare gli incrementi della superficie biologica sulla SAU regionale complessiva. Essendo il metodo di produzione biologica, in molti casi, meno impattante per le matrici ambientali, l'intervento concorre al raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di risultato: 14, 19, 21, 24, 31, 43 e 44, questi ultimi due relativi al comparto zootecnico.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA29 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	4	Qualificante	Qualificante
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.6	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	4 – 5 – 6 – 9	Strategico	Strategico
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	9	Complementare	Qualificante

E3.12	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico	9	Strategico	Qualificante
<p>L'intervento a favore della conversione e del mantenimento dell'agricoltura biologica assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo del CSR e concorre al raggiungimento della quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente. (cd. ring fencing ambientale)</p>				
<p style="text-align: center;">Sezione 3</p> <p style="text-align: center;">SRA29 - Finalità e descrizione generale</p> <p>La protezione ambientale e l'azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un'agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali.</p> <p>Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.</p> <p>L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.</p> <p>La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.</p> <p>L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.</p> <p>L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:</p> <p>Azione SRA29.1 - Conversione all'agricoltura biologica</p> <p>Azione SRA29.2 - Mantenimento dell'agricoltura biologica</p>				

L'**obiettivo dell'Azione SRA29.1** è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

L'**obiettivo dell'Azione SRA29.2** è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di 2 anni nel caso dei seminativi e di 3 anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio dell'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Sezione 4

SRA29 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA29 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2021/ 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022
- Reg. (UE) 2018/848 e s.m.i. (in precedenza i regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008)
- Requisiti Minimi Fertilizzanti

Sezione 5

SRA29 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo generale del CSR)

CR02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Sezione 6

SRA29 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA29 - Criteri di ammissibilità

CR03 – Le superfici eleggibili all'**Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica"** devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno. Le superfici eleggibili all'**Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"** devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del

periodo di impegno.

CR04 – Soglia minima

La possibilità di adesione all'intervento è vincolata al rispetto di una soglia di superficie minima specifica per tipologia di colture. Nello specifico:

- Ortive e officinali: 0,5 ettari;
- Fruttiferi e vite: 1,0 ettari;
- Seminativi: 2,0 ettari;
- Prati, prati pascoli, pascoli: 5,0 ettari;

In caso di aziende con più ordinamenti colturali, almeno un ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista.

CR06 – Adesione per corpi separati

Per almeno uno dei seguenti tipi di coltura, assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali:

- colture erbacee;
- fruttiferi e vite;

I terreni non assoggettati all'impegno devono:

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno;
- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

Inoltre possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto.

CR07 – Colture non ammissibili a premio

Non sono ammissibili a premio:

- le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo;
- gli orti e i frutteti familiari destinati all'autoconsumo;
- i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno;
- le superfici destinate a vivaio e a colture floricole;
- i pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale).

SRA29 – Impegni

I pagamenti delle **Azioni SRA29.1** e/o **SRA29.2** sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I01 - Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.

I02 - Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I03 - Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.

I04 - Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno.

I05 - Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria

SRA29 - Altri obblighi e specifiche

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Sezione 7

SRA29 – Principi di selezione

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi:

P01a) Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE

P01b) Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE

P01c) Aree naturali protette

P01d) Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

P01e) Zone rurali ad agricoltura intensiva

P01f) Aree urbane e periurbane

P01g) Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

P03 - Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario

P03a) A parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

P04 - Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale

P04a) Presenza di allevamenti biologici

P04b) Commercializzazione prodotti certificati biologici

P04c) Aziende in conversione

P06 - Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP

P06a) Altre misure ACA

P06b) Investimenti non produttivi ambientali

Sezione 8**SRA29 - Forma e importi o tassi di sostegno**

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per gruppo colturale, ossia per raggruppamento di colture omogenee, nonché in base alle 2 diverse azioni.

Gruppi colturali	Importi unitari per ettaro (€)	
	Azione SRA29.1 Conversione	Azione SRA29.2 Mantenimento
ALTRI SEMINATIVI	320,00	260,00
ALTRI SEMINATIVI - ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
NOCE E CASTAGNO	320,00	260,00
OFFICINALI ANNUALI E BIENNALI	300,00	240,00
OFFICINALE POLIENNALE	380,00	300,00
ORTIVE	650,00	480,00
PASCOLI – PRATI PASCOLI	35,00	25,00
PASCOLI - PRATI PASCOLI – ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
PRATI	85,00	60,00
PRATI ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
RISO	480,00	350,00
VITE E FRUTTIFERI	880,00	600,00

Il sostegno per il gruppo “alimentazione animale” può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico.

Non è prevista la degressività degli importi.

Sezione 9

SRA29 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito rafforzare gli impegni della SRA29 con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

Nello specifico, SRA 29 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA05, SRA13, SRA15, SRA22 e SRA24.

Il principio di selezione P06 prevede priorità nel caso di adesione agli interventi SRA ACA e agli Investimenti non produttivi ambientali.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.

SRA30 – ACA30 - PAGAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Sezione 1 SRA30 – Informazioni generali	
Fondo	FEASR
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici
Indicatore di prodotto	O.18 - Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza
Indicatore/i di risultato	R.44 - Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali
Collegamento con i risultati	L'intervento concorre al raggiungimento del risultato R.44 "Migliorare il benessere degli animali: quota di unità di bestiame (UBA) oggetto di azioni di sostegno per migliorare il benessere degli animali"
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA30 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	9	Complementare	Qualificante
E3.12	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più	9	Strategico	Qualificante

	sostenibile ed etico			
E3.13	Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti	9	Complementare	Complementare
<p>L'intervento contribuisce all'esigenza 3.12 "Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il benessere animale, la biosicurezza, favorendo sistemi di gestione innovativi e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo ambientale, anche favorendo azioni a sostegno della zootecnia estensiva" e, indirettamente, all'esigenza 3.13 "Rafforzare la produzione di cibi sani attraverso un uso razionale di fitosanitari e antimicrobici".</p> <p>Inoltre, gli impegni relativi alla biosicurezza e alla cura degli animali concorrono indirettamente a creare le condizioni per l'accesso degli allevamenti al sistema di certificazione nazionale sul benessere degli animali (SQNBA) in via di definizione e quindi all'esigenza 3.9 "Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, partecipazione a regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria".</p>				

Sezione 3

SRA30 - Finalità e descrizione generale

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando art. 7 del Reg. (UE) 2016/429). D'altro canto, attraverso pratiche allevatoriali più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).

L'intervento "Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali", così come concepito nella scheda del Piano Strategico Nazionale PAC, prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento, per la durata di 3 anni, oltre le norme obbligatorie vigenti.

L'intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.

L'annualità di impegno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Rispetto a quanto proposto dal Piano Strategico Nazionale PAC, la Regione Piemonte attua l'**Azione B** che prevede un **sostegno agli allevatori finalizzato all'adesione al sistema di valutazione Classyfarm**.

Azione B – Classyfarm

L'intervento viene attuato attraverso l'adesione dell'allevatore al sistema di valutazione Classyfarm, (<https://www.classyfarm.it/>) introdotto nel 2018 dalla Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della salute italiano.

Il sistema Classyfarm consente di categorizzare il livello di rischio relativo a benessere animale e biosicurezza degli allevamenti; esso è a disposizione dei medici veterinari ufficiali, dei medici veterinari aziendali per monitorare, analizzare e indirizzare gli interventi in allevamento per conformarsi e recepire a pieno l'impostazione della normativa europea in materia di Animal Health Law e di Official controls.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema Classyfarm, tiene conto sia dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia sia delle indicazioni derivanti dalle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Tutti i dati resi disponibili sono convertiti, attraverso coefficienti scientificamente validati, in un indicatore numerico che misura il livello benessere e biosicurezza e quindi di rischio dell'allevamento stesso.

Tale sistema si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale.

Il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macroaree di valutazione che sono state tutte selezionate dalla Regione Piemonte, ovvero:

- Management aziendale e personale (Area A)
- Strutture e attrezzature (Area B)
- ABMs - Animal Based Measures (Area C)
- Grandi Rischi/sistemi d'allarme

L'area di valutazione "Grandi rischi/sistemi d'allarme" viene considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento ma non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla baseline come successivamente dettagliato.

L'adesione dell'allevatore al sistema di valutazione Classyfarm avviene attraverso il veterinario aziendale/incaricato della compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e indirizzo produttivo.

I quesiti o "item" presenti all'interno della checklist prevedono 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale.

Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti.

Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliore rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

- 1) livello 1: rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa "distress";
- 2) livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- 3) livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell'animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre "eustress".

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie, ma, in ogni caso, è

possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi, da quelli che hanno scopo migliorativo.

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100.

La valutazione del miglioramento e del mantenimento del livello di benessere è determinata dal punteggio di sintesi ottenuto dal sistema di valutazione Classyfarm e accertato dalla competente Autorità sanitaria regionale con particolare riferimento all'assenza di non conformità relative alla normativa di riferimento.

L'Azione B è organizzata per Ambiti di miglioramento che a loro volta si articolano in diversi elementi. Di seguito sono riportati gli **ambiti di valutazione e gli elementi selezionati dalla Regione Piemonte.**

Ambito A – Management aziendale e personale

A.1 - consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;

A.2 - qualità degli alimenti, formulazione della razione e gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;

A.3 - igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali.

Ambito B - Strutture ed attrezzature

B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;

B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;

B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);

B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni e attrezzature del locale infermeria;

B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;

B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità).

Ambito C - Animal Based Measures

C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;

C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;

C.3 incidenza di mortalità e morbilità.

La tabella seguente indica la corrispondenza tra le aree d'intervento di cui all'art.46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f) e le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm che, attraverso lo strumento delle checklist per specie/orientamento produttivo, consentono di determinare il livello di miglioramento del benessere animale come successivamente specificato.

Aree d'intervento di cui all'art. 46 Reg. UE 2022/126		Ambiti di valutazione del sistema Classyfarm
a)	acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali	Area A - Management aziendale e personale
b)	condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali	Area B – Strutture ed attrezzature
c)	condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo	Area A - Management aziendale e personale Area B – Strutture ed attrezzature
d)	accesso all'aperto e pascolo	Area B – Strutture ed attrezzature
f)	pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione;	Area C - Animal based measures

Sezione 4

SRA30 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRB01 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2021/ 2116 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126
- Reg. (UE) 2016/429

Sezione 5

SRA30 - Tipologia di beneficiari

CR01 - Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati.

CR02 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti. Sono escluse le ATS

Sezione 6
SRA30 - Criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi

SRA30 - Criteri di ammissibilità

CR03 – Numero minimo di UBA per l'ammissione al sostegno: **10 UBA**. Per i coefficienti di conversione si fa riferimento alla seguente tabella:

Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA (^)

	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Le specie animali ammissibili sono i bovini da latte e i bovini da carne.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'allevamento deve avere una check list autocontrollo nel sistema Classyfarm, con un punteggio complessivo nelle tre aree di valutazione - A management e personale (MP), B strutture e attrezzature (SA), C animal based measures (ABM) - non inferiore a 60 (baseline) ed al tempo stesso, nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente. Tali requisiti di ammissibilità vengono determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato.

SRA30 - Impegni

Il contratto ha una durata di 3 anni.

Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce per ognuna delle quali è previsto un aumento e/o mantenimento di punteggio per l'accesso ai previsti benefici dell'intervento. L'allevatore deve assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio previsto a seconda della fascia di ingresso:

- Punteggio di ingresso tra 60 e 75: miglioramento di 10 punti entro la fine del contratto
- Punteggio di ingresso tra 76 e 80: miglioramento di 5 punti entro la fine del contratto

- Punteggio di ingresso maggiore di 80: mantenimento del punteggio di ingresso

SRA30 - Altri obblighi e specifiche

Sezione 7

SRA30 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 – Localizzazione degli interventi in zone rurali ad agricoltura intensiva

P02 – Caratteristiche del soggetto beneficiario: priorità a donne e giovani

P03 – Commercializzazione aziendale di prodotti certificati

P04 – Adesione ad altre ACA (ACA 8, ACA 14, ACA 17)

I - Aziende con allevamenti ubicati in zone rurali ad agricoltura intensiva

II – Beneficiario donna (ditta individuale o legale rappresentante)

III – Beneficiario di età <=40 anni (ditta individuale o legale rappresentante)

IV - Commercializzazione prodotti certificati

V – Adesione ad altre misure ACA (ACA 8, ACA 14, ACA 17)

I criteri territoriali di cui al punto I vengono verificati e valutati con riferimento alle coordinate geografiche dell'allevamento ricavate dalla BDN.

I criteri di cui al punto IV vengono verificati tramite l'iscrizione a disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni e adesione a consorzi DOP e IGP

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con beneficiario più giovane.

Sezione 8

SRA30 - Forma e importi o tassi di sostegno

Modalità di pagamento:

- in base al miglioramento del punteggio Classyfarm:

Il premio concesso per UBA è:

- bovini da latte e da carne 50 €/UBA/anno;

- degressività del pagamento: fino a 100 UBA 100%; da 101 a 200 UBA 80%; >200 UBA 60%

ATTENZIONE: il premio su PSP approvato è di 25 €/ha. Da modificare appena possibile.

Sezione 9

SRA30 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Gli impegni della SRA30 sono cumulabili con quelli della **SRA14** – Allevatori custodi.
E' previsto un punteggio di priorità per i soggetti che aderiscono ad altre ACA (ACA 8, ACA 14, ACA 17).

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

DA APPROFONDIRE – cfr. cap. 4.5 PSP

È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con l'intervento PD 05 – ES 1 - “Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2)” in base alle specifiche esigenze regionali:

-eliminando dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione,

SRA31 – ACA31 – SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE FORESTALI

Sezione 1	
SRA31 – Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.19 - Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche
Indicatori di risultato	R.27 - Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali: Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali
	R.30 - Sostenere una gestione forestale sostenibile: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.30 PR - Finanziare la gestione sostenibile delle foreste Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni finalizzati a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici (OS.05), e l'indicatore, R.27 CU - Prestazioni ambientali o climatiche attraverso investimenti nelle zone rurali Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali (OS.06)
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring	NO

fencing LEADER				
Sezione 2				
SRA31 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	5	Qualificante	Qualificante
L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 e 6, rispondendo rispettivamente ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E2.7 -"Salvaguardare e valorizzare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, forestale e alimentare" e dell'esigenza E2.11 - Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste.				

Sezione 3
SRA31 - Finalità e descrizione generale
<p>La finalità dell'intervento è incrementare la conservazione, l'uso, lo sviluppo e la valorizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali in situ ed ex situ, anche attraverso il sostegno alla produzione di materiali di moltiplicazione di elevata qualità e di origine certificata, ai sensi delle norme Europee e nazionali vigenti, valorizzando la collaborazione tra le componenti pubblica e privata della filiera vivaistica.</p> <p>L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto inoltre a favorire il perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione Europea fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, l.r. 4/2009, Regolamento n. 1/R del 22 febbraio 2022 "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione").</p> <p>Nello specifico la conservazione della diversità genetica del patrimonio forestale dipende fortemente dalla disponibilità e qualità genetica del materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e a differenti fini, tra cui:</p> <p>a) azioni di imboscamento, rimboscamento e creazione di nuove foreste urbane e periurbane, a fini multipli (ambientali, paesaggistici, produttivi e socioricreativi);</p> <p>b) azioni di ripristino delle aree degradate e/o percorse da disturbi naturali;</p> <p>c) azioni di riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica.</p> <p>Tali finalità potranno essere qualitativamente perseguite attraverso un sostegno per realizzare le seguenti Azioni di interesse nazionale:</p> <p>SRA31.1 - Promuovere la conservazione in situ</p> <p>L'Azione include operazioni volte a:</p> <p>a) conservare e/o moltiplicare specie autoctone e/o di ecotipi di provenienza locale, anche ai fini di commercializzazione delle risorse genetiche forestali arboree e arbustive;</p> <p>b) mantenere e/o migliorare i popolamenti di specie forestali arboree e arbustive contenenti Materiali di Base iscritti nel Registro nazionale e in quelli regionali, anche ai fini della raccolta di semi e frutti ;</p>

- c) individuare e/o gestire aree di raccolta per le principali specie forestali ed arbustive iscritte al Registro nazionale e ai registri regionali dei Materiali di Base;
- d) realizzare campagne di raccolta dei semi, selezionare boschi da seme e piante plus;

SRA31.2 - Promuovere la conservazione ex situ

L'Azione include operazioni volte a:

- a) conservare il materiale genetico al di fuori dell'habitat naturale, con moltiplicazione di semi, parti di piante e piante forestali di provenienza locale e certificata ai sensi del d.lgs. 386/2003, o di identità clonale verificata;
- b) impiantare, ripristinare ed eseguire cure colturali di arboreti di prima generazione finalizzati alla produzione di materiale qualificato;
- c) impiantare, ripristinare campi collezione e piantagioni comparative di provenienze per la coltivazione dei Materiali Forestali di Moltiplicazione (MFM) delle specie autoctone forestali, arboree e arbustive, e/o di ecotipi di provenienza locale;
- d) sostenere la raccolta, gestione e trattamento dei semi e le prime fasi di produzione di MFM di specie autoctone arboree e arbustive forestali locali, nella filiera vivaistica pubblica forestale, anche in un'ottica di partnership tra soggetti pubblici e privati della filiera.

SRA31.3 - Accompagnamento

L'Azione include operazioni volte a:

- a) redigere piani e programmi di mantenimento, miglioramento e gestione delle Risorse Genetiche Forestali (RGF) (disciplinari di gestione dei Materiali di Base - MB);
- b) caratterizzare e/o inventariare le risorse genetiche forestali attualmente conservate in situ, compresa la conservazione, diffusione e collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservato al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate (collezione ex situ e banche dati);
- c) realizzare studi e indagini sul patrimonio genetico delle principali specie forestali italiane al fine di definire Regioni di Provenienza per specie o gruppi di specie e valutare la perdita di biodiversità lungo la filiera vivaistica;
- d) concertare e promuovere lo scambio di informazioni sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra gli organismi nazionali e regionali competenti,
- e) fornire accompagnamento, informazione e diffusione, consulenza, formazione degli operatori e scambio delle conoscenze e buone pratiche, e corretta comunicazione e divulgazione alla cittadinanza, incluse le scuole.

Sezione 4

SRA31 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA31 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- d.lgs. 386/2003
- decreto MiPAAF n. 9403879 del 30 dicembre 2020;
- decreto MiPAAF n. 269708 dell'11 giugno 2021;
- decreto MiPAAF del 17/05/2022 - Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale;
- l.r. 4/2009 e s.m.i.(Gestione e promozione economica delle foreste);

- Regolamento n. 1/R del 22 febbraio 2022 “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione”.

Sezione 5

SRA31 - Tipologia di beneficiari

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie agricola (vivai) e/o forestale (popolamenti forestali classificati per la raccolta di frutti e semi);

C02 – Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, della filiera vivaistica e loro associazioni, compresi soggetti individuati o delegati dalla Regione come beneficiari unici dell’Azione di interesse nazionale per competenze specifiche in materia di conservazione e valorizzazione della biodiversità e delle risorse genetiche forestali;

C03 – I beneficiari di cui al punto C01 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti nei termini e con le modalità stabilite dall’AdG regionale nelle procedure di attuazione;

Sezione 6

SRA31 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

SRA31 - Criteri di ammissibilità

CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Progetto di intervento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionale nelle procedure di attuazione, e volto a fornire elementi utili per valutare la coerenza dell’intervento in relazione alle finalità dell’intervento stesso.

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità il sostegno è riconosciuto, in base alla tipologia di intervento, alle operazioni realizzate sulle superfici agricole così come definite ai sensi dell’art.4, comma 3 del Regolamento Ue n.2021/2115, e/o sulle superfici forestali e ad esse assimilate, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 2, della L.r. 4/2009 e s.m.i.(Gestione e promozione economica delle foreste);

CR03 – Ai fini dell’ammissibilità le Azioni di interesse nazionale ove pertinente, devono dimostrare la coerenza con le disposizioni di cui alla Direttiva 1999/105/CE e D.lgs. 386/2003 e ss.mm.ii. di recepimento, Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs n. 19/2021 di recepimento, nonché con gli atti di indirizzo regionali e con il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che disciplina per le specie riportate nell’allegato 1 al D.lgs 386/2003, le attività di raccolta, certificazione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base iscritti nel Registro nazionale dei materiali di base.

CR04 – Per le operazioni realizzate in popolamenti già iscritti nel Registro regionale dei Materiali di base, il sostegno è subordinato al possesso dell’atto amministrativo di iscrizione.

CR05 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità del sostegno, non sono eleggibili le Azioni del presente intervento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 10.000 euro, mentre non è prevista nessuna limitazione per l’importo massimo.

CR06 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.

CR07 –Qualora il diritto dell’Unione comporti l’imposizione di nuovi requisiti obbligatori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

SRA31 – Impegni

L'accesso al sostegno è subordinato all'impegno da parte del beneficiario di:

IM01 - realizzare le operazioni inerenti le Azioni di interesse nazionale, conformemente a quanto indicato nel "Progetto di intervento", rispettando e mantenendo gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno fino a loro completamento conformemente a quanto definito con l'atto di concessione dall'AdG Regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG Regionale. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – rispettare un periodo di stabilità di 5 anni, successivi alla presentazione della domanda di saldo per le operazioni inerenti nuovi impianti di conservazione ex situ, le aree di raccolta in situ, e per le spese materiali.

IMO4 -La durata dell'impegno di cui ai punti precedenti parte dalla presentazione della domanda di saldo.

IM05 – Permettere la raccolta di materiale forestale di moltiplicazione da parte dei soggetti pubblici o privati in possesso di licenza

SRA31 - Altri obblighi

OB01 – Per le operazioni inerenti spese materiali, ove pertinente, vi è l'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche, ambientali e sociali su tutta la superficie aziendale agricola. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione dell'importo complessivo spettante e/o l'esclusione dal beneficio;

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale.

Principi generali di ammissibilità

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC.

Vigenza

SP02 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC.

Categorie di spese (costi) ammissibili:

SP03 - Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del Piano Strategico Nazionale della PAC, la Regione adotta anche le seguenti specifiche.

Nella tabella seguente sono riportate le spese ammissibili:

Spese ammissibili
– Spese materiali per:
·realizzazione di nuovi impianti, di campi-collezione di risorse genetiche locali a rischio di estinzione, di specie arboree o arbustive autoctone;
·realizzazione di attività funzionali alla conservazione, moltiplicazione, coltivazione e diffusione dei MFM delle specie autoctone e/o di ecotipi di provenienza locale, adeguamento e realizzazione di strutture di produzione della filiera vivaistica pubblica;
·operazioni colturali e di eventuale ripristino di popolamenti ammessi per la produzione di materiale

di moltiplicazione certificato, compresa la raccolta di materiali di moltiplicazione in bosco nonché opere volte al miglioramento della produzione e della raccolta (semi, parti di piante, piantine);
·individuazione e gestione delle aree di raccolta;
·raccolta semi, compresa la manodopera;
·acquisto di materiale di propagazione/moltiplicazione.
– Spese immateriali per:
·realizzazione di banche genetiche, inventariazione e raccolta, creazione e mantenimento di unità di conservazione ex-situ
·attività di accompagnamento, informazione, formazione e diffusione delle informazioni,

Contributi in natura:

SP04 - Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1.1 del Piano Strategico Nazionale della PAC.

Cumulabilità degli aiuti

SP05 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC. **(inserire in capitolo gen. CSR)**

Erogazione di anticipi:

SP06 - È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del Piano Strategico Nazionale della PAC.

Sezione 7

SRA31 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 – Finalità specifiche dell'intervento: verrà data priorità agli interventi di gestione dei popolamenti per la raccolta dei semi, alla realizzazione di arboreti da seme di specie arboree ed arbustive e agli interventi di adeguamento delle strutture produttive dei vivaai forestali.

P03 - Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità ai soggetti pubblici della filiera vivaistica.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRA31- Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione
Tipo di sostegno:	rimborso delle spese effettivamente sostenute
Aliquote di sostegno	
Aliquota	100%

Sezione 9

SRA31 - Modalità di attuazione e collegamento con altri interventi

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale): interventi di miglioramento della filiera vivaistica rivolti alle aziende private previsti dalla scheda SRD 15 – Investimenti forestali produttivi.

L'intervento si può collegare in modo sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale (ambientali e di investimento) e le aree rurali del PSP, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli interventi del Piano stesso.

SRB01 - SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA

Sezione 1 SRB01 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
Base giuridica	Art. 71 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS1 - Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione.
Indicatore di prodotto	O.12 - Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona
Indicatore/i di risultato	R.4 - Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità
	R.7 - Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)
Collegamento con i risultati	L'indennità erogata contribuirà ad accrescere la redditività delle aziende agricole, rafforzando così il sostegno alle aziende localizzate in aree con fabbisogni specifici nel rispetto delle norme previste dalla condizionalità.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRB01 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale

E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	1	Strategico	Strategico
<p>L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane (Esigenza 1.11). L'indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell'agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l'abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici.</p>				

Sezione 3

SRB01 - Finalità e descrizione generale

L'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica in zona montana. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.

Sezione 4

SRB01 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRB01 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- art. 31, paragrafo 1, terzo comma del Reg. (UE) n. 1305/2013 (gravità del vincolo)
- art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 (designazione aree montane)

Sezione 5

SRB01 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 - Agricoltore in attività come definito alla sezione 4.1.4 del Piano Strategico PAC Nazionale, di seguito riportata.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attiva", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Sezione 6

RB01 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

6.1 - Criteri di ammissibilità

CR02 - sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013, così come definite dalla vigente classificazione regionale.

CR03 - Il soggetto richiedente deve raggiungere, alla data della presentazione della domanda di sostegno, l'importo minimo di euro 500,00 di premio annuo richiesto in domanda.

6.2 – Impegni

Il beneficiario deve garantire:

IM01 - lo svolgimento dell'attività agricola in zona montana per l'anno di presentazione della domanda di aiuto;

IM02 - il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali relative all'attività di pascolamento, con particolare riferimento ai carichi minimi di bestiame, al periodo minimo di pascolamento, alla pratica della guardiania e ad altre eventuali pratiche individuate dalle norme.

6.3 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatorie e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale. (riportato in capitolo generale del CSR)

OB02 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115, a partire dall'anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia.

Sezione 7

SRB01 - Principi di selezione

Nell'ambito dell'intervento non sono previsti criteri di selezione.

Sezione 8

SRB01 – Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

L'importo dei premi spettanti ai beneficiari sarà differenziato, come previsto dall'art. 31, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riportato nell'allegato "Classificazione dei fogli catastali montani in relazione allo svantaggio naturale", in funzione della gravità dello svantaggio e del sistema agricolo.

A) Classi di gravità dello svantaggio

Sono individuate 4 classi di gravità del vincolo permanente (svantaggio basso, medio, medio-alto e alto), definite in base ai parametri altitudine e pendenza dei versanti, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

B) Sistema Agricolo

Sono individuati tre sistemi agricoli per le aziende operanti in montagna:

- sistemi agricoli a coltivazioni legnose (fruttifere, vigneti, frutta a guscio);
- sistemi agricoli a seminativi;
- sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti.

Il sistema agricolo viene assegnato a livello di particella condotta. Pertanto, il premio viene differenziato sulla base del sistema agricolo in cui ciascuna particella ricade.

La combinazione dei parametri A) e B) fornisce la base per il calcolo del premio spettante, alla quale si applicano i successivi parametri C), D) e E) per un'ulteriore differenziazione.

Importo del premio (euro/ha)

SISTEMA AGRICOLO	CLASSE DI SVANTAGGIO			
	1	2	3	4
a coltivazioni legnose	200	200	250	250
a seminativi	150	150	230	230
a pascoli e a prati permanenti	130	180	230	280

C) Degressività del premio

Il premio ad ettaro spettante decresce al di sopra della soglia di 20 ha di superficie secondo le seguenti classi di degressività:

<i>SUPERFICIE (ha)</i>	<i>IMPORTO PREMIO (%)</i>
da 0 a 20 ha	100%
> 20 a 40 ha	70%
> 40 a 70 ha	40%
> 70 a 100 ha	10%
> 100 ha	0%

Pertanto la superficie indicata in domanda eccedente i 100 ha non percepirà alcun premio.

D) Stanzialità delle Aziende

Il premio sarà ulteriormente modulato, esclusivamente a carico delle superfici classificate come “Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti”, in base al requisito di stanzialità delle aziende in zone montane della Regione Piemonte.

L'entità del premio per pascoli e prati permanenti sarà ridotta come segue:

- azienda stanziale in zona montana della Regione Piemonte: premio intero;
- azienda non stanziale in zona montana della Regione Piemonte: premio ridotto al 40%.

E) Professionalità

Il premio complessivo spettante sarà ulteriormente differenziato sulla base della tipologia di beneficiario:

- agricoltore attivo IAP e/o coltivatore diretto: premio intero;
- agricoltore attivo né IAP né coltivatore diretto: 50% del premio.

Importi minimi erogabili

Non sono erogabili aiuti alle domande il cui importo ammesso, a seguito di istruttoria, sia inferiore a 500,00 €.

Sezione 9

SRB01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

DA APPROFONDIRE

SRC02 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ZONE FORESTALI NATURA 2000

Sezione 1 SRC02 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ASD(72) - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
Base giuridica	Artt. 72 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS1 - Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
Indicatore di prodotto	O.13 - Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE
Indicatore/i di risultato	R.7 - Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.7 attraverso un aiuto per ettaro alle imprese forestali che operano in Area Natura 2000
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRC02 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
<i>Codice</i>	<i>Descrizione esigenza</i>	<i>OS</i>	<i>Priorità</i>	<i>Priorità</i>

Esigenza			nazionale	regionale
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	1	Strategico	Strategico
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare

Nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 1 l'intervento risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E.1.11 Sostegno alla redditività delle aziende, mentre nell'ambito dell'Obiettivo specifico 6 risponde all'Esigenza 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, e 2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale.

Sezione 3

SRC02 - Finalità e descrizione generale

La finalità dell'intervento è di poter indennizzare i proprietari e gestori di superfici forestali per gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli".

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 1 e 6, ed è volto ad incrementare la conservazione della diversità biologica legata agli ecosistemi forestali e agli Habitat forestali riconosciuti ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e degli habitat di specie di interesse comunitario tutelati dalla Dir. 147/09/CE "Uccelli" e dalla stessa direttiva Habitat, anche per le superfici forestali esterne alla Rete dei Siti Natura 2000, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Piano Forestale Regionale 2021 - 2027, PAF- Prioritised Action Framework Natura 2000, ecc.).

L'intervento assume un ruolo strategico nel sostenere la gestione di aree e habitat forestali di interesse comunitario, e contribuisce al mantenimento del reddito dei proprietari e titolari della gestione in queste aree. Viene riconosciuto ai sensi dell'art. 72 del R. 2115/2021, un'indennità compensativa annua ad ettaro, ai proprietari e gestori di superfici forestali volta a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione, dovuti ai vincoli sito-specifici derivanti dalle limitazioni e obblighi imposti alle pratiche silvicole e di uso del suolo dai Quadri di azione prioritarie per Natura 2000 (PAF), in cui sono indicate le priorità per la tutela e la gestione della Rete Natura 2000 e le relative Misure necessarie per realizzarle garantendo il mantenimento di habitat o habitat di specie di interesse comunitario, tenendo conto delle Misure di Conservazione sitospecifiche e dei Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 approvati.

Le superfici forestali per le quali è riconosciuta l'indennità compensativa devono ricadere in:

- siti della Rete Natura 2000 designati ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE,
- altre zone naturali protette delimitate e soggette a vincoli ambientali relativi all'attività silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate e ricomprese nel territorio regionale.

Le "Misure di tutela e conservazione sito specifiche", previste per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità e degli habitat caratteristici dell'area vincolata, **individuano e definiscono i vincoli, obblighi, criteri di gestione e buone pratiche silvicole e ambientali,** in linea con i Quadri d'azione prioritarie per Natura 2000 (PAF), **aggiuntivi rispetto alle "baseline" rappresentate dai Regolamenti forestali regionali che recepiscono e danno attuazione ai criteri internazionali di Gestione Forestale Sostenibile (GFS).**

Il rispetto delle "Misure di tutela e conservazione sito specifiche", che trovano anche attuazione per mezzo dei Piani di gestione Natura 2000 o strumenti equivalenti ove vigenti, comportano la realizzazione di interventi attivi di conservazione per i proprietari e titolari delle superfici forestali ricadenti all'interno di queste aree, con conseguenti condizioni di svantaggio rispetto ai proprietari di superfici forestali esterne. Tali condizioni si traducono in **costi aggiuntivi,** per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere, e mancati redditi dovuti ai minori indici di prelievo, agli obblighi di intervento e mantenimento di forma di governo e/o trattamento, e in alcuni casi possono comportare un abbandono/disinteresse colturale delle superfici, con conseguente rischio di perdita di Habitat e biodiversità, e delle caratteristiche ecosistemiche sito specifiche. I vincoli ambientali sito specifici al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della direttiva Habitat 92/43 CEE, art.6, superano in termini restrittivi le prescrizioni dei Regolamenti Forestali regionali.

In considerazione del contesto forestale regionale sono state previste le seguenti Tipologie di obblighi (la numerazione è quella delle schede nazionali):

1 - Maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo relativamente al soprassuolo, al sottobosco e ai residui di lavorazione

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sito - specifiche includono il divieto di tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, anche distinte per specie, nei pressi di specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e di ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; piante vive con puntuali caratteristiche di specie e diametro, ecc.

Misure di Conservazione - GENERALI
Cedui delle categorie costituenti habitat di interesse comunitario: rilascio 25% copertura.
Tagli a scelta colturali: prelievo max: 30% provvigione.
Boschi e singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso > 50% della sup. intervento: evoluzione libera.
Invecchiamento a tempo indefinito: 1 pianta matura/2.500 mq. Piante morte: almeno 50% di quelle presenti e almeno 1 pianta/2.500 mq.
Arbusti e cespugli: rilascio 50% copertura.
Ramaglie e cimali: rilascio 50% sparsi o in cumuli max 3 mt steri
Regolamento forestale
Copertura residua ceduo: 10% (20% se faggio); governo misto 40% a carico della fustaia; tagli

intercalari (compresa conversione) 50%.
Tagli a scelta colturali: prelievo max 40% provvigione. Rilascio min: 90 mc/ha.
Invecchiamento a tempo indefinito: 1 albero vivo e 1 morto (se presente)/5.000 mq.
Ramaglie e cimali: da rilasciare sparsi o in cumuli max 10 mt steri se non sono esboscate piante intere.

2 - Mantenimento obbligatorio di specifiche forme di governo e/o di trattamento

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sito -specifiche includono l'obbligo al mantenimento di specifiche forme di governo e/o trattamento del bosco, anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco.

Misure di Conservazione - GENERALI

Cedui di rovere e cerro: gestiti a governo misto o convertiti in fustaia.

Boschi neoformazione: gestione a fustaia

Regolamento forestale

Boschi neoformazione: gestione a fustaia dopo 30 anni dalla colonizzazione se non sono stati fatti interventi che conducano a diverse forme di governo.

4 - Sospensione dei periodi di utilizzazione

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono limitazione e/o sospensioni nei periodi di gestione e utilizzazione del soprassuolo, anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco, in relazione ai periodi di riproduzione e rispetto delle specie di interesse comunitario (nidificazione, riproduzione, ecc).

Misure di Conservazione - GENERALI

1° aprile-15 giugno fino a 1.000 m.s.l.m.

1° maggio-15 luglio quote superiori

Garzaie: dal 1° febbraio

Regolamento forestale Regionale

Il regolamento prevede sospensioni esclusivamente per le aree protette non inserite in Rete Natura 2000

5 - Gestione conservativa della vegetazione

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono obblighi volti al rilascio di esemplari arborei deperenti o morti se presenti, e vivi da destinare all'invecchiamento indefinito anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco, l'obbligo a mantenere radure, ecotoni, prati, arbusteti, brughiere e chiarie interforestali.

Misure di Conservazione - GENERALI

conservazione a tempo indefinito: 1 albero/2500 mq

conservazione necromassa: 50%

conservazione 1 albero/ha colonizzato da edera

conservazione fascia: 10 mt

conservazione cespugli e arbusti: 50%

rilascio ramaglie e cimali: 50%

accumulo ramaglie e cimali in bosco: 3 metri steri

fasce fluviali:
- alveo inciso > 10 mt larghezza: tagli su sponde opposte alternati.
- per 5 mt da sponda corsi acqua, canali irrigui e fossi: mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive.
Regolamento forestale
conservazione a tempo indefinito: 1 albero/5000 mq
conservazione necromassa: 1 albero morto/5000 mq (se presente)
accumulo ramaglie e cimali in bosco: 10 metri steri
fasce fluviali:
- fuori alveo inciso-10 mt da ciglio di sponda: rilascio 20% copertura

Sezione 4

SRC02 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRC02 del PSP nazionale 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Direttiva 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- D. Lgs 34 del 3 aprile 2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".
- Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5."
- "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" approvate, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e ss.mm.ii..
- Misure di conservazione sito-specifiche approvate per le ZSP del territorio piemontese con DD.GG.RR. Diverse
- D.G.R., n. 4-2559 del 18 dicembre 2020 “Approvazione del “Quadro di azioni prioritarie” (Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte. Programmazione 2021-2027”.

Sezione 5

SRC02 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

C01 – Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici forestali ricadenti nelle aree oggetto dell'intervento

C02 – I beneficiari di cui al punto C01 devono possedere gli atti pertinenti al riconoscimento dei criteri richiesti per il periodo di riconoscimento dell'indennità e dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Sezione 6

SRC02 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRC02 - Criteri di ammissibilità

CR01 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di una "Relazione di intervento", redatta secondo i dettagli definiti dall'AdG nelle procedure di attuazione, e volta a fornire elementi utili per valutare la coerenza dell'intervento in relazione ai vincoli ambientali sito specifici posti dagli strumenti di pianificazione vigenti e di indirizzo regionali (PAF);

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, l'indennità annuale ad ettaro è riconosciuta per le superfici forestali e assimilate a bosco di tutto il territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2, della L.r. 4/2009 e s.m.i. (Gestione e promozione economica delle foreste), ricadenti all'interno:

a) delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE,

b) delle aree naturali protette, di cui alla Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), già delimitate e con Ente gestore, aventi restrizioni ambientali che influiscono sulle attività forestale e che contribuiscono all'implementazione dell'art. 10 della Direttiva 92/43/EEC;

CR03 – A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili in tutta la Regione domande di sostegno per superfici boscate (compreso le aree assimilate) di dimensione inferiore a 10 Ha. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato;

CR04 – Al fine di consentire l'accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello regionale, un limite massimo di contributo pubblico annuo di euro 500,00 ad ettaro. Tale limite è definito in relazione alle specificità attuative sito specifiche differenti e in ragione delle caratteristiche ecologiche, pedoclimatiche e tecniche locali;

CR05 – Ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico, l'indennità viene riconosciuta e commisurata in diretta relazione ai costi aggiuntivi sostenuti e al mancato guadagno, compresi i costi di transazione, derivante dal rispetto degli obblighi e limitazioni dalle previste "Misure di conservazione sito specifiche", che vanno al di là delle prescrizioni di settore previste dal Decreto

legislativo n.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dal Regolamento forestale regionale;

CR06 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle normative e regolamenti forestali della Regione Piemonte. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente, nonché dai Piani di gestione Natura 2000. Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalla Regione Piemonte, che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia;

CR07 – Non sono ammissibili domanda che interessino una superficie superiore a 3.000 ettari;

CR08 – Non sono ammissibili domande che interessano superfici superiori a 1.000 ha in assenza di un Piano di gestione del Sito o di un Piano di gestione forestale;

SRC02 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 – al rispetto e mantenimento dei vincoli sitospecifici previsti per l'area al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della direttiva Habitat 92/43 CEE, art.6, e della direttiva 2009/147/CE delle altre aree naturali protette soggette a vincoli ambientali relativi all'attività silvicola e che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CE;

IM02 – a realizzare a quanto indicato nella "Relazione di intervento", e definito con atto di concessione dall'AdG regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM03 – La singola annualità dell'indennità è riferita all'anno solare (01/01 - 31/12)

IM04 – L' AdG regionale può definirne ulteriori impegni inerenti il riconoscimento dell'indennità

SRC02 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.

OB02 - La Regione, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche può adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni. In particolare, la Regione Piemonte prevede, al fine di incentivare la gestione attiva, per le domande superiori a 1.000 ettari, l'obbligo a eseguire interventi, qualora previsti dal Piano di gestione o dal Piano di gestione forestale.

Principi generali di ammissibilità

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

Cumulabilità degli aiuti

SP02 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

Sezione 7 **SRC02 - Principi di selezione**

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P02 - Caratteristiche territoriali

Verranno considerate la localizzazione delle superfici forestali in domanda e la necessità di azioni di conservazione prioritarie, così come definite dalla Deliberazione di approvazione del PAF N2000.

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

Verranno valorizzati I soggetti giovani e quelli associati che gestiscono attivamente e con continuità le superfici in domanda, valutando anche l'estensione della superficie gestita del Sito di Rete Natura 2000 e la presenza di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

**Sezione 8
SRC02 - Forma e tassi di sostegno**

Forma di sostegno:	Indennità erogata per ciascun ettaro di superficie ammissibile valutata in base ai maggiori oneri o minori redditi in funzione della categoria forestale e dell'obbligo considerato.
Tipo di sostegno:	Euro/ha/anno
Valore premi	
Quercio-carpineti	100
Acero-Tiglio-Frassineti, Cerrete	70
Abetine, Lariceti e cembrete, Peccete, Faggete, Querceti di rovere, Robinieti	50
Castagneti, Pinete di pino silvestre, Rimboschimenti, Orno-ostrieti, Querceti di roverella, Alneti planiziali e montani, Saliceti e Pioppeti ripari	30

Sezione 9

SRC02 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Le superfici per le quali viene erogata la presente indennità non possono ricevere il pagamento per gli impegni silvoambientali di cui alla scheda SRA27.

SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

Sezione 1 SRD01 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
	OS5 - Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
	OSX - Ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo
Indicatore di prodotto	O.20 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda
Indicatore/i di risultato	R.3 - Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno a tecnologie agricole digitali tramite la PAC
	R.9 - Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento, anche per migliorare l'efficienza delle risorse
	R.26 - Investimenti connessi alle risorse naturali: Percentuale di aziende che beneficiano di un sostegno agli investimenti produttivi e non produttivi a titolo della PAC a favore delle risorse naturali
Collegamento con i risultati	Tutte le operazioni di investimento previste dal presente Piano intervento forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.9 e, pertanto, concorrono alla sua valorizzazione. Le operazioni inquadrate nell'ambito della Sezione 3 - lettera b) forniranno un contributo anche alla valorizzazione dell'indicatore R.26 mentre le operazioni connesse con la finalità di cui alla lettera d) forniscono un contributo diretto e

	significativo per il raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.3.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRD01 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali, attraverso il sostegno alla ristrutturazione, digitalizzazione, innovazione e gestione sostenibile degli input produttivi	2	Strategico	Strategico
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole, agroalimentari e forestali favorendo processi di ammodernamento, anche gestionale, di riconversione, di internazionalizzazione, di adeguamento dimensionale delle strutture produttive in termini economici e fisici, anche ai fini di superare la frammentazione fondiaria	2	Strategico	Strategico

Gli investimenti previsti rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 1.1 (aumento redditività) ed 1.2 (orientamento al mercato). Al riguardo, l'analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva rilevanza strategica con un relativo più marcato fabbisogno di intervento per le aree a maggiore vocazione produttiva. Tale forte strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze, predispone il presente intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare.

Sezione 3

SRD01 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali

Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, anche collettivi, connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

- a) **valorizzazione del capitale fondiario** (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibirina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate e la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.
- b) **incremento delle prestazioni climatico-ambientali** e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- c) **miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione** sulla base delle esigenze di mercato;
- d) **introduzione di innovazione tecnica e gestionale** dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- e) **valorizzazione delle produzioni agricole aziendali** attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

Sezione 4

SRD01 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD01 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRD01 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

CR02 – Tenuto conto della finalità dell'intervento e della prevalenza di un'agricoltura fortemente vocata alla competitività e/o alla specializzazione produttiva in determinate aree del paese, l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.)

Nel caso di attuazione della modalità "pacchetto" tra SRD01 e SRE01, il giovane insediante deve conseguire la qualifica di IAP entro il termine di realizzazione del piano aziendale.

Sezione 6

SRD01 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

6.1 - Criteri di ammissibilità

CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:

- a) valorizzazione del capitale fondiario
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali

CR06 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

CR07 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 25.000,00 euro per domanda. Il limite minimo è ridotto a 15.000,00 per le zone montane.

CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000,00 Euro nel caso di concessione del sostegno ad investimenti per imprese singole e a 400.000,00 euro nel caso di investimenti collettivi.

CR11 - Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24

mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

CR13 - Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

CR14 - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla **lettera e)** delle finalità del presente intervento, il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

a) realizzazione di nuovi impianti aziendali, (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;

c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

Relativamente ai pozzi per uso irriguo, è ammessa la realizzazione di un nuovo unico pozzo, connesso a un impianto di irrigazione e/o a una forma di stoccaggio/conservazione. Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme vigenti. E' escluso il ricondizionamento o la chiusura di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde.

CR16 – Gli investimenti di cui alla **lettera a)** del precedente CR14 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla **lettera a)** del precedente CR14 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera c), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR23 - Per gli investimenti di cui al precedente CR15, lettera b), da una valutazione ex ante gli investimenti devono offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02.

6.2 - Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 –assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un **periodo minimo di 5 anni** sia per operazioni di investimento su beni mobili e attrezzature, sia per operazioni di investimento su beni immobili e opere edili.

6.3 - Altri obblighi e specifiche

- Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n, 2022/129
- In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale **(da riportare in uno dei capitoli generali del CSR)**
- In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale **(da riportare in uno dei capitoli generali del CSR)**
- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale **(da riportare in uno dei capitoli generali del CSR)**

Sezione 7
SRD01 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

- **finalità specifiche degli investimenti**
 - 1) priorità ad investimenti che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali
 - 2) priorità a investimenti relativi a produzioni inserite in regimi di qualità
- **localizzazione territoriale degli investimenti**
priorità a interventi localizzati in aree C2 e D, zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico, al fine di favorire le aree marginali;
- **caratteristiche del soggetto richiedente e/o dell'azienda**
 - 1) priorità a domande presentate da soggetti giovani
 - 2) priorità a domande presentate da soggetti di genere femminile (in caso di persona giuridica, rappresentante legale del beneficiario)
 - 3) priorità a domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune
- **dimensione economica dell'operazione**
sarà valutata prioritariamente la coerenza tra la dimensione economica dell'operazione e la dimensione economica aziendale (importo dell'investimento in rapporto alla produzione standard)
- **effetti ambientali dell'investimento**
priorità a domande con investimenti a prevalente finalità ambientale
- **caratteristiche del progetto di investimento**
priorità a domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione .

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8
SRD01 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota base	40%
Maggiorazioni rispetto all'aliquota base e cumulabili tra di loro	+ 10% rispetto all'aliquota base per giovani agricoltori
	+ 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana

Sezione 9
SRD01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Attuazione in modalità "Pacchetto"

L'intervento sarà attivato in maniera autonoma o combinato con l'intervento SRE01 mediante la modalità pacchetto (pacchetto giovani) con un unico bando che comprenda gli interventi SRD01 e SRE01.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

L'intervento prevede già al suo interno la possibilità di fornire sostegno ad investimenti che contribuiscono a migliorare le performance ambientali delle aziende agricole e di benessere animale. Tale contributo verrà ulteriormente rafforzato attraverso l'attivazione dell'intervento SRD002 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale" più direttamente orientato a fornire un contributo agli Obiettivi specifici ambientali.

Sotto il profilo delle redditività aziendale, invece, l'intervento agirà sinergicamente con l'intervento SRD003 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole", migliorando la capacità delle aziende di accrescere e stabilizzare la redditività stessa.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

DEMARCAZIONE CON OCM da approfondire

SRD02 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER AMBIENTE, CLIMA E BENESSERE ANIMALE

Sezione 1 SRD02 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
	OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici
Indicatore di prodotto	O.20 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda
Indicatore/i di risultato	R.9 - Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse
	R.16 - Percentuale di aziende agricole beneficiarie del sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali
	R.26 - Investimenti connessi alle risorse naturali: Percentuale di aziende che beneficiano di un sostegno agli investimenti produttivi e non produttivi a titolo della PAC a favore delle risorse naturali
	R.44 - Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali
Collegamenti con i risultati	Tutte le operazioni di cui all'azione A forniscono un contributo diretto e significativo all'indicatore di risultato R.16 e R.9. Tutte le operazioni previste all'azione B e all'azione C contribuiscono all'indicatore R.26 e all'indicatore R.9, mentre le operazioni di cui all'azione D contribuiscono all'indicatore R.44 e all'indicatore R.9.
Trascinamenti	NO

Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRD02 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali, attraverso il sostegno alla ristrutturazione, digitalizzazione, innovazione e gestione sostenibile degli input produttivi	2	Strategico	Strategico
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	4	Qualificante	Qualificante
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	4	Qualificante	Qualificante
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
E2.15	Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia	5	Qualificante	Qualificante
E3.12	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico	9	Strategico	Qualificante
E3.13	Favorire l'uso sostenibile e razionale di prodotti fitosanitari e antimicrobici per produrre cibi sani e nutrienti	9	Complementare	Complementare
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti	9	Complementare	Specifico

Azione A - Tutti gli investimenti dell'azione A intercettano l'esigenza 2.2. del Piano Strategico (Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti), nonché l'esigenza 2.15 (Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia) con un livello di priorità qualificante. In aggiunta, laddove il sostegno è diretto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le operazioni trovano collegamento anche con l'esigenza 2.3 (Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili) qualificante per le aree di pianura e complementare nelle aree collinari e montane nonché con l'esigenza 3.14 (Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti) con invece ha un rilievo per lo più complementare.

Azione B - In relazione alla tutela delle risorse naturali, gli investimenti per la tutela qualitativa delle acque si legano all'esigenza 2.14 (Tutelare le acque superficiali e profonde

dall'inquinamento) mentre quelli a tutela del suolo sono connessi all'esigenza 2.12 (Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo). Infine, gli investimenti che favoriscono una migliore gestione dei prodotti fitosanitari concorrono alla già citata esigenza 2.14 e, in modo più indiretto, al soddisfacimento della esigenza 3.13 (Favorire l'uso sostenibile e razionale di prodotti fitosanitari e antimicrobici per produrre cibi più sani e ridurre gli impatti ambientali).

Azione C - Gli investimenti negli impianti irrigui sono direttamente collegati all'esigenza 2.13 (Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche) particolarmente qualificante nelle aree a maggior vocazione produttiva della regione.

Azione D - Gli investimenti per il benessere animale puntano sostanzialmente a soddisfare l'esigenza 3.12 (Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico) che assume un ruolo qualificante. Più indirettamente e con minore rilevanza tali investimenti possono collegarsi all'esigenza 3.13 in tema di antimicrobico resistenza.

Sezione 3

SRD02 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti.

In tale contesto, per un migliore inquadramento dell'intervento nell'ambito degli obiettivi specifici della PAC e per valorizzarne adeguatamente i risultati, l'intervento è suddiviso in quattro distinte azioni:

- **Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;**
- B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali;**
- C) Investimenti irrigui;**
- D) Investimenti per il benessere animale.**

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

L'azione A prevede investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. *storage bag*) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della "Direttiva nitrati" e si distinguono per un'elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

L'azione B prevede investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque alla gestione sostenibile

e razionale dei prodotti fitosanitari nonché investimenti per la tutela del suolo in termini di fertilità, struttura e qualità del suolo stesso, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento. Tra questi sono inclusi investimenti per l'acquisto di attrezzature che impediscono l'inquinamento puntuale da prodotti fitosanitari in agricoltura, quali ad esempio i *biobed*.

AZIONE C - Investimenti irrigui

L'azione C prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue. In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche nonché investimenti che promuovono lo stoccaggio e il riuso di tali risorse, anche nell'ottica di garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

In relazione all'azione D gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobica resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali. Tenuto conto delle finalità generali dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).

Sezione 4

SRD02 - Altre normative pertinenti

- SRD02 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Direttiva 91/676
- Reg 126/2022

Sezione 5

SRD02 - Tipologia di beneficiari

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

CR01.A - Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

CR02.A l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di:

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 ovvero un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%”
- o di Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

CR01.B - Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

CR02.B l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di:

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 ovvero un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%”
- o di Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.

AZIONE C - Investimenti irrigui

CR01.C - Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

CR02.C l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di:

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 ovvero un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%”
- o di Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

CR01.D - Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

CR02.D l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di:

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 ovvero un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%”
- o di Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.

Sezione 6

SRD02 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

SRD02 - Criteri di ammissibilità

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

CR04.A - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.

CR06.A - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'Azione A

CR07.A – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR08.A – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.A – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 10.000 euro.

CR11.A – Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile pari a 60.000 per i beneficiari singoli e 150.000 euro per gli investimenti collettivi ad uso comune.

CR12.A - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

CR04.B - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.

CR06.B - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'azione B.

CR07.B – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR08.B – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.B – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 5.000 euro.

CR11.B – Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico pari a 60.000 per i beneficiari singoli e 150.000 euro per gli Investimenti collettivi ad uso comune.

CR12.B - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

AZIONE C - Investimenti irrigui

CR03.C – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione espressa in termini di produzione standard inferiore a 12.000 euro.

CR04.C - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.

CR06.C - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'Azione C.

CR07.C – Sono ammissibili i seguenti comparti produttivi: ortofrutticoltura, vitivinicolo, vivaistico, cereali, leguminose da granella, foraggere, piante da sovescio, piante da tubero, piante da fibra tessile e cellulosa, piante da zucchero e da alcole, oleaginose, piante aromatiche, piante medicinali.

CR08.C – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.C – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 5.000.

CR11.C – Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 350.000 euro.

CR12.C - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui (Azione C)

CR13.C - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR14.C - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli

investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15.C - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16.C - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17.C - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al

a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;

b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate, anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

c) l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti.

Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al precedente CR17, lettera a)

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18.C - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, definiti e quantificati in 25% dell'impianto migliorato.

CR19.C - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PTA di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), le riduzioni minime effettive sono definite e quantificate in almeno il 50% del risparmio potenziale.

CR20.C - Le percentuali di risparmio idrico potenziale di cui ai CR18 sono riportate nella seguente tabella. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

RISPARMIO IDRICO POTENZIALE

Codici tecnici	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

irrigu e																		
1			50 %	75 %	80 %	82 %	83 %	83 %	83 %	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %	
2			50 %	75 %	80 %	82 %	83 %	83 %	83 %	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %	
3			50 %	75 %	80 %	82 %	83 %	83 %	83 %	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %	
4			50 %	60 %	64 %	67 %	67 %	67 %	69 %	71 %	75 %	76 %	76 %	78 %	78 %	78 %		
5					20 %	27 %	33 %	33 %	33 %	38 %	43 %	50 %	53 %	53 %	56 %	56 %	56 %	
6						9%	17 %	17 %	17 %	23 %	29 %	38 %	41 %	41 %	44 %	44 %	44 %	
7							8%	8%	8%	15 %	21 %	31 %	35 %	35 %	39 %	39 %	39 %	
8										8%	14 %	25 %	29 %	29 %	33 %	33 %	33 %	
9										8%	14 %	25 %	29 %	29 %	33 %	33 %	33 %	
10										8%	14 %	25 %	29 %	29 %	33 %	33 %	33 %	
11											7%	19 %	24 %	24 %	28 %	28 %	28 %	
12												13 %	18 %	18 %	22 %	22 %	22 %	
13													6%	6%	11 %	11 %	11 %	
14															6%	6%	6%	
15															6%	6%	6%	
16																		
17																		
18																		

LEGENDA PER LE TABELLE

Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per	10	B

	sollevamento meccanico		
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (\leq 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata \leq 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata \leq 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata \leq 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata \leq 5%	90	A

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18, CR19 e CR20 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze o, ancora, a investimenti nell'utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui

CR21.C - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR22.C - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di

approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

CR04.D - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.

CR06.D - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'Azione D.

CR07.D – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR08.D – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.D – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 5.000 euro.

CR10.D – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite massimo di contributo pubblico erogabile **per ciascun beneficiario** nell'intero periodo di programmazione pari a 100.000 euro.

CR12.D - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. In specifico saranno considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

SRD02 – Impegni

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01.A - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02.A - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili.

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01.B - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02.B - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili.

AZIONE C - Investimenti irrigui

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01.C - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02.C - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili.

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili.

SRD02 - Altri obblighi e specifiche

VALIDI PER TUTTE LE AZIONI (A – B – C - D)

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale CSR)

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale CSR)

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale CSR)

Sezione 7

SRD02 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio Regionale, sulla base dei seguenti principi:

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

P.A01 - Localizzazione territoriale: priorità alle aree di superamento dei limiti di qualità dell'aria

P.A02 - Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità a

- agricoltori associati e giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile

P.A03 - Caratteristiche dell'investimento: priorità ad investimenti collettivi ad uso comune e ad interventi di copertura anti-emissione delle strutture di stoccaggio

P.A04 - Collegamento con altri interventi di sviluppo rurale: priorità a beneficiari aderenti ad interventi ACA

P.A05 - Caratteristiche aziendali: priorità a beneficiari dalle maggiori dimensioni aziendali (in termini di UBA detenute)

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

P.B01 Localizzazione territoriale priorità a:

- aree specifiche ai sensi del Dlgs 150/2012

P.B02 Caratteristiche del soggetto richiedente priorità a:

- agricoltori associati e giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile

P.B03 Sistemi produttivi priorità a:

- aziende che praticano agricoltura integrata

P.B04 Collegamento con altri interventi priorità a:

- beneficiari aderenti ad interventi ACA

P.B05 Coerenza con altri strumenti di pianificazione:

- Coerenza con Piano di Gestione Dei distretto idrografico del Fiume Po

P.B06 Caratteristiche aziendali: priorità a:

- beneficiari suddivisi per filiera e per dimensioni aziendali

AZIONE C - Investimenti irrigui

P.C01 Localizzazione territoriale: bacini idrografici del Piano di tutela delle acque (in base al deficit di disponibilità idrica)

P.C02 Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità a

- giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile

P.C03 Sistemi produttivi: aziende che praticano agricoltura biologica

PC.04 Caratteristiche investimento: priorità per

- cantierabilità intervento
- risparmio idrico potenziale
- stoccaggi a basso impatto paesaggistico realizzati al piano di campagna o interrati

P.C05 Coerenza con altri strumenti di pianificazione: Piano territoriale delle acque

- utilizzo esclusivo acque stagionali o affinate
- intervento per la sola irrigazione di soccorso

P.C06 Caratteristiche aziendali: adesione a un consorzio irriguo

P.C07 Comparti produttivi: priorità per

- seminativi (escluso riso)
- colture pluriennali (frutta)
- vite

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

P.D01 Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità a

- giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile

P.D02 Collegamento con altri interventi: priorità a beneficiari aderenti a SRA 30

P.D03 Caratteristiche aziendali:

- Priorità agli allevamenti iscritti a Classyfarm, con indice benessere uguale o superiore a 60 e agli allevamenti avicunicoli con modalità di allevamento in gabbia (fonte BDN)

P.D04 Comparti produttivi: priorità agli allevamenti avicunicoli

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRD02 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute

Aliquote di sostegno					
Azione	Aliquot a base	Giovani agricoltori	Tipologia investimento	Progetto integrato	Altro
Azione A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	60%	70%		65%	65% per beneficiari aderenti ad ACA
Azione B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali	60%	70%		65%	65% per beneficiari aderenti ad ACA
Azione C – Investimenti irrigui	65%		80% per il miglioramento di un impianto irrigazione esistente (comma 4 art. 74 Reg.2115/2021)		
Azione D – Investimenti per il benessere animale	40%	50%			55% per beneficiari aderenti a SRA30

Sezione 9

SRD02 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

E' prevista una priorità per i beneficiari aderenti a misure ACA

Demarcazione (anche con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

da approfondire

AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

E' prevista una priorità per i beneficiari aderenti a misure ACA

Demarcazione (anche con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

da approfondire

AZIONE C - Investimenti irrigui

Demarcazione (anche con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

da approfondire

AZIONE D - Investimenti per il benessere animale

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

E' prevista una priorità per i beneficiari aderenti a SRA30

Demarcazione (anche con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

da approfondire

**SRD03 - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA
DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE**

Sezione 1	
SRD03 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73) – Investimenti
Base giuridica	Art. 73 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.24 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell'azienda
Indicatore/i di risultato	R.39 - Sviluppare l'economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC.
	R.42 - Promuovere l'inclusione sociale: Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati.
Collegamento con i risultati	Tutte le tipologie di investimento concorreranno al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R39. Gli investimenti della tipologia b) - Agricoltura sociale contribuiranno anche alla valorizzazione dell'indicatore R42.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRD03 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
<i>Codice Esigenza</i>	<i>Descrizione esigenza</i>	<i>OS</i>	<i>Priorità nazionale</i>	<i>Priorità regionale</i>

E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	2	Qualificante	Qualificante
E3.3	Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante

Tutti gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 3.3 (occupazione e inclusione nelle aree rurali) e nell'esigenza 1.3 (diversificazione reddito aziende agricole). Al riguardo, l'analisi stabilisce per le stesse esigenze una strategicità qualificante in particolare per quanto concerne le aree a maggior grado di ruralità (montagna e collina) e quelle più esposte rischio di abbandono (montagna e aree interne), dove le attività di diversificazione rafforzano la garanzia di un presidio del territorio. Tale strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze, predispone il presente intervento ad assumere un certo rilievo, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare anche tenuto conto delle ricadute sociali delle attività da incentivare.

Sezione 3

SRD03 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

- a) agriturismo;
- b) agricoltura sociale;
- c) attività educative/didattiche;
- d) trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Sezione 4

SRD03 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD03 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale"

Sezione 5

SRD03 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 – Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

CR03 – Imprenditori agricoli con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto.

CR04 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore a 15.000 euro in termini di produzione standard. Questo limite si abbassa a 10.000 euro di produzione standard per le aziende situate in zone montane

CR05 – Per l'azione b) Agricoltura sociale è necessaria l'esistenza di una convenzione/intesa tra Ente Pubblico e impresa agricola finalizzata a definire l'intervento/servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione e i rapporti tra impresa agricola ed Ente Pubblico

CR08 - Per azione c) Attività educative didattiche possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche.

Sezione 6

SRD03 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRD03 - Criteri di ammissibilità

CR10 – Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:

- a) agriturismo;
- b) agricoltura sociale;
- c) attività educative/didattiche;
- d) trasformazione di prodotti agricoli

CR11 - Le attività relative alla lettera d) trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti primari agricoli inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve essere un prodotto non incluso nell'Allegato 1 al TFUE.

CR12 - Sono ammissibili a sostegno gli interventi all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa.

CR13 - Gli interventi devono ricadere all'interno del territorio regionale.

CR14 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi

per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;

CR15 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 10.000 euro.

CR16 – Per le medesime finalità di cui al CR15 si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 200.000 euro.

CR17 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

SRD03 - Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni;

IM03 - rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti.

SRD03 - Altri obblighi e specifiche

- Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129

- In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale del CSR)

- In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale del CSR)

- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale del CSR)

Sezione 7

SRD03 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

- **P01 – tipologia del beneficiario:**
 - priorità a domande presentate da soggetti giovani;
 - priorità a domande presentate da soggetti di genere femminile (in caso di persona giuridica, rappresentante legale del beneficiario);
- **P02 – localizzazione geografica:**

priorità a interventi localizzati in aree C2 e D, zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico, al fine di favorire le aree marginali;

- **P03 - tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento:**
priorità a domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione o le giornate lavorative;
- **P05 – tipologia di investimento:**
priorità a domande relative a investimenti che non consumano nuovo suolo
- **P07 – qualificazione sociale dell'impresa:**
priorità alle domande che prevedano diversificazione in ambito sociale

A parità di punteggio, verrà data priorità al beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8
SRD03 - Forma e tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso dei costi elegibili
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota base	40%
Maggiorazioni	+ 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana

Sezione 9

SRD03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)
da approfondire

SRD04 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE

Sezione 1 SRD04 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.20 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda
Indicatore/i di risultato	R.32 - Investimenti connessi alla biodiversità: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla biodiversità
Collegamento con i risultati	Tutte le sotto-azioni su cui si articola il presente intervento contribuiscono in modo diretto e significativo all'indicatore di risultato R.32.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRD04 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
L'azione 1 della scheda intervento nazionale e le sotto azioni di cui si compone si pongono in collegamento con le esigenze 2.7 (tutela della biodiversità) e 2.8 (tutela del paesaggio) che agiscono a complemento degli interventi a tutela del paesaggio e della biodiversità, con particolare importanza nelle aree collinari e montuose della regione, nonché nelle aree protette presenti sul territorio regionale.				

Sezione 3

SRD04 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con l'obiettivo specifico 6.

In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure in caso di connessione che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.

Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, il presente intervento non prevede la possibilità di sostenere investimenti per l'adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali comunemente in uso.

In Piemonte viene attuata l'Azione 1 della scheda intervento nazionale, relativa a: "Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale"; le tipologie di investimento ammissibili all'interno di tale Azione 1 sono organizzate nei quattro sotto-interventi che seguono.

SOTTO-INTERVENTO SRD04 – A: SALVAGUARDIA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

[investimenti ammissibili 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 di cui al CR10 della scheda nazionale, destinati a gestori del territorio pubblici]

Lo scopo di questo sotto – intervento è sostenere investimenti non produttivi di pubblica utilità, finalizzati alla protezione e all'incremento del potenziale di biodiversità nonché alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, effettuati dagli Enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte individuati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i e dai soggetti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 sul territorio della Regione Piemonte. Il sotto – intervento sostiene, in particolare, investimenti per:

- 1) Realizzare formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità e infrastrutture ecologiche quali, a titolo esemplificativo, siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi macchia radura (1.1)**
- 2) Realizzare e/o ripristinare la funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua quali a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione (1.2)**
- 3) Recuperare prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono al fine di incrementare la biodiversità degli agroecosistemi e valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali (1.5)**
- 4) Contenere le specie vegetali e animali esotiche invasive di rilevanza unionale (1.6)**
- 5) Realizzare infrastrutture ecologiche (es. tunnel, sovrappassi, sottopassi, recinzioni) che favoriscono il movimento della fauna selvatica sul territorio, anche prevenendone la collisione con gli autoveicoli; creare o ripristinare corridoi ecologici e creare "pietre di guado" (stepping stones) mediante realizzazione di fasce arborate, di filari arborati, di boschetti, di siepi arborate**

e la piantagione di singoli soggetti arborei per favorire la biopermeabilità delle aree critiche (1.9)

6) favorire la fauna selvatica attraverso l'installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie (1.10)

7) Realizzare strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli informativi e didattici, ricadenti nelle aree di competenza degli Enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte individuati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e dei soggetti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 sul territorio della Regione Piemonte."(1.11)

8) Acquistare recinzioni mobili per la gestione degli habitat pascolivi, acquisto e installazione di barre di involo, vasche di abbeverata e altri investimenti non produttivi previsti dal PAF non già ricompresi nell'elenco di cui sopra. (1.12)

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - B: ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

[investimenti ammissibili 1.1, 1.2, 1.10 e 1.11 di cui al CR10 della scheda nazionale, destinati agli agricoltori e ad altri gestori del territorio]

Lo scopo di questo sotto – intervento è stimolare le aziende agricole alla tutela della biodiversità attraverso:

1) La realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità: realizzazione di infrastrutture ecologiche quali, a titolo esemplificativo, siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi macchia radura (1.1)

2) La realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua quali a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione (1.2)

3) favorire la fauna selvatica attraverso l'installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie (1.10)

4) realizzare strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli informativi e didattici, in aree protette della Regione Piemonte individuate ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e nei Siti della Rete Natura 2000 sul territorio della Regione Piemonte (1.11)

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - C: TUTELA DEGLI ELEMENTI TRADIZIONALI DEL PAESAGGIO RURALE

[investimenti ammissibili 1.3 di cui al CR10 della scheda nazionale]

Il sotto – intervento C è finalizzato al ripristino di elementi del paesaggio tradizionali, in particolare dei terrazzamenti e dei muretti a secco, che rappresentano un elemento tipico in molte aree alpine, appenniniche e collinari piemontesi destinate alla coltivazione delle viti, di castagni e di noccioleti, ai pascoli e, in epoche più remote, ad una più vasta tipologia di colture agrarie.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - D: MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA

L'AGRICOLTURA, GLI ALLEVAMENTI E LA FAUNA SELVATICA

[investimenti ammissibili 1.7 di cui al CR10 della relativa scheda nazionale]

Il sotto – intervento D sostiene investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, inclusi gli ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato). A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione dei seguenti investimenti:

-recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata;

-cassette per la protezione delle arnie;

-sistemi di virtual fencing;

-strutture per il ricovero notturno del bestiame e di alloggi (micro-unità abitative) per il personale di custodia degli animali al pascolo;

-acquisto di cani da guardiania;

-sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l'accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti;

-altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti precedenti.

Sezione 4

SRD04 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD04 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – A

L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulle Aree naturali e sulla Biodiversità"

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – B

L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulle Aree naturali e sulla Biodiversità"

Legge regionale n. 16 del 25 giugno 2008 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale"

UNESCO - Decision of the Intergovernmental Committee: 16.COM 8.b.18

(<https://ich.unesco.org/en/Decisions/16.COM/8.b.18>)

UNESCO – Decisione n. 38 COM 8B.41 del 22 giugno 2014 di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità del sito "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"

Convenzioni UNESCO per l'ambiente e la biodiversità, Programma Uomo e Biosfera (MaB): aree riconosciute che ricadono nel territorio della Regione Piemonte

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – C

UNESCO - Decision of the Intergovernmental Committee: 13.COM 10.b.10

(<https://ich.unesco.org/en/Decisions/13.COM/10.b.10>)

Sezione 5

SRD04 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – A: SALVAGUARDIA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

CR02 - A – Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati:

Enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte individuati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i e soggetti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 sul territorio della Regione Piemonte.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – B: ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

CR01 – B - Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo.

CR02 – B - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati:

Province, Unioni di Comuni, Comuni, Consorzi irrigui, onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio

CR03 – B - Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui a precedenti criteri.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – C: TUTELA DEGLI ELEMENTI TRADIZIONALI DEL PAESAGGIO RURALE

CR02 – C

- soggetti pubblici in forma singola o associata proprietari o aventi la disponibilità delle aree oggetto di intervento;

- soggetti privati in forme associative o consorziali legalmente costituite il cui statuto abbia scopi sociali attinenti al presente sotto-intervento

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - D: MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA L'AGRICOLTURA, GLI ALLEVAMENTI E LA FAUNA SELVATICA

CR01 – D - Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo.

CR02 – D - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati.

CR03 – D - Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui a precedenti criteri.

Sezione 6

SRD04 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRD04 - Criteri di ammissibilità

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – A: SALVAGUARDIA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO

DELLA BIODIVERSITÀ

CR05 – A – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR08 – A - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000 euro.

CR09 - A - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di Gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro il termine di 4 mesi prima della presentazione della domanda stessa.

CR10 – A - Nell'ambito del presente sotto - intervento gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1.1. Realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità: realizzazione di infrastrutture ecologiche quali, a titolo esemplificativo, siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi macchia radura;

1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua quali a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione;

1.5. Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono: recupero di superfici prative o pascolive o habitat in stato di abbandono, al fine di incrementare la biodiversità degli agroecosistemi e valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali;

1.6. Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali esotiche invasive di rilevanza unionale:

Sulla base di quanto previsto dai piani di gestione nazionali inerenti le specie esotiche vegetali, dal PAF regionale, dai provvedimenti regionali di indirizzo, i bandi daranno indicazioni in merito alla definizione degli areali ove attuare:

- interventi di contenimento della vegetazione esotica invasiva, finalizzati al recupero delle cenosi originarie, quali a titolo esemplificativo eradicazione/controllo meccanico, sfalci ripetuti nell'arco delle tempistiche di progetto, eradicazioni manuali dell'apparato ipogeo;

- interventi di contenimento, acquisto di attrezzatura e di strumenti finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale, , e/o altre specie alloctone, , quali a titolo esemplificativo trappole o altri strumenti di cattura, sistemi per la soppressione eutanasica, sistemi di contenimento per la detenzione in sicurezza delle IAS;

1.9. Interventi per la connettività ecologica della fauna selvatica: realizzazione di infrastrutture ecologiche (es. tunnel, sovrappassi, sottopassi, recinzioni) che favoriscono il movimento della fauna selvatica sul territorio, anche prevenendone la collisione con gli autoveicoli, e la creazione o ripristino di corridoi ecologici e creazione di "pietre di guado" (stepping stones) mediante realizzazione di fasce arborate, di filari arborati, di boschetti, di siepi arborate e la piantagione di singoli soggetti arborei per favorire la biopermeabilità delle aree critiche;

1.10. Altri investimenti a favore della fauna selvatica: installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie;

1.11. Strutture per l'osservazione della fauna selvatica: realizzazione di strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli informativi e didattici, in aree di interesse naturalistico ricadenti nelle aree di competenza degli Enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte individuati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e soggetti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 sul territorio della Regione Piemonte.

1.12. Altri investimenti non produttivi previsti dal PAF regionale non già ricompresi nell'elenco di cui sopra, tra cui l'acquisto di recinzioni mobili per la gestione degli habitat pascolivi, acquisto e installazione di barre di involo, vasche di abbeverata.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – B: ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

CR05 – B – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR06 – B – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 500 euro.

CR08 – B - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 150.000 euro.

CR09 - B - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono ammissibili al sostegno solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie (es. di progettazione) che possono essere avviate fino a 24 mesi prima presentazione della citata domanda.

CR10 – B - Nell'ambito del presente sotto - intervento gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1.1. Realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità: realizzazione di infrastrutture ecologiche quali, a titolo esemplificativo, siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi macchia radura;

1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua quali a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione.

1.10 Favorire la fauna selvatica attraverso l'installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie.

1.11 Realizzare strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli informativi e didattici, in aree protette della Regione Piemonte individuate ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e nei Siti della Rete Natura 2000 sul territorio della Regione Piemonte

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – C: TUTELA DEGLI ELEMENTI TRADIZIONALI DEL PAESAGGIO RURALE

CR05 – C – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR06 – C – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 30.000 euro.

CR07 – C - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite massimo di spesa ammissibile, riferito all'intero periodo di programmazione, per ciascun beneficiario pari a 200.000 euro.

CR08 – C - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000 euro.

CR09 - C - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda , entro un termine di 12 mesi.

CR10 – C -Nell'ambito della sotto azione C gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:

- Recupero di muretti a secco, terrazzamenti e delle sistemazioni idrauliche agrarie funzionali alla regimazione dei deflussi superficiali ad essi collegate.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - D: MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA L'AGRICOLTURA, GLI ALLEVAMENTI E LA FAUNA SELVATICA

CR05 – D – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR06 – D – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 1.000 euro.

CR07 – D - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite massimo di spesa ammissibile, riferita all'intero periodo di programmazione, per ciascun beneficiario pari a 20.000 euro.

CR09 - D - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al

sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di Gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

CR10 – D -Nell'ambito della sotto azione D gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1.7. Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato).

A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione dei seguenti investimenti:

- recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata;
- cassette per la protezione delle arnie;
- sistemi di virtual fencing;
- strutture per il ricovero notturno del bestiame e di alloggi (micro-unità abitative) per il personale di custodia degli animali al pascolo;
- acquisto di cani da guardiania;
- sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l'accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti;
- altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti precedenti.

SRD04 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

SOTTO-INTERVENTO SRD04 – A: SALVAGUARDIA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

IM01 – A - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – A - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo indicato in 5 anni per beni mobili e attrezzature e 20 anni per beni immobili e opere edili.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - B: ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

IM01 – B - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – B - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo indicato in 5 anni per beni mobili e attrezzature e 10 anni per beni immobili e opere edili.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - C: TUTELA DEGLI ELEMENTI TRADIZIONALI DEL PAESAGGIO RURALE

IM01 – C - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – C - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo indicato in 5 anni per beni immobili e opere edili.

SOTTO – INTERVENTO SRD04 - D: MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA L'AGRICOLTURA, GLI ALLEVAMENTI E LA FAUNA SELVATICA

IM01 – D - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – D - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo indicato in 5 anni per beni mobili e attrezzature.

SRD04 - Altri obblighi e specifiche

Validi per tutti i sotto – interventi (A – B – C – D)

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

Ammissibilità delle spese

Si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale CSR)

Nell'ambito del sotto-intervento SRD04 - C: "tutela degli elementi tradizionali del paesaggio rurale" non sono considerati ammissibili i contributi in natura di cui al relativo paragrafo del PSP e nel capitolo generale del CSR.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale CSR)

Erogazione di anticipi

E' consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale CSR)

Sezione 7

SRD04 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – A: SALVAGUARDIA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

P01A – Principi territoriali:

- Presenza di ambienti e specie che necessitano di urgenti misure di conservazione, con particolare riferimento agli ecosistemi, prioritari per la Rete Natura 2000, di cui al PAF approvato dalla Regione Piemonte.
- Presenza di aree di collegamento ecologico e funzionale tra i nodi della Rete ecologica regionale di cui alla Legge Regionale 19/2009 e s.m.i.

P02A – Caratteristiche del richiedente:

- Capacità del richiedente di attivare condivisione a livello locale da parte di soggetti pubblici

e/o privati nell'ambito di iniziative complementari e sinergiche.

P05A – Caratteristiche progettuali:

- Qualità e livello di innovazione della progettazione

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – B: ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

P01B – Principi territoriali

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province

- aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat")

- eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite)

- aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R

- aree riconosciute dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE

- aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari

- aree rurali ad agricoltura intensiva

- bacini di corpi idrici che non raggiungono il buono stato ecologico delle acque individuati dal Piano di Gestione del Po

P02B – Caratteristiche del richiedente

- imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti

P03B – Connessione con altri interventi

- imprese che attuano impegni relativi alla destinazione non produttiva di superfici aziendali, in applicazione di interventi della nuova programmazione [SRA 12 (colture a perdere, corridoi ecologici) o di programmazioni precedenti (Operazioni 10.1.4/3 - inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi, 10.1.7/2 - coltivazioni a perdere e 10.1.7/3 - fasce inerbite ai margini dei campi)].

P05B – Caratteristiche progettuali, con riguardo alle specie arboree ed arbustive idonee sotto il profilo ecologico.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – C: TUTELA DEGLI ELEMENTI TRADIZIONALI DEL PAESAGGIO RURALE

P01C – Principi territoriali

- Priorità relative all'ubicazione delle aree oggetto di intervento rispetto ad aree a maggior grado di svantaggio, alle aree ad alto valore naturalistico o altre aree di interesse regionale.

P02C - Caratteristiche progettuali

- Priorità relative alla tipologia di opere oggetto di recupero e alle soluzioni tecnico-progettuali

adottate.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - D: MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA L'AGRICOLTURA, GLI ALLEVAMENTI E LA FAUNA SELVATICA

P01D – Principi territoriali:

- priorità decrescente per zone di montagna, collina e pianura

P02D – Connessione con altri interventi:

- priorità per i beneficiari che aderiscono all'intervento ACA 17

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRD04 - Forma e importi o tassi di sostegno

**SOTTO - INTERVENTO SRD04 – A:
SALVAGUARDIA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ**

Forma di sostegno: Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno: Rimborso di spese effettivamente sostenute

Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

Aliquota di sostegno 100%

**SOTTO - INTERVENTO SRD04 – B:
ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA**

Forma di sostegno: Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno:

- Rimborso di spese effettivamente sostenute (100% rispetto alla spesa ammissibile) per operazioni diverse dalla preparazione del terreno e collocamento a dimora delle piantine.
- Costi standard: solo per le operazioni di preparazione del terreno e collocamento a dimora delle piantine, con riferimento alle seguenti voci del prezzario regionale dell'agricoltura; gli importi corrispondono a quelli del prezzario che verrà indicato nelle disposizioni attuative.

V – A3	Scarificazione alla profondità di cm 70 - 80 con distanza fra i denti non superiore a m 1, con due passate in croce
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI – A7	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (tale operazione è alternativa allo scasso).
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	VI – A8	Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.
	VII – C1	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

**SOTTO - INTERVENTO SRD04 – C:
TUTELA DEGLI ELEMENTI TRADIZIONALI DEL PAESAGGIO RURALE**

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota di sostegno	80%

**SOTTO - INTERVENTO SRD04 - D:
MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA L'AGRICOLTURA, GLI ALLEVAMENTI E LA
FAUNA SELVATICA**

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota di sostegno	100%

Sezione 9

SRD04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – B: ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

Il sotto-intervento B attribuisce un punteggio di priorità alle domande di Soggetti che, in applicazione di interventi della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, attuano impegni relativi alla destinazione non produttiva di superfici aziendali.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - D: MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA L'AGRICOLTURA, GLI ALLEVAMENTI E LA FAUNA SELVATICA

Il sotto - intervento D prevede un punteggio di priorità per chi aderisce all'intervento ACA17, in relazione al miglioramento della coesistenza tra l'agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – A: SALVAGUARDIA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

La demarcazione tra investimenti dell'intervento SRD04 – A e taluni investimenti previsti dall'ob. specifico IV del Programma Regionale FESR 2021-27: "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, tenendo conto degli approcci ecosistemici" seguirà il criterio dell'ammontare finanziario delle operazioni oggetto di sovvenzione, pertanto per l' Intervento SRD04 – A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità" è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento limitato a 200.000,00 euro.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – B: ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

Le potenziali sovrapposizioni con il Sotto-intervento A verranno affrontate con opportune disposizioni in fase attuativa.

SOTTO - INTERVENTO SRD04 – C: TUTELA DEGLI ELEMENTI TRADIZIONALI DEL PAESAGGIO RURALE

La demarcazione con altri strumenti europei, nazionali e regionali sarà effettuata nel corso dell'attuazione degli interventi (istruttorie per l'ammissione, controlli sui pagamenti,...).

In particolare si segnalano i seguenti ambiti di sostegno potenzialmente interessati da sovrapposizione con l'azione SRD04 – sottoazione C:

- PNRR: Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"; Piano nazionale Borghi,...

- Green Communities: – Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile - sostegno ad investimenti per la realizzazione di piani di sviluppo nell'ambito della gestione del patrimonio agro-forestale, delle risorse idriche, dello sviluppo del turismo sostenibile, della gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna, dell'efficienza energetica e l'integrazione degli impianti e delle reti, dello sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile,...)

- attività dei GAL

- Interventi regionali attuati da altri Settori regionali: tutela del patrimonio architettonico e culturale delle aree rurali, recupero strade storiche di montagna, ...

SOTTO - INTERVENTO SRD04 - D: MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA L'AGRICOLTURA, GLI ALLEVAMENTI E LA FAUNA SELVATICA

da approfondire

SRD05 - IMPIANTI FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI

Sezione 1	
SRD05 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS1 - Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
Indicatore di prodotto	O.23 - Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Indicatore/i di risultato	R.17 - Terreni oggetto di imboscamento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agroforestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni
	R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale
Collegamento con i risultati	Le scelte regionali in merito all'attuazione fanno in modo che l'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento dei risultati R.17 - Terreni oggetto di imboscamento e R.18 - Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRD05 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	1	Strategico	Strategico
E2.1	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento nell'ambito degli Obiettivi specifici 1, 4, 5 e 6, risponde rispettivamente ai fabbisogni di intervento delineati nell'Esigenza E1.11 - Sostegno alla redditività delle aziende, E2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio, E2.11 - Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste e E2.8 - Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale.

Sezione 3
SRD05 - Finalità e descrizione generale

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 1, 4 e 6, ed è volto a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli forestali naturaliformi e di arboricoltura, e sistemi agroforestali, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali). L'intervento promuove altresì il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e delle Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation", recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- a) incrementare la superficie forestale naturaliforme, di arboricoltura e di sistemi agroforestali;
- b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;

- c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- e) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- f) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- g) diversificare il reddito aziendale agricolo.

Tali finalità saranno perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno ai titolari della conduzione di superfici agricole, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare una o più delle seguenti Azioni e sotto azioni

AZIONE SRD05.1 - Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole

Impianto naturaliforme con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, al fine di creare nuove superfici forestali permanenti. Pertanto, le superfici agricole su cui viene realizzato l'imboschimento non sono reversibili al termine del periodo di permanenza, rientrano nella definizione di bosco di cui alle norme regionali di settore e su queste superfici si applicano le disposizioni regolamentari regionali del settore forestale previste per i boschi.

AZIONE SRD05.2 - Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole

Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive – legno, tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione dall'AdG Regionale.

AZIONE SRD05.3 - Impianto sistemi agroforestali su superfici agricole:

Sotto azione 053.1 - Sistemi silvoarabili su superfici agricola;

Sotto azione 053.2 - Sistemi silvopastorali su superfici agricola e pascoliva.

Gli impianti nei quali siano presenti sulla stessa superficie, consociazioni di colture e produzioni agricole e zootecniche con specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o altre specie forestali di origine certificata, adatte alle condizioni ambientali locali, con densità non inferiore a 50 e non superiore a 150 piante arboree ad ettaro (ordine sparso, filari, gruppi o sestri di impianto regolari). Tali superfici possono essere utilizzate per la produzione agricola e foraggera, per il pascolamento diretto e/o lo sfalcio e per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi, nonché con funzioni di frangivento e per la diversificazione ambientale. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione dall'AdG Regionale.

Sezione 4 SRD05 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD05 del PSP 2023-2027

- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- norme settoriali riguardanti l'utilizzo per arboricoltura da legno, imboscamento e rimboscamento dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM):
 - decreto MiPAAF del 30 dicembre 2020, che definisce i requisiti per l'ammissione dei materiali forestali di base nei registri regionali, istituisce il Registro nazionale dei materiali di base e inserisce tra le attività di gestione forestale elencate all'art. 7 del TUFF le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri;
 - decreto MiPAAF dell'11 giugno 2021, che approva la nuova cartografia nazionale delle regioni di provenienza, di riferimento per la gestione dei MFM identificati alla fonte e selezionati;
 - regolamento n. 1/R del 22 febbraio 2022, attuativo dell'art. 23 della l.r. 4/2009 (legge forestale piemontese), che elenca le specie arboree d'interesse per la vivaistica forestale in Piemonte, soggette all'obbligo di certificato di provenienza o di identità clonale.

Sezione 5

SRD05 - Tipologia di beneficiari

C01 – Tutte le azioni: nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole.

C02 – Tutte le azioni: I beneficiari devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o i conduttori delle superfici interessate dall'intervento.

C03 – Azione SRD05.2: Per arboricoltura a ciclo breve si prevede che i beneficiari siano solo soggetti privati e le loro associazioni.

Sezione 6

SRD05 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

SRD05 - Criteri di ammissibilità

CR01 - Tutte le azioni: Ai fini dell'ammissione a finanziamento è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto in coerenza con le Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation" e secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 - Tutte le azioni: Ai fini dell'ammissibilità l'investimento è riconosciuto per le superfici

agricole così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021;

CR03 - Tutte le azioni: L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000-06 – Misura H).

CR04 – Azione SRD05.1: gli imboschimenti naturaliformi devono essere costituiti da popolamenti polispecifici di specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato comprese piante micorizzate, comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, e coerenti con la vegetazione forestale dell'area.

CR04 – Azione SRD05.2: gli impianti di arboricoltura devono essere costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, compresi i cloni di pioppo, e/o cloni e piante micorizzate. Nel caso di impianti di cloni di pioppo deve essere perseguita la sostenibilità dal punto di vista ambientale in particolare attraverso la diversificazione clonale, prevedendo l'utilizzo delle tipologie clonali riconosciute, con Decreto ministeriale, dall'Osservatorio nazionale del Pioppo (D.M. 17132 del 13/03/15) e con le specifiche che saranno definite dall'AdG, favorendo in particolare l'uso di cloni a maggior sostenibilità ambientale.

CR04 – Azione SRD05.3: i sistemi agroforestali devono essere costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, compresi i cloni di pioppo, e/o cloni e piante micorizzate.

Sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche l'AdG regionale può individuare specie forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche che verranno dettagliate nelle procedure di attuazione dell'intervento.

CR05 – Tutte le azioni: Non è consentito l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali:

CR06 – Tutte le azioni: A motivo dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili le domande di sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 1 ettaro. Per **tutte le Azioni** non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento. Per ciascuna delle **azioni (28.1 – 28.2 – 28.3 – 28.7)** l'AdG potrà fissare nelle disposizioni attuative, superfici minime per domanda superiori all'ettaro e superfici minime per il singolo appezzamento.

CR07 – Al fine di consentire l'accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito un importo massimo di spesa ammissibile ad ettaro per la copertura dei costi di impianto per il medesimo intervento e per singolo bando. Gli importi massimi stabiliti per ciascuna azione sono di seguito riportati:

Azione SRD05.1 - Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici agricole : **15.000 euro/ha**

Azione SRD05.2 - Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole: **12.000 euro/ha** per arboricoltura a **ciclo medio lungo** e **6.000 euro/ha** per arboricoltura a **ciclo breve**.

Sotto azione SRD05.3.1 - Sistemi silvoarabili su superfici agricola: 5.000 euro/ha

Sotto azione SRD05.3.2 - Sistemi silvopastorali su superfici agricola e pascoliva: 4.000 euro/ha

Sulla base dei costi dettagliati degli interventi stabiliti dai prezzari o dai costi standard regionali, l'AdG potrà, nell'ambito delle disposizioni attuative, fissare importi massimi di spesa ad ettaro per singola azione inferiori a quelli sopra elencati.

CR08 – Tutte le azioni: Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività

dopo la presentazione della domanda di sostegno.

CR09 – Azione SRD05.1: Ammissibilità circoscritta alle domande localizzate in aree di Pianura, come definita dalle Norme di attuazione dei bandi, in continuità con quanto realizzato nell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020.

CR09 – Azione SRD05.2: Per l'arboricoltura da legno l'ammissibilità è circoscritta alle aree di Pianura, come definita dalle Norme di attuazione dei bandi, in continuità con quanto realizzato nell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 Per l'arboricoltura con specie micorrizzate l'ammissibilità è circoscritta alle sole aree vocate alla tartuficoltura.

Questo criterio è determinato dalla necessità di concentrare gli interventi nelle aree con scarsa copertura forestale e, per gli impianti con specie tartufigene, nelle aree vocate dal punto di vista pedoclimatico.

CR09 – Azione SRD05.3: Ammissibilità circoscritta alle domande localizzate in aree di Pianura, come definita dalle Norme di attuazione dei bandi, in continuità con quanto realizzato nell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020.

CR10 – Azione SRD05.1: Il contributo pubblico deve essere compreso tra un minimo di 2.500 euro e un massimo di 250.000 euro per singola domanda.

CR10 – Azione SRD05.2: Il contributo pubblico deve essere compreso tra un minimo di 2.500 euro e un massimo di 250.000 euro per singola domanda.

CR10 – Azione SRD05.3 entrambe le sotto-azioni: Il contributo pubblico deve essere compreso tra un minimo di 2.500 euro e un massimo di 50.000 euro per singola domanda.

I limiti di cui al **CR10** sono così giustificati: il limite inferiore è giustificato dal costo amministrativo rapportato al beneficio complessivo dell'intervento; il limite superiore, invece, è giustificato dall'opportunità di distribuire in modo adeguato il sostegno sul territorio, evitando di concentrarlo su pochissime aziende.

SRD05 – Impegni

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

IM01 – Tutte le azioni: a realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e definito con atto di concessione dall'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – Tutte le azioni: a non cambiarne la destinazione d'uso delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo temporale di permanenza previsto dall'atto di concessione dell'AdG Regionale (cfr. IM03), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – a non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo temporale di permanenza degli stessi previsto dall'atto di concessione dell'AdG Regionale, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Tale periodo deve essere, per l'Azione:

Azione SRD05.1: non inferiore a 15 anni, fermo restando che le superfici agricole imboschite con la presente Azione rientrano nella definizione di bosco, e su queste si applicano quindi, le disposizioni regolamentari regionali previste per i boschi;

Azione SRD05.2: superiore a 8 anni per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve e non inferiore a 15 anni per impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, compresi gli impianti di arboricoltura con specie forestali micorrizzate. Per questi impianti, nel rispetto delle norme nazionale e regionali di settore, le superfici non sono considerate bosco, sono perciò reversibili al termine del ciclo colturale;

Azione SRD05.3 (entrambe le sotto azioni): superiore a 8 anni. Nel rispetto delle norme nazionale e regionali di settore le superfici in cui viene realizzato l'impianto le superfici non sono

considerate bosco, sono perciò reversibili al termine del ciclo colturale.

IM04 – la durata dell’impegno di cui ai punti precedenti parte dal 1° gennaio dell’anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell’impegno parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;

IM05 – Tutte le azioni: La conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuta, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di permanenza dell’operazione previsto per l’investimento realizzato, secondo quanto previsto ai precedenti punti IM03 e IM04.

SRD05 – Altri obblighi e specifiche

Altri obblighi

OB01 – Tutte le azioni: Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice* e *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.

OB02 – Azioni SRD05.1- SRD05.2: Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;

OB03 – Tutte le azioni: Devono essere rispettati criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.

OB04 – Tutte le azioni: Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.

Principi generali di ammissibilità delle spese

SP01 – Tutte le azioni: Per i riferimenti generali inerenti l’ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1.1 del Piano Strategico Nazionale della PAC.

Vigenza temporale delle spese

SP02 – Tutte le azioni: Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1.1 del Piano Strategico Nazionale della PAC.

Categorie di spese ammissibili:

SP03 – Tutte le azioni: Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del Piano Strategico Nazionale della PAC, l’AdG Regionale adotta per questo intervento anche le seguenti specifiche:

Spese ammissibili
Spese preparatorie del terreno e di realizzazione dell’impianto: livellamento, rippatura, aratura, squadratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine/semi, ecc., realizzazione di recinzioni o di altri sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica, tutori, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant’altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d’arte;
Spese di gestione e manutenzione necessarie durante il primo anno dall’impianto e spese di reimpianto nella misura massima del 10% delle piante messe a dimora, se

ammissibili nelle Norme di attuazione definite dall'AdG;
Spese per l'acquisto e la preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di provenienza o identità clonale e fitosanitaria; spese per la messa a dimora dello stesso;
Spese non ammissibili
Spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto; decespugliamento; impianti di irrigazione, fitofarmaci per contrastare avversità biotiche;
Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto
Spese di acquisto di materiale vegetale arboreo, non corredato da certificato di provenienza o identità clonale.
Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari

Cumulabilità degli aiuti:

SP05 – Tutte le azioni: Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

Erogazione di anticipi:

SP06– Tutte le azioni: È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del Piano Strategico Nazionale della PAC. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

Sezione 7

SRD05 – Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P03 - Caratteristiche del soggetto richiedente: gli Agricoltori attivi avranno priorità rispetto agli altri soggetti privati (e agli Enti pubblici ove ammissibili)

P06 - Localizzazione delle aziende beneficiare: saranno considerati preferenziali gli interventi localizzati in aree sensibili o di pregio dal punto di vista ambientale, quali le Aree protette e le aree Natura 2000, le zone vulnerabili da nitrati, le fasce fluviali A e B del PAI.

P08 – Altro - Caratteristiche dell'investimento per la specifica azione – saranno premiati gli interventi più positivi dal punto di vista naturalistico, come quelli che prevedono un maggior numero di specie autoctone rispetto al minimo fissato dalle Norme di attuazione dei bandi.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRD05 – Forma e importi o tassi di sostegno

AZIONE SRD05.1 - Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici agricole	
Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute – Utilizzo costi standard per la lavorazione del terreno e la messa a dimora delle piante
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota (%)	100%
AZIONE SRD05.2 - Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole	
Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute – Utilizzo costi standard per la lavorazione del terreno e la messa a dimora delle piante
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota (%)	60% -100% in base alla tipologia dell'impianto
AZIONE SRD05.3 - Impianto sistemi agroforestali su superfici agricole:	
Sotto azione 053.1 - Sistemi silvoarabili su superfici agricola;	
Sotto azione 053.2 - Sistemi silvopastorali su superfici agricola e pascoliva.	
Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute – Utilizzo costi standard per la lavorazione del terreno e la messa a dimora delle piante
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota (%)	80%

Sezione 9

SRD05 – Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale):

E' prevista la sinergia con l'intervento SRA28.

Demarcazione e complementarieta':

Non saranno ammessi interventi che fruiscono di altri strumenti di finanziamento, quali PNRR e il Programma di rinaturalizzazione del fiume Po.

SRD06 - INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DEL

POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO

Sezione 1 SRD06 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73) – Investimenti
Base giuridica	Art. 73 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
Indicatore di prodotto	O.21 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell'azienda
Indicatore/i di risultato	R.9 - Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento, anche per migliorare l'efficienza delle risorse
Collegamento con i risultati	Tutti gli investimenti previsti forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.9 e, pertanto, concorrono alla sua valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRD06 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	2	Qualificante	Qualificante
<p>Gli investimenti previsti rispondono in modo diretto e significativo all'esigenza 1.10 con particolare riferimento alla prevenzione e ripristino del potenziale produttivo agricolo. Tale esigenza risulta particolarmente qualificante in Piemonte nelle aree di pianura a maggior vocazione produttiva ortofrutticola e florovivaistica e nelle aree collinari dove si estende la quasi totalità dei vigneti regionali, particolarmente sensibili alle problematiche connesse alle fitopatie, nonché a quelle meteorologiche.</p>				

Sezione 3

SRD06 - Finalità e descrizione generale

Il crescente rischio climatico e meteorologico e l'insorgenza di problemi sanitari come fitopatie e epizootie mettono a repentaglio le produzioni agricole e zootecniche per le quali si rende necessario disporre di misure di prevenzione o mitigazione dei conseguenti danni. Ultimamente, a causa dei mutamenti climatici e del presentarsi di fenomeni atmosferici di maggiore entità e frequenza, l'agricoltura è soggetta a crisi e rischi dovuti a fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun genere di controllo. Inoltre, tenendo conto che in alcuni contesti territoriali i tradizionali sistemi di gestione del rischio non riescono a supportare l'agricoltore in maniera efficiente, vi è la necessità di garantire l'interoperabilità di tutti gli strumenti di difesa attiva e passiva, al fine di favorire l'adattamento e la mitigazione al cambiamento climatico.

In tale contesto, al fine di assicurare il mantenimento dei redditi alle aziende agricole e la resilienza economica delle stesse, accanto agli interventi di gestione del rischio che saranno attivati a livello nazionale, risulta opportuno incentivare sistemi di prevenzione attivi, che consentano l'ottenimento di adeguati livelli produttivi, con particolare riferimento alle produzioni maggiormente esposte ai danni biotici e da avversità climatiche.

In Piemonte l'intervento di prevenzione dei danni corrispondente all'Azione 1 della scheda nazionale viene attuato attraverso due sotto-azioni:

Sotto-azione 1.1 Investimenti per la prevenzione danni di tipo biotico;

Sotto-azione 1.2 Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico:

La Sotto-azione 1.2 comprende 2 interventi:

- **intervento 1.2.1 reti antigrandine**
- **intervento 1.2.2 acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrinafinalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo)**

Sezione 4

SRD06 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD06 del PSP nazionale 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2031 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.

Sezione 5

SRD06 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

Sotto-azioni 1.1 – prevenzione danni di tipo biotico e 1.2 – prevenzione danni di tipo abiotico

CR01 – Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

CR02 – Enti pubblici

Sotto-azione 1.2 - prevenzione danni di tipo abiotico

CR03 – Nel caso dei soli investimenti finalizzati alla prevenzione di calamità di tipo abiotico ai beneficiari è richiesto di possedere la qualifica di:

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 ovvero un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava, da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%”

o di Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.

Per la presentazione della domanda è obbligatorio che l'azienda agricola condotta dai beneficiari qualificati sia precedentemente iscritta alla Anagrafe Agricola del Piemonte e abbia costituito il fascicolo aziendale come da D.L.gs 173/1998 e D.P.R. 503/1999.

Sezione 6

SRD06 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRD06 - Criteri di ammissibilità

CR04 – Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità delle **Sotto-azioni 1.1. e 1.2.**

CR05 – Sono ammissibili a sostegno i seguenti comparti: ortofrutta, viticoltura, florovivaismo.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;

CR07 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a:

Sotto-azione 1.1 - Prevenzione per danni di tipo biotico: 1.000 euro;

Sotto-azione 1.2 - Prevenzione per danni di tipo abiotico: 5.000 euro;

CR08 – **Sotto-azione 1.2** - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito che per gli investimenti connessi a **danni di tipo abiotico e biotico** la spesa ammissibile non possa superare la soglia di **150.000 euro**.

SRD06 - Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per beni mobili e attrezzature che per beni immobili e opere edili.

SRD06 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129;

OB02 - Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici

- In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto in materia di investimento alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1, del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale del CSR)

- In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale del CSR)

- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale del CSR)

Sezione 7

SRD06 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi.

Principi concernenti la Sotto-azione 1.1 – prevenzione danni di tipo biotico:

P01.1 – Localizzazione territoriale

Saranno attribuiti punteggi diversi a seconda dell'ubicazione dell'intervento in aree tampone ed aree infestate da organismi nocivi, notificati da parte dello Stato Membro ai sensi del regolamento 2016/2031.

P01.2 – Caratteristiche del soggetto richiedente;

Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ai giovani agricoltori.

P01.3 – Caratteristiche aziendali;

Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo alle aziende registrate al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e/o autorizzate all'uso del passaporto delle piante.

P01.4 – Sistemi produttivi;

Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo alle aziende biologiche ed a quelle che aderiscono a sistemi di produzione integrata.

P01.5 – Rischi di diffusione dell'infestazione – Priorità delle specie;

Sulla base delle indicazioni fornite dai servizi fitosanitari, saranno riconosciuti punteggi diversi a seconda della suscettibilità delle specie vegetali ai diversi organismi nocivi.

P01.6 – Entità del potenziale agricolo a rischio;

L'entità del potenziale agricolo a rischio è determinato sulla base della dimensione aziendale.

P01.7 – Tipologia di investimento e calamità.

In base alla tipologia di calamità: gli organismi nocivi di eventuale nuova introduzione sono notificati da parte dello Stato Membro ai sensi del regolamento UE 2016/2031.

A parità di punteggio, sarà utilizzato un ulteriore criterio di selezione: l'età del beneficiario.

Principi concernenti la Sotto-azione 1.2 – prevenzione danni di tipo abiotico:

P02.1 – Caratteristiche del soggetto richiedente:
giovani agricoltori, singoli o associati.

P02.2 – Sistemi produttivi:

- frutticoltura e uva da tavola: protezione di nuovi impianti o giovani impianti fino a 3 anni.
- uva da vino : per la protezione di nuovi impianti o giovani impianti fino a 3 anni.
- florovivaismo.
- orticoltura.

P02.3 – Collegamento con altri interventi:

- l'azienda agricola, nell'anno di presentazione della domanda, ha sottoscritto o ha presentato manifestazione di interesse per la stipula di assicurazioni agevolate finanziate dalla SRF01 per produzioni anche diverse da quelle oggetto di protezione.
- l'azienda agricola , nell'anno di presentazione della domanda ha aderito a fondi mutualistici finanziati dalla SRF02 per produzioni anche diverse da quelle oggetto di protezione.
- l'azienda agricola, nell'anno di presentazione della domanda ha aderito a fondi mutualistici finanziati dalla SRF03 per produzioni anche diverse da quelle oggetto di protezione.

P02.4 – Entità del potenziale agricolo a rischio:

valore della produzione per ettaro della coltura oggetto di protezione calcolato in base ai *standard value* (SV) utilizzati per l'attuazione Piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura (PRGA) predisposto dal Ministero. In caso di più colture o varietà si prenderà in considerazione la media ponderata degli SV. In caso di coltura e varietà non assicurabile ai sensi del PGRA sarà assegnato punteggio pari a zero

In caso di parità di punteggio di 2 o più impianti di protezione viene data priorità a quelli che hanno le superfici minori.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRD06 - Forma e tassi di sostegno

Sotto-azione 1.1 - prevenzione danni di tipo biotico

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Aliquota di sostegno	80% 100% se il beneficiario è un Ente pubblico

Sotto-azione 1.2 - prevenzione danni di tipo abiotico

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Aliquota di sostegno	50%

Sezione 9

SRD06 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sotto-azione 1.1 Investimenti per la prevenzione da danni di tipo biotico

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

demarcazione interventi OP

Sotto-azione 1.2 Investimenti per la prevenzione da danni di tipo abiotico

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Presenza di punteggi di priorità per adesione a interventi nazionali SRF01, SRF02 e SRF03.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

demarcazione interventi OP

SRD07 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE AREE RURALI

Sezione 1 SRD07 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.22 - Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate
Indicatore/i di risultato	R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
	R.41 - Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC
Collegamento con i risultati	Tutte le azioni del presente intervento, ad esclusione dell'Azione 7), concorrono direttamente e significativamente a perseguire i risultati di cui all'indicatore R41 in quanto la popolazione rurale beneficerà di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC. L'Azione 7) "Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata" concorre direttamente e significativamente al raggiungimento degli obiettivi di cui all'indicatore R39 trattandosi di investimenti che, nel rispetto dell'art. 74 del Reg. PSP, aumentano il potenziale irriguo e offrono l'opportunità di irrigare nuove superfici..
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRD07 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	2	Qualificante	Qualificante
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	8	Qualificante	Strategico
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante

Tutte le azioni rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 3.6 "Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali attraverso il miglioramento dei processi di inclusione sociale, della qualità e dell'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi, anche digitali, alla popolazione ed alle imprese, in modo da porre un freno allo spopolamento e sostenere l'imprenditorialità, anche rafforzando il tessuto sociale".

L'azione 4) contribuisce a colmare i fabbisogni dell'esigenza 3.5 "Accrescere l'attrattività dei territori, anche marginali, e favorire il turismo, soprattutto sostenibile, attraverso la riqualificazione e/o valorizzazione del loro patrimonio agro-forestale e naturale, storico-culturale e architettonico, puntando su un'offerta turistica rurale integrata".

Inoltre, l'azione 7) contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'esigenza 1.5 "Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture, materiali e digitali, a servizio delle aziende agricole, agroalimentari e forestali" data la valenza per accrescere l'infrastrutturazione irrigua di aree attualmente non irrigate.

L'analisi evidenzia un più marcato fabbisogno di intervento per le aree di collina e montagna per le azioni diverse da quella relativa alle infrastrutture irrigue. Tale collegamento, letto anche in relazione al complesso delle esigenze, predispone il presente intervento ad assumere un ruolo di accompagnamento sostanziale nel panorama complessivo degli interventi da attivare in favore dello sviluppo nei servizi di base delle aree rurali.

Sezione 3
SRD07 - Finalità e descrizione generale

Gli investimenti nelle zone rurali non sono importanti solo per la popolazione rurale, ma per l'intera società. Chi vive nelle zone rurali dovrebbe avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle aree urbane. In un quadro di visione più ampia del territorio, gli agricoltori e le popolazioni rurali svolgono le proprie attività e vivono la loro vita nelle aree rurali del paese, ma allo stesso tempo anche la popolazione urbana usa i servizi rurali di base, ad esempio quando va in vacanza oppure per attività ricreative.

L'intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società. L'esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l'obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall'altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.

In tale contesto, le tipologie di investimento in infrastrutture proposte dal Piano Strategico Nazionale della PAC e selezionate dall'AdG del Piemonte sono le seguenti:

Azione 2 - Reti idriche delle aree rurali

Gli investimenti di cui all'Azione 2) puntano al miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua potabile (acquedotti), alla razionalizzazione delle reti per far fronte alle emergenze idriche nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie (fognature) laddove persistono carenze strutturali.

Azione 3 - Reti primarie e sottoservizi

Gli investimenti di cui all'Azione 3) intendono sopperire alla carenza di quei servizi essenziali per le aree rurali e colmare il gap infrastrutturale con gli ambiti urbani. In tal senso saranno finanziate la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'illuminazione pubblica, le infrastrutture telefoniche nonché le infrastrutture locali in banda ultra larga. Il rifacimento o lo spostamento dei sottoservizi rientra tra gli investimenti della presente azione, anche e soprattutto in sinergia con le altre azioni sostenute.

Azione 4 - Infrastrutture turistiche

Gli investimenti di cui all'Azione 4) hanno la finalità di migliorare la fruizione turistica delle aree rurali.

L'azione intende aumentare l'attrattività dei territori oggetto di intervento mettendone in risalto le caratteristiche attraverso un'adeguata dotazione di infrastrutture.

Azione 6 - Infrastrutture informatiche e servizi digitali

Gli investimenti di cui all'Azione 6) puntano al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali, non solo in termini fisici (ad esempio i sistemi di TLC locali o le reti di accesso) ma anche in termini "immateriali" quali piattaforme informatiche per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale. In particolare, in campo forestale, si prevede di sviluppare e rendere disponibili on line servizi di conoscenza, al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla pianificazione e alla gestione del patrimonio silvo-pastorale, e di supporto alla programmazione economica delle imprese con l'obiettivo di favorirne la competitività.

Potranno essere implementati servizi di supporto alla gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione per facilitare l'interazione tra pubblico e privati in materia di procedimenti forestali ed essere realizzati nuovi servizi anche alla luce dell'approfondimento delle esigenze degli operatori e delle opportunità che si venissero a concretizzare nel panorama dell'infrastruttura informatica regionale.

Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata

Gli investimenti di cui all'Azione 7) riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali per l'irrigazione che comportano un aumento netto della superficie irrigata, tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici e della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione.

Gli investimenti contemplati nella presente scheda di intervento afferiscono ad **infrastrutture di piccola scala ovvero infrastrutture per le quali l'investimento totale del progetto non supera la soglia finanziaria pari a 5.000.000 di euro**. Laddove gli investimenti superino la soglia finanziaria di 5.000.000 di euro l'infrastruttura si definisce di larga scala.

Gli investimenti in infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata di cui all'**azione 7**), sulla base di criteri storici di finanziamento di infrastrutture irrigue collettive in capo agli enti irrigui con vari piani e programmi di finanziamento nazionali e regionali (compresa la programmazione 2014-2020) e del parco progetti presente nella banca dati DANIA, **si intendono di larga scala laddove l'importo del progetto per il quale è richiesto il finanziamento è superiore a 20.000.000 di euro**.

Gli investimenti in infrastrutture di larga scala sono ammissibili solo se compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 ad eccezione degli investimenti nella banda larga.

Sezione 4

SRD07 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD07 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Strategia Forestale Nazionale (D.IM. 0677064 del 24.12.2021)
- Piano Forestale Regionale (D.G.R. n. 8-4585 del 23.01.2017)
- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
- Programma pluriennale ICT 2021-23 (DGR n. 58-4509 del 29 Dicembre 2021)
- Direttiva 2000/60/CE
- D.Lgs 152/2006
- D.C.R. n. 179 - 18293 2 novembre 2021 (aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque - PTA 2021)

Sezione 5

SRD07 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 – I beneficiari ammissibili a ciascuna azione sono definiti secondo quanto riportato di seguito:

Azione 2 - Reti idriche delle aree rurali

- Comuni, singoli o associati, gestori di reti idriche nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- soggetti privati in forme associative o consorziali legalmente costituite il cui statuto abbia scopi sociali attinenti alla presente azione.

Azione 3 - Reti primarie e sottoservizi

- Comuni

Azione 4 - Infrastrutture turistiche

- Soggetti pubblici singoli o associati
- Soggetti privati in forme associative di diritto privato, senza scopo di lucro, legalmente costituite e aventi come finalità statutaria l'organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative connesse alla pratica di attività *outdoor*

Azione 6 - Infrastrutture informatiche e servizi digitali

- La Regione anche attraverso i propri Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali

- Consorzi gestori di comprensorio irriguo (art. 66 LR 1/2019) ed enti irrigui gestori di canali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione (art. 71 LR 1/2019, limitatamente alla progettazione di interventi in corrispondenza delle opere di proprietà pubblica)

Sezione 6

SRD07 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRD07 - Criteri di ammissibilità

Azione 2 - Reti idriche delle aree rurali

CR01 - Sono ammissibili i beneficiari ricadenti nelle fasce altimetriche di collina o montagna. Sono esclusi i beneficiari ricadenti nelle aree rurali classificate come aree A, **ai sensi del pertinente allegato del presente CSR.**

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.

CR04 – Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.

CR05 - Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione, adeguamento ed efficientamento delle reti idriche delle comunità rurali:

- opere di realizzazione di nuovi acquedotti finalizzate all'approvvigionamento e/o alla distribuzione dell'acqua potabile;
- opere di realizzazione e/o di adeguamento dei sistemi fognari;
- adeguamento ed efficientamento delle reti di distribuzione idrica esistenti.

Non sono ammissibili, anche se proposti da uno dei soggetti sopra indicati e rientranti nelle opere sopra elencate, investimenti a servizio di una singola utenza.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio regionale.

CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a **50.000 euro**

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a **200.000 euro**

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per cui i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine stabilito in **12 mesi**.

Azione 3 – Reti primarie e sottoservizi

CR01 - Sono ammissibili i beneficiari ricadenti nella fascia altimetrica di montagna. Sono esclusi i beneficiari ricadenti nelle aree rurali classificate come aree A.

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.

CR04 – Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.

Gli insediamenti oggetto di intervento dovranno possedere requisiti minimi di ammissibilità individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e dovranno essere raggiungibili per tutto l'anno dagli autoveicoli tramite la rete viaria ordinaria.

CR05 – Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione, adeguamento e ampliamento delle reti primarie e dei relativi sottoservizi:

- opere di realizzazione di nuove reti primarie;
- opere di adeguamento e/o ampliamento delle reti primarie.

Per "reti primarie" si intendono tutti quei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale quali distribuzione dell'energia elettrica, del gas, illuminazione pubblica, infrastrutture telefoniche (fisse o mobili), reti di accesso alla connettività in banda ultra-larga (fissa o mobile) etc. Sono altresì ammissibili lo spostamento e/o il rifacimento di sottoservizi stradali (luce, gas, rete telefonica, fibra ottica, etc.) compresi gli oneri di autorizzazione e concessione ove necessario.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio regionale.

CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a **50.000 euro**.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a **500.000 euro**.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per cui i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine stabilito in 12 mesi.

Azione 4 – Infrastrutture turistiche

CR01 - Sono ammissibili i beneficiari ricadenti nelle fasce altimetriche di collina o montagna. Sono esclusi i beneficiari ricadenti nelle aree rurali classificate come aree A.

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.

CR04 – Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.

CR05 – Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture turistiche intese quali beni costituiti da opere e impianti permanenti, utilizzabili dalla collettività e collocati in aree pubbliche con finalità turistiche tra cui:

-realizzazione e/o adeguamento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca etc;

-infrastrutture leggere per lo sviluppo di attività sportive e turistiche in ambienti lentiche e lotiche;

-realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici;

-acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità;

-interventi mirati a garantire l'accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate, (pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive, attrezzature destinate allo scopo);

-realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, bivacchi, aree di sosta per campeggio, per camper, aree picnic, punti sosta e punti esposizione;

-infrastrutture leggere per lo sviluppo del turismo naturalistico;

-punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici;

-adeguamento di immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione o il miglioramento di centri di informazione e accoglienza turistica;

-recupero, conservazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture di pregio paesaggistico - culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi sostenuti dalla presente tipologia di investimento;

- investimenti per la gestione dell'acqua e per fronteggiare emergenze idriche nei rifugi/bivacchi;

-investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali:

-investimenti per l'innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione, compresi investimenti in tema di sicurezza per gli escursionisti;

-investimenti per l'organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, accompagnamento e altre attività connesse alle esigenze del turismo rurale;

-realizzazione di materiale turistico e informativo (anche) online relativo all'offerta connessa al patrimonio outdoor regionale.

CR06 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento.

CR07 – Un’operazione può essere attuata esclusivamente all’interno del territorio regionale.

CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a **50.000 euro**.

CR10 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a **250.000 euro**.

CR11 – Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per cui i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine stabilito in 12 mesi.

Azione 6 - Infrastrutture informatiche e servizi digitali

CR01 - Sono ammissibili i beneficiari ricadenti in qualsiasi fascia altimetrica o tipologia territoriale secondo la classificazione urbano – rurale adottata dalla Regione Piemonte.

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.

CR04 – Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.

CR05 – Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture informatiche e servizi digitali:

- realizzazione siti multimediali e di piattaforme per la gestione di dati geografici inventariali;
- realizzazione di applicativi (eventualmente anche disponibili in versione mobile) per l’interrogazione delle piattaforme/base dati;
- realizzazione di strumenti per la costruzione di scenari a scala territoriale;
- banche dati e servizi funzionali alle altre iniziative forestali / rurali;
- sistemi di comunicazione (TLC) locali;
- reti di accesso alla connettività in banda ultra-larga, comprensive delle reti interne per gli edifici della Pubblica Amministrazione.

CR06 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento.

CR07 – Un’operazione può essere attuata esclusivamente all’interno del territorio regionale.

CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a **50.000 euro**.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per cui i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine stabilito in 12 mesi.

Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali

CR01 - Sono ammissibili i beneficiari ricadenti in qualsiasi fascia altimetrica o tipologia territoriale secondo la classificazione urbano – rurale adottata dalla Regione Piemonte.

CR03 – Azione 7: Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

CR04 - Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.

CR05 – Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportino un aumento netto della superficie irrigata:

1. miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che comportino un aumento netto della superficie irrigata
2. creazione di nuove infrastrutture irrigue che comportano un aumento netto della superficie irrigata
3. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale) che comportano un aumento netto della superficie irrigata.
4. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale) per l'accumulo di acque sotterranee.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio regionale.

CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a **500.000 euro**.

CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario pari a **2.000.000 euro** in quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a **2.000.000 euro**.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per cui i lavori o le attività siano avviate dopo l'approvazione della domanda di

sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito in 24 mesi.

CR12 – Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR13 – Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR14 – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR15 – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR16 – Lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

CR17 – Un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia, mostra che gli investimenti non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

CR 18 – Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (<https://dania.crea.gov.it/>), complete di tutte le informazioni richieste e non sono state finanziate da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.

Criteri di ammissibilità per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'Azione 7) lettere c) e d)

CR19 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante da un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia; tale analisi di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata dall'Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

La tipologia di investimenti in infrastrutture irrigue prevista nell'ambito del presente intervento riguarda gli investimenti in infrastrutture esistenti e nuove opere che comportano un aumento netto della superficie irrigata per i quali l'art. 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115 non prevede soglie di ammissibilità connesse al risparmio potenziale e l'ammissibilità nei casi in cui questi insistono su corpi idrici il cui status sia classificato ad un livello meno che buono. Inoltre, trattandosi di investimenti in infrastrutture esistenti e nuove opere che comportano un aumento della superficie irrigata non è richiesta l'espressione di una percentuale di risparmio idrico.

SRD07 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - Tutte le azioni (2-3-4-6-7) - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo così stabilito:

Azione 2 - Reti idriche delle aree rurali

5 anni per beni immobili e opere edili; 5 anni per beni mobili e attrezzature

Azione 3 - Reti primarie e sottoservizi

5 anni per beni immobili e opere edili; 5 anni per beni mobili e attrezzature

Azione 4 - Infrastrutture turistiche

5 anni per beni immobili e opere edili; 5 anni per beni mobili e attrezzature

Azione 6 - Infrastrutture informatiche e servizi digitali

5 anni per beni immobili e opere edili; 5 anni per beni mobili e attrezzature

Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali

10 anni per beni immobili e opere edili; 5 anni per beni mobili e attrezzature

SRD07 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - Tutte le azioni (2-3-4-6-7) – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129.

OB02 - Tutte le azioni (2-3-4-6-7) – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali

OB03 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7, di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>).

OB04 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7, di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

OB05 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

Tutte le azioni (2-3-4-6-7)

Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC (riportato in capitolo generale CSR)

Inoltre non sono ammissibili al sostegno:

- investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività;(fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza per garantire la privata e pubblica incolumità);
- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- spese di manutenzione ordinaria;
- reti viarie forestali e silvo-pastorali di cui al D.lgs. 34 del 2018.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del Piano Strategico Nazionale della PAC (riportato in capitolo generale CSR)

Erogazione di anticipi

E' consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del Piano Strategico Nazionale della PAC (riportato in capitolo generale CSR)

**Sezione 7
SRD07 - Principi di selezione**

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

Azione 2 - Reti idriche delle aree rurali

P2.1 – Finalità specifiche dell'intervento

- Priorità a interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture.

P2.2 - Localizzazione territoriale operazione

- Priorità ad interventi ubicati in aree a maggior grado di svantaggio.

P2.3 - Caratteristiche del soggetto richiedente

- Priorità relative all'entità e alla tipologia di beneficiari degli interventi.

P2.4 - Priorità relative alle soluzioni tecnico-progettuali adottate (es. presenza di elementi innovativi nella realizzazione dell'intervento,...).

Azione 3 - Reti primarie e sottoservizi

P3.1 - Finalità specifiche dell'intervento

- Priorità a determinate tipologie di interventi infrastrutturali.

P3.2 - Localizzazione territoriale operazione

- Priorità ad interventi ubicati in aree a maggior grado di svantaggio.

P3.3 - Caratteristiche del soggetto richiedente

- Priorità relativa ad aspetti di marginalità, economici e demografici.

P3.4 - Priorità relative alle soluzioni tecnico-progettuali adottate.

Azione 4 - Infrastrutture turistiche

P4.1 - Finalità specifiche dell'intervento

- Priorità a determinate tipologie di interventi proposti e al loro inserimento in strategie regionali di sviluppo territoriale.

P4.2 - Localizzazione territoriale operazione

- Priorità relative all'ubicazione delle aree oggetto di intervento, con particolare attenzione alle aree a maggior grado di svantaggio, alle aree ad alto valore naturalistico e agli interventi che valorizzano gli itinerari di rilievo regionale compresi nella Rete del Patrimonio Escursionistico.

P4.3 - Caratteristiche del soggetto richiedente

- Priorità relative alla tipologia di beneficiari degli interventi, con particolare attenzione ai soggetti pubblici

P4.4 - Priorità relative alle soluzioni tecnico-progettuali adottate (es. presenza di elementi innovativi nella realizzazione dell'intervento,...)

Azione 6 - Infrastrutture informatiche e servizi digitali

P6.1 - Finalità specifiche dell'intervento

- tipologia e qualità dei servizi sviluppati a favore di imprese, operatori e gestori di foreste

P6.2 – Connessione con altri interventi

- coerenza/integrazione con le azioni di attuazione della Strategia Forestale Nazionale (SFN)
- coerenza/integrazione con gli esistenti servizi informatici territoriali e ambientali della Regione Piemonte

P6.3 - qualità della proposta progettuale e completezza della documentazione

Azione 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali

P7.1 - Finalità specifiche dell'intervento:

1. interventi finalizzati all'integrazione di più sistemi irrigui indipendenti;
2. razionalizzazione dei punti di approvvigionamento idrico nell'ambito dello stesso corpo idrico;
3. diversificazione delle fonti di approvvigionamento
4. aumento netto superficie irrigata
5. volume invasato (solo per gli interventi dell'azione 7 nn. 3 e 4)

P7.3 - priorità legate a determinate caratteristiche del progetto

1. interventi con progettazione almeno definitiva ai sensi del Dlgs 50/2016 e con diverso grado cantierabilità

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8	
SRD07 – Forma e tassi di sostegno	
AZIONE 2 - Reti idriche delle aree rurali	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale.
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici: 90% - Soggetti privati: 80%
AZIONE 3 – Reti primarie e sottoservizi	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale.
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	Soggetti pubblici: 90%
AZIONE 4 - Infrastrutture turistiche	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale.

Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici: 90% - Soggetti privati: 80%
AZIONE 6 - Infrastrutture informatiche e servizi digitali	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale.
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	Soggetti pubblici: 100%
AZIONE 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale.
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici 100% - Soggetti privati 100%

Sezione 9

SRD07 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Gli interventi relativi all'Azione 6 (infrastruttura informatica in campo forestale) verranno realizzati direttamente dalla Regione Piemonte mediante azioni a titolarità regionale nel cui ambito potrà avvalersi dei propri soggetti "in house"

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Gli interventi relativi all'azione 7 (Infrastrutture irrigue extra aziendali) della presente scheda agiranno in modo sinergico con quelli relativi all'azione 3 (Infrastrutture irrigue e di bonifica) della scheda SRD08; in particolare nell'ambito della presente scheda saranno realizzati interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata; di contro con la scheda SRD08 saranno realizzati interventi che prevedono un risparmio idrico potenziale/effettivo.

•

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

DA APPROFONDIRE

AZIONE 7 - Infrastrutture irrigue extra-aziendali: ogni lotto funzionale di un intervento complessivo dovrà essere finanziato da un'unica fonte di finanziamento.

Per le azioni 2-3-4 la demarcazione con altri strumenti europei, nazionali e regionali sarà effettuata nel corso dell'attuazione degli interventi (istruttorie per l'ammissione, controlli sui pagamenti,...).

In particolare si segnalano i seguenti ambiti di sostegno potenzialmente interessati da sovrapposizione con le azioni previste dalla presente scheda SRD07:

- PNRR: Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"; Piano

nazionale Borghi,...

- Green Communities: – Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile - sostegno ad investimenti per la realizzazione di piani di sviluppo nell'ambito della gestione del patrimonio agro-forestale, delle risorse idriche, dello sviluppo del turismo sostenibile, della gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna, dell'efficienza energetica e l'integrazione degli impianti e delle reti, dello sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile,...)

- attività dei GAL.

- Interventi regionali attuati da altri Settori regionali: sostegno dell'offerta turistica, recupero strade storiche di montagna,...

SRD08 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE CON FINALITÀ AMBIENTALI

Sezione 1 SRD08 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
Indicatore di prodotto	O.22 - Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate
Indicatore/i di risultato	R.15 - Energia rinnovabile da biomasse agricole, forestali e da altre fonti rinnovabili: Investimenti sovvenzionate nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)
	R.27 - Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali
	R.41 - Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC
Collegamento con i risultati	<p>La tipologia di investimento di cui all'Azione 1) del presente intervento concorre direttamente e significativamente a perseguire i risultati di cui all'indicatore R.27 data la valenza in termini di miglioramento delle prestazioni del settore forestale e, contemporaneamente, di contribuzione agli obiettivi di sostenibilità ambientale.</p> <p>La tipologia di investimento di cui all'Azione 2) del presente intervento permette di perseguire direttamente e significativamente agli obiettivi di cui all'indicatore R.15 oltre a contribuire all'indicatore di risultato R.41.</p> <p>Infine, la tipologia di investimento di cui all'Azione 3) del presente intervento contribuisce alla valorizzazione dell'indicatore R.27 in ambito extra aziendale poiché finalizzata a rendere maggiormente sostenibile l'uso delle</p>

	risorse idriche.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRD08 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	4	Qualificante	Qualificante
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	5	Qualificante	Qualificante
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	5	Qualificante	Qualificante

Azione 1 - Viabilità forestale e silvo-pastorale: contribuisce a soddisfare i fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.11 "Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, la prevenzione dei rischi di calamità naturali (es. rischio idrogeologico, incendi) e biotiche e la ricostituzione e il ripristino del patrimonio forestale danneggiato".

Azione 2 – Produzione di energia: contribuisce in maniera diretta e significativa alle necessità individuate nell'esigenza 2.3 "Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo di comunità energetiche".

Azione 3 – Infrastrutture irrigue e di bonifica: risponde in ambito extra aziendale ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.13 "Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche nel comparto agricolo ed agroalimentare, valorizzando i sistemi irrigui a livello aziendale e consortile, promuovendo lo stoccaggio e il riuso della risorsa anche attraverso pratiche agronomiche" e al contempo nell'esigenza 2.8 "Favorire la conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile, la gestione della fauna selvatica, il controllo di specie alloctone, il ripristino e la tutela di ecosistemi particolarmente connessi ad attività agricole, forestali e zootecniche, l'adattamento al cambiamento climatico e il contributo alla mitigazione e la riduzione degli impatti connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, anche attraverso la promozione di accordi collettivi".

Sezione 3
SRD08 - Finalità e descrizione generale
<p>L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.</p> <p>In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di azioni di investimento in infrastrutture con finalità ambientali:</p>

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l’accesso e la gestione degli alpeggi

Gli investimenti di cui all’Azione 1) sono volti a garantire, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), prioritariamente la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l’espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l’abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita all’art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

La Regione Piemonte, nell’ambito della propria strategia di sviluppo rurale, ha stabilito di sostenere, con l’azione 1, esclusivamente interventi per la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità silvo-pastorale per l’accesso e la gestione delle risorse pascolive d’alpeggio, al fine di agevolare il mantenimento e il miglioramento dell’attività tradizionale della transumanza estiva, requisito fondamentale per tutelare l’equilibrio vegetativo creatosi con il pascolo in quota e, di conseguenza, garantire la conservazione dei pascoli come elemento paesaggistico di pregio, nonché per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel precedente paragrafo.

La realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità per l’accesso e la gestione delle risorse forestali verrà perseguita, nel periodo di programmazione, mediante risorse nazionali e solo in carenza di queste si valuterà di attivare lo specifico intervento

Azione 2 - Produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo

Gli investimenti di cui all’Azione 2) sono diretti alla produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo attraverso l’utilizzo delle risorse naturali quali il sole, l’acqua, il vento, la geotermia nonché attraverso la valorizzazione della biomassa proveniente da scarti di lavorazione agricola e agroalimentare, biomasse legnose e derivanti da residui di lavorazione e utilizzazione delle risorse forestali, promuovendo l’uso efficiente delle risorse mediante la diffusione delle migliori prassi sull’uso a cascata della biomassa. Gli impianti a biomassa saranno vincolati alla sola produzione termica o alla cogenerazione di energia termica ed elettrica, alla filiera corta e al rispetto delle normative (localizzazione e emissioni) sulla qualità dell’aria.

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica

Gli investimenti di cui all’Azione 3) riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione, tenuto conto dell’obiettivo dell’Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici e della necessità che gli investimenti

siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione. Sono inoltre possibili interventi di infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l'uso razionale dell'acqua di irrigazione da parte delle aziende agricole (tipo consiglio irriguo).

Gli investimenti di cui all'Azione 3) riguardano anche la manutenzione straordinaria ad opera degli enti irrigui del reticolo artificiale di pianura, aventi finalità di irrigazione e bonifica, allo scopo di mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici. Inoltre, gli investimenti di cui all'Azione 3) comprendono anche la manutenzione straordinaria ad opera degli enti irrigui del reticolo artificiale di pianura, aventi finalità di irrigazione e bonifica, allo scopo di mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici.

L'implementazione di tali interventi prevede anche il ricorso a soluzioni basate sulla natura (NBS), quali ad esempio interventi di ingegneria naturalistica, con particolare riferimento alle Natural Water Retention Measures, che integrano le esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico con la tutela e il recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Tali interventi contribuiscono alla realizzazione delle Infrastrutture Verdi.

Sono compresi gli investimenti per il riutilizzo dei reflui a scopo irriguo e la realizzazione di invasi interaziendali e/o collettivi. Questi ultimi offrono anche l'opportunità di migliorare la fornitura di diversi servizi ecosistemici (configurandosi talvolta come zone umide artificiali) e di ottenere un risparmio energetico, potendo ospitare l'installazione di impianti fotovoltaici galleggianti, in sinergia quindi con gli investimenti di cui all'azione 2).

Sono altresì compresi gli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. In particolare, le nuove opere finalizzate all'infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento consentono il passaggio da una gestione frammentata dell'irrigazione a una gestione collettiva, che consente una più efficiente distribuzione dell'acqua in periodo di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente.

Gli investimenti contemplati nella presente scheda di intervento afferiscono ad infrastrutture di piccola scala ovvero infrastrutture per le quali l'investimento totale del progetto non supera la soglia finanziaria pari a 5.000.000 di euro. Laddove gli investimenti superino la soglia finanziaria di 5.000.000 di euro l'infrastruttura si definisce di larga scala.

Gli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica di cui all'azione 3), sulla base di criteri storici di finanziamento di infrastrutture irrigue collettive in capo agli enti irrigui con vari piani e programmi di finanziamento nazionali e regionali (compresa la programmazione 2014-2020) e del parco progetti presente nella banca dati DANIA, si intendono di larga scala laddove l'importo del progetto per il quale è richiesto il finanziamento è superiore a 20.000.000 di euro.

Gli investimenti in infrastrutture di larga scala sono ammissibili solo se compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

Sezione 4

SRD08 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD08 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali)
- DM 28 ottobre 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale"
- legge regionale 4/2009 (art. 7)
- regolamento regionale 8/2011 (Titolo VII)
- DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43)
- D.G.R. 57-7628 del 28 settembre 2018, con cui è stata approvata l'integrazione alla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017, "attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano",
- Direttiva 2000/60/CE
- D.Lgs 152/2006
- D.C.R. n. 179 - 18293 2 novembre 2021 (aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque - PTA 2021)

Sezione 5

SRD08 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 – Per ciascuna azione sono previsti i seguenti criteri di ammissibilità dei beneficiari.

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi

- soggetti pubblici, in forma singola o associata, proprietari di alpeggi o aventi la disponibilità delle superfici d'alpeggio servite dall'intervento;
- soggetti privati in forme associative o consorziali legalmente costituite il cui statuto abbia scopi sociali attinenti alla gestione delle superfici d'alpeggio.

Azioni 2 - Produzione di energia

Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica

consorzi gestori di comprensorio irriguo (art. 66 LR 1/2019) ed enti irrigui gestori di canali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione (art. 71 LR 1/2019, limitatamente alla progettazione di interventi in corrispondenza delle opere di proprietà pubblica)

Sezione 6

SRD08 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRD08 - Criteri di ammissibilità

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi

CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

CR03 – Il beneficiario deve essere ubicato in aree ricadenti nelle tipologie areali C o D e classificate altimetricamente come aree montane, ai sensi del **pertinente allegato del presente CSR.**

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018.

In coerenza con quanto indicato nel paragrafo "Finalità e descrizione generale" sono ammissibili, nell'ambito e nel rispetto della definizione e delle caratteristiche della viabilità forestale e silvo-pastorale, esclusivamente interventi per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento della viabilità per l'accesso e la gestione delle risorse pascolive d'alpeggio.

L'utilizzo della viabilità per le altre finalità previste dalla normativa è ritenuto ammissibile a condizione che gli interventi raggiungano lo scopo primario di servire superfici d'alpeggio.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2115.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio regionale.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 50.000 euro.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari, è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 300.000 euro.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine di 12 mesi.

Azione 2 - Produzione di energia

CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

CR03 – Il beneficiario deve essere ubicato in aree classificate altimetricamente come montagna o collina ai sensi del pertinente allegato del presente CSR.

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo, comprese le reti di distribuzione, laddove

necessarie, e soluzioni intelligenti per lo stoccaggio dell'energia prodotta a completamento delle centrali oggetto di investimento.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2115.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio regionale.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 30.000 euro.

CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 500.000 euro.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine di 12 mesi.

CR12 – L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

a) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomassa (cippato o a pellets);

f) impianti combinati (biomassa + solare termico e/o fotovoltaico) per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

g) reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o degli impianti realizzati in attuazione del presente intervento.

CR13 – La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale del soggetto beneficiario ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla **Sezione 5.3.10 della scheda intervento nazionale del Piano Strategico PAC. (da verificare)** Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt.

CR14 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altri soggetti (pubblici o privati) (cfr CR15) operanti in ambito locale. L'ambito locale di provenienza della biomassa è definito come il territorio piemontese, verificato per tramite della documentazione di supporto all'applicazione del Reg UE 995/2010 EUTR.

CR15 – La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e):

b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;

c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;

CR16 – La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica stabilita in 80%.

CR17 – La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria.

CR18 – Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte idrica sarà garantito il rispetto della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché le disposizioni regionali di dettaglio. Non sono ammessi impianti per la produzione di energia da fonte idrica

CR19 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica

CR04 – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite – n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue extra aziendali, comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all'articolo 74 del Regolamento (Ue) 2021/2115; sono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore e artificiale di pianura, con finalità di riduzione del rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di ciascuna Regione//Provincia Autonoma.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 500.000 euro.

CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario pari a 2.000.000 euro in quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 2.000.000 euro.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo l'approvazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine di 24 mesi.

CR20 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui finalizzati a:

a. miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata

b. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale), che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. Sono contemplati invasi per la raccolta di acque piovane, acque superficiali e acque reflue depurate. Gli invasi alimentati da acque superficiali devono avere la finalità di immagazzinare l'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce;

c. l'utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate come fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico;

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti per la realizzazione di nuove opere che non comportano un aumento della superficie irrigata, ad esempio finalizzata alla infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento, sono da considerare come investimenti di miglioramento delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata di cui alla lettera a).

CR21 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR22 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR23 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR24 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR25 - Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (<https://dania.crea.gov.it/>), complete di tutte le informazioni richieste. Il lotto finanziato di tali proposte progettuali non deve aver beneficiato di finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture irrigue esistenti di cui al precedente CR20, lettera a)

Gli investimenti di cui al precedente CR20, lettera a) sono ammissibili solo se:

CR26 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo definito e quantificato nel 20%;

CR27 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nel 50% del risparmio idrico potenziale definito nel criterio CR26. Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR26 e CR27 e si applica agli investimenti in infrastrutture esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini [reservoir] o a investimenti nell'utilizzo di acque affinate [reclaimed] che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui di cui alle lettere b) e c) del precedente CR20

CR28 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante da un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia; tale analisi di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata dall'Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

CR29 - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741.

SRD08 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 – Tutte le azioni (1-2-3) - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo così stabilito:

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi

5 anni per beni immobili e opere edili

Azione 2 - Produzione di energia

5 anni per beni immobili e opere edili; 5 anni per beni mobili e attrezzature

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica

10 anni per beni immobili e opere edili; 5 anni per beni mobili e attrezzature

SRD08 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - Tutte le azioni (1-2-3) – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129.

OB02 - Tutte le azioni (1-2-3) – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica

OB03 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) lettera b), di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>).

OB04 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) lettera b), di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

OB05 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) lettera b) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

Tutte le azioni (1-2-3)

Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC (riportato in capitolo generale del CSR).

Inoltre non sono ammissibili al sostegno:

- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- reti viarie private aziendali;
- nuova realizzazione di reti viarie forestali e silvo-pastorali non conformi all'art. 3 comma 2 lettera f) del D.lgs.34 del 2018;
- impianti per la produzione di energia elettrica superiori a 1MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti per la produzione di energia termica superiori a 3 MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli;

- impianti fotovoltaici che prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta;
- Per la produzione di energia, non è ammesso l'utilizzo di "biomasse combustibili" diverse da quelle riportate nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere b), c), d) ed e):
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;
- impianti per la produzione di energia che non rispettino i requisiti minimi in materia di efficienza energetica stabiliti dalle Regioni in linea con quanto previsto dall'articolo 13 lettera c) del Reg. 807 del 11/3/2014.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento:

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del Piano Strategico Nazionale della PAC (da riportare in uno dei capitoli generali del CSR)

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del Piano Strategico Nazionale della PAC (da riportare in uno dei capitoli generali del CSR)

Sezione 7 SRD08 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi

P1.1 - Finalità specifiche dell'operazione

- Priorità ad interventi di adeguamento e ampliamento della viabilità silvo-pastorale esistente.
- Priorità a determinate caratteristiche gestionali degli alpeggi serviti dall'intervento (es. presenza di attività di caseificazione in alpeggio, alpeggio dotato di un Piano pastorale aziendale,...).

P1.2 - Principi di selezione territoriali

- Priorità relative all'estensione delle aree pascolive servite dalla viabilità silvo-pastorale oggetto di intervento e alla continuità d'uso delle superfici d'alpeggio per l'attività agricolo-pastorale.
- Priorità relative ad interventi in alpeggi non ancora serviti da viabilità silvo-pastorale.

P1.3 - Priorità relative alle soluzioni tecnico-progettuali adottate (es. presenza di elementi innovativi nella realizzazione dell'intervento,...).

Azione 2 – Produzione di energia

P2.1 - Finalità specifiche dell'operazione

- priorità relative alla creazione di filiere locali di approvvigionamento: presenza di contratti di gestione forestale, di fornitura del combustibile, di vendita dell'energia;
- filiera di approvvigionamento basata sulla presenza di PFA
- presenza di vendita di calore da parte del soggetto produttore del combustibile
- coinvolgimento di imprese boschive iscritte all'albo regionale

P2.2 - Localizzazione territoriale dell'operazione

- territori montani e classificati come zone D

P2.3 - Principi di selezione territoriali

- priorità per i territori soggetti alle minori limitazioni in termini di qualità dell'aria

P2.4 - Caratteristiche del soggetto richiedente

- qualificazione in termini di gestione forestale sostenibile, qualificazione dei combustibili legnosi, di sostenibilità ambientale, qualificazione energetica degli edifici

P2.5 - Ricaduta territoriale

- in termini di ricadute occupazionali, stimate sulla base della raccolta di biomassa locale

P2.6 - Dimensione economica dell'operazione

- priorità legate a dimensioni degli impianti

P2.7 - priorità legate a determinate caratteristiche del progetto :

- completezza e qualità degli elaborati
- sostenibilità ambientale della proposta progettuale
- livello di approfondimento e dettaglio della progettazione

Azione 3 – Infrastrutture irrigue e di bonifica

P3.1 - Finalità specifiche dell'operazione:

1. interventi finalizzati all'integrazione di più sistemi irrigui indipendenti;
2. razionalizzazione dei punti di approvvigionamento idrico nell'ambito dello stesso corpo idrico;
3. diversificazione delle fonti di approvvigionamento
4. volume invasato (solo per gli interventi dell'azione 3 lettera b)

P3.3 - Efficienza nell'uso della risorsa:

1. incremento percentuale delle soglie minime di risparmio idrico (potenziale ed effettivo) previsto dall'azione 3;
2. interventi su corpi idrici superficiali o sotterranei soggetti ad una o più pressioni significative individuate nel PTA vigente (Allegato 1- Rete di Monitoraggio, Classificazione e Obiettivi e Allegato 2 -Metodologia Analisi delle Pressioni)

P3.4 - Trasformazione in irrigazione collettiva:

1. interventi che prevedano l'infrastrutturazione di superfici gestite in autoapprovvigionamento.

P3.7 - priorità legate a determinate caratteristiche del progetto

1. interventi con progettazione almeno definitiva ai sensi del Dlgs 50/2016 e con diverso grado cantierabilità

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8	
SRD08 - Forma e tassi di sostegno	
AZIONE 1 - Viabilità forestale e silvo-pastorale	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici e privati: 80%
AZIONE 2 - Produzione di energia	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici: 100% - Soggetti privati: 90%
AZIONE 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici e privati: 100%

Sezione 9	
SRD08 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	
Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)	
<p>Gli interventi relativi all'azione 3 (Infrastrutture irrigue e di bonifica) della presente scheda agiranno in modo sinergico con quelli relativi all'azione 7 (Infrastrutture irrigue extra aziendali) della scheda SRD07: in particolare nell'ambito della presente scheda saranno realizzati interventi che prevedono un risparmio idrico potenziale/effettivo; di contro con la scheda SRD08 saranno realizzati interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata</p>	
Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	
DA APPROFONDIRE A LIVELLO GENERALE – cfr. cap. 4.5 PSP	
<p>Per l'AZIONE 1: La demarcazione con altri strumenti europei, nazionali e regionali sarà effettuata nel corso dell'attuazione degli interventi (istruttorie per l'ammissione, controlli sui pagamenti,...).</p> <p>In particolare si segnalano i seguenti ambiti di sostegno potenzialmente interessati da sovrapposizione con le azioni previste dalla presente scheda SRD08:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi regionali attuati da altri Settori regionali a sostegno della viabilità forestale e silvo-pastorale 	

Per gli interventi di cui all'**AZIONE 2** - Produzione di energia, nella proposta progettuale dovranno essere definite le eventuali integrazioni con linee di finanziamento nazionali (es. "conto termico") o all'inclusione di iniziative nell'ambito delle "comunità energetiche"; il bando definirà le possibili casistiche e, per ciascuna, la demarcazione.

Per l'**AZIONE 3** - Infrastrutture irrigue extra-aziendali: ogni lotto funzionale di un intervento complessivo dovrà essere finanziato da un'unica fonte di finanziamento.

SRD09 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE RURALI

Sezione 1	
SRD09 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.23 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi al di fuori dell'azienda
Indicatore/i di risultato	R.41 - Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC
Collegamento con i risultati	Tutte le tipologie di investimento concorreranno al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R41.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRD09 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	8	Qualificante	Strategico
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante
<p>Tutti gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 3.5 e 3.6, entrambe collegate all'obiettivo specifico 8. Per il Piemonte l'esigenza E3.5 assume una rilevanza strategica dal momento che una vasta superficie territoriale, gran parte della quale è situata in area montana, subisce una costante riduzione del numero di residenti. Inoltre il settore turistico ha valore economico di vitale importanza per queste stesse aree. IN questo contesto, quindi, l'attrattività di cui si persegue l'accrescimento è orientata sia ai residenti (attuali e potenziali) sia ai turisti.</p>				

Sezione 3

SRD09 - Finalità e descrizione generale

L'intervento fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza.

L'intervento intende inoltre valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali.

In tale contesto, la Regione Piemonte ha scelto di concedere il sostegno agli investimenti per la tipologia b) tra quelle previste dal Piano Strategico nazionale della PAC, ovvero:

b) miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali.

Sezione 4

SRD09 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD09 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRD09 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 - Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata, proprietari di alpeggi o aventi la disponibilità delle aree o dei beni immobili oggetto di intervento.

Sezione 6

SRD09 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

6.1 - Criteri di ammissibilità

CR06 - L'intervento è attivato nelle aree rurali ricadenti nelle tipologie areali C o D e classificate altimetricamente come aree montane.

CR07 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella Sezione "Finalità e descrizione generale" della presente scheda.

In generale sono ammissibili investimenti:

- di realizzazione, recupero e/o ampliamento di fabbricati di alpeggio e delle loro pertinenze, finalizzati al miglioramento o al ripristino della loro funzionalità e fruibilità nell'ambito dell'attività agricolo-pastorale;

- di realizzazione e/o potenziamento di opere per l'approvvigionamento energetico dei suddetti fabbricati;

- di realizzazione e/o potenziamento di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua, sia per i fabbricati d'alpeggio che per l'abbeverata del bestiame (è escluso il fine irriguo).

CR09 - Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 20 mila euro.

CR10 - Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento si stabilisce un importo massimo di contributo pubblico erogabile pari a 200.000 euro.

CR11 - Sono ammissibili a contributo solo le operazioni per le quali in beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 12 mesi

6.2 - Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni.

6.3 - Altri obblighi e specifiche

- Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129

- In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

- In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

- È previsto il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

Sezione 7

SRD09 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P02 - Localizzazione geografica dell'intervento

- Priorità relative all'ubicazione dell'alpeggio rispetto ad aree ad alto valore naturalistico, alla Rete del Patrimonio Escursionistico,...

- Priorità ad interventi su fabbricati d'alpeggio già raggiunti da viabilità ordinaria o silvo-pastorale.

P03 - Caratteristiche del progetto

- Priorità a progetti finalizzati al recupero o ampliamento di fabbricati d'alpeggio preesistenti.

- Priorità a progetti relativi ad alpeggi con determinate caratteristiche gestionali (ad es. presenza di

attività di caseificazione in alpeggio, alpeggio dotato di un Piano pastorale aziendale,...).

- Priorità relative alle soluzioni tecnico-progettuali adottate (es. presenza di elementi innovativi nella realizzazione dell'intervento, nell'uso dell'acqua,...).

P04 - Ampiezza del territorio

- Priorità relative all'estensione dell'alpeggio oggetto di intervento e alla continuità d'uso delle superfici d'alpeggio per l'attività agricolo-pastorale.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRD09 – Forma e tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso dei costi elegibili
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota	90%

Sezione 9

SRD09 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

La demarcazione con altri strumenti europei, nazionali e regionali sarà effettuata nel corso dell'attuazione degli interventi (istruttorie per l'ammissione, controlli sui pagamenti,...).

In particolare si segnalano i seguenti ambiti di sostegno potenzialmente interessati da sovrapposizione con le azioni previste dalla presente scheda SRD09:

- Green Communities: – Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile - sostegno ad investimenti per la realizzazione di piani di sviluppo nell'ambito della gestione del patrimonio agro-forestale, delle risorse idriche, della gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna, dello sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile,...)

- attività dei GAL.

SRD12 - INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DANNI FORESTE

Sezione 1	
SRD12 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
Indicatore di prodotto	O.23 - Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Indicatore/i di risultato	R.17 - Terreni oggetto di imboscamento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agroforestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni
	R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale ed R.17 Terreni oggetto di imboscamento - Superfici che beneficiano di sostegno per imboscamento e ripristino mediante agroforestazione;
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing	NO

giovani	
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRD12 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.9	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali	6	Qualificante	Qualificante
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento nel perseguimento gli Obiettivi specifici 4, 5 e 6 risponde rispettivamente ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E2.4 – Implementare piani ed azioni volti a aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, all'esigenza(OS4), E2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS5), E2.7-Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale (OS6), E2.8 -Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale (OS6), E2.9: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali, incluse le aree agricole e forestali marginali e quelle con agricoltura intensiva, favorendo la promozione di accordi collettivi /OS6), nonché all'Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS5).

Sezione 3
SRD12 - Finalità e descrizione generale

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, Piani Anti Incendio boschivo regionali, ecc).

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

·prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);

·limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi;

·ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);

·migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

·migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;

·mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;

·valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti per realizzare le seguenti Azioni:

AZIONE SRD12.1 - Prevenzione dei danni alle foreste

AZIONE SRD12.2 - Ripristino del potenziale forestale danneggiato.

AZIONE SRD12.1 - Prevenzione dei danni alle foreste

Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafuoco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;
- miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;
- miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;

- interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria;
- redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi Anti Incendio Boschivo (AIB), di prevenzione e lotta ai disturbi naturali biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

AZIONE SRD12.2 - Ripristino del potenziale forestale danneggiato.

Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'intervento è quindi volto a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all'incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;
- interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale;
- interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità.

Sezione 4

SRD12 - Altre normative pertinenti

- Scheda SDR12 del PSP nazionale 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- D. Lgs 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5."
- Legge regionale n. 15 del 04 ottobre 2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)".
- "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" approvate, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e ss.mm.ii..
- Misure di conservazione sito-specifiche approvate per le ZSP del territorio piemontese con DD.GG.RR. Diverse
- D.G.R., n. 4-2559 del 18 dicembre 2020 "Approvazione del "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte. Programmazione 2021-2027".
- D.G.R. n. 10-2996 del 19 marzo 2021 "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021-2025" e successivi aggiornamenti annuali

Sezione 5

SRD12 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

C01 – Azione 12.1 e 12.2 – proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;

C02 – Azione 12.1 e 12.2 – altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale;

C03 - Azione 12.1 e 12.2 – Regione o soggetti da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;

C04 - Azione 12.1 e 12.2 – i beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Sezione6

SRD12 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRD12 - Criteri di ammissibilità

CR01 – Azione 12.1 e 12.2 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionale nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Azione 12.1 e 12.2 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio regionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 2, della L.r. 4/2009 e s.m.i.(Gestione e promozione economica delle foreste);

CR03 – Azione 12.1 e 12.2 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte.

CR04 – Azione 12.1 e 12.2 – Per gli investimenti previsti nell’ambito del presente intervento è prevista una limitazione della superficie di intervento pari a 100 ha a domanda. Superfici maggiori sono ammesse se previste in strumenti di pianificazione forestale anche di area vasta o in piani straordinari di ripristino approvati dalla Regione Piemonte in seguito a eventi calamitosi.

CR05 – Azione 12.1 e 12.2 – Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte della Regione Piemonte.

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione Piemonte che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l’obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.

CR06 – Azione 12.1 – Per gli investimenti di prevenzione il sostegno può interessare, ove pertinente:

a) le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi);

b) le aree a rischio diffusione patogeni e/o fitopatie;

c) le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti;

d) le aree a rischio siccità e desertificazione;

e) altre aree a rischio individuate dall’AdG

CR07 – Azione 12.2 – Per gli investimenti di ripristino il sostegno interessa le aree forestali e le aree assimilate a bosco colpite o danneggiate da calamità ed eventi catastrofici il cui danno è riconosciuto dall’Autorità/Ente preposto (Carabinieri Forestali, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Piemonte, Università).

CR08 – Azione 12.1 e 12.2 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a:

AZIONE 12.1 - investimenti di prevenzione: **25.000 euro**

AZIONE 12.2 - investimenti di ripristino: **50.000 euro**

È prevista una limitazione per l’importo massimo pari a 350.000 euro; importi superiori possono essere ammessi se giustificati dalle previsioni di intervento contenute in strumenti di

pianificazione forestale anche di area vasta o in piani straordinari di ripristino approvati dalla Regione Piemonte in seguito a eventi calamitosi.

CR09 – Azione 12.1 – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

CR10 – Azione 12.2 – sono considerate ammissibili le operazioni avviate dal giorno successivo all'evento calamitoso, con le limitazioni stabilite dall'AdG regionale nella procedura di attivazione, in relazione alla tipologia di evento.

SRD12 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 – Azione 12.1 e 12.2 – a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione dall'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – Azione 12.1 e 12.2 – a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – Azione 12.1 e 12.2 – non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo;

IM04 – Azione 12.1 e 12.2 – Al fine di garantire la buona riuscita dell'investimento, effettuare (per quanto applicabile) la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e mantenere la funzionalità dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 5 anni; Per quanto applicabile il mantenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile deve essere pari ad almeno la durata degli impegni. La presenza di certificazione viene valutata nell'assegnazione del punteggio.

SRD12 - Altri obblighi e specifiche

OB01 – Azione 12.1 e 12.2 – al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato;

Principi generali di ammissibilità della spesa

SP02 – Azione 12.1 e 12.2 – Sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche la Regione ha individuato, nel Regolamento forestale, le specie autoctone più adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area per garantire la biodiversità, la resilienza ai cambiamenti climatici e ai disturbi naturali e utilizzabili per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento. È escluso l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalla Black list regionale.

SP03 – Azione 12.1 e 12.2 – Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 Piano Strategico Nazionale della PAC. (riportato in capitolo generale del CSR)

Vigenza temporale delle spese

SP04 – Azione 12.1 e 12.2 – Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC., e nello specifico dell'intervento. (riportato in capitolo generale del CSR)

SP05 – Azione 12.1 e 12.2 – sono ammissibili, se previsti dal "Piano di investimento" anche i successivi costi di manutenzione dell'area interessata dagli interventi e che non sono coperti dai relativi impegni agroambientali-climatici di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Categorie di spese ammissibili:

SP06 – Azione 12.1 e 12.2 – Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del Piano Strategico Nazionale della PAC, la Regione adotta anche le seguenti specifiche:

Spese ammissibili:

1) Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scarpate, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.

2) Spese di acquisto, incluso leasing delle strutture ed infrastrutture, di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione e ripristino dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali;

3) Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione e ripristino;

4) Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

5) Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB

6) Spese per la redazione di Piani e programmi di prevenzione e intervento;

Spese non ammissibili

1) Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee.

2) Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente scheda per gli interventi di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste

3) Acquisto di aerei ed elicotteri

4) Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve; Materiale di consumo

5) Acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione.

Cumulabilità degli aiuti:

SP07 – Azione 12.1 e 12.2 – Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

Erogazione di anticipi:

SP08 – Azione 12.1 e 12.2 – È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del Piano Strategico Nazionale della PAC. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

Sezione 7

SRD12 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi **per entrambe le azioni**:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

Verrà data priorità ai progetti che interessano superfici forestali rientranti nelle fasce fluviali A e B del PAI, classificate a rischio idrogeologico dal PAI o aventi funzione di protezione diretta.

Inoltre, nel caso di interventi di prevenzione, verrà data priorità a quelli previsti in uno strumento di pianificazione forestale.

P02 - Caratteristiche territoriali

Verrà data priorità agli interventi localizzazione in zone montane

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

Verrà data priorità ai gestori di superfici con certificazione di gestione forestale sostenibile

P07 – Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat

Verrà data priorità a interventi localizzati in siti della rete Natura 2000 o in aree protette e agli ambienti forestali che necessitano il mantenimento o il ripristinare di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della D.G.R. n. 4-2559 del 18 dicembre 2020

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

**Sezione 8
SRD12 –Forma e tassi di sostegno**

AZIONE 12.1

Forma di sostegno:	contributo
Tipo di sostegno:	Contributo in conto capitale
Intensità di aiuto	
Aliquota	100%

AZIONE 12.2

Forma di sostegno:	contributo
Tipo di sostegno:	Contributo in conto capitale
Intensità di aiuto	
Aliquota	100%

Sezione 9

SRD12 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi in attuazione del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021-2025” e dettagliati nei redigenti Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT – D.Lgs 34/2018) verranno realizzati in attuazione del PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022 e dalla Strategia Nazionale Aree Interne. Laddove particolari esigenze o ambiti territoriali non venissero soddisfatti, potrà essere prevista l’apertura di bandi a valere sulla presente misura.

SRD13 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Sezione 1 SRD13 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Art. 73 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.24 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell'azienda agricola.
Indicatore/i di risultato	R.15 - Energia rinnovabile da biomasse agricole, forestali e da altre fonti rinnovabili: Investimenti sovvenzionati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)
	R.16 - Investimenti connessi al clima: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali
	R.39 - Sviluppare l'economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC
Collegamento con i risultati	Tutte le operazioni sostenute dal presente intervento forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.39. Le operazioni realizzate nell'ambito dell'Azione 2 concorrono anche alla valorizzazione degli indicatori R.15 ed R.16.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing	NO

giovani	
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRD13 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	2	Strategico	Strategico
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	2	Strategico	Strategico
E 2.3	2.3: Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e da prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale,	4	Qualificante	Qualificante
E.3.3	3.3: Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali, rafforzando il sistema economico extra-agricolo attraverso la nascita di nuove imprese e favorendo diversificazione, multifunzionalità e l'agricoltura sociale, con particolare attenzione al ruolo dei giovani e delle donne	8	Qualificante	Qualificante

Tutte le operazioni di investimento previste nel presente intervento rispondono all'Esigenza 3.3 (collegata all'OS 8) volta a sostenere la crescita delle aree rurali attraverso specifici criteri di ammissibilità, impegni e principi di selezione garantendo la ricaduta dei benefici ai produttori agricoli. Tale esigenza risulta particolarmente qualificante nelle aree collinari e montuose del paese, sulle quali generalmente si rileva un maggior grado di ruralità.

Inoltre, data la particolare configurazione del presente intervento, che mira a sostenere il comparto agricolo/agroalimentare/agroindustriale quale volano fondamentale per la crescita economica delle aree rurali, le operazioni di investimento corrispondono anche ai fabbisogni di intervento delineati nelle Esigenze 1.1 (aumento redditività nel settore agricolo, agroalimentare e forestale) ed 1.2 (orientamento al mercato nel settore agricolo, agroalimentare e forestale). Al riguardo, l'analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte le aree del paese con un relativo più marcato fabbisogno di intervento per le aree a maggiore vocazione produttiva. Tale forte strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare.

Va rilevato, inoltre, che gli investimenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili (di cui all'Azione 2) rispondono, altresì, all'Esigenza 2.3 che assume una rilevanza crescente nel panorama geopolitico.

Sezione 3	
SRD13 - Finalità e descrizione generale	

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte:

Azione 1

a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;

b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;

c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;

d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;

e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,

f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;

g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;

h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2

a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Sezione 4

SRD13 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD13 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRD13 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 - CR01 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

- 1) imprese che effettuano la sola commercializzazione
- 2) imprese in difficoltà
- 3) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante)

Sezione 6

SRD13 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

5.1.6.1 - Criteri di ammissibilità

CR02 – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto dalla normativa unionale applicabile.

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste nell'ambito presente intervento.

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.

CR06 – Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. La prevalenza è quantificata al 66% delle materie prime acquistate o conferite.

CR07 - al fine assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati. Il valore di detta quota è stabilito nella misura del 20%.

CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili domande di sostegno per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto della soglia di 200.000,00 euro.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito il limite di 2.500.000 euro di spesa ammissibile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione.

CR11 – Per le medesime finalità di cui al CR10 è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 2.000.000 euro per domanda di sostegno.

CR12- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Nei documenti di attuazione del presente piano, le Autorità di Gestione Regionali declinano il concetto di ambito locale;

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;

f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

CR13 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico sono ammissibili le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie (spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc.) se sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando.

5.1.6.2 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni. Questo periodo riguarda entrambe le azioni previste dal presente intervento. Il periodo minimo di 5 anni per beni mobili ed attrezzature è ridotto a 3 anni per l'acquisto di hardware.

IM03 - al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per una quota che verrà definita nelle disposizioni attuative compresa tra il 25 e il 100%, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, e a mantenere tale impegno per 5 anni.

5.1.6.3 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129

- In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale del CSR)
- In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale del CSR)
- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale (riportato in capitolo generale del CSR)

Sezione 7

SRD13 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - finalità specifiche perseguite dagli investimenti:

- investimenti in impianti, macchinari ed attrezzatura dedicati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo
- investimenti funzionali a migliorare l'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabile e a mitigare l'impatto ambientale
- consolidamento e sviluppo del biologico e delle produzioni di qualità riconosciute
- livello di coinvolgimento dei produttori primari locali

P02 - comparti produttivi oggetto di interventi:

- prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE

P03 - localizzazione territoriale degli investimenti

- in base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo

P04 - caratteristiche del soggetto richiedente:

- possesso e/o ottenimento di certificazioni
- produzione, ex ante alla domanda di sostegno, di prodotti biologici e di qualità riconosciuti

P07 - caratteristiche del progetto di investimento

- investimenti che non consumano nuovo suolo
- investimenti con progetti edili certificati

P10 - tipologia degli investimenti

- innovatività degli investimenti proposti

P11 - Qualità delle produzioni

- ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti

La declinazione dei criteri, dei punteggi e del punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei bandi previa presentazione al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8
SRD13 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota base	40%
Prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'all.1 del TFUE	20%
Eventuali altre specifiche	Per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la percentuale massima non potrà comunque superare quella per analoghi interventi previsti dal PNRR.

Sezione 9
SRD13 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Il presente intervento agisce, da un lato, in sinergia e complementarità con altri interventi di investimento vocati a sostenere lo sviluppo competitivo del settore agricolo e agroalimentare (con particolare riferimento a SRD01 e SRD02) e, dall'altro, con gli interventi destinati a sostenere lo sviluppo complessivo delle aree rurali (con particolare riferimento a SRD03, SRD14).

Inoltre, ai fini di accrescerne il grado di efficacia nell'attuazione, l'intervento può essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di progettazione integrata (quali ad esempio i Progetti Integrati di Filiera in ambito Leader, pacchetti integrati di intervento, bandi tematici, settoriali, o per tipologia di investimento).

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento prevede un'ottica di complementarità con il sostegno previsto per le OCM, gli altri fondi comunitari, nazionali, regionali e il PNRR.

DA APPROFONDIRE

SRD15 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI FORESTALI

Sezione 1 SRD15 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.24 - Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Indicatore/i di risultato	R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale
	R.39 - Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento dei risultati di cui agli indicatori R.18: e R.39, rendendo il settore forestale piemontese più competitivo e sostenibile.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRD15 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.1	Sostegno alla redditività delle aziende	2	Strategico	Strategico
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	2	Strategico	Strategico
E2.1	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	4	Qualificante	Qualificante
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	4	Qualificante	Qualificante
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	5	Qualificante	Qualificante
E2.16	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici	5	Complementare	Complementare

L'intervento nel perseguimento degli Obiettivi specifici 2, 4 e 5 risponde rispettivamente ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E.1.1 Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali (OS.2), E1.2 Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole (OS.2), E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale (OS.4), E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti (OS.4) Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (OS.4), E2.4 – Implementare piani ed azioni volti a aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, E2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS.5), E.2.16 - Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici (OS5)

L'intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese, in particolare per le per le aree montane e interne, e un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027. Tuttavia, l'intervento assume delle specificità attuative a livello regionale in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche.

Sezione 3

SRD15 - Finalità e descrizione generale

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 2, 4 e 5, ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Piano Forestale Regionale 2021 - 2027, ecc).

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

- a) Promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste italiane in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993;
- b) Migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali;
- c) Promuovere l'ammmodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;
- d) Migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali nell'erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (PES);
- e) Migliorare la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- f) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- g) Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;
- h) Incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Per perseguire tali finalità la scheda di intervento nazionale prevede 2 distinte azioni:

SRD15.1 Investimenti selvicolturali e SRD15.2 ammodernamenti e miglioramenti.

L'AdG regionale del Piemonte ha scelto di attivare per questo intervento la sola **AZIONE SRD 15.2** relativa agli ammodernamenti e miglioramenti, decidendo di sostenere e finanziare l'azione SRD15.1 (investimenti selvicolturali) attraverso l'intervento SRG08 (con sovvenzione globale) o tramite le Strategie di Sviluppo Locale attuate dai GAL.

Nell'ambito degli ammodernamenti e miglioramenti saranno predisposti bandi orientati al

comparto della vivaistica forestale e a quello delle filiere legno.

AZIONE SRD15.2 Ammodernamenti e miglioramenti

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- a) opere di ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi;
- b) l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, *nonché per la produzione vivaistica forestale*;
- c) l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, *nonché i processi di produzione dei materiali forestali di moltiplicazione*;
- d) interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, *compresi i materiali forestali di moltiplicazione*;
- e) interventi volti alla costituzione, realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale;
- f) l'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
- g) interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;
- h) interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale finalizzate anche alla vendita;
- i) interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, *compresi i materiali forestali di moltiplicazione*, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

Sezione 4

SRD15 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD15 del PSP nazionale 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg 995/2010 EUTR
- L.r. 4/2009
- Regolamento regionale n. 8/R/2020 (regolamento forestale)
- Regolamento regionale n. 1/R/2022 (materiali forestali di moltiplicazione)

Sezione 5

SRD15 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale o titolari della superficie agricola adibita a produzione vivaistica forestale.

C02 – Sono altresì ammissibili PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione* e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

[* La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets)]

C03 – Le grandi imprese, sono ammissibili solo quando rientrano tra i beneficiari di cui al precedente punto C01, quindi l'attività economica deve essere esercitata su superfici di loro proprietà o possesso;

C04 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti;

C05 – I beneficiari di cui al punto **C02** possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato ne piano di investimento "Piano di investimento" di cui

al **CR01**;

C06 – I beneficiari devono essere iscritti all’Albo delle imprese boschive regionali o al Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte (istituito con DD del Settore Foreste n. 319 del 30/6/2022)“.

Sezione 6

SRD15 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall’AdG regionale.

SRD15 - Criteri di ammissibilità

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG Regionale nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 - Le Azioni interessano, ove pertinente, le superfici forestali e ad esse assimilate di tutto il territorio regionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 4/2009 e le superfici agricole adibite a produzione vivaistica forestale;

CR03 - Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate e/o aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive e/o le strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco e delle operazioni di gestione (ad esempio viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale, strutture piazzole di logistica, ecc.);

CR05 – Sono ammissibili gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati;

CR06 – Per interventi di prima trasformazione (cfr. C02) si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dall’AdG Regionale:

- a) investimenti in macchinari pari o inferiori a **€800.000**, per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi;
- b) investimenti in macchinari pari o inferiori a **€800.000** per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;

- c) investimenti in macchinari con una capacità lavorativa massima di **20.000 mc** di legname all'anno;
- d) investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra.
- e) microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno;

CR07 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a **25.000,00 Euro**.

CR08 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

CR09 – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche per le spese preparatorie vale, quale data di ammissibilità, la data di presentazione della domanda di sostegno al fine di assicurarne l'aderenza, anche formale, a quanto previsto dal bando.

SRD15 – Impegni

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

IM01 – a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione dall'AdG Regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici, oggetto di intervento, e a non rilocalizzare per lo stesso periodo di tempo l'attività produttiva fuori dall'area di programma, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG Regionale. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 - non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG Regionale;

SRD15 – Altri obblighi e specifiche

Altri obblighi

OB01 – al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.

Principi generali di ammissibilità delle spese:

SP01 – Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del Piano Strategico Nazionale della PAC. (riportato in capitolo generale del CSR)

Vigenza temporale delle spese:

SP02 – Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC (riportato in capitolo generale del CSR)

Categorie di spese ammissibili:

SP03 – Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del Piano Strategico Nazionale della PAC, l'AdG Regionale adotta anche le seguenti specifiche:

Spese ammissibili
Spese di materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali, compresa la vivaistica forestale;
Spese di acquisto, incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentramento, esbosco e mobilizzazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia, nonché per la produzione vivaistica forestale;
Spese di realizzazione e/o acquisizione, incluso il leasing, delle strutture ed infrastrutture destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo, nonché per la produzione vivaistica forestale;
Spese di acquisto di terreni forestali per un importo inferiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;
Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di provenienza e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;
Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, compresi i materiali forestali di moltiplicazione, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature);
Spese di acquisto di fabbricati e terreni con le limitazioni previste e riportate nel capitolo 4 del PSN;
Spese non ammissibili
Spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione, ad esclusione delle conversioni di specie e delle piantagioni legnose produttive;
Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;
Spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;
Spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti;
Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
Spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.

Contributi in natura:

SP05 - Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC. (riportato in capitolo generale del CSR)

Cumulabilità degli aiuti:

SP06 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC. (riportato in capitolo generale del CSR)

Erogazione di anticipi:

SP07- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del Piano Strategico Nazionale della PAC. (riportato in capitolo generale del CSR)

Sezione 7

SRD15 – Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 – Finalità specifiche dell'intervento;

Per il bando finalizzato alle filiera legno:

- coinvolgimento nelle filiere locali (contratti pluriennali di gestione forestale, partecipazione a reti d'impresa o forme associative, contratti di fornitura pluriennali)

[nota: i contratti saranno oggetto di controllo in caso di controllo ex post]

- sostenibilità ambientale degli investimenti (uso di attrezzature / materiali di consumo sostenibili)
- tipologia di investimento (livello di innovazione, specificità per la raccolta del legno, per la trasformazione del legno, per la filiera legno energia)

Per il bando finalizzato al comparto della vivaistica forestale:

- miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica della produzione di materiali forestali di moltiplicazione di specie arboree ed arbustive autoctone di provenienza certificata locale, da parte delle aziende private.

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente;

Per il bando finalizzato alle filiera legno:

- qualificazioni di tipo professionale
- qualificazioni ambientali, anche sotto forma di impegno

Per il bando finalizzato al comparto della vivaistica forestale:

- iscrizione al registro regionale dei produttori di materiali forestali
- possesso di certificazioni di processo / di prodotto

P04 – Dimensione economica dell'intervento;

Per entrambi i bandi (filiera legno e filiera vivaistica forestale):
sostenibilità economica dell'investimento

P08 – Altro.

Per il bando finalizzato alle filiere legno:

- imprese giovani
- localizzazione in zona montana

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8
SRD15 – Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota (%)	40%

Sezione 9
SRD15 – Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'Operazione verrà attuata tramite bandi pubblici orientati sulla filiera legno e su quella vivaistica.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Il bando per gli investimenti nelle attività vivaistiche è coordinato e complementare con le iniziative che verranno realizzate a favore del settore pubblico con la SRA31

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano inoltre in modo sinergico ad altri interventi ambientali e di investimento per le foreste, il settore forestale (SRA27, SRC02, SRD12, SRA28), e le aree rurali del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli interventi del Piano stesso.

Il sostegno della presente scheda è cumulabile con i seguenti interventi: SRA27, SRC02.

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC. **(riportato in capitolo generale del CSR)**

SRE01 – INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI

Sezione 1 SRE01 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INSTAL(75) - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali
Base giuridica	Art. 75 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS7 - Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo sostenibile delle aziende nelle zone rurali
	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.25 - Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento
Indicatore/i di risultato	R.36 - Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che si sono insediati beneficiando del sostegno della PAC, inclusa una ripartizione per genere
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R36
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	SI
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRE01 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E3.1	Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali	7	<i>Strategico</i>	<i>Strategico</i>
<p>Il premio è concesso per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori nel settore agricolo allo scopo di contribuire allo sviluppo del settore rispondendo direttamente all'esigenza 3.1 e in linea con l'Obiettivo specifico OS7 e all'OS8 in quanto una nuova impresa agricola promuove senza dubbio l'incremento occupazionale nelle aree rurali. Al riguardo, l'analisi stabilisce per tale esigenza una sostanziale strategicità, riconoscendo al presente intervento un ruolo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare.</p>				

Sezione 3
SRE01 - Finalità e descrizione generale

L'intervento di sostegno al primo insediamento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. Le scelte di seguito descritte sono basate proprio sul presupposto di attrarre giovani nel settore e di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

Sezione 4
SRE01 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRE01 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5
SRE01 - Tipologia di beneficiari

I destinatari dell'intervento sono i giovani agricoltori, così come definiti nel Cap. 4, par. 4.1.5 del Piano Strategico Nazionale (riportato anche nel capitolo generale del CSR), ossia:

- Limite massimo di età: 40 anni (41 anni non compiuti)

- Condizioni per essere "capo dell'azienda": il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda.

Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

1. detiene una quota rilevante del capitale, in caso di società di capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.

Sezione 6

SRE01 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

Criteri di ammissibilità

CR01 - Al momento della proposizione della domanda di sostegno i giovani agricoltori così come definiti nella sezione "Tipologia di beneficiari" devono avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti.

CR02 - I giovani agricoltori devono possedere un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali devono essere ottenute in un periodo non superiore alla durata del piano aziendale.

CR03 - Contemporaneamente alla domanda di aiuto il giovane agricoltore presenta un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

CR04 - Il richiedente si deve insediare per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore. Il giovane agricoltore deve cominciare l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda, ovvero insediarsi nei 3 mesi successivi alla presentazione della domanda di sostegno. Per data di insediamento si intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo (nel caso di insediamento in forma di titolare unico) oppure (nel caso di insediamento in forma societaria) nella stipulazione/modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane.

CR05 - Il richiedente si deve insediare in un'azienda che non deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti. Nei bandi saranno definite le condizioni specifiche e i gradi di parentela/affinità non ammessi.

CR06 - Il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

CR07 - L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima pari a 15.000 euro di produzione standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di produzione standard. La dimensione economica aziendale massima per poter beneficiare del premio è pari a 300.000 € di produzione standard.

Impegni

I01 - I giovani beneficiari del premio si impegnano a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a 5 anni, ai fini di assicurare una seria volontà ad insediarsi in agricoltura;

I02 - I giovani beneficiari del premio si impegnano ad assolvere ai requisiti di "agricoltore in attività"

18 mesi dopo la data di ammissione al sostegno della domanda di premio di insediamento.

Altri obblighi e specifiche

OB01 - Il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l'utilizzo delle ICT e i mercati target.

OB02 - il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un piano aziendale. La durata massima per la realizzazione del piano aziendale è pari a 18 mesi dalla data di concessione del sostegno

Sezione 7

SRE01 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - priorità a piani di insediamento che prevedano un aumento di manodopera o l'incremento delle giornate lavorative, per permettere una maggiore occupazione;

P02 - priorità a piani di insediamento localizzati in aree C2 e D, zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico, al fine di favorire le aree marginali;

P03 - priorità a piani di insediamento che prevedano un miglioramento dell'impatto ambientale dell'azienda, per favorire le caratteristiche ambientali dei progetti;

P04 - Priorità a piani di insediamento che prevedano l'adesione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati per favorire i prodotti di qualità e i processi produttivi;

P05 - priorità a piani di insediamento che prevedano tipologie di investimenti che consentano l'utilizzo di una determinata percentuale del premio di insediamento;

A parità di punteggio, verrà data priorità al beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRE01 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Importo forfettario
Entità dell'aiuto in €	45.000 (55.000 in zone montane)
n. rate del premio e relativo	2 rate: acconto 70% e saldo 30%

peso % sul totale	I bandi stabiliranno le modalità di erogazione del premio
Altre specifiche	Premi multipli - al crescere del numero dei giovani che si insediano congiuntamente nella stessa azienda il premio individuale è concesso a ciascun giovane in misura minore, a scalare : 1 giovane, 2 giovani, più di 2 giovani (sino a 5)

Sezione 9

SRE01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Pacchetto – non pacchetto

L'intervento sarà attivato in maniera autonoma o combinato con l'intervento SRD01 mediante la modalità pacchetto (pacchetto giovani) con un unico bando che comprenda gli interventi SRD01 e SRE01

SRE04 – START UP NON AGRICOLE

Sezione 1 SRE04 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INSTAL(75) - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali
Base giuridica	Art. 75 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS7 - Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo sostenibile delle aziende nelle zone rurali
	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.26. Numero di nuovi agricoltori che ricevono un sostegno all'insediamento (diversi dai giovani agricoltori indicati in O.25)
Indicatore/i di risultato	R.37 - Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC
	R.39 - Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all'indicatori R39 sullo sviluppo delle imprese rurali (non agricole) e R.37 sulla creazione di posti di lavoro nelle aree rurali.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRE04 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E3.1	Promuovere l'imprenditorialità nelle	7 - 8	<i>Strategico</i>	<i>Strategico</i>

	aree rurali			
E3.3	Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante
Il sostegno è concesso per favorire l'avviamento di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, contribuendo all'esigenza 3.1, in linea con l'obiettivo strategico 7 e 8, e all'esigenza 3.3, in linea con l'obiettivo strategico 8.				

Sezione 3

SRE04 - Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un sostegno per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

La finalità dell'intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l'economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'economia rurale, al fine di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con le strategie locali di tipo partecipativo.

Pertanto, l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 7 Attrarre i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali e dell'Obiettivo specifico 8 Promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile.

Sezione 4

SRE04 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRE04 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRE04 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 - Persone fisiche;

CR02 - Microimprese o piccole imprese;

CR03 - Aggregazioni di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese.

Sezione 6

SRE04 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRE04- Criteri di ammissibilità

CR05 - Può essere sostenuto l'avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio per la realizzazione di attività e servizi per:

- a) popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità; ecc);
- b) commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT;
- c) attività artigianali, manifatturiere;
- d) turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale;
- e) valorizzazione di beni culturali e ambientali;
- f) ambiente, economia circolare e bioeconomia;
- g) produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell'uso di energia;
- h) trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita.

CR06 - La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività extra agricola.

CR07 - Il piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.

SRE04 – Impegni

IM01 - I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l'insediamento e ad avviare e completare le attività previste dal piano nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER secondo le seguenti modalità:

- a) rendere effettivo l'insediamento entro 9 mesi dalla data di concessione dell'aiuto (approvazione della domanda di sostegno);
- b) avviare le attività previste dal piano entro 9 mesi dalla data di concessione dell'aiuto (approvazione della domanda di sostegno);
- c) completare le attività previste dal piano entro 24 mesi dalla data di concessione dell'aiuto (approvazione della domanda di sostegno).

IM02 – I beneficiari sono obbligati a condurre l'azienda per almeno 36 mesi dalla data di erogazione del saldo del contributo forfettario.

SRE04 - Altri obblighi e specifiche

Nessuno.

Sezione 7**SRE04 - Principi di selezione**

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dai GAL, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2021/1060.

I criteri dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

A livello territoriale vengono definiti criteri di selezione basati sui seguenti principi:

P01 - Settori produttivi e di servizio oggetto di intervento;

P02 - Localizzazione dell'insediamento (ad es. aree rurali, aree svantaggiate, ecc.);

P04 - Qualità del soggetto richiedente (ad es. donne, beneficiari più giovani, condizione di sotto-occupazione/disoccupazione, formazione o competenze, ecc.);

P05 - Contenuti del piano aziendale (tipologie di spese).

Sezione 8**SRE04- Forma e importi o tassi di sostegno**

Forma di sostegno:	Sovvenzione.
Tipo di sostegno:	Importo forfettario.
Entità dell'aiuto in Euro:	Massimale del sostegno pari a 35.000 Euro.
Numero di rate del premio e relativo peso percentuale sul totale:	2 rate, di cui la prima pari al massimo al 50% del sostegno totale.

Sezione 9**SRE04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione**

L'intervento è attivato esclusivamente nell'ambito dell'intervento "SGR06 LEADER. – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale", come previsto dall'articolo 75, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/2115, che può anche, attraverso le attività di animazione e sensibilizzazione svolte dai GAL, assicurare un adeguato accompagnamento ai beneficiari locali e ai progetti più innovativi.

L'intervento può essere implementato in maniera autonoma o combinato con altri interventi.

SRG01 – SOSTEGNO GRUPPI OPERATIVI PEI AGRICOLI

Sezione 1	
SRG01 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Base giuridica	Artt. 77 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OCX - Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione
Indicatore di prodotto	O.1 - Numero di progetti del gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)
Indicatore/i di risultato	R.1 - Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Collegamento con i risultati	La tipologia di intervento fornisce un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R1 con indicazione del numero di persone che partecipano a Gruppi Operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRG01 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
EA.1	Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	X	Complementare	Complementare

EA.2	Promuovere la raccolta e diffusione di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese	X	Complementare	Complementare
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	X	Complementare	Complementare
EA.4	Promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e privata)	X	Complementare	Complementare
EA.5	Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali	X	Complementare	Complementare
EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	X	Complementare	Complementare

I progetti di innovazione dei Gruppi Operativi del PEI AGRI rispondono ai fabbisogni di intervento connessi con l'obiettivo trasversale perseguito dall'AKIS, con particolare riferimento alla esigenza A1, nella quale si segnala la necessità di integrare le diverse componenti dell'AKIS e alla A2 che evidenzia la necessità di una maggiore diffusione di conoscenza e innovazione.

A tal fine, saranno coinvolti i servizi di consulenza nelle azioni di diffusione delle innovazioni sia internamente ai Gruppi Operativi che verso l'esterno, in collaborazione con le strutture di ricerca.

Proprio per la natura sistemica e partenariale dell'intervento PEI AGRI, esso risponde anche alle altre esigenze evidenziate dall'analisi SWOT, quali il miglioramento dell'offerta informativa e formativa rivolta alle imprese (A3), la maggiore diffusione delle tecnologie digitali (A5) e il maggior coinvolgimento delle imprese negli interventi di diffusione delle innovazioni (A6).

Sezione 3

SRG01 - Finalità e descrizione generale

Per favorire lo sviluppo dell'innovazione, di nuovi prodotti, di nuove tecniche di produzione, nuovi modelli organizzativi e gestionali, il Piano Strategico della PAC (PSP) riconosce un ruolo fondamentale ai Gruppi Operativi (GO), che sono uno degli attori principali dell'AKIS.

L'intervento è finalizzato al sostegno dei Gruppi Operativi del PEI AGRI.

I GO promuovono la conoscenza, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali nonché la loro diffusione mediante l'individuazione di problemi/opportunità e delle relative soluzioni innovative, attuate nell'ambito di un partenariato che realizza un progetto. L'attuazione del progetto avviene attraverso l'applicazione dell'approccio interattivo all'innovazione, che promuove la partecipazione degli utenti delle innovazioni e di tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nelle fasi di realizzazione.

I Gruppi Operativi sono partenariati costituiti da varie tipologie di soggetti quali, per esempio, imprese, agricoltori, centri di ricerca, università, consulenti che agiscono insieme per introdurre e diffondere innovazione nel rispetto degli obiettivi del PEI-AGRI come più precisamente definito all'art. 127 del Reg. (UE) 2021/2115.

Modalità di attuazione

Al momento dell'accesso al finanziamento, il beneficiario del sostegno dovrà presentare un

progetto di innovazione.

La selezione dei progetti viene realizzata a livello di Regione per quanto concerne i GO regionali.

L'attivazione di GO interregionali e/o transnazionali e/o transfrontalieri sarà realizzata sulla base di specifiche modalità di accordo fra le istituzioni competenti che regolamenteranno i contenuti, la selezione, l'attuazione e il finanziamento. Le suddette modalità di accordo saranno gestite dal Coordinamento AKIS nazionale di cui al capitolo 8 paragrafo 2.

Il sostegno è concesso sotto forma di un importo che copre i costi di esercizio della cooperazione e i costi specifici del progetto di innovazione.

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso.

Sezione 4

SRG01 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRG01 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 695 del 28 aprile 2021
- L. R. 1/2019, art. 11
- Piano Strategico per l'Innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale 2014-2020 adottato con decreto MIPAAF 7139 del 1 aprile 2015 (in corso di approvazione il piano per il nuovo periodo?)

Sezione 5

SRG01 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo i cui soggetti partecipanti sono individuati tra le seguenti categorie:

1. imprese agricole (in forma singola e/o associata) con sede legale e/o operativa nella regione di appartenenza;
2. altre imprese operanti nelle aree rurali rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Operativo;
3. enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca e/o della formazione;
4. soggetti prestatori di consulenza;
5. altri soggetti del settore agricolo, alimentare, dei territori rurali e della società civile rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Operativo;
6. imprese attive nel campo dell'ICT;
7. Adg nazionale, Regione, anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Sezione 6

SRG01 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRG01 - Criteri di ammissibilità

CR01 – i Gruppi operativi devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle elencate nella sezione Beneficiari;

CR02 - È obbligatoria l'adesione/partecipazione al GO di almeno un'impresa agricola.

CR03 - La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali applicate in un nuovo contesto geografico o ambientale.

CR04 - Ciascun GO elabora un progetto per sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo.

SRG01 – Impegni

Il gruppo di cooperazione si impegna a:

IM01 – Diffusione dei progetti e dei risultati realizzati mediante gli archivi informatizzati istituzionali e/o piattaforme web regionali, nazionali e europee.

SRG01 - Altri obblighi e specifiche

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea;

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti;

OB03 – Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del Piano Strategico Nazionale della PAC (**inserirlo in capitolo generale CSR**)

Categorie di spese ammissibili

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare,

diffondere l'innovazione, l'accesso alla formazione e alla consulenza, la realizzazione di analisi e studi di fattibilità, lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Reg. (UE) 2021/2115.

In particolare, sono ammessi:

2. Costi diretti di esercizio della cooperazione.

3. Costi amministrativi e legali per la costituzione e modifica del GO.

4. Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione.

5. Investimenti necessari al progetto di innovazione.

6. Costi per le attività di formazione, consulenza e divulgazione.

7. Costi indiretti.

L'intervento riconosce le spese relative a una fase di attuazione del GO della durata massima di 3 anni.

Sezione 7

SRG01 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 – caratteristiche partenariali del GO in relazione al progetto

- presenza delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività progettuali;
- disponibilità delle attrezzature necessarie;

P02 – premialità per presenza di soggetti prestatori di consulenza;

P03 – caratteristiche qualitative del progetto

- fattibilità tecnico/scientifica della proposta;
- qualità dei protocolli tecnico/scientifici;

P04 – qualità dell'attività di disseminazione e divulgazione dei risultati:

- numero di utenti potenzialmente raggiungibili sul totale degli utenti localizzati sul territorio regionale;
- valutazione dell'efficacia degli strumenti di disseminazione/divulgazione previsti per veicolare i risultati agli utenti potenzialmente interessati
- valorizzazione di collegamenti con altri progetti presentati sui pertinenti interventi delle schede AKIS;

P05 – premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate: verranno individuati, anche attraverso il confronto con il partenariato, alcuni ambiti strategici/prioritari di intervento. La lista degli ambiti strategici AKIS della Regione Piemonte potrà essere modificata nel corso della programmazione per rispondere a emergenze o significativi cambiamenti di contesto

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRG01 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario – Costi Unitari – Finanziamento a tasso fisso
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota (%)	100

Sezione 9

SRG01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'attuazione dell'intervento avviene attraverso l'emanazione di bandi pubblici.

Ciascuna proposta deve essere riferita a un obiettivo specifico di cui alle lettere da a) a i) di cui all'art. 6), paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/2115.

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

Il sostegno ai GO del PEI si collega ad altri interventi del PSP destinati all'AKIS con particolare riferimento agli Interventi di consulenza (SRH01), formazione (SRH02, SRH03), informazione (SRH04) e dimostrazione (SRH05) che potranno essere veicolo di diffusione dei risultati dei GO.

Inoltre, l'azione dei GO è connessa con gli interventi Cooperazione di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e alimentare (SRG09) e Servizi di back office per l'AKIS (SRH06) che sono utili a creare un contesto favorevole all'innovazione, a fornire informazioni sulle esigenze di imprese e territori e a organizzare eventi e incontri utili a diffondere i risultati dei GO.

Tale sinergia verrà realizzata attraverso la previsione, nei criteri di selezione di premialità legate all'adesione ad altri interventi e delle più opportune tempistiche di apertura dei bandi coordinate con altri interventi AKIS del PSP

SRG03 – PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ

Sezione 1 SRG03 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Base giuridica	Art. 77 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS3 - Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
	OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche
Indicatore di prodotto	O.29 - Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali
Indicatore/i di risultato	R.10 - Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di aziende che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità finanziati dalla PAC
Collegamento con i risultati	L'intervento previsto contribuirà a aumentare il numero di aziende che partecipano a regimi di qualità anche in forma di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o attraverso i mercati locali.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRG03 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	2	<i>Strategico</i>	<i>Strategico</i>
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	3	<i>Qualificante</i>	<i>Qualificante</i>
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	9	<i>Qualificante</i>	<i>Qualificante</i>
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	9	<i>Complementare</i>	<i>Strategico</i>

Il sistema dei Regimi di qualità favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio, tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, sostiene la coesione sociale dell'intera comunità. Allo stesso tempo, grazie alle certificazioni di qualità si danno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.

Gli obiettivi sopra elencati rispondono ai fabbisogni di intervento delineati dall'Esigenza 1.6 (promuovere l'aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell'offerta) e dall'Esigenza 1.8 (rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria), legate all'OS3, per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela. La certificazione dei prodotti, inoltre contribuisce alle esigenze 3.9 e 3.10, legate all'OS9. Le certificazioni di qualità, infatti, non solo garantiscono, ognuna con i propri disciplinari, standard di qualità riconosciuti, ma contribuiscono ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti e ai sistemi o modelli produttivi.

Sezione 3
SRG03 - Finalità e descrizione generale

La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, 838 al 2020, che evidenzia, anche il forte legame con il territorio di origine. L'intervento andrebbe preferibilmente realizzato sostenendo le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità, incentivando chi, tra i loro associati, aderisce ai sistemi previsti.

I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi con quanto riportato nell'Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126. In particolare, deve essere garantita la

specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. La partecipazione ai regimi di qualità che beneficiano dell'aiuto previsto dall'intervento deve essere aperta a tutti i produttori e prevedere dei disciplinari di produzione vincolanti e verificabili dalle autorità pubbliche o ad organismi di controllo.

La tipologia di intervento considera:

- a) sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall'UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto;
- b) sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità;

Sono ammissibili i costi annuali riferiti all'anno solare. Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.

Sezione 4

SRG03 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRG03 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRG03 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari della misura sono le aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova costituzione o già esistenti, qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti: dall'Unione Europea, dallo Stato membro e dalle Regioni.

Non sono previsti criteri di ammissibilità legati alla zona di ubicazione delle aziende agricole. Sono pertanto ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate operanti sul territorio regionale.

Sezione 6

SRG03 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRG03 - Criteri di ammissibilità

CR01 – L'imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell'intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver partecipato ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno;

CR02 – Per OP, AOP e Consorzi di tutela, essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale;

CR03 – Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili;

CR04 – I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
10. Regimi di qualità di natura etica e sociale.

SRG03 – Impegni

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01 – L'iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno;

SRG03 - Altri obblighi e specifiche

Non ci sono ulteriori obblighi.

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa:

SP01 – Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;

SP02 – Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell'organismo di certificazione.

Sezione 7

SRG03 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità privilegiando nell'ordine:

a) 1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013; 6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;

b) 4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose; 5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

c) 7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4; 8. Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011; 9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;

d) 10. Regimi di qualità di natura etica e sociale;

P02 - regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale;

P03 - prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione;

P04 - adesioni ad altri tipi di operazione funzionali ad incrementare la qualità dei prodotti agricoli (es. SRG07, SRG10);

P05 - partecipazione in forma associata;

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRG03 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:

Sovvenzione

- Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario (per il 55 % dell'importo assegnato totale)

	- Costi standard (per il 45% dell'importo assegnato totale)
Tipo di sostegno:	<p>Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.</p> <p>L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 (tremila) per soggetto per un massimo di 5 anni.</p>
Eventuali altre specifiche	

Sezione 9

SRG03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Priorità legata alla adesione ad altri tipi di operazione funzionali ad incrementare la qualità dei prodotti agricoli (es. SRG07, SRG10);

Tempistica di apertura del bando coordinata con gli interventi misura SRG10, SRA29 e SRA01.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'OCM o partecipano agli interventi agroambientali che riconoscono i costi per l'adesione al regime di qualità non possono beneficiare del presente intervento.

In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

Laddove i costi di certificazione biologica siano compresi nel pagamento effettivamente erogato ai beneficiari di SRA29, questi ultimi sono esclusi dalla partecipazione al presente intervento per la medesima spesa.

SRG06 – LEADER - ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Sezione 1	
SRG06 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Base giuridica	Artt. 31, 32, 33 e 34 del Reg. (UE) 1060 del 24 giugno 2021 Art. 77 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.31 - Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o azioni preparatorie sovvenzionate
Indicatore/i di risultato	R.38 - Percentuale della popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale
Collegamento con i risultati	L'intervento previsto contribuirà a promuovere l'attuazione delle strategie di sviluppo locale elaborate dai GAL finalizzate a migliorare le condizioni socio-economiche della popolazione coinvolta. L'indicatore di risultato direttamente collegato è pertanto l'R.38 che calcola, in percentuale, la popolazione coinvolta dalle suddette strategie.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	SI

Sezione 2				
SRG06 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E3.3	Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante

E3.4	Promuovere l'innovazione per la bioeconomia sostenibile e circolare	8	Complementare	Specifico
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	8	Qualificante	Strategico
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante
E3.7	Sostenere la progettazione integrata nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante
E3.8	Migliorare la capacità progettuale e la partecipazione degli attori locali	8	Complementare	Specifico

L'intervento è centrale per il perseguimento dell'Obiettivo Generale 3 della PAC e in particolare dell'Obiettivo specifico 8 tramite la soddisfazione delle esigenze finalizzate: alla promozione dell'economia circolare e della bioeconomia (E3.4); al sostegno dell'occupazione e dell'inclusione sociale (E3.6); all'innalzamento della qualità della vita (E3.7); al miglioramento della capacità progettuale, all'incremento della partecipazione degli attori locali (E3.5) e al sostegno della progettazione integrata (E3.8). Tutte queste esigenze se soddisfatte agiranno sinergicamente sull'esigenza E3.5 "Accrescere l'attrattività dei territori", che per la Regione Piemonte assume rilevanza strategica.

Sezione 3

SRG06 - Finalità e descrizione generale

Al LEADER viene attribuito un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale. Un approccio che deve essere sviluppato con una prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere motore del progresso e dello sviluppo socio-economico del paese, superando anche il dualismo rurale-urbano. L'intervento è quindi principalmente rivolto alle zone rurali più bisognose per rispondere alle persistenti esigenze di sviluppo (profondo divario tra zone rurali e urbane con riguardo a servizi di base, infrastrutture, disoccupazione, spopolamento, povertà, inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili).

Pertanto l'intervento LEADER è principalmente finalizzato a favorire l'introduzione di innovazioni nei contesti locali:

- incrementando l'erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico;
- stimolando le relazioni fra gli attori socio-economici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale;
- sostenendo il collegamento e l'integrazione fra i diversi settori dell'economia locale per rafforzare il sistema territoriale;
- favorendo cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche;
- attivando reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali (es. urbani) che aiutano a sviluppare competenze di alta qualità, attrarre nuovi investitori, migliorare il rapporto fra costi di transazione e popolazione locale.

Per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di sviluppo territoriale, le Strategie di Sviluppo Locale (SSL) possono includere operazioni specifiche oltre quelle ordinarie previste dal PSP, dal Regolamento UE 2021/2115 e/o dai Regolamenti pertinenti gli altri fondi coinvolti.

Inoltre, per favorire una migliore gestione delle risorse territoriali, questo intervento può anche sostenere, nell'ambito delle SSL selezionate, la preparazione e realizzazione di progetti per:

- la cooperazione transnazionale e/o interterritoriale;
- gli Smart Village, in determinate zone delle aree coinvolte dalle Strategie Locali, per favorire lo sviluppo della co-progettazione/gestione pubblica-privata e realizzare beni e servizi collettivi, mettendo in atto anche possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali;
- l'avvio di imprese rurali extra agricole (ad esempio nel campo della bioeconomia, del turismo, delle attività culturali, ricreative e sociali, etc.).

La cooperazione svolge un ruolo importante nel rafforzare l'integrazione con altri partenariati e/o territori e/o programmi di sviluppo. Pertanto, l'Autorità di Gestione regionale ne favorisce la pianificazione nell'ambito delle SSL e attraverso la Rete Rurale Nazionale si promuovono specifiche iniziative di sensibilizzazione affinché questa opportunità sia accolta pienamente.

Si specifica che le eventuali operazioni di sviluppo rurale a favore dell'agricoltura, pianificate nelle SSL, devono contribuire alla vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale delle zone più bisognose e non possono essere rivolte esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole. Pertanto, gli interventi di natura agricola sostenuti in ambito LEADER saranno in ogni caso marginali e coerenti con le esigenze di sviluppo locale delle aree interessate.

Fatto salvo quanto descritto per la tipologia di operazioni pianificabili nell'ambito di questo intervento, per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL devono puntare a specifici ambiti tematici. Gli ambiti tematici, che tendono a valorizzare principalmente le nuove catene di valore rurale, devono essere interpretati come strumenti per disegnare SSL innovative, integrate e multisettoriali e non come obiettivi e/o risultati e/o tipologie di intervento ammissibili di LEADER.

Considerata l'eterogeneità dei contesti socioeconomici del territorio italiano e la necessità di favorire l'espressione di soluzioni innovative, si riporta di seguito il dettaglio delle tematiche rilevanti per la Regione Piemonte.

1. servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio;
2. sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
3. servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
4. comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare;
5. sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;
6. sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

La Regione prevede che le SSL siano concentrate su un numero limitato di ambiti di intervento, connessi tra loro e di cui uno prevalente. In ogni caso dovranno essere individuati chiaramente il tema centrale e le integrazioni previste tra i temi prescelti.

LEADER può trarre vantaggio ed è al contempo rilevante anche per rafforzare e consolidare l'azione promossa a livello territoriale attraverso altri interventi della PAC e altri programmi sostenuti dai fondi UE, altri strumenti legislativi nazionali/regionali (es. Distretti del cibo, turistici, produttivi). Perciò, le SSL dovrebbero considerare anche le altre politiche attive sul territorio di competenza per favorire le complementarità e sinergie con esse, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi proposti.

Per questa eventualità, l'Autorità di Gestione regionale definirà, se del caso, procedure atte a garantire demarcazione e complementarità tra le operazioni da sostenere.

L'intervento si compone dei due seguenti sotto interventi

- **Sotto intervento A:** Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale – articolate in azioni specifiche e azioni ordinarie come descritto nella presente scheda.
- **Sotto intervento B:** Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale - articolata in due operazioni: Azione B.1 - Gestione; Azione B.2 - Animazione e comunicazione.

Dotazione finanziaria delle Strategie di Sviluppo Locale (Sotto interventi A e B)

La realizzazione di progetti nell'ambito di LEADER impone che venga assicurata una dotazione adeguata di risorse finanziarie e che gli interventi siano caratterizzati da una certa "massa critica", pur senza raggiungere livelli di complessità attuativa e gestionale eccessivi. Per tale motivo, la dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) afferente al Fondo FEASR messa a disposizione per l'esecuzione delle Strategie di Sviluppo Locale (Sotto intervento A) e delle attività di animazione e gestione delle SSL (Sotto intervento B) è compresa tra una soglia minima di 1,8 milioni di euro ed una massima pari a 10 milioni di euro.

Il sostegno destinato al Sotto intervento B non supera il 25% del contributo pubblico totale alla strategia. (cfr. art. 34, comma 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060). L'importo del sostegno è definito dall'Autorità di Gestione regionale in relazione alla dimensione finanziaria complessiva delle SSL ed ai compiti attribuiti ai GAL.

Implementazione dell'intervento e delle operazioni pianificate nelle SSL

L'intervento è implementato secondo le modalità attuative, le tempistiche e gli adempimenti definiti dall'Autorità di Gestione regionale coerentemente con l'art. 32 par. 3 e l'art. 33 par. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 e con le disposizioni generali previste in questa scheda di intervento.

Le SSL (comprese le relative attività di animazione e gestione) sono implementate dai GAL ammessi al sostegno di questo intervento inclusi negli elenchi definiti dall'Autorità di Gestione regionale.

Nell'ambito delle SSL possono essere previste operazioni ordinarie e specifiche.

Le operazioni ordinarie sono intese come operazioni contemplate e previste dal Piano Strategico Nazionale della PAC e che trovano la loro base giuridica nel Regolamento (UE) 2021/2115. In considerazione dei limitati importi che tendenzialmente caratterizzano i progetti LEADER - nel rispetto dei requisiti fissati dagli articoli di riferimento del Regolamento e nel PSP - l'Autorità di Gestione regionale potrà definire eventuali elementi di flessibilità o semplificazione, che consentono ai GAL di adattare le operazioni ordinarie ai propri territori.

Le operazioni specifiche invece, sono intese come operazioni caratterizzate da elementi di

contenuto e/o risultati e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle operazioni ordinarie: Tali operazioni possono essere implementate, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità di Gestione regionale, secondo le seguenti opzioni:

-avviso pubblico anche a sportello - predisposto dal GAL;

-in convenzione - il GAL elabora un'idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione;

-a gestione diretta - il GAL è esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, può eventualmente selezionare fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del progetto stesso;

-modalità mista (a gestione diretta + bando) - per alcune operazioni è possibile prevedere la combinazione di una azione a gestione diretta e di una/più azioni attuate tramite la pubblicazione di un bando predisposto dal GAL.

L'Autorità di Gestione regionale, a seconda delle modalità attuative definite coerentemente con le disposizioni generali previste in questo intervento, prevede opzioni di progetto quali (elenco non esaustivo): integrati, di comunità, rete/filiera, ombrello, scala locale.

La cooperazione LEADER, come previsto dall'art. 34 del Regolamento UE 2021/1060, è attuata attraverso proposte di progetto indicate nell'ambito delle SSL.

Sezione 4

SRG06 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRG06 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRG06 - Tipologia di beneficiari

Considerata la particolarità di questo intervento i criteri che definiscono i beneficiari sono trattati nella sezione successiva.

Sezione 6

SRG06 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRG06 - Criteri di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità per la dotazione finanziaria delle SSL (Sotto-intervento A +

Sotto-intervento B) e delle aree eleggibili

CR01 – Per ciascuna SSL potrà essere prevista una dotazione finanziaria compresa tra un **minimo di 1,8 milioni di euro e un massimo di 10 milioni di euro**.

CR02 – L'intervento è applicato nelle zone rurali più bisognose, ovvero nelle aree rurali con problemi di sviluppo (classificate come aree D) e nelle aree rurali intermedie (classificate come aree C). Sono inoltre eleggibili anche le aree rurali ad agricoltura intensiva (classificate come aree B), esclusivamente nel caso in cui abbiano già beneficiato di LEADER nel periodo 2014-2022. Queste aree devono essere omogenee in termini geografici, socioeconomici e culturali e includere da un **minimo di 50.000** fino ad un **massimo di 200.000 abitanti**. Ai soli GAL già esistenti si applica, in deroga, una soglia minima di **30.000 abitanti**.

Condizioni di ammissibilità generali dei beneficiari

CR03 - I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

CR04 - Ciascun Gal dovrà rispettare il principio di non sovrapposizione delle SSL e dei territori interessati

L' Autorità di Gestione regionale dettaglia con propri documenti regionali e/o linee procedurali e/o bandi di selezione dei GAL e delle SSL elementi specifici, ad esempio relativi a: composizione del partenariato, composizione dell'organo decisionale del GAL, eventuale capitale sociale del GAL, organizzazione della struttura tecnica, ecc.

Sotto intervento A) Condizioni di ammissibilità dei beneficiari per il Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale

I beneficiari delle operazioni pianificate nelle SSL, tenendo conto delle disposizioni generali di questo intervento, a seconda delle opzioni definite dall' Autorità di Gestione regionale e specificate nelle SSL in funzione delle esigenze locali, sono:

CR05 - per le operazioni ordinarie attivate nella SSL, i medesimi previsti nelle singole operazioni di riferimento secondo le specificità definite dall' Autorità di Gestione regionale ed inserite nel Piano Strategico Nazionale della PAC e/o riportate nelle schede intervento del presente "Complemento sviluppo rurale" della Regione Piemonte e/o dettagliate in appositi documenti regionali e/o linee procedurali e/o bandi di selezione dei GAL e delle SSL;

CR06 - per le operazioni specifiche attivate nella SSL, soggetti individuati dai GAL ai fini dell'attuazione dell'operazione nell'ambito di eventuali tipologie individuate dall'Autorità di Gestione regionale;

CR07 - per le operazioni relative all'avvio di imprese extra-agricole, i beneficiari sono definiti, in linea generale nella scheda intervento **SRE04** "Start up non agricole" del Piano Strategico Nazionale della PAC e nella medesima scheda SRE04 del presente CSR e nelle SSL proposte dai GAL;

CR08 - i GAL ammessi al finanziamento del presente intervento, sulla base delle disposizioni dall'Autorità di Gestione regionale, possono essere beneficiari delle operazioni specifiche;

CR09 - il GAL può essere beneficiario di progetti di accompagnamento correlati alle operazioni previste nelle SSL;

CR10 - per le operazioni ordinarie, comprese operazioni nell'ambito dell'intervento "SRE04 – Start up non agricole", dovranno inoltre essere rispettati gli Impegni, Criteri e Obblighi pertinenti per le tipologie di intervento che rientrano Piano Strategico Nazionale della PAC (investimenti) e nella medesima scheda SRE04 del presente CSR;

CR11 - per le operazioni specifiche l' Autorità di Gestione regionale definisce quali impegni

prevedere e/o ne include altri sulla base delle esigenze locali.

Sotto intervento B) Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale

CR12 - i beneficiari sono i GAL ammessi al finanziamento 2023-2027 del presente intervento.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Le condizioni di ammissibilità delle operazioni sono definite dall' Autorità di Gestione regionale in relazione alle opzioni e ai requisiti generali di seguito riportati.

CR13 - per essere ammissibili, tutte le operazioni devono rispettare le condizioni di ammissibilità delle spese previste in questo intervento e le specifiche disposizioni definite dall'Autorità di Gestione regionale;

CR14 - le operazioni ordinarie devono essere conformi ai requisiti e condizioni previste dagli interventi di riferimento nel Piano Strategico Nazionale della PAC e riportate nelle schede intervento del presente "Complemento sviluppo rurale" della Regione Piemonte e/o dettagliate in appositi documenti regionali e/o linee procedurali e/o bandi di selezione dei GAL e delle SSL;

CR15 - per poter essere ammissibili, le operazioni di cooperazione devono:

-prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito LEADER/CLLD (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, di cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2023-2027 (cooperazione transnazionale);

-designare un GAL capofila;

-riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;

-prevedere la realizzazione di un'azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti programmatici;

-dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how.

CR16 - nell'ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri gruppi di azione locale; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea; associazioni di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione;

CR17 - nell'ambito delle SSL possono essere finanziati progetti sia nelle zone rurali che in quelle urbane; i progetti nelle aree urbane devono essere coerenti con le finalità e i risultati delle Strategie di Sviluppo Locale e dimostrare chiaramente di avere ricadute nelle zone rurali.

L'Autorità di Gestione regionale eventualmente dettaglia gli elementi dei suddetti criteri nelle proprie linee procedurali e/o bandi di selezione dei GAL e delle SSL.

Non sono attivabili dai GAL, all'interno delle strategie di sviluppo locale, i seguenti Interventi:

SRA01ACA1 - produzione integrata

SRA02ACA2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua

SRA03ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA04ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

SRA05ACA5 - inerbimento colture arboree

SRA06ACA6 - cover crops

SRA07ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli

SRA08ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti

SRA09ACA9 - impegni gestione habitat natura 2000

SRA10ACA10 - supporto alla gestione di investimenti non produttivi

SRA11ACA11 - gestione attiva delle infrastrutture ecologiche

SRA12ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche

SRA13ACA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici

SRA14ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità

SRA15ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

SRA16ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma

SRA17ACA17 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica

SRA18ACA18 - impegni per l'apicoltura

SRA19ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci

SRA20ACA20 - uso sostenibile dei nutrienti

SRA21ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui

SRA22ACA22 - impegni specifici risaie

SRA23ACA23 - impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti

SRA24ACA24 - pratiche agricoltura di precisione

SRA25ACA25 - tutela uliveti valenza ambientale o paesaggistica

SRA26ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione

SRA27Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

SRA28Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

SRA29Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

SRA30Benessere animale

SRA31Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

SRB01Sostegno zone con svantaggi naturali montagna

SRB02Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

SRB03Sostegno zone con vincoli specifici

SRC01 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

SRC02 Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000

SRC03 Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici

SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale

SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

SRD06 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo

SRD10 Impianto forestazione/imboschimento di terreni non agricoli

SRD11Investimenti non produttivi forestali

SRD12	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
SRE01	Insediamiento giovani agricoltori
SRE02	Insediamiento nuovi agricoltori (non giovani)
SRE03	Avvio nuove imprese connesse alla silvicoltura
SRF01	Assicurazioni agevolate
SRF02	Fondi mutualità danni
SRF03	Fondi mutualità reddito
SRF04	Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici
SRG01	Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI
SRG02	Costituzione organizzazioni di produttori
SRG03	Partecipazione a regimi di qualità
SRG09	Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi per settori agricolo, forestale e agroalimentare
SRH01	Erogazione servizi di consulenza
SRH02	Formazione dei consulenti
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti
SRH04	Azioni di informazione
SRH05	Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali
SRH06	Servizi di back office per l'AKIS

Condizioni di ammissibilità delle spese

SP01 - L'ammissibilità e finanziabilità dei costi delle SSL (sotto Azione A e B) decorrono dai termini definiti dall'Autorità di Gestione regionale.

SP02 - "Erogazione anticipi – Per il Sotto intervento B è consentito il pagamento di anticipi ai Gal fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del Piano Strategico Nazionale della PAC e riportate nel capitolo generale del presente CSR.

Sotto intervento A

SP03 - Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari nell'ambito delle operazioni sostenute da LEADER devono essere conformi alle condizioni generali previste al cap. 4 del PSP e riportate nel capitolo generale del presente CSR.

SP04 - Relativamente alla cooperazione LEADER, le spese ammissibili alle azioni per la preparazione e attuazione dei relativi progetti sono riconducibili alle seguenti categorie:

- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche;
- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti;
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di animazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti;
- partecipazione a eventi e incontri tra partner;
- organizzazione eventi e/o attività definite nel progetto;
- spese relative alla realizzazione dell'azione comune e alla costituzione e gestione corrente

dell'eventuale struttura comune.

SP05 - Relativamente alle azioni di accompagnamento, correlate a determinate operazioni previste nella SSL, delle quali il GAL può essere beneficiario, le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie:

- partecipazione del personale del GAL ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi all'operazione;
- informazione e aggiornamento dei beneficiari dell'operazione;
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche correlate e materiale informativo correlato all'operazione;
- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti all'operazione;
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di gestione, monitoraggio e valutazione inerenti all'operazione correlata.

Sotto intervento B

SP06 – Per i costi relativi al sotto intervento "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale", le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie:

- informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all'implementazione delle SSL;
- partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle SSL;
- formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner)
- elaborazione ed esecuzione della SSL;
- micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche. Per micro-intervento si intende l'acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro;
- progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL;
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

SRG06 – Impegni

I01 – I GAL svolgeranno i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/1060 – art. 33, Par. 3, Lett. da a) ad f) secondo le modalità definite dall'Autorità di Gestione regionale.

I02 - I GAL possono svolgere ulteriori compiti, non contemplati dall'art. 33 citato e che rientrano nella responsabilità dell'Autorità di Gestione regionale o dell'Organismo Pagatore, solo se designati dall'Autorità di Gestione regionale come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche del fondo.

I03 - Nella elaborazione e attuazione della SSL, oltre quanto stabilito dall'Autorità di Gestione regionale, il GAL dovrà garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 9 CPR), delle regole UE sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche.

I04 - Nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori di LEADER (partecipazione ad altri programmi comunitari e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, ecc.), deve provvedere alla separazione delle funzioni.

I05 - I GAL devono dotarsi di uno statuto o regolamento nel quale siano contenute norme atte a garantire ad esempio: il corretto funzionamento del partenariato, la trasparenza dei processi, evitare il rischio di conflitto di interesse, le modalità di comunicazione e informazione sulle attività in corso e i progressi, ecc.

L'Autorità di Gestione regionale eventualmente dettaglierà gli elementi delle suddette condizioni nelle proprie linee procedurali e/o bandi di selezione dei GAL e delle SSL.

SRG06 - Altri obblighi e specifiche

O01 - Al fine di integrare il LEADER nel sistema di performance, i contributi attesi dai Piani di Sviluppo locale ai risultati e agli obiettivi del piano strategico della PAC, le strategie selezionate dovranno includere la selezione degli indicatori di output e la relativa quantificazione di tali indicatori in coerenza con l'attuazione della spesa prevista sulla base di un quadro comune a livello nazionale, nonché il contributo complessivo fornito agli indicatori di risultato pertinenti.

Sezione 7

SRG06 - Principi di selezione

I GAL e le SSL – Strategie di Sviluppo Locale sono selezionati secondo i seguenti principi:

P01 - Caratteristiche e composizione del partenariato (ad esempio: rappresentatività, coerenza con la proposta di Strategia, processo partecipativo attivato, ecc.);

P02 - Caratteristiche dell'ambito territoriale (ad esempio: zone particolarmente bisognose, a rischio spopolamento, con elevati tassi di disoccupazione, carenza di servizi, elevato rischio ambientale, infrastrutturazione disorganizzata, ecc);

P03 - Qualità della SSL e del Piano di Azione (ad esempio: rilevanza verso target specifici; coerenza della strategia con i fabbisogni di intervento locali, ricadute sul territorio, innovazione, ecc.);

P04 - Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL (ad esempio: es. descrizione delle modalità di gestione, cronoprogramma delle attività; definizione di procedure trasparenti per la selezione dei progetti; attività di monitoraggio e valutazione previste; verificabilità e controllabilità delle SSL e delle operazioni, ecc.).

Sezione 8

SRG06 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	<ul style="list-style-type: none">• Rimborso dei costi elegibili (aliquota massima: 100%)

- | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Costi unitari• Somme forfettarie |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Sezione 9

SRG06 - Sinergie con altri interventi e demarcazione

I GAL dovranno definire le Strategie di Sviluppo Locale in sinergia e complementarietà con le altre fonti di finanziamento (europee, nazionali e regionali) che insistono sui medesimi territori. Tali Strategie conterranno, altresì, i necessari elementi di demarcazione.

SRG07 – cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

Sezione 1 SRG07 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Base giuridica	Artt. 77 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.32 - Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1)
Indicatore/i di risultato	R.40 - Transizione intelligente dell'economia rurale: Numero di strategie «Piccoli comuni intelligenti» sovvenzionate
Collegamento con i risultati	L'intervento contribuisce in modo diretto e significativo all'indicatore di risultato R.40.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRG07 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E3.3	Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante
E3.4	Promuovere l'innovazione per la bioeconomia sostenibile e circolare	8	Complementare	Specifico
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	8	Qualificante	Strategico
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante
E3.7	Sostenere la progettazione integrata nelle aree rurali	8	Qualificante	Qualificante
E3.8	Migliorare la capacità progettuale e la partecipazione degli attori locali	8	Complementare	Specifico
<p><i>L'intervento, declinato nelle due azioni 7.1 e 7.3 contribuisce con forza a raggiungere gli scopi prefissati dall'OS8 andando a soddisfare le esigenze emerse dall'analisi SWOT: 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 e 3.8.</i></p>				

Sezione 3

SRG07 - Finalità e descrizione generale

L'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale, capaci di: generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.

In particolare, nelle aree più bisognose, di dimensione limitata (comuni/aggregazioni di comuni), l'intervento assume rilevanza per sostenere l'attivazione di comunità di attori al fine di favorire: approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); la creazione di economie di scala; sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (produttivi, turistici, ambientali, socio-culturali); migliorare la qualità della vita a livello locale e potenziare i servizi alla popolazione.

Questo intervento può trarre vantaggio e nel contempo rafforzare, completare, consolidare l'azione promossa a livello territoriale attraverso altri interventi della PAC (es. Leader) e altri programmi sostenuti dai fondi UE, altri strumenti legislativi nazionali/regionali (es. Comunità e Distretti del cibo, turistici e produttivi nelle loro diverse declinazioni). Perciò, le strategie/progetti di cooperazione dovrebbero considerare anche le altre politiche attive sul territorio di competenza per favorire le complementarità e sinergie con esse, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi proposti. Per questa eventualità, le singole Autorità di gestione competenti definiranno, se del caso, procedure atte a garantire demarcazione e complementarità tra le operazioni da sostenere.

In particolare, l'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di strategie/progetti di cooperazione afferenti ad uno o più ambiti di seguito descritti. Ciascun ambito assume il ruolo di azione.

AZIONE SRG07.1 - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali

Finalizzata a: valorizzare le filiere produttive locali (agricole, forestali, ecc.); organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; rafforzare i mercati locali (agricoltura sostenuta dalla comunità, reti produttori-consumatori, forme associative e accordi con catene distributive/ristorazione/farmer's market ecc.); incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi; promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare; favorire la vendita diretta; promuovere accordi di foresta e di filiere locali bosco-legno che possono comprendere proprietari e gestori forestali e imprese di utilizzazione e trasformazione del legno, al fine di rafforzare i mercati locali; incentivare la costituzione di filiere locali per gestire le biomasse aziendali/agricole/forestali, nonché l'eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia.

AZIONE SRG07.3 – Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica

Finalizzata a: creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche (culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l'agricoltura

sociale a favore di soggetti svantaggiati, ecc.) e per l'inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di spazi per il coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.).

Entrambe le Azioni (SRG07.1 e SRG07.3) saranno attuate tramite avviso pubblico a livello regionale; l'Azione SG07.1 potrà inoltre essere implementata all'interno delle Strategie di sviluppo locale Leader attuate dai GAL.

Sezione 4

SRG07 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRG07 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Documento Strategico Unitario 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 162 - 14636 del 7 settembre 2021
- Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea per la Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027, in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2021/1060 (approvato dalla Commissione con Decisione C(2022)4787 del 15 luglio 2022)

- D.G.R. 21 Giugno 2022, n. 28-5251 Politica di coesione 2021-2027. Attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione regionale.
- D.G.R. 22 Luglio 2022, n. 34-5431. Programmazione della politica di coesione 2021-27. Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - Presa d'atto degli esiti dell'istruttoria tecnica nazionale sull'individuazione delle aree interne beneficiarie del finanziamento nazionale per la SNAI.

Sezione 5

SRG07 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

Indicazioni valide per tutte le Azioni (SRG07.1 e SRG07.3)

I beneficiari, individuati dall'Autorità di Gestione regionale o (solo per l'Azione SRG07.1) dai GAL che prevedono l'intervento nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader, in relazione a fabbisogni specifici e ai diversi ambiti di cooperazione, coerentemente a quanto previsto dall'art. 77.2, devono configurarsi come:

- partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila;
- partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante.

L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca così come stabilito dall' art. 77, Par. 5 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Sezione 6

SRG07 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRG07 - Criteri di ammissibilità

1) Condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali: valide per tutte le Azioni (SRG07.1 e SRG07.3), salvo ove diversamente indicato

Ogni strategia/progetto di cooperazione deve:

CR01 – essere presentata con un piano di attività in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi che si prevede di realizzare, crono programma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario); per ciò che riguarda l'Azione SRG07.3, deve riferirsi all'attuazione di una Strategia di sviluppo di una delle Aree Interne individuate ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale 21 giugno 2022, n. 28-5251 e 22 Luglio 2022, n. 34-5431.

CR02 – riferirsi ad un ambito di cooperazione;

CR03 - prevedere l'avvio di nuove attività così come stabilito dall' art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

CR04 - prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati.

2) Condizioni di ammissibilità dei beneficiari: valide per tutte le Azioni (SRG07.1 e SRG07.3), salvo ove diversamente indicato

CR05 – L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione e, limitatamente all'Azione SRG07.1, anche forme di cooperazione già esistenti qualora avviino una nuova attività come da art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

CR06 – Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione;

CR07 - I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca.

SRG07 – Impegni

Gli impegni si riferiscono al capofila delle strategie/progetti di cooperazione e sono validi per tutte le azioni (SRG07.1 e SRG07.3)

- I01** – il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto;
- I02** - il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto;
- I03** - l'elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sull'attuazione del progetto;
- I04** - l'animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto;
- I05** - la divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

Ai fini della Valutazione del PSP dovranno essere indicati l'ambito e/o gli ambiti di cooperazione attivati tramite le strategie/progetti.

SRG07 – Categorie di spese ammissibili

SP1 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da parte degli stessi o, alternativamente, dalla data di approvazione della stessa da parte dell'AdG regionale. Fanno eccezione le spese generali preparatorie, finalizzate alla progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilità) per le quali sono ammissibili spese effettuate fino a 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

SP2 - costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti;

SP3 – categoria di spesa ammissibile esclusivamente per l'azione SRG07.3: costi diretti per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle tipologie di costo degli altri interventi programmati dall'AdG regionale o ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dall'AdG regionale stessa);

SP4 - costi di esercizio e amministrativi della cooperazione compresi i costi legali per la costituzione del partenariato;

SP5 - divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale);

SP6 - costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;

SP7 - costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto;

SP8 - costi delle attività promozionali.

Erogazioni di anticipazioni

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del presente Piano.

Sezione 7

SRG07 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

AZIONE SRG07.1 - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali

P01 - composizione e caratteristiche del partenariato:

1. numero di produttori aderenti attivamente al progetto;
2. appartenenza dei produttori a regimi di qualità;
3. approccio collettivo;

P02 - caratteristiche della Strategia/Progetto:

1. capacità della strategia/progetto di cooperazione di favorire l'innovazione di processo, prodotto, organizzativa e sociale;
2. ricadute sul territorio;
3. la Strategia/Progetto contiene elementi di cooperazione per il turismo rurale;
4. integrazione con altri interventi della PAC e/o altri programmi sostenuti dai fondi UE e/o altri strumenti legislativi nazionali/regionali.

P03 – territorializzazione:

1. aree a rischio di spopolamento.

AZIONE SRG07.3 - Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica

P01 - composizione e caratteristiche del partenariato:

1. - presenza delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività progettuali;

P02 - caratteristiche della Strategia/Progetto:

1. capacità della strategia/progetto di cooperazione di realizzare la strategia di sviluppo dell'area interna;

P03 – territorializzazione:

1. rappresentatività dei territori.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRG07 - Forma e importi o tassi di sostegno

AZIONE SRG07.1 - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali

Tipo di sostegno:	Rimborso dei costi elegibili
Intensità di aiuto:	100%

AZIONE SRG07.3 – Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica

Tipo di sostegno:	Rimborso dei costi elegibili – Costi unitari -
Intensità di aiuto	100%. Le spese riferibili alla categoria SP3 sono riconosciute in sovvenzione globale e per esse si applicano pertanto le percentuali di sostegno stabilite nelle pertinenti schede di intervento

Sezione 9

SRG07 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

SRG07.3 – Apertura di un bando in cui sono ammesse le Aree interne che abbiano almeno presentato la proposta di Strategia d'Area al Comitato Nazionale Aree Interne. Per ciascuna Area interna potrà essere ammessa a finanziamento una sola domanda di sostegno. Ai fini della partecipazione ad entrambe le Fasi del Bando, i componenti del Gruppo di cooperazione devono conferire, nell'ambito dell'accordo di cooperazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila, il quale presenterà, in qualità di beneficiario, la domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti.

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

SRG07.3 – Il sostegno sarà concesso sotto forma di un importo globale che copre i costi di esercizio della cooperazione, i costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

SRG08 – SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE

Sezione 1 SRG08 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Base giuridica	Artt. 77 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OCX - Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione
Indicatore di prodotto	O.32 - Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1)
Indicatore/i di risultato	R.1 - Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Collegamento con i risultati	La tipologia di intervento fornisce un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R1 relativo al numero di soggetti che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRG08 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
EA.1	Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	X	Complementare	Complementare

EA.2	Promuovere la raccolta e diffusione di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese	X	Complementare	Complementare
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	X	Complementare	Complementare
EA.5	Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali	X	Complementare	Complementare
EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	X	Complementare	Complementare

I progetti di collaudo dell'innovazione previsti dai partenariati rispondono ai fabbisogni di intervento connessi con l'obiettivo trasversale perseguito dall'AKIS, con particolare riferimento all'esigenza A1, nella quale si segnala la necessità di integrare le diverse componenti dell'AKIS e alla A2, che evidenzia l'importanza di una maggiore diffusione di conoscenza e innovazione.

Tuttavia, proprio per la natura sistemica e partenariale dell'intervento, esso risponde anche alle altre esigenze evidenziate dall'analisi SWOT, quali il miglioramento dell'offerta informativa e formativa rivolta alle imprese (A3), la maggiore diffusione delle tecnologie digitali (A5) e il maggior coinvolgimento delle imprese negli interventi di diffusione delle innovazioni (A6).

L'intervento costituisce parte integrante dell'AKIS e nella sua declinazione regionale rimane coerente con gli obiettivi della strategia AKIS, contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera a.

Sezione 3

SRG08 - Finalità e descrizione generale

L'intervento verrà attuato nel solo comparto forestale.

Il tipo di intervento è finalizzato a facilitare l'incontro e la creazione di azioni di collaborazione formalmente costituite tra gli operatori del settore forestale e gli attori dell'AKIS per la realizzazione di progetti di sviluppo, collaudo e adozione dell'innovazione.

I progetti proposti hanno l'obiettivo di mettere a punto le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica o in altro ambito sia per il loro possibile utilizzo in campo (o in altro ambiente operativo) sia dal punto di vista del loro esito in determinate condizioni di territorio e di clima, così da rendere le suddette innovazioni utili e pronte per l'uso.

I progetti sono basati su temi di interesse per le filiere/aree regionali forestali.

In particolare gli obiettivi della cooperazione saranno:

- lo sviluppo della gestione forestale associata basata sulla pianificazione forestale (Piani Forestali Aziendali / Piani di Gestione Forestale), con orientamento alla fornitura di servizi ecosistemici;
- lo sviluppo di forme di associazionismo (verticale o orizzontale) finalizzate all'introduzione/facilitazione dell'innovazione fra i propri associati.

Modalità di attuazione

I progetti includono l'analisi di contesto, la descrizione delle attività di collaudo rilevanti per le

aziende, come i campi sperimentali, le attività dimostrative e divulgative, e le modalità organizzative di gestione. La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.

Il sostegno viene concesso sotto forma di un importo globale che copre i costi di esercizio della cooperazione, i costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate.

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso.

Sezione 4

SRG08 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRG08 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- D.Lgs. 34/2018 e DM attuativi
- L.r. 4/2009 e Regolamenti collegati

Sezione 5

SRG08 - Tipologia di beneficiari

Il beneficiario del sostegno è un partenariato i cui componenti sono individuati tra le seguenti categorie di soggetti:

1. imprese/operatori del settore agricolo, del settore forestale (in forma singola e/o associata) con sede legale e/o operativa nella regione di appartenenza;
2. altre imprese operanti nelle aree rurali rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del partenariato;
3. enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca;
4. altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo dell'AKIS;
5. soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni;
6. Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Sezione 6

SRG08 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRG08 - Criteri di ammissibilità

CR01 – I partenariati devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti

ad almeno due differenti categorie tra quelle indicate nella sezione Beneficiari;

CR02 – È obbligatoria l'adesione/la partecipazione al partenariato di almeno un'impresa agricola o forestale;

CR03 – Ciascun Gruppo di cooperazione presenta un progetto per sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo.

SRG08 – Impegni

I beneficiari si impegnano a:

IM01 – Diffusione dei progetti e dei risultati realizzati mediante appositi archivi istituzionali informatizzati e/o piattaforme web regionali, nazionali ed europee.

SRG08 - Altri obblighi e specifiche

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea.

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del Piano Strategico Nazionale della PAC (riportare in capitolo generale del CSR).

Categorie di spese ammissibili

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere l'innovazione, lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

In particolare, sono ammessi:

1. Costi diretti di esercizio della cooperazione.
2. Costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato.
3. Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione.
4. Costi per le attività di divulgazione.
5. Costi indiretti.

Sezione 7

SRG08 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - caratteristiche soggettive del partenariato;

- qualità e competenza del partenariato
- rappresentatività e stabilità del partenariato

P02 - caratteristiche qualitative del progetto;

- chiarezza, logicità, completezza, organizzazione delle attività
- completezza e adeguatezza della documentazione
- proporzionalità fra investimenti e risultati

P03 - qualità dell'attività di disseminazione e divulgazione dei risultati;

P04 – solo per il settore forestale: specifiche tematiche presenti nella programmazione regionale per garantire la coerenza con la programmazione forestale regionale;

- capacità della proposta progettuale di risolvere le problematiche / costituire delle opportunità
- contenuto di innovazione in termini organizzativi e di contenuti
- capacità della cooperazione di esprimere effetti stabili nel tempo
- sostenibilità ambientale e qualificazione delle attività

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRG08 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario – Costi Unitari per le spese di personale
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota (%)	100 %

Sezione 9

SRG08 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'attività verrà realizzata mediante bandi pubblici

Pacchetto – non pacchetto

L'intervento non verrà attivato insieme ad altri interventi

Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

Il sostegno ai partenariati può collegarsi ad altri interventi del Piano destinati all'AKIS con particolare riferimento alle azioni di formazione (SRH03), informazione (SRH04) e dimostrazione (SRH05) che potranno essere veicolo di diffusione dei risultati dei progetti di sviluppo, collaudo e adozione dell'innovazione.

Inoltre, l'azione dei partenariati è connessa con gli interventi Cooperazione di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e alimentare (SRG09) e Servizi di back office per l'AKIS (SRH06) che sono utili a creare un contesto favorevole all'innovazione, a fornire informazioni sulle esigenze di imprese e territori e a organizzare eventi e incontri utili a diffondere i risultati del collaudo delle innovazioni.

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Non ci sono sovrapposizioni con altre linee di finanziamento comunitarie o nazionali

DA APPROFONDIRE A LIVELLO GENERALE – cfr. cap. 4.5 PSP

SRG09 – COOPERAZIONE PER AZIONI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE E SERVIZI RIVOLTI AI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGROALIMENTARE

Sezione 1 SRG09 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Base giuridica	Artt. 77 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OCX - Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione
Indicatore di prodotto	O.32 - Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1)
Indicatore/i di risultato	R.1 - Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R1, pertanto, concorre alla sua valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRG09 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
EA.1	Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	X	Complementare	Complementare
EA.2	Promuovere la raccolta e diffusione di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese	X	Complementare	Complementare
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e	X	Complementare	Complementare

	formativa			
EA.4	Promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e privata)	X	Complementare	Complementare
EA.5	Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali	X	Complementare	Complementare
EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	X	Complementare	Complementare

L'intervento contribuisce a migliorare i legami tra agricoltura e ricerca e a stimolare l'ammodernamento dell'attività agricola attraverso l'adozione di soluzioni innovative nelle aziende agricole e la fornitura di servizi. Esso rappresenta una importante opportunità per favorire una maggiore integrazione tra i soggetti dell'AKIS (A1) e supportare l'adozione di soluzioni innovative da parte delle imprese (A6). L'intervento risponde in modo specifico anche alle altre esigenze sottolineate in relazione all'obiettivo trasversale, promuovendo la diffusione capillare di informazioni legate alla possibile adozione di innovazioni e all'utilizzo di strumenti tecnici e digitali (A3 e A5) e la disponibilità di un'offerta formativa, per imprenditori e consulenti, basati sulle esigenze e i fabbisogni specifici (A4).

L'intervento costituisce parte integrante dell'AKIS e nella sua declinazione regionale rimane coerente con gli obiettivi della strategia AKIS, contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera a.

Sezione 3

SRG09 - Finalità e descrizione generale

L'intervento sostiene la creazione di partenariati per la realizzazione di azioni di supporto all'innovazione ed erogazione di servizi rivolti ai settori agricolo e agroalimentare, che dovranno offrire risposte sistemiche alle esigenze/problemi delle imprese e dei territori rurali. I partenariati hanno i seguenti obiettivi: (i) far emergere le idee innovative in risposta ai fabbisogni delle imprese; ii) migliorare i processi di formazione, informazione e la diffusione delle conoscenze; iii) favorire i processi di condivisione e adozione delle innovazioni; iv) collegare gli attori dell'AKIS.

L'istituzione dei partenariati consentirà inoltre di rafforzare i collegamenti tra gli imprenditori e gli altri attori dell'AKIS, con particolare riferimento agli enti di ricerca e fra questi e i consulenti.

L'intervento prevede la realizzazione e gestione di punti di ascolto, accoglienza e incubatori di idee per le imprese, allo scopo di far emergere e individuare le idee innovative; il fine è quello di:

- fare emergere la domanda di innovazione delle imprese agricole e dei territori rurali, attraverso un approccio interattivo;

- accompagnare le imprese agricole e dei territori rurali alla predisposizione di proposte progettuali innovative anche con riferimento alla presentazione di tali proposte su bandi per il finanziamento dei GO del PEI-AGRI regionali, o altri bandi sull'innovazione regionali, nazionali ed europei;

eventualmente, organizzare le attività di divulgazione/disseminazione dei risultati dei GO dei PEI-AGRI regionali o contribuire a tale organizzazione in collaborazione con i PEI-AGRI stessi;

Modalità di attuazione

I progetti di supporto all'innovazione, presentati da partenariati, sono selezionati dalla Regione Piemonte tramite avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento. Ciascun progetto deve riferirsi a uno o più ambiti territoriali provinciali o sub provinciali.

È consentito il pagamento di anticipazioni ai beneficiari fino al 50% dell'importo complessivo del contributo.

Sezione 4 SRG09 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRG09 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 695 del 28 aprile 2021
- L. R. 1/2019, art. 11

Sezione 5 SRG09 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

Il beneficiario del sostegno è il gruppo di cooperazione o i suoi componenti, che sono individuati fra i seguenti soggetti:

1. enti di formazione accreditati;
2. soggetti prestatori di consulenza;
3. enti di ricerca, università e scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;
4. istituti tecnici superiori,
5. istituti di istruzione tecnici e professionali;
6. altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;
7. altri soggetti operanti nel settore agricolo, forestale e alimentare rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
8. Regione anche attraverso i loro enti strumentali, agenzie e società in house.

Sezione 6 SRG09 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRG09 - Criteri di ammissibilità

CR01 – I gruppi di cooperazione dovranno essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi, appartenenti almeno a due categorie fra quelle citate nella sezione precedente: “SRG09 Tipologia di beneficiari”.

SRG09 – Impegni

Il gruppo di cooperazione si impegna a:

IM01 – svolgere attività progettuale per l'avviamento e il consolidamento del servizio in un arco temporale poliennale;

IM02 – interagire con i GO del PEI-AGRI, in quanto soggetti dell'AKIS.

SRG09 - Altri obblighi e specifiche

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea;

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti;

OB03 – Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del Piano Strategico Nazionale della PAC (inserire in capitolo generale del CSR).

Categorie di spese ammissibili

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a realizzare il progetto. In particolare, sono ammessi:

1. Costi per attività preparatorie compresa l'animazione e la definizione dei fabbisogni.
2. Costi diretti di esercizio della cooperazione.
3. Costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo di cooperazione.
4. Costi diretti specifici del progetto di attività e necessari per la sua attuazione.
5. Costi indiretti.

Sezione 7

SRG09 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - qualità del progetto

- articolazione del progetto in attività coerenti tra di loro e con gli obiettivi progettuali;

P02 - qualità del team di progetto

- presenza delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività progettuali;

- disponibilità delle attrezzature necessarie;

P03 - coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC;

P04 – Coerenza delle tematiche affrontate rispetto alle caratteristiche dei territori e/o delle filiere cui il progetto si riferisce; Capacità degli obiettivi progettuali di risolvere le problematiche del territorio di riferimento in merito alle esigenze/problemi delle imprese e dei territori rurali di riferimento individuati.

P05 – Connessione con i progetti dei GO del PEI e con quelli di ricerca e innovazione sostenuti da altri fondi comunitari, nazionali e regionali;

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRG09 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario – Costi Unitari – Finanziamento a tasso fisso
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota (%)	100

Sezione 9

SRG09 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'attuazione dell'intervento avviene attraverso l'emanazione di bandi pubblici.

Ciascuna proposta deve essere riferita a uno o più ambiti territoriali provinciali o sub provinciali.

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRH01, SRH02, SRH03, SRH04, SRH05, SRH06).

SRG10 – PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ

Sezione 1 SRG10 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Base giuridica	Art. 77 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS3 - Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
	OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche
Indicatore di prodotto	O.32 - Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al punto O.1)
Indicatore/i di risultato	Nessun indicatore in scheda nazionale. Secondo la cover note quando non si trova un I.R. con collegamento significativo e diretto con l'intervento si può utilizzare l'indicatore di output
Collegamento con i risultati	L'intervento previsto contribuirà a aumentare la conoscenza dei prodotti e ad aumentare il consolidamento delle quote di mercato nonché la loro espansione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRG10 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	O S	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	3	<i>Strategico</i>	<i>Strategico</i>
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta,	3	<i>Qualificante</i>	<i>Complementare</i>
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	3	<i>Complementare</i>	<i>Complementare</i>
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	9	Complementare	Qualificante
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	9	Complementare	Strategico

Le azioni di promozione e informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e l'incentivazione di iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell'UE rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 1.6 (promuovere l'aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell'offerta) e 1.9 (migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato interno dell'UE e sui mercati internazionali).

L'azione "Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni" risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 3.9 (promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, partecipazione a regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria) e nell'esigenza 3.10 (promuovere la conoscenza del consumatore e coordinare la comunicazione sulle tematiche della sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità e della qualità e identità dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni).

L'azione volta a favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 1.7 (sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta, anche online, dei prodotti agroalimentari e forestali migliorandone l'integrazione con le tipicità e vocazioni territoriali).

Sezione 3
SRG10 - Finalità e descrizione generale

Gli strumenti di promozione e comunicazione delle politiche agricole hanno contribuito alla diffusione dei prodotti sottoposti a schemi di qualità e i consumatori, in base ai risultati della

consultazione per la PAC 2023-27, sono favorevoli a potenziare le azioni di sostegno alla qualità in considerazione dei notevoli margini di crescita per questi prodotti sui mercati europei.

L'intervento sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all'Unione; inoltre tale intervento risponde alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile.

I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi ai criteri previsti dall'art.47, primo paragrafo, lettera a) del Reg. delegato (UE) 2022/126.

L'intervento è finalizzato ad avviare attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo le seguenti azioni:

a. Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori;

b. Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell'UE;

c. Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni;

d. Favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, connessi al disciplinare di produzione.

Le iniziative di informazione e promozione devono essere proposte e realizzate sulla base di un progetto di attività. Le iniziative di informazione e promozione devono riguardare uno o più prodotti che rientrano in uno o più regimi di qualità indicati nei criteri di ammissibilità.

Sezione 4

SRG10 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRG10 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRG10 - Tipologia di beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento le associazioni di produttori che partecipano ai Regimi di qualità indicati al criterio di ammissibilità CR01.

Possono dunque accedere al sostegno, anche in forma associata, le seguenti categorie di beneficiari:

- i gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica, incluse le Organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale, nazionale e unionale;
- le Organizzazioni interprofessionali;
- i Consorzi di tutela (riconosciuti dal Mipaaf);
- le Cooperative agricole e loro Consorzi;
- le Reti di impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno.

Sezione 6

SRG10 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRG10 - Criteri di ammissibilità

CR01 – Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;

7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;

8. Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;

9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;

10. Regimi di qualità di natura etica e sociale

CR02 - Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all'Unione Europea.

SRG10 – Impegni

Il beneficiario del tipo intervento si impegna a:

I01 – realizzare il programma conformemente ed entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le proroghe concesse;

I02 – fornire tutta la documentazione attestante:

- le attività svolte e la documentazione di supporto;
- la rendicontazione delle attività svolte.

I03 – promuovere i regimi di qualità attraverso azioni che:

- non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche protette. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale;

- non possono essere orientate in funzione di marchi commerciali e i marchi, se presenti, devono avere una rappresentazione grafica ridotta rispetto al messaggio principale;

- se riferite a vini protetti e tutelati, devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.

SRG10 - Altri obblighi e specifiche

OB01 – I progetti per essere ammessi devono avere una dimensione economica compresa tra 100.000 e 500.000 euro

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa:

SP01 - Realizzazione di materiale informativo e promozionale;

SP02 - Campagne informative e pubblicitarie e azioni di comunicazione;

SP03 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, eventi e fiere o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche;

SP04 - Realizzazione di convegni e seminari informativi e promozionali sulle produzioni di qualità;

SP05 - Incontri con operatori e/o giornalisti;

SP06 - Attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso eventi, mostre mercato e punti vendita;

SP07 - Ricerche di mercato, sondaggi di opinione ed attività finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato;

SP08 - Spese generali e di coordinamento.

Sezione 7

SRG10 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità privilegiando nell'ordine:

a) 1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013; 6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;

b) 4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose; 5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

c) 7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4; 8. Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011; 9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;

d) 10. Regimi di qualità di natura etica e sociale; indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

P02 - qualità delle azioni progettuali in termini di coerenza fra obiettivi, strategie proposte e azioni promozionali che si intende realizzare anche in relazione alle finalità dell'intervento SRG10; prevedibile impatto della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti;

P03 - aggregazione in termini di produttori certificati aderenti al progetto e di ricaduta del progetto sui produttori e relativa rappresentatività del soggetto proponente.

P04 - adesioni ad altri tipi di operazione funzionali ad incrementare la qualità dei prodotti agricoli.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRG10 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	70%
Eventuali altre specifiche	

Sezione 9

SRG10 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Le attività di informazione e promozione svolte dalle OP e AOP rientrano tra gli interventi previsti dalle misure settoriali approvate.

In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

SRH01 – EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA

Sezione 1 SRH01 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Base giuridica	Art. 78 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OCX - Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione
Indicatore di prodotto	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Indicatore/i di risultato	R.1 - Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R1, pertanto, concorre alla loro valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRH01 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
EA.1	Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	X	Complementare	Complementare
EA.2	Promuovere la raccolta e diffusione di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese	X	Complementare	Complementare

EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	X	Complementare	Complementare
EA.4	Promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e privata)	X	Complementare	Complementare
EA.5	Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali	X	Complementare	Complementare
EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	X	Complementare	Complementare

L'Intervento Erogazione di servizi di consulenza contribuisce a migliorare i legami tra agricoltura e ricerca (A1) e a stimolare l'ammodernamento dell'attività agricola attraverso l'adozione di soluzioni innovative nelle aziende agricole (A6).

L'intervento costituisce parte integrante dell' AKIS e nella sua declinazione regionale rimane coerente con gli obiettivi della strategia AKIS, contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera a.

Sezione 3

SRH01 - Finalità e descrizione generale

I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.

Attraverso tali servizi, è offerta un'assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell'impresa, anche per la sua costituzione, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l'agro-forestazione e l'agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza, il sostegno sociale e il contrasto allo sfruttamento della manodopera.

I servizi di consulenza agricola sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS (Reg. (UE) 2021/2115, art. 15, paragrafo 2).

Tali servizi consistono nell'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata.

I servizi di consulenza sono rivolti a tutte le imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali e possono prevedere anche attività strumentali funzionali ad una efficace erogazione del servizio (ad esempio analisi chimico-fisiche del suolo, degli alimenti, biologiche, dei mercati, delle condizioni climatiche, piattaforme digitali di servizio, ecc.).

Modalità di attuazione

I progetti di consulenza sono selezionati dalla Regione Piemonte mediante avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento.

I servizi di consulenza sono anche integrabili nei Gruppi Operativi del PEI AGRI ed eventualmente nei progetti di filiera/area, nei progetti integrati (giovani, impresa legati agli

investimenti) e in altre forme di cooperazione innovativa regionali, interregionali e transnazionali. La Regione può attivare l'intervento anche mediante l'utilizzo del voucher.

Sezione 4

SRH01 - Altre normative pertinenti

- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i. altro (norme UE, nazionali, regionali), es.
- regolamenti applicativi del 2115 (da valutare caso per caso)
- nuovi regolamenti su aiuti di stato (in corso di approvazione)
- Decreto ministeriale del 3/2/2016 per l'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura (GU n. 38 del 16/2/2016) (in via di aggiornamento)

Sezione 5

SRH01 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

I beneficiari del sostegno sono i soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati.

Sezione 6

SRH01 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRH01- Criteri di ammissibilità

CR01 - Adeguata qualificazione e formazione dei consulenti;

CR02 - Assenza di conflitto di interesse;

CR03 - Avere tra le proprie finalità le attività di consulenza;

CR04 – I fruitori/destinatari della consulenza devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio della Regione;

CR05 - Demarcazione con attività di consulenza previste nelle OCM.

SRH01 – Impegni

Il beneficiario di finanziamento si impegna a:

IM01 – I soggetti prestatori della consulenza si impegnano a mantenere i suddetti requisiti di ammissibilità per tutta la durata delle operazioni;

IM02 - Imparzialità della consulenza.

SRH01 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - La Regione garantisce che vengano offerti come minimo i servizi di consulenza di cui all'art. 15, paragrafo 4, del Reg. 2021/2115.

OB02 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB03 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione europea

OB04 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del Piano Strategico Nazionale della PAC e al capitolo generale del presente CSR.

Sezione 7

SRH01 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - qualità dei progetti di consulenza;

- capacità del progetto di consulenza di: soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali;

P02 - qualità del soggetto prestatore della consulenza: documentata esperienza nelle attività oggetto di consulenza; valutazione dell'organizzazione necessaria a erogare la consulenza;

partecipazione con successo alla formazione dei consulenti all'interno della SRH02;

P03 - Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate per risolvere problematiche ritenute prioritarie.

verranno individuati, anche attraverso il confronto con il partenariato, alcuni ambiti strategici/prioritari di intervento. La lista degli ambiti strategici AKIS della Regione Piemonte potrà essere modificata nel corso della programmazione per rispondere a emergenze o significativi cambiamenti di contesto.

- capacità del progetto di consulenza di diffondere le innovazioni ottenute tramite progetti di ricerca e sviluppo (con prevalenza ai GO del PEI-AGRI, Horizon Europe e progetti di ricerca finanziati all'interno del programma di ricerca agricola regionale)

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRH01- Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione -
Tipo di sostegno:	costi unitari
Aliquote di sostegno	
Aliquota	80%

Sezione 9

SRH01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

I progetti di consulenza sono selezionati dalla Regione Piemonte mediante avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento per selezionare i prestatori di tali servizi. L'accesso dei destinatari alle consulenze verrà realizzato tramite un sistema di voucher (importo prestabilito per azienda/consulenza) e un catalogo pubblico dei soggetti erogatori della consulenza e delle tipologie di consulenza.

Le azioni supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRG09, SRH02, SRH03, SRH04, SRH05, SRH06). Tale sinergia verrà realizzata attraverso la previsione, nei criteri di selezione di premialità legate all'adesione ad altri interventi e delle più opportune tempistiche di apertura dei bandi coordinate con altri interventi AKIS del PSP.

SRH02 – FORMAZIONE DEI CONSULENTI

Sezione 1 SRH02 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Base giuridica	Art. 78 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OCX - Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione
Indicatore di prodotto	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Indicatore/i di risultato	R.1 - Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R1, pertanto, concorre alla loro valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRH02 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
EA.1	Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	X	Complementare	Complementare
EA.2	Promuovere la raccolta e diffusione di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese	X	Complementare	Complementare
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	X	Complementare	Complementare

EA.4	Promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e privata)	X	Complementare	Complementare
EA.5	Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali	X	Complementare	Complementare
EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	X	Complementare	Complementare

L'intervento contribuisce a favorire l'integrazione dei consulenti nell'AKIS, favorendo anche il consolidamento dei legami tra agricoltura e ricerca e rispondendo altresì all'esigenza A1 (integrazione AKIS). Esso contribuisce anche alle altre esigenze sottolineate in relazione all'obiettivo trasversale, in particolare alla A3 (offerta formativa) e alla A4 (promuovere la consulenza).

L'intervento costituisce parte integrante dell'AKIS e nella sua declinazione regionale rimane coerente con gli obiettivi della strategia AKIS, contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera a.

Sezione 3

SRH02 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato al miglioramento dei servizi di consulenza aziendale attraverso la crescita e la condivisione delle conoscenze e delle competenze professionali e al miglioramento delle relazioni tra attori dell'AKIS, anche quelli che operano all'interno della Pubblica amministrazione, promuovendo attività di informazione, formazione e scambi di esperienze professionali.

L'intervento si realizza attraverso attività di formazione in presenza e in remoto (corsi, seminari, visite aziendali, sessioni pratiche, viaggi studio, comunità di pratica e professionali), nell'ottica della formazione continua e permanente.

Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali e specifici della PAC 2023-2027 avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni.

Modalità di attuazione

Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento.

Sezione 4

SRH02 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRH02 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- L. R. n. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale" e s.m.i.
- regolamenti applicativi del 2115 (da valutare caso per caso)
- nuovi regolamenti su aiuti di stato (in corso di approvazione)

Sezione 5

SRH02 - Tipologia di beneficiari

Sono beneficiari del presente Intervento, in forma singola o associata, le seguenti categorie di soggetti:

1. Enti formativi accreditati.
2. Adg nazionali, Regioni e Provincie autonome, loro Agenzie, Enti strumentali e Società in house.
3. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati.
4. Istituti Tecnici Superiori.
5. Istituti di istruzione tecnici e professionali.
6. I soggetti prestatori della consulenza.
7. Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS.

Sezione 6

SRH02 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRH02- Criteri di ammissibilità

CR01 - Le tematiche delle attività rispondono alle analisi dei fabbisogni formativi realizzate tenendo in dovuta considerazione sia gli aspetti teorico-pratici sia quelli metodologici.

SRH02 – Impegni

Il beneficiario di finanziamento si impegna a:

IM01 – garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici;

IM02 – realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell'intervento ed al progetto approvato;

IM03 – garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata.

SRH02 - Altri obblighi e specifiche

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione

compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione europea

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del Piano Strategico Nazionale della PAC (inserire nel capitolo generale del CSR.)

Categorie di costi ammissibili:

Il finanziamento compensa le spese dirette e indirette sostenute per l'organizzazione e la realizzazione dell'intervento

Sezione 7

SRH02 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - qualità del progetto; - capacità del progetto di fornire un potenziale miglioramento dei servizi di consulenza aziendale attraverso la formazione dei consulenti in coerenza con i più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni;

- valutazione dell'idoneità delle attività previste a garantire la formazione dei consulenti

P02 - qualità del team di progetto; documentata esperienza dei docenti nelle attività oggetto di formazione; valutazione dell'organizzazione necessaria a erogare la formazione;

P03 - coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC;

P04 - premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate.

Verranno individuati, anche attraverso il confronto con il partenariato, alcuni ambiti strategici/prioritari di intervento. La lista degli ambiti strategici AKIS della Regione Piemonte potrà essere modificata nel corso della programmazione per rispondere a emergenze o significativi cambiamenti di contesto

P05 - connessione con i progetti dei GO del PEI e/o con quelli di ricerca e innovazione sostenuti da altri fondi comunitari, nazionali e regionali: - capacità del progetto di formazione di diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo (con prevalenza ai GO del PEI-AGRI, Horizon Europe e progetti di ricerca finanziati all'interno del programma di ricerca agricola regionale);

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRH02- Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione -
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario - costi unitari
Aliquote di sostegno	
Aliquota	100%

Sezione 9

SRH02 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

I progetti di formazione per consulenti sono selezionati dalla Regione Piemonte mediante avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento per selezionare i prestatori di tali servizi.

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRG09, SRH01, SRH03, SRH04, SRH05, SRH06). In particolare, l'attività formativa può utilizzare i risultati di progetti di ricerca o di innovazione regionali, nazionali o europei (ad es.: GO del PEI-AGRI, Horizon Europe, ecc.) nella predisposizione delle attività di formazione dei consulenti o può essere collegata ad attività condotte da aziende dimostrative di cui alla scheda SRH05. Tale sinergia verrà realizzata attraverso la previsione, nei criteri di selezione di premialità legate all'adesione ad altri interventi e delle più opportune tempistiche di apertura dei bandi coordinate con altri interventi AKIS del PSP

L'intervento non è rivolto agli addetti del settore agricolo, forestale e dei territori rurali destinatari della scheda SRH03.

SRH03 – FORMAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, INDUSTRIE ALIMENTARI, E DEGLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE AREE RURALI

Sezione 1	
SRH03 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Base giuridica	Art. 78 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OCX - Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione
Indicatore di prodotto	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Indicatore/i di risultato	R.1 - Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R1, pertanto, concorre alla loro valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRH03 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	X	Complementare	Complementare
EA.5	Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali	X	Complementare	Complementare

EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	X	Complementare	Complementare
------	-----------------------------------------------------------------------------	---	---------------	---------------

L'intervento contribuisce a migliorare l'offerta informativa e formativa (A3), promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali (A5), Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni (A6).

L'intervento costituisce parte integrante dell'AKIS e nella sua declinazione regionale rimane coerente con gli obiettivi della strategia AKIS, contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera a.

Sezione 3

SRH03 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali.

L'intervento sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività di gruppo e individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc.

Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali e specifici della PAC 2023-2027 avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni.

Con riferimento specifico al settore agricolo, i destinatari sono gli imprenditori agricoli, gli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e gli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.

Con riferimento specifico alla formazione del settore forestale, i destinatari sono:

- gli imprenditori e gli addetti del settore forestale (compresi i tecnici pubblici e privati purché operanti in campo forestale);
- i gestori del territorio agroforestale operanti in zone rurali;
- dipendenti e volontari della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e del Corpo A.I.B.;
- i giovani, i disoccupati e gli inoccupati residenti nelle aree rurali.

Modalità di attuazione

Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento. Per il settore agricolo e delle aree rurali, l'adesione dei destinatari della formazione avverrà tramite voucher.

Sezione 4

SRH03 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRH03 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Legge Regionale n. 63 del 13/04/1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale"

Sezione 5

SRH03 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

Sono beneficiari le seguenti categorie di soggetti, ove accreditati all'attività di formazione:

1. Enti di Formazione accreditati ai sensi della normativa regionale e nazionale.
2. Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Sezione 6

SRH03 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRH03- Criteri di ammissibilità

CR01 – I beneficiari (a eccezione delle attività condotte a titolarità regionale) devono essere accreditati ai sensi della normativa regionale e nazionale.

CR02 - Non sono ammesse attività formative comprese nei percorsi previsti dall'istruzione scolastica.

CR03 - Non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già aderiscono, per la stessa tematica, ad azioni previste dai programmi settoriali (OCM) o del Fondo Sociale Europeo.

CR04 – I fruitori della formazione devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio della Regione

SRH03 – Impegni

Il beneficiario di finanziamento si impegna a:

IM01 – garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti;

IM02 – Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione;;

SRH03 - Altri obblighi e specifiche

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione europea

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del Piano Strategico Nazionale della PAC (**inserire nel capitolo generale del CSR.**)

Categorie di costi ammissibili:

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le spese di realizzazione dell'operazione

Sezione 7

SRH03 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - qualità del progetto; - capacità del progetto di fornire un potenziale miglioramento della formazione degli operatori del settore in coerenza con i più recenti risultati della ricerca e delle innovazioni;

- valutazione dell'idoneità delle attività previste a garantire la formazione degli operatori

P02 - qualità del team di progetto; documentata esperienza dei docenti nelle attività oggetto di formazione; valutazione dell'organizzazione necessaria a erogare la formazione;

P03 - coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC;

P04 - premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate. : alcuni ambiti strategici/prioritari di intervento potranno in particolare essere individuati, anche attraverso le funzioni di indirizzo del Tavolo SCIA ovvero il confronto con il Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno (CTRFL). La lista degli ambiti strategici AKIS della Regione Piemonte potrà essere modificata nel corso della programmazione per rispondere a emergenze o significativi cambiamenti di contesto

P05 - connessione con i progetti dei GO del PEI e/o con quelli di ricerca e innovazione sostenuti da altri fondi comunitari, nazionali e regionali: - capacità del progetto di formazione di diffondere le innovazioni sviluppate in campo agricolo e forestale tramite progetti di cooperazione transfrontaliera e di ricerca e sviluppo (con prevalenza in campo agricolo ai GO del PEI-AGRI, Horizon Europe e

progetti di ricerca finanziati all'interno del programma di ricerca agricola regionale);

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRH03- Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario - costi unitari
Aliquote di sostegno	
Aliquota	100% in generale – 80% nel caso della formazione individuale

Sezione 9

SRH03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

I progetti di formazione sono selezionati dalla Regione Piemonte mediante avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento per selezionare i prestatori di tali servizi. Nel caso la Regione Piemonte proceda mediante azioni a titolarità regionale, potrà avvalersi dei propri soggetti "in house". L'accesso dei destinatari alla formazione, nel settore agricolo e delle aree rurali verrà realizzato tramite un sistema di voucher (importo prestabilito per impresa/attività formativa) e un catalogo pubblico dei soggetti erogatori della formazione e dei corsi disponibili.

L'attività formativa può utilizzare i risultati di progetti di cooperazione transfrontaliera e di ricerca o di innovazione regionali, nazionali o europei (ad es.: GO del PEI-AGRI, Horizon Europe, ecc.) o può essere collegata ad attività condotte da aziende dimostrative di cui alla scheda SRH05.

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRG09, SRH01, SRH02, SRH04, SRH05, SRH06).

Tale sinergia verrà realizzata attraverso la previsione, nei criteri di selezione di premialità legate all'adesione ad altri interventi e delle più opportune tempistiche di apertura dei bandi coordinate con altri interventi AKIS del PSP

L'intervento non è rivolto ai consulenti e agli attori dell'AKIS destinatari della scheda SRH02.

SRH04 – AZIONI DI INFORMAZIONE

Sezione 1 SRH04 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Base giuridica	Art. 78 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OCX - Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione
Indicatore di prodotto	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Indicatore/i di risultato	R.1 - Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Collegamento con i risultati	Tutte le attività previste forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R1, pertanto, concorreranno alla loro valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRH04 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
EA.1	Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	X	Complementare	Complementare
EA.2	Promuovere la raccolta e diffusione di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese	X	Complementare	Complementare
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e	X	Complementare	Complementare

	formativa			
EA.5	Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali	X	Complementare	Complementare
EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	X	Complementare	Complementare

Le attività di informazione rispondono ai fabbisogni di intervento connessi all'obiettivo trasversale della PAC, con particolare riferimento all'esigenza A2, nella quale si segnala l'importanza di favorire una migliore circolazione e diffusione delle informazioni sull'innovazione e l'esigenza A3 che sottolinea la necessità di migliorare l'offerta di strumenti informativi per favorire la diffusione dell'innovazione. L'intervento costituisce parte integrante dell'AKIS e le azioni da esso sostenute sono coerenti con la descrizione dell'AKIS contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera a.

Sezione 3

SRH04 - Finalità e descrizione generale

L'intervento risponde all'obiettivo trasversale della PAC finalizzato a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze e le opportunità, l'innovazione e i risultati della ricerca e la digitalizzazione nel settore agroforestale e nelle zone rurali.

I destinatari delle attività di informazione sono gli addetti dei settori agricolo, forestale, gli altri soggetti pubblici e privati, i gestori del territorio operanti nelle zone rurali, gli studenti degli istituti superiori e delle università ad indirizzo agricolo e forestale, e più in generale i cittadini e i consumatori.

L'attività di informazione rafforza il potenziale umano delle persone per promuovere la crescita economica, lo sviluppo sociale e per migliorare la sostenibilità ambientale, oltreché il riconoscimento sociale, collettivo e professionale, delle imprese agricole e forestali.

L'intervento si realizza attraverso attività ricadenti in una o più delle seguenti tipologie: iniziative di confronto (sportelli informativi, incontri tecnici, convegni, seminari ecc.), prodotti informativi (bollettini, newsletter, opuscoli, pubblicazioni, schede, ecc.) su supporto multimediale o tramite strumenti social/web e altre iniziative idonee alla diffusione delle informazioni.

I progetti informativi sono collegati alle tematiche indicate nell'art. 15, paragrafo 4) del Reg. (UE) 2021/2115. In particolare, assumono un ruolo strategico le attività di informazione tese ad accrescere tra gli attori dell'AKIS e gli utenti finali la cultura della prevenzione e gestione del rischio, a sensibilizzare gli operatori di settore alla lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo, a favorire la transizione verso la sostenibilità ambientale, a contrastare le fitopatie, le malattie degli allevamenti e le epizootie nel rispetto degli obiettivi sanitari e fitosanitari nazionali ed europei.

Tra le attività previste dall'intervento sono incluse le informazioni sui GO e, in particolare, la diffusione dei risultati innovativi da essi conseguiti sul territorio.

Modalità di attuazione

Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti di informazione che saranno selezionati dalle Regioni/Province autonome tramite avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento.

L'intervento può essere attivato anche in collegamento con i GO dei PEI-AGRI regionali.

Sezione 4
SRH04 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRH04 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5
SRH04 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

Sono beneficiari dell'Intervento di informazione le seguenti categorie di soggetti:

Iniziative destinate al settore agricolo:

1. Enti di Formazione accreditati;
2. Soggetti prestatori di consulenza;
3. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;
4. Istituti tecnici superiori;
5. Istituti di istruzione tecnici e professionali;
6. Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;
7. Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

I soggetti di cui sopra possono beneficiare dell'aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.

Iniziative destinate al settore forestale:

7. Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Sezione 6
SRH04 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRH04- Criteri di ammissibilità

Validi per azioni in campo agricolo e in campo forestale

CR01 - Demarcazione con attività di informazione previste nelle OCM

SRH04 – Impegni

Validi per azioni in campo agricolo e in campo forestale

Il beneficiario di finanziamento si impegna a:

IM01 – Garantire il libero accesso a tutti i potenziali destinatari

IM02 – Mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione

IM03 – Garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata

SRH04 - Altri obblighi e specifiche

Validi per azioni in campo agricolo e in campo forestale

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 – Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea;

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

OB03 – Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del Piano Strategico Nazionale della PAC (inserire nel capitolo generale del CSR).

Categorie di costi ammissibili:

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

Sezione 7

SRH04 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

Principi validi per azioni in campo agricolo e in campo forestale

P01 - qualità del progetto; - valutazione dell'idoneità delle attività previste a garantire un'ampia ricaduta delle informazioni

P02 - qualità del team di progetto; presenza delle competenze e delle professionalità necessarie a realizzare le attività di informazione;

P03 - coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC;

P04 - premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di attività sulla base delle diverse esigenze regionali e/o locali:

- attività di informazione con ruolo strategico: attività di informazione tese ad accrescere tra gli attori dell'AKIS e gli utenti finali la cultura della prevenzione e gestione del rischio e l'attenzione all'ambiente ed ai cambiamenti climatici, a favorire la transizione verso la sostenibilità ambientale, a sensibilizzare gli operatori di settore alla lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro e, per il settore agricolo, a contrastare le fitopatie, le malattie degli allevamenti e le epizootie nel rispetto degli obiettivi sanitari e fitosanitari nazionali ed europei;

- inoltre, alcuni ambiti strategici/prioritari di intervento potranno in particolare essere individuati, anche attraverso le funzioni di indirizzo del Tavolo SCIA ovvero il confronto con il Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno (CTRFL). La lista degli ambiti strategici AKIS della Regione Piemonte potrà essere modificata nel corso della programmazione per rispondere a emergenze o significativi cambiamenti di contesto

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRH04- Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute -Costi unitari
Aliquote di sostegno	
Aliquota	100%

Sezione 9

SRH04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

I progetti di informazione sono selezionati dalla Regione Piemonte mediante avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento per selezionare i prestatori di tali servizi. Gli interventi in campo forestale verranno realizzati esclusivamente in maniera diretta dalla Regione Piemonte mediante azioni a titolarità regionale nel cui ambito potrà avvalersi dei propri soggetti "in house"

L'attività informativa può utilizzare i risultati di progetti di ricerca o di innovazione regionali, nazionali o europei (ad es.: GO del PEI-AGRI, Horizon Europe, ecc.) o può essere collegata ad attività condotte da aziende dimostrative di cui alla scheda SRH05.

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021. Tale sinergia verrà realizzata attraverso la previsione, nei criteri di selezione di premialità legate all'adesione ad altri interventi e delle più opportune tempistiche di apertura dei bandi coordinate con altri interventi AKIS del PSP.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRG09, SRH01, SRH02, SRH03, SRH05, SRH06). Tuttavia, esso non ha la medesima finalità delle attività di consulenza, di formazione, di dimostrazione, di cooperazione all'innovazione e di back office in quanto concerne la mera messa a punto e diffusione di informazioni e conoscenza.

SRH05 – AZIONI DIMOSTRATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE ED I TERRITORI RURALI

Sezione 1 SRH05 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Base giuridica	Art. 78 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OCX - Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione
Indicatore di prodotto	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Indicatore/i di risultato	R.1 - Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R1, pertanto, concorre alla loro valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRH05 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
EA.1	Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	X	Complementare	Complementare
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	X	Complementare	Complementare
EA.4	Promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e	X	Complementare	Complementare

	privata)			
EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	X	Complementare	Complementare
<p>L'intervento contribuisce a promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS (A1), migliorare l'offerta informativa e formativa (A3), promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e privata) (A4), stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni (A6).</p> <p>L'intervento costituisce parte integrante dell'AKIS e nella sua declinazione regionale rimane coerente con gli obiettivi della strategia AKIS, contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera a.</p>				

Sezione 3

SRH05 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato a sostenere progetti dimostrativi in grado di favorire il rafforzamento e lo scambio di conoscenze a favore degli addetti dei settori agricolo, forestale, degli altri soggetti pubblici e privati, dei gestori del territorio operanti nelle zone rurali, degli studenti degli istituti superiori e università ad indirizzo agricolo e forestale, e, più in generale, dei cittadini e dei consumatori mediante la verifica diretta, in presenza o a distanza, delle opportunità offerte dalle innovazioni e dai risultati della ricerca.

Le attività dimostrative consistono nella realizzazione, ad esempio, di prove in campo e operative, attività di collaudo, esercitazioni finalizzate alla divulgazione di innovazioni tecnologiche, tecniche di processo, di prodotto, organizzative, ecc., inerenti al settore agroalimentare e forestale in termini produttivi, sociali e ambientali e le azioni connesse alla dimostrazione (visite, open day, seminari, webinar, ecc.).

La dimostrazione è ospitata presso centri sperimentali o presso aziende in condizioni produttive reali (compresi i cantieri forestali), anche utilizzando strumenti virtuali ed "on-line" per comunicare con gli utenti.

Modalità di attuazione

Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti di dimostrazione che saranno selezionati dalla Regione tramite avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre modalità di affidamento.

L'intervento può essere attivato anche in collegamento con i GO dei PEI-AGRI regionali.

Sezione 4

SRH05 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRH05 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i. altro (norme UE, nazionali, regionali), es.
- regolamenti applicativi del 2115 (da valutare caso per caso)
- nuovi regolamenti su aiuti di stato (in corso di approvazione)

Sezione 5

SRH05 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

Per le azioni dimostrative per agricoltura e territori rurali sono ammesse le seguenti tipologie di beneficiari:

1. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;
2. Istituti tecnici superiori;
3. Istituti di istruzione tecnici e professionali;
4. Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;
5. Regione anche attraverso i propri Enti strumentali, Agenzie e Società in house. **Per le azioni dimostrative in campo forestale è ammessa unicamente quest'ultima tipologia di beneficiari**

Sezione 6

SRH05 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRH05- Criteri di ammissibilità

Criteri validi per le azioni dimostrative in qualunque campo oggetto del presente intervento:

CR01 – Demarcazione con altri interventi che prevedono il sostegno ad attività dimostrative.

SRH05 – Impegni

Il beneficiario di finanziamento si impegna a:

IM01 – garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti;

IM02 – Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione;;

SRH05 - Altri obblighi e specifiche

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione europea

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del Piano Strategico Nazionale della PAC (inserire nel capitolo generale CSR).

Categorie di costi ammissibili:

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le spese di realizzazione dell'operazione.

Sezione 7

SRH05 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - qualità del progetto;

- capacità del progetto di coinvolgere un elevato numero di utenti/operatori;
- disponibilità delle attrezzature/strutture necessarie;

P02 - qualità del team di progetto;

- documentata esperienza nelle attività dimostrative;
- valutazione dell'organizzazione necessaria a realizzare le attività dimostrative.

P03 - coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC;

P04 - premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate:

-alcuni ambiti strategici/prioritari di intervento potranno in particolare essere individuati, anche attraverso le funzioni di indirizzo del Tavolo SCIA ovvero il confronto con il Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno (CTRFL). La lista degli ambiti strategici AKIS della Regione

Piemonte potrà essere modificata nel corso della programmazione per rispondere a emergenze o significativi cambiamenti di contesto

P05 - connessione con i progetti dei GO del PEI e/o con quelli di ricerca e innovazione sostenuti da altri fondi comunitari, nazionali e regionali capacità del progetto di formazione di diffondere le innovazioni sviluppate in campo agricolo e forestale tramite progetti di cooperazione transfrontaliera e di ricerca e sviluppo (con prevalenza in campo agricolo ai GO del PEI-AGRI, Horizon Europe e progetti di ricerca finanziati all'interno del programma di ricerca agricola regionale);

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8

SRH05- Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario - costi unitari – finanziamento a tasso fisso
Aliquote di sostegno	
Aliquota	100%

Sezione 9

SRH05 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

I progetti dimostrativi sono selezionati dalla Regione Piemonte mediante avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento per selezionare i prestatori di tali servizi. Tuttavia, gli interventi in campo forestale verranno realizzati unicamente in maniera diretta dalla Regione Piemonte mediante azioni a titolarità regionale nel cui ambito potrà avvalersi dei propri soggetti "in house"

L'attività dimostrativa può utilizzare i risultati di progetti di cooperazione transfrontaliera e di ricerca o di innovazione regionali, nazionali o europei (ad es.: GO del PEI-AGRI, Horizon Europe, ecc.), può essere a supporto delle attività di formazione dei consulenti di cui alla scheda SRH02 e alle attività di consulenza di cui alla scheda SRH01; può prevedere la realizzazione di specifiche parti del progetto attivando gli opportuni interventi del PSP riconducibili all'obiettivo trasversale AKIS (SRH03, SRH04, SRH06).

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRG09, SRH01, SRH02, SRH03, SRH04, SRH06). Tale sinergia verrà realizzata attraverso la previsione, nei criteri di selezione di premialità legate all'adesione ad altri interventi e delle più opportune tempistiche di apertura dei bandi coordinate con altri interventi AKIS del PSP

SRH06 – SERVIZI DI BACK OFFICE PER L'AKIS

Sezione 1 SRH06 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Base giuridica	Art. 78 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OCX - Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione
Indicatore di prodotto	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Indicatore/i di risultato	R.1 - Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Collegamento con i risultati	La tipologia di intervento fornisce un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R1 relativo al numero di soggetti che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRH06 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
EA.1	Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS	X	Complementare	Complementare
EA.2	Promuovere la raccolta e diffusione	X	Complementare	Complementare

	di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese			
EA.4	Promuovere la formazione e il sistema della consulenza (pubblica e privata)	X	Complementare	Complementare
EA.6	Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni	X	Complementare	Complementare

I progetti per l'attivazione di servizi di back office rispondono ai fabbisogni di intervento espressi nelle esigenze collegate all'obiettivo trasversale perseguito dall'AKIS, con particolare riferimento all'esigenza A2, che evidenzia l'importanza di una maggiore diffusione di conoscenza e innovazione, e l'esigenza A4, che attraverso il miglioramento della formazione e informazione dei consulenti auspica un maggiore utilizzo di strumenti e metodi innovativi.

L'intervento costituisce parte integrante dell'AKIS e nella sua declinazione regionale rimane coerente con gli obiettivi della strategia AKIS, contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, art. 114, lettera a.

Sezione 3

SRH06 - Finalità e descrizione generale

L'intervento sostiene i servizi di back office al fine di fornire informazioni e supporti specialistici per i consulenti e gli altri attori dell'AKIS in materia, ad esempio, di: uso delle risorse naturali (acqua, suolo, aria); eventi atmosferici e cambiamenti climatici; problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle produzioni vegetali (inclusa la loro difesa); condizioni dei mercati; gestione dell'impresa.

I suddetti servizi saranno forniti da soggetti esperti, in relazione a necessità e temi di interesse degli attori AKIS che lavorano nelle aree rurali e con le imprese.

L'intervento si propone di:

1. realizzare, potenziare e integrare reti di monitoraggio per la raccolta dati, analisi (comprese quelle di laboratorio) e informazioni, incluse quelle provenienti da azioni/progetti di sperimentazione;
2. realizzare e rendere disponibili ai consulenti e all'AKIS banche dati regionali/nazionali/internazionali;
3. sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali anche per realizzare elaborazioni complesse (DSS, IA, ecc.);
4. realizzare attività di networking e comunità virtuali tra consulenti e gli altri attori dell'AKIS, a livello regionale, nazionale e internazionale.

Sezione 4

SRH06 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRH06 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- D. Lgs. 50/2016
- regolamenti applicativi del 2115 (da valutare caso per caso)

- eventuali norme settoriali (verificando anche quelle presenti nel PSP se del caso)

Sezione 5

SRH06 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

L'intervento prevede l'azione diretta della Regione pertanto i beneficiari dell'intervento sono la Regione anche attraverso i propri Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Sezione 6

SRH06 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRH06- Criteri di ammissibilità

CR01 – Il soggetto proponente presenta un progetto con almeno una delle seguenti attività:

1. realizzare, potenziare e integrare reti di monitoraggio per la raccolta dati, analisi (comprese quelle di laboratorio) e informazioni, incluse quelle provenienti da azioni/progetti di sperimentazione;
2. realizzare e rendere disponibili ai consulenti e all'AKIS banche dati regionali/nazionali/internazionali;
3. sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali anche per realizzare elaborazioni complesse (DSS, IA, ecc.);
4. realizzare attività di networking e comunità virtuali tra consulenti e gli altri attori dell'AKIS, a livello regionale, nazionale e internazionale.

SRH06 – Impegni

Il beneficiario di finanziamento si impegna a:

IM01 - Libero accesso a tutti i potenziali destinatari.

IM02 - Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione.

IM03 - Assenza di conflitto di interesse nelle attività realizzata.

SRH06 - Altri obblighi e specifiche

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l'obbligo di:

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione europea

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al paragrafo 4.7.3 del Piano Strategico Nazionale della PAC (inserirlo in capitolo generale CSR)

Categorie di costi ammissibili:

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le spese di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'operazione, compresi gli investimenti a essa correlati.

Sezione 7**SRH06 - Principi di selezione**

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - qualità del progetto;

P02 - qualità del team di progetto;

P03 - coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC;

P04 - premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sezione 8**SRH06- Forma e importi o tassi di sostegno**

Forma di sostegno:	Sovvenzione - strumento finanziario
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario - costi unitari – finanziamento a tasso fisso
Aliquote di sostegno	
Aliquota	100%

Sezione 9

SRH06 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Attività realizzata a titolarità regionale

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano Strategico della PAC ai sensi del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRG09, SRH01, SRH02, SRH03, SRH04, SRH05). Tale sinergia verrà realizzata attraverso la previsione, nei criteri di selezione di premialità legate all'adesione ad altri interventi e delle più opportune tempistiche di apertura dei bandi coordinate con altri interventi AKIS del PSP

